

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e V)	»	9
COMMISSIONI RIUNITE (III e XIV)	»	10
COMMISSIONI RIUNITE (IV e X)	»	11
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	13
GIUSTIZIA (II)	»	34
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	41
DIFESA (IV)	»	49
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	79
FINANZE (VI)	»	83
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	158
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	159
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	160
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	172
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	186
AFFARI SOCIALI (XII)	»	204
AGRICOLTURA (XIII)	»	209

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva: IV; Coraggio Italia: CI; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Alternativa: Misto-A; Misto-MAIE-PSI-Facciamoeco: Misto-MAIE-PSI-FE; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Rinascimento ADC: Misto-Nci-USEI-R-AC; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Azione-+ Europa-Radicali Italiani: Misto-A-+ E-RI.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	<i>Pag.</i>	211
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRA- NIERE	»	218
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA .	»	220
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	»	221
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ CON- NESSE ALLE COMUNITÀ DI TIPO FAMILIARE CHE ACCOLGONO MINORI	»	223
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI DAVID ROSSI	»	224
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	225

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (C. 3431 Governo) (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizione, osservazioni e raccomandazioni</i>)	3
Conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore (C. 3434 Governo) (Parere alla Commissione XII) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazioni e raccomandazione</i>)	6

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

*Mercoledì 19 gennaio 2022. – Presidenza
del vicepresidente Carlo SARRO.*

La seduta comincia alle 15.15.

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.

(C. 3431 Governo).

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(Esame e conclusione – Parere con condizione, osservazioni e raccomandazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Cosimo Maria FERRI, *relatore*, dopo aver illustrato sinteticamente i principali aspetti del provvedimento di interesse del Comi-

tato, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3431 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, composto da 25 articoli per un totale di 113 commi, appare riconducibile alla finalità unitaria di intervenire in materia di regolazione sul piano temporale di termini legislativi; in proposito si ricorda infatti che la Corte costituzionale nella sentenza n. 22 del 2012 ha riconosciuto, per i decreti-legge in materia di proroga di termini, una *ratio* unitaria particolare e trasversale ai diversi ambiti materiali, vale a dire quella di "intervenire con urgenza sulla scadenza di termini il cui decorso sarebbe dannoso per interessi ritenuti rilevanti dal Governo e dal Parlamento" e di "incidere in situazioni esistenti – pur attinenti ad oggetti e materie diversi

– che richiedono interventi regolatori di natura temporale”;

a questa finalità il preambolo del provvedimento aggiunge altri due ambiti di intervento, in vero di ampia portata: l'adozione di misure organizzative essenziali per l'efficienza e l'efficacia dell'azione di pubbliche amministrazioni e magistrature, da un lato, e l'innovazione tecnologica, dall'altro lato; in proposito si ricorda che il Comitato, nel parere reso nella seduta del 15 gennaio 2020 sul disegno di legge C. 2325 di conversione del decreto-legge n. 162 del 2019, sempre concernente la proroga di termini legislativi, ha raccomandato al Legislatore ed al Governo di “avviare una riflessione sull'opportunità della confluenza, nel medesimo provvedimento d'urgenza, di disposizioni attinenti alla proroga di termini legislativi e di disposizioni rispondenti ad ulteriori finalità”, alla luce della peculiare *ratio* unitaria, trasversale a diversi ambiti, del dl proroga termini;

ciò premesso, andrebbe comunque approfondita la riconducibilità agli ambiti di intervento sopra richiamati di alcune disposizioni; si richiama in particolare l'articolo 9, comma 5, che interviene sulle modalità con le quali gli accordi sindacali che regolano la costituzione dei fondi di solidarietà bilaterale stabiliscono l'aliquota minima di contribuzione da parte dei datori di lavoro; l'articolo 14, comma 4, che incrementa il fondo per il potenziamento dell'attività sportiva di base; l'articolo 21 in materia di destinazione delle risorse finanziarie derivanti dai fondi sequestrati e acquisiti dalla società Ilva Spa;

con riferimento al requisito dell'immediata applicazione delle misure dei decreti-legge, di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 113 commi, tre richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi; in particolare, è prevista l'adozione di un decreto ministeriale e di due atti di altra natura; in un caso l'efficacia delle disposizioni è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

per alcune disposizioni la proroga del termine legislativo è effettuata attraverso modifiche implicite e non, come pure appare possibile, attraverso “novelle”, tecnica legislativa da privilegiare ai sensi del paragrafo 3, lettera *a*), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001; si richiamano in particolare l'articolo 1, comma 28 (incarichi di collaborazione del Ministero della cultura); l'articolo 3, comma 1 (norme in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti); l'articolo 4, comma 7 (incarichi a medici in quiescenza); l'articolo 6, comma 4 (svolgimento esami di abilitazione degli ordini professionali); l'articolo 10, commi 1 (revisione dei veicoli), 2 e 3 (disposizioni sul trasporto ferroviario); l'articolo 16 commi 1, 2, 3, 6 e 7 (disposizioni in materia di giustizia);

per altre disposizioni, il provvedimento interviene sostituendo, sempre con modifica implicita, il rinvio mobile alla durata dello stato d'emergenza per l'epidemia da COVID-19, da ultimo stabilito al 31 marzo 2022 dalla fonte legislativa (articolo 1 del decreto-legge n. 221 del 2021), con quello a una data fissa; al riguardo, si osserva che l'individuazione di una data fissa è da ritenersi preferibile a un rinvio mobile; anche in questi casi appare però opportuno utilizzare la tecnica della “novella”: si richiamano in particolare l'articolo 4, comma 2 (incarichi a medici iscritti a corsi di specializzazione); l'articolo 5, commi 1 (termini in materia di edilizia scolastica) e 2 (svolgimento dell'attività da remoto del gruppo per l'inclusione scolastica);

all'articolo 4, comma 4, lettera *b*), si valuti l'opportunità di precisare se il previsto divieto per l'AIFA di ricorrere a forme di contratto flessibile per le posizioni interessate da specifiche procedure concorsuali in corso valga anche con riferimento a contratti di lavoro dipendente a termine;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

dieci disposizioni di proroga del provvedimento si riferiscono a norme il cui termine originario risulta scaduto da più di cinque anni; si richiamano in particolare l'articolo 1, comma 2 e comma 3, lettera *b*) (assunzioni nel comparto sicurezza-difesa e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco); l'articolo 1, comma 4 (assunzioni presso amministrazioni dello Stato); l'articolo 1, comma 16 (colloqui investigativi con i detenuti a fini di contrasto del terrorismo internazionale); l'articolo 2, comma 1 (esercizio funzioni fondamentali dei comuni); l'articolo 2, comma 2 (autocertificazioni cittadini non UE); l'articolo 3, comma 3 (aggiornamento canone locazioni passive PA); l'articolo 3, comma 5 (proroga di termini per il riparto del fondo di solidarietà comunale); l'articolo 4, comma 6 (sperimentazione su animali); l'articolo 6, comma 3 (mutui concessi da Cassa depositi e prestiti per l'edilizia universitaria); l'articolo 8, comma 1 (funzioni di dirigente dell'esecuzione penale esterna); l'articolo 11, comma 4 (benefici per imprese energivore nazionale – sistema Interconnector); al riguardo, si richiama la condizione presente nel parere reso dal Comitato nella seduta del 20 gennaio 2021 sul disegno di legge C. 2845 di conversione del decreto-legge n. 183 del 2020, sempre in materia di proroga di termini legislativi e volta a richiedere alle commissioni di merito, per le proroghe protrattesi per un analogo periodo di tempo, di “approfondire nel corso dell'istruttoria legislativa le ragioni specifiche alla base della proroga”;

si valuti poi l'opportunità di approfondire alcune disposizioni; in particolare, il comma 7 dell'articolo 1 (conclusione procedure concorsuali pubbliche del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università) sembra duplicare quanto previsto anche dall'articolo 1, comma 769, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022); il comma 12 dell'articolo 1 prevede, tra le altre cose, la proroga del termine per l'adozione del regolamento di delegificazione

previsto dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge n. 80 del 2021 e concernente l'abrogazione delle disposizioni sugli adempimenti relativi ai diversi piani assorbiti dal nuovo piano integrato di attività e organizzazione; al riguardo, si segnala che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 149 del 2012 ha lasciato impregiudicate ulteriori valutazioni sulla correttezza di intervenire con norme di delegificazione nei decreti-legge; il comma 15 dell'articolo 1 prevede la proroga con fonte legislativa del termine di validità di uno specifico concorso pubblico, in precedenza stabilito con decreto ministeriale; il comma 5 dell'articolo 11 interviene con una modifica implicita sulla disciplina in materia di sorveglianza radiometrica dei prodotti metallici, già oggetto di intervento da parte dell'articolo 9 del decreto-legge n. 172 del 2021, ancora in corso di conversione al momento dell'adozione del decreto-legge in esame; in particolare, il testo originario dell'articolo 9 del decreto-legge n. 172 individuava nel 31 dicembre 2021 il termine fino al quale, ai sensi dell'articolo 72, comma 4, del decreto-legislativo n. 101 del 2020, come modificato dal medesimo articolo 9, trovava applicazione la disciplina anteriore a quella del decreto legislativo, tale data è stata poi sostituita, nel corso dell'esame parlamentare, con quella del 31 marzo 2022; quest'ultimo termine risulterà vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione e quindi successivamente alla data di entrata in vigore, lo scorso 31 dicembre, dell'articolo 11, comma 5 in commento che ha previsto, con modifica implicita, che il termine di cui al citato articolo 72, comma 4, sia prorogato di ulteriori sessanta giorni; potrebbe pertanto porsi il dubbio se questa proroga di sessanta giorni si applichi alla data del 31 dicembre 2021, per poi essere superata dalla nuova scadenza del 31 marzo 2022, o a quella del 31 marzo 2022; ciò premesso, il Comitato non può che ribadire quanto raccomandato nel parere reso nella seduta del 17 gennaio 2022 sul disegno di legge C. 3442 di conversione del decreto-legge n. 172 sull'esigenza di evitare “forme di ‘intreccio’ tra più decreti-legge non ancora convertiti, al fine di evitare forme di

sovrapposizione degli strumenti normativi in itinere e ingenerare un'alterazione del lineare svolgimento della procedura parlamentare di esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge, come definita a livello costituzionale e specificata negli stessi regolamenti parlamentari.”; il comma 3 dell'articolo 13 proroga le funzioni di commissario straordinario per gli eventi sportivi di Cortina 2020-2021 in deroga, peraltro solo implicita, all'articolo 11 della legge n. 400 del 1988 che prevede che alla nomina dei commissari straordinari si proceda con DPR previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

il provvedimento non risulta corredato né dall'analisi tecnico-normativa (ATN) né dall'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, la seguente condizione:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

provvedano le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, ad approfondire nel corso dell'istruttoria legislativa sul provvedimento le ragioni specifiche alla base delle dieci disposizioni di proroga il cui termine originario è decorso da più di cinque anni richiamate in premessa;

Il Comitato osserva altresì:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità, per le ragioni esposte in premessa, di approfondire la formulazione dell'articolo 1, comma 28; l'articolo 3, comma 1; l'articolo 4, commi 2, 4, lettera b) e 7; l'articolo 5, commi 1 e 2; l'articolo 6, comma 4; l'articolo 10, commi 1, 2 e 3, l'articolo 16, commi 1, 2, 6 e 7;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di approfondire l'articolo 1, commi 7, 12 e 15; l'articolo 11, comma 5; l'articolo 13, comma 3;

Il Comitato raccomanda infine:

provvedano il Legislatore e il Governo ad avviare una riflessione sull'opportunità della confluenza, nel medesimo provvedimento d'urgenza, di disposizioni attinenti alla proroga di termini legislativi e di disposizioni rispondenti ad ulteriori finalità;

abbia cura il Governo di evitare forme di intreccio tra diversi decreti-legge in corso di conversione al fine di escludere sovrapposizioni degli strumenti normativi in itinere e ingenerare un'alterazione del lineare svolgimento della procedura parlamentare di esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge, come definita a livello costituzionale e specificata negli stessi regolamenti parlamentari. ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

Conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore.

(C. 3434 Governo).

(Parere alla Commissione XII).

(Esame e conclusione – Parere con osservazioni e raccomandazione)

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Paolo RUSSO, *relatore*, dopo aver illustrato sinteticamente i principali aspetti del

provvedimento di interesse del Comitato, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3434 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, composto da 6 articoli per un totale di 10 commi, appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, alla *ratio* unitaria di aggiornare le misure di contenimento dell'epidemia in corso;

per quanto concerne il rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure del decreto-legge di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988 solo uno dei dieci commi prevede l'adozione di un provvedimento attuativo, un DPCM;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione di alcune disposizioni; in particolare, il comma 1 dell'articolo 1, al capoverso articolo 4-*quater*, comma 2, prevede, tra le altre cose, che l'infezione da SARS-CoV-2 determini il differimento della vaccinazione "fino alla prima data utile" prevista sulla base delle circolari del Ministero della salute; al riguardo si segnala però che la circolare del Ministero della salute del 21 luglio 2021 non sembra individuare in termini precettivi tale "data utile" in quanto prevede che, per i soggetti guariti, la vaccinazione sia effettuata non prima del decorso dei tre mesi dalla guarigione e "preferibilmente" entro i sei mesi dall'infezione e comunque entro dodici mesi dalla guarigione; con riferimento al successivo capoverso articolo 4-*sexies*, comma 1, che indica diverse fattispecie di illecito derivante da violazione dell'obbligo di vaccinazione, si valuti l'opportunità di chiarire se la prevista sanzione amministrativa pecu-

niaria di 100 euro si applichi una seconda volta per il caso in cui, dopo il verificarsi della prima fattispecie di illecito, si determini una seconda fattispecie di illecito; il numero 1 della lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 3 prevede, al capoverso comma 1-*bis*, lettera *a*), l'obbligo di certificazione verde COVID-19 per l'accesso ai "servizi alla persona"; al riguardo, si valuti l'opportunità di circoscrivere meglio la fattispecie, in particolare chiarendo se questa coincida con la definizione di "servizi alla persona" recata dal DPCM del 2 marzo 2021; la successiva lettera *b*) prevede che con DPCM siano individuati i servizi necessari per assicurare il "soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona", servizi per i quali vi è un'esenzione dall'obbligo di esibire le certificazioni verdi COVID-19; al riguardo si valuti l'opportunità di una maggiore delimitazione della fattispecie nella fonte legislativa; la successiva lettera *c*) introduce l'obbligo di certificazione verde COVID-19 per i colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori; al riguardo, si valuti l'opportunità di chiarire se l'obbligo concerna anche i medesimi detenuti e internati; all'articolo 4 andrebbe infine valutata l'opportunità di precisare il termine finale di applicazione della disciplina di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, in linea con le altre disposizioni concernenti l'emergenza sanitaria in atto;

si segnala, dal punto di vista della redazione del testo, che il comma 1 dell'articolo 5 risulta composto da un solo periodo di 22 righe;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

il provvedimento modifica esplicitamente una disposizione del decreto-legge n. 172 del 2021, ancora in corso di conversione al momento dell'adozione del provvedimento in esame; infatti, l'articolo 2, comma 1, modifica in più punti l'articolo

4-ter del decreto-legge n. 44 del 2021 introdotto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 172 (obbligo vaccinale per il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale); al riguardo, come nel parere reso nella seduta del 17 gennaio 2022 sul disegno di legge C. 3442 di conversione del decreto-legge n. 172, si richiama la costante raccomandazione del Comitato al Governo, in precedenti analoghi, "di evitare in futuro la modifica esplicita [...] di disposizioni contenute in decreti-legge ancora in corso di conversione ad opera di successivi decreti-legge, al fine di evitare forme di sovrapposizione degli strumenti normativi in itinere e ingenerare un'alterazione del lineare svolgimento della procedura parlamentare di esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge, come definita a livello costituzionale e specificata negli stessi regolamenti parlamentari";

il numero 1 della lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 3, prevede, al capoverso comma 1-bis, lettera *b*), come già si è accennato, l'adozione di un DPCM, atto che nel nostro ordinamento rimane "atipico", con procedure che richiamano invero atti di natura regolamentare, vale a dire l'adozione su proposta di un ministro, il Ministro della salute, "d'intesa" (*recte*: "di concerto" ai sensi del paragrafo 4, lettera *p*), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001) con altri ministri;

il provvedimento non risulta corredato né dall'analisi tecnico-normativa (ATN) né dall'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità, per le ragioni esposte in premessa, di approfondire l'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 4-*quater*, comma 2 e articolo 4-*sexies*, comma 1; l'articolo 3, comma 1, lettera *a*), numero 1), capoverso comma 1-*bis*; l'articolo 4 e l'articolo 5, comma 1;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valuti la Commissione di merito l'opportunità, per le ragioni esposte in premessa, di approfondire l'articolo 3, comma 1, lettera *a*), numero 1, capoverso comma 1-*bis*, lettera *b*);

il Comitato raccomanda infine:

abbia cura il Governo di evitare in futuro la modifica esplicita di disposizioni contenute in decreti-legge ancora in corso di conversione ad opera di successivi decreti-legge al fine di escludere forme di sovrapposizione degli strumenti normativi in itinere e ingenerare un'alterazione del lineare svolgimento della procedura parlamentare di esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge, come definita a livello costituzionale e specificata negli stessi regolamenti parlamentari. ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 15.30.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 228/2021: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. C. 3431 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	9
---	---

SEDE REFERENTE

Mercoledì 19 gennaio 2022. — Presidenza del vicepresidente della V Commissione, Giorgio LOVECCHIO. — Interviene la sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Caterina Bini.

La seduta comincia alle 15.05.

DL 228/2021: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.

C. 3431 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 gennaio 2022.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in sede re-

ferente in videoconferenza, in quanto nella seduta odierna non sono previste votazioni sul provvedimento.

Ricorda, quindi, che nella seduta dello scorso 13 gennaio le relatrici, Bordonali per la I Commissione e Torto per la V Commissione, hanno proceduto alla illustrazione del contenuto del provvedimento, cui hanno fatto seguito gli interventi in sede di esame preliminare da parte di taluni componenti delle Commissioni medesime, e che nelle successive sedute di lunedì 17 e di martedì 18 si è svolto il ciclo di audizioni informali previsto ai fini dell'istruttoria legislativa sul provvedimento.

Rammenta, altresì, che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite, ha fissato il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 18 di domani, giovedì 20 gennaio.

Nessun altro chiedendo di intervenire, nel dichiarare concluso l'esame preliminare del provvedimento, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e XIV (Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'Ambasciatore di Francia, Christian Masset, sulle priorità del semestre di presidenza francese del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio-30 giugno 2022) 10

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 19 gennaio 2022.

Audizione dell'Ambasciatore di Francia, Christian Masset, sulle priorità del semestre di presidenza francese del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio-30 giugno 2022).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 15.40.

COMMISSIONI RIUNITE

IV (Difesa) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

- 7-00772 Ferrari: Iniziative a tutela degli interessi nazionali nell'eventuale cessione di Oto Melara e Wass e per il rafforzamento dell'industria e delle aziende strategiche per il comparto della Difesa e per la sicurezza nazionale.
- 7-00777 Pagani: Iniziative a tutela degli interessi nazionali nell'eventuale cessione di Oto Melara e Wass e per il rafforzamento dell'industria e delle aziende strategiche per il comparto della Difesa e per la sicurezza nazionale (*Discussione congiunta e rinvio*) 11

RISOLUZIONI

Mercoledì 19 gennaio 2022. — Presidenza della presidente della X Commissione Martina NARDI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Giorgio Mulè.

La seduta comincia alle 15.35.

7-00772 Ferrari: Iniziative a tutela degli interessi nazionali nell'eventuale cessione di Oto Melara e Wass e per il rafforzamento dell'industria e delle aziende strategiche per il comparto della Difesa e per la sicurezza nazionale.

7-00777 Pagani: Iniziative a tutela degli interessi nazionali nell'eventuale cessione di Oto Melara e Wass e per il rafforzamento dell'industria e delle aziende strategiche per il comparto della Difesa e per la sicurezza nazionale.

(Discussione congiunta e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Martina NARDI, *presidente*, rivolge un saluto al presidente della Commissione Di-

fesa, onorevole Gianluca Rizzo, e ai membri delle Commissioni riunite presenti o collegati da remoto.

Avverte, quindi, che l'ordine del giorno reca la discussione delle risoluzioni 7-00772 Ferrari e 7-00777 Pagani, recanti iniziative a tutela degli interessi nazionali nell'eventuale cessione di Oto Melara e Wass e per il rafforzamento dell'industria e delle aziende strategiche per il comparto della Difesa e per la sicurezza nazionale.

Avverte, altresì, che, vertendo sulla medesima materia, le risoluzioni saranno discusse congiuntamente.

Roberto Paolo FERRARI (LEGA) sottolinea come la risoluzione, a sua prima firma, sia stata sottoscritta anche da deputati dei gruppi di Forza Italia, Fratelli d'Italia e Coraggio Italia ed auspica, con riguardo all'atto di indirizzo presentato dal gruppo del Partito democratico, che si possa arrivare all'approvazione di una risoluzione unitaria, condivisa e aperta anche al contributo di tutti gli altri gruppi.

Ne espone, quindi, in sintesi i contenuti, ricordando come essa trae origine dalla preoccupazione suscitata dalla notizia della cessione ad aziende estere, da parte della

Società Leonardo Company, delle imprese Oto Melara, storica industria produttrice di cannoni e mezzi corazzati, e Wass, costruttrice di siluri e droni subacquei. Evidenzia che l'eventuale vendita significherebbe la cessione di un importante pezzo di industria nazionale della difesa, con il rischio di perdere il *know-how* tecnologico acquisito in un lungo lasso di tempo, oltre alle possibili negative ricadute sull'occupazione diretta e dell'indotto.

Rimarca l'importanza di conoscere la reale situazione e, per tale ragione, prospetta l'opportunità di proseguire l'attività conoscitiva, aggiungendo alle audizioni già svolte dell'Amministratore delegato di Leonardo e dei rappresentanti della Reihnmetail, anche l'audizione dell'Amministratore delegato di Fincantieri.

Ritiene che la politica debba tornare a fornire al Governo gli indirizzi affinché i settori tecnologici strategici possano rimanere un patrimonio nazionale ed auspica che la Cassa depositi e prestiti possa impegnarsi nel reperire le necessarie risorse finanziarie per scongiurare la cessione.

Maria TRIPODI (FI) condivide le finalità della risoluzione del collega Ferrari, da lei sottoscritta, e si unisce alla richiesta di svolgere l'audizione dell'Amministratore delegato di Fincantieri.

Salvatore DEIDDA (FDI) rileva come il mercato della Difesa sia profondamente e positivamente influenzato dalle scelte strategiche operate dalla società Leonardo e, pertanto, ritiene giusto fare chiarezza rispetto a notizie riportate sui mezzi di stampa che non sempre trovano fondamento. Concorda, quindi, sulla necessità di svolgere

ulteriori approfondimenti e si unisce alla richiesta di ascoltare i rappresentanti di Fincantieri.

Giuseppina OCCHIONERO (IV) ritiene necessario acquisire una chiara visione del piano industriale del settore della Difesa al fine di poterlo adeguatamente preservare, rappresentando questo settore una grande occasione per il sistema Paese. Concorda, quindi, sull'opportunità di svolgere anche l'audizione di Fincantieri.

Alberto PAGANI (PD) manifesta il proprio convincimento che la discussione della risoluzione debba tenere conto anche del fatto che negli ultimi anni sono state avviate importanti iniziative per favorire il coordinamento tra i sistemi industriali nazionali nel settore della difesa e che le alleanze a livello politico si costruiscono anche con le alleanze industriali. Condivide, quindi, l'esigenza di ampliare l'attività conoscitiva e di tutelare le capacità produttive nazionali, sottolineando, tuttavia, che negli ultimi tempi sono emerse anche altre manifestazioni di interesse.

Martina NARDI, *presidente*, d'intesa con il presidente della IV Commissione, avverte che eventuali ulteriori richieste di approfondimenti istruttori attraverso lo svolgimento di audizioni potranno essere avanzate in sede di ufficio di presidenza congiunto delle Commissioni Difesa e Attività produttive, commercio e turismo.

Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione congiunta ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-07378 Ceccanti e Enrico Borghi: Iniziative per ripristinare un livello adeguato di sicurezza nella città di Alessandria	14
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	23
5-07379 Sarro e Novelli: Servizi erogati dagli uffici comunali istituiti nelle città di Trieste, Gorizia e Cividale del Friuli nell'ambito delle misure di tutela a favore della minoranza linguistica slovena	14
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	25
5-07380 Corneli: Criticità relative alla riorganizzazione dei servizi nell'ambito del processo di fusione dei comuni di Montesilvano, Pescara e Spoltore	15
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	27
5-07381 Ravetto: Misure per scongiurare il ripetersi di fenomeni di aggressioni e molestie nei confronti delle donne nella città di Milano	16
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	28
5-07382 Prisco ed altri: Iniziative per garantire la rappresentanza di tutti i cittadini nell'elezione dei sindaci metropolitani, alla luce della sentenza n. 240 del 2021 della Corte costituzionale	17
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	31
5-07383 D'Ettore e Mugnai: Iniziative per porre fine alla campagna intimidatoria da parte di estremisti <i>No Vax</i> nei confronti di titolari di cariche istituzionali	18
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	32

SEDE REFERENTE:

Misure per la prevenzione dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista. Testo unificato C. 243 Fiano e C. 3357 Perego di Cremona (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	19
Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente. C. 3156-B cost., approvata, in seconda deliberazione, dal Senato con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, e approvata, in prima deliberazione, dal Senato, in un testo unificato, e dalla Camera (<i>Esame e conclusione</i>)	19

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 19 gennaio 2022. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'Interno Nicola Molteni.

La seduta comincia alle 13.35.

Fausto RACITI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Avverte inoltre che, come specificato anche nelle convocazioni, alla luce di quanto

stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020, i deputati possono partecipare in videoconferenza all'odierna seduta di interrogazioni a risposta immediata.

5-07378 Ceccanti e Enrico Borghi: Iniziative per ripristinare un livello adeguato di sicurezza nella città di Alessandria.

Enrico BORGHI (PD) illustra l'interrogazione, di cui è cofirmatario, osservando come, da notizie a mezzo stampa si sia appreso che, nella giornata di sabato 15 gennaio 2022, nei pressi di Piazza della Libertà ad Alessandria, una ragazzina di soli tredici anni sarebbe stata brutalmente aggredita alle 16,30 da un gruppo di coetanee che l'avrebbero insultata prima, e spinta poi, nonché presa a calci e pugni, per futilissimi motivi legati alla statura della ragazza. Secondo quanto riportato da *Alessandria news*, la giovanissima sarebbe stata accompagnata dai genitori – intenzionati a sporgere denuncia – all'ospedale infantile, dove i medici le avrebbero medicato le lesioni fisiche.

Sempre nella notte tra sabato 15 e domenica 16 gennaio 2022 per le vie di Alessandria si sarebbe verificata una rissa tra giovanissimi, documentata anche dalla diffusione di video via *web*. Desta particolare preoccupazione il ripetersi di analoghi episodi di violenza ormai da diverse settimane, al punto che il centro di Alessandria appare ormai in balia di gruppi di ragazzi che terrorizzano coetanei e non solo.

Pur nella consapevolezza che si tratti di un fenomeno complesso e che tali episodi siano la spia del diffondersi di un profondo disagio psichico specie tra i giovani e i giovanissimi provati da quasi due anni di pandemia, ritiene che tali atti siano assolutamente inaccettabili e impongono la necessità di una risposta immediata che possa ripristinare nel più breve tempo possibile un adeguato livello di sicurezza nella città di Alessandria.

In tale contesto l'interrogazione chiede se e quali iniziative urgenti di competenza il Ministro interrogato intenda adottare per ripristinare quanto prima un livello ade-

guato di sicurezza nella città di Alessandria e per impedire in futuro il ripetersi di fatti analoghi, in particolare ai danni di persone così giovani.

Il Sottosegretario Nicola MOLTENI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Enrico BORGHI (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta, dalla quale ritiene emerga un'impostazione del Governo condivisibile, ovvero fondata su un approccio che non sia solo repressivo, ma anche preventivo e rieducativo, ricordando che i fatti illustrati nell'interrogazione sono gli ultimi di una lunga serie di eventi che hanno riguardato drammaticamente il tema della sicurezza.

Richiamando quindi il pensiero del sociologo Robert Castel, ritiene che alcune frange della popolazione, composte prevalentemente da giovani, non meritino di restare ai margini della società, ma vadano recuperate attraverso un'azione dello Stato svolta anche sul piano culturale.

5-07379 Sarro e Novelli: Servizi erogati dagli uffici comunali istituiti nelle città di Trieste, Gorizia e Cividale del Friuli nell'ambito delle misure di tutela a favore della minoranza linguistica slovena.

Roberto NOVELLI (FI), illustrando l'interrogazione, di cui è cofirmatario, osserva che la tutela delle minoranze linguistiche fa parte del nucleo dei principi fondamentali sanciti dalla Costituzione italiana. Rileva che tra le regioni che vivono il fenomeno del multilinguismo una particolare attenzione merita la realtà del Friuli-Venezia Giulia, da sempre una terra di confine e di incontro di popoli: oltre all'italiano, lingua ufficiale, la regione autonoma ha anche riconosciuto come lingue regionali il friulano, lo sloveno e il tedesco. In particolare, osserva che per la sola minoranza slovena sono state introdotte specifiche disposizioni dalla legge 23 febbraio 2001, n. 38, recante norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia, e che tale legge, all'articolo 8, comma 4, stabilisce che nelle città di

Trieste, Gorizia e Cividale del Friuli, le amministrazioni comunali devono istituire un ufficio per i cittadini che intendano avvalersi del diritto di ricevere risposta in lingua slovena nelle comunicazioni verbali, di norma direttamente o per il tramite di un interprete ovvero nella corrispondenza, con almeno una traduzione allegata al testo redatto in lingua italiana; vedersi riconosciuto il diritto all'uso della lingua slovena nei rapporti con le autorità amministrative e giudiziarie locali; ottenere il rilascio di atti e provvedimenti di qualunque natura destinati ad uso pubblico e redatti su moduli predisposti, compresi i documenti di carattere personale quali la carta di identità e i certificati anagrafici, a richiesta dei cittadini interessati, sia in lingua italiana e slovena sia nella sola lingua italiana.

In tale contesto, l'atto di sindacato ispettivo chiede quanti servizi e di quale tipologia siano stati effettivamente erogati e quante persone ne abbiano usufruito per ogni ufficio costituito ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge 23 febbraio 2001, n. 38, negli ultimi tre anni, nonché quale sia la percentuale di utilizzo di moduli redatti in lingua italiana e slovena e di quelli redatti solo in lingua italiana.

Il Sottosegretario Nicola MOLTENI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Roberto NOVELLI (FI), replicando, ringrazia il Sottosegretario, riservandosi di approfondire i dati riferiti nella risposta.

Richiama in particolare l'attenzione sulla situazione del comune di Cividale del Friuli, osservando come la decisione di inserire tale comune nel perimetro territoriale in cui si applica la normativa a tutela della minoranza slovena sia stata del tutto ingiustificata, sul piano storico e culturale, e come tale decisione sia percepita come un'ingiustizia dai cittadini. Rileva come ciò sia testimoniato dal fatto che nel predetto comune negli ultimi tre anni siano state rilasciate soltanto 34 carte di identità bilingui e non sia stata avanzata alcuna richiesta di traduzione di atti o comunicazioni ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della

legge n. 38 del 2001, e come i progetti realizzati ai sensi della legge citata siano utilizzati per finalità del tutto estranee alla realtà storica, culturale e linguistica di quel territorio.

Sottolinea peraltro come la situazione dei comuni di Trieste e Gorizia sia invece caratterizzata dall'effettiva presenza della minoranza slovena, la quale, tuttavia, a suo avviso, andrebbe qualificata come minoranza nazionale, la cui tutela presenta implicazioni peculiari, anche sotto il profilo della politica estera e dei rapporti internazionali con la Slovenia.

5-07380 Corneli: Criticità relative alla riorganizzazione dei servizi nell'ambito del processo di fusione dei comuni di Montesilvano, Pescara e Spoltore.

Valentina CORNELI (M5S) illustra la sua interrogazione, osservando come, con la legge regionale n. 26 del 2018 sia stato istituito, con decorrenza al 1° gennaio 2023, il comune di Nuova Pescara (PE), mediante la fusione dei comuni contigui di Montesilvano, Pescara e Spoltore. *L'iter*, piuttosto articolato, avviato nel 2014, ha rappresentato il più grande processo di fusione mai realizzato in Italia; tuttavia, lo stesso risente di forti rallentamenti dovuti a motivazioni di carattere politico, campanilistico, procedurale e finanziario.

La realizzazione di tale ambizioso progetto ha certamente bisogno di un sostegno particolare ed orientato al pragmatismo, considerando alcune specifiche questioni:

L'articolo 79 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL) non prevede, per i consiglieri comunali impegnati nelle sedute delle commissioni consiliari istituite, la possibilità di avere permessi o licenze dal lavoro dipendente (più volte, alla convocazione delle sedute, infatti, non vi erano i numeri minimi necessari per lo svolgimento delle stesse);

al fine di favorire la fusione dei comuni, l'articolo 15, comma 3, del medesimo TUEL prevede che lo Stato eroghi appositi contributi straordinari per dieci anni decorrenti dalla fusione stessa, commisurati

ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono;

la commisurazione del contributo spettante a ciascun comune è stata innalzata, nel 2016, al 40 per cento dei trasferimenti attribuiti nel 2010, al 50 per cento nel 2017 e, a decorrere dal 2018, al 60 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nel limite massimo di 2 milioni di euro del contributo per ciascun beneficiario, che risulta tuttavia ancora insufficiente considerato il numero di abitanti, pari a circa 194.000 unità;

oltre a ciò, per superare il problema del personale in organico, le disposizioni introdotte dal comma 450 dell'articolo della legge n. 190 del 2014 prevedono un'applicazione più limitata dei vincoli relativi alle facoltà assunzionali e ai rapporti di lavoro a tempo determinato per i comuni che procedono alla fusione nei primi cinque anni dalla fusione stessa; tale ipotesi potrebbe essere applicata anche ai comuni per i quali è stata approvata la fusione.

Sebbene l'articolo 9 della predetta legge regionale n. 26 del 2018, preveda l'intervento sostitutivo regionale mediante l'eventuale nomina di un commissario *ad acta*, è auspicabile che tale eventualità sia esclusa.

In tale contesto l'interrogazione chiede quali iniziative di competenza il Ministro interrogato intenda adottare in merito alle richiamate criticità del procedimento di riorganizzazione dei servizi dei comuni coinvolti nel processo di fusione nel comune di Nuova Pescara.

Il Sottosegretario Nicola MOLTENI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Valentina CORNELI (M5S), replicando, si augura che il Governo mantenga l'attenzione sulle questioni poste nell'interrogazione, considerate le rilevanti implicazioni che derivano da una procedura di fusione di tali dimensioni, che non ha precedenti in Italia e probabilmente nemmeno in tutto il resto d'Europa, facendo notare come la

situazione in oggetto, a causa di una certa politica locale che definisce inadeguata, desti forti preoccupazioni.

5-07381 Ravetto: Misure per scongiurare il ripetersi di fenomeni di aggressioni e molestie nei confronti delle donne nella città di Milano.

Laura RAVETTO (LEGA), illustrando la sua interrogazione, ricorda che la notte del 31 dicembre 2021, in piazza Duomo a Milano, si sono verificate plurime aggressioni e molestie ai danni di alcune donne da parte di gruppi di uomini di origine nordafricana, come testimoniato, nella sua crudeltà, dal racconto di due delle ragazze aggredite, riportato dalla stampa. Rileva come le conseguenze delle aggressioni sarebbero probabilmente state ben più gravi senza il tempestivo intervento delle forze dell'ordine e come una delle donne aggredite, dopo essere stata derubata, sia stata persino parzialmente spogliata. Osserva che per la loro dinamica le aggressioni sono molto simili a quelle avvenute nella città di Colonia, in Germania, nel 2016.

Evidenzia quindi come, stando alle informazioni note, si sia trattato di giovani immigrati di origine nordafricana, di seconda generazione e alcuni persino cittadini italiani, e come tale circostanza, se fosse confermata, testimonierebbe il fallimento del nostro modello di integrazione, e come vi sia il sospetto, confortato dalle dinamiche dell'azione, che si sia trattato di atti premeditati.

In tale contesto l'atto di sindacato ispettivo chiede come il Ministro interrogato intenda rispondere, in termini di strategia di sicurezza e integrazione, a tale problematica, per assicurare che questi gravissimi fatti non si ripetano, anche eventualmente pensando ad iniziative che garantiscano un controllo più capillare delle forze dell'ordine nei quartieri in cui risiedono tali soggetti.

Il Sottosegretario Nicola MOLTENI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Laura RAVETTO (LEGA), replicando, osserva come la risposta fornita dal rappresentante del Governo confermi la tempestività e l'efficacia dell'intervento delle forze dell'ordine, evidenziando quindi come non si tratti di un problema di organizzazione delle forze dell'ordine, bensì di un a questione di integrazione di persone immigrate, anche di seconda generazione, e cita al riguardo anche l'ulteriore, recente episodio, avvenuto a Milano, di violenza sessuale nei confronti di una donna da parte di un cittadino libico.

Esprime quindi il proprio sconcerto per la minimizzazione dei fatti avvenuti il 31 dicembre da parte delle istituzioni locali e, in particolare, del sindaco Sala, ed evidenzia come tali fatti, a suo avviso gravissimi, abbiano una chiara matrice culturale che deve essere estirpata senza esitazione.

Richiama, infine, l'attenzione del Governo sulla necessità di iniziative efficaci di contrasto anche nei confronti del fenomeno, diffuso a livello nazionale, delle *baby gang* criminali, spesso costituite da cittadini stranieri, in particolare sudamericani, sottolineando come tale fenomeno non vada in alcun modo sottovalutato.

5-07382 Prisco ed altri: Iniziative per garantire la rappresentanza di tutti i cittadini nell'elezione dei sindaci metropolitani, alla luce della sentenza n. 240 del 2021 della Corte costituzionale.

Augusta MONTARULI (FDI) illustra l'interrogazione, di cui è cofirmataria, osservando come, con la sentenza n. 240 del 2021, la Corte costituzionale si sia pronunciata con un giudizio di legittimità in via incidentale sulla riforma delle città metropolitane operata con la legge n. 56 del 2014, cosiddetta legge Delrio.

In particolare, la questione affrontata dalla Corte era incentrata sulla legittimità delle modalità di elezione dei sindaci metropolitani, che, in base alla vigente normativa, sono di diritto i sindaci del comune capoluogo, eletti dai soli residenti in quella città. Il sindaco metropolitano, quindi, pur governando un territorio molto più vasto di quello della sua elezione, non è il rappresentante diretto dei cittadini degli altri ter-

ritori da lui amministrati, che non possono partecipare, neanche in via indiretta, all'elezione del sindaco metropolitano. In merito la Corte, pur pronunciandosi nel senso dell'inammissibilità della questione costituzionale sottoposta, ha rilevato come « non sia in sintonia con le coordinate ricavabili dal testo costituzionale » il sistema previsto dalla legge Delrio, per quanto riguarda l'individuazione del sindaco metropolitano, e ha evidenziato che si « rende pertanto urgente un riassetto degli organi di queste ultime (le Città metropolitane), risultando del tutto ingiustificato il diverso trattamento riservato agli elettori residenti nel territorio della Città metropolitana rispetto a quello delineato per gli elettori residenti nelle province ».

La Corte ha altresì affermato che « La presa d'atto dell'esistenza di una pluralità di soluzioni astrattamente disponibili per porre rimedio a tale accertata situazione di incompatibilità con i richiamati parametri costituzionali (a partire dalla natura dell'elezione, diretta o indiretta, ovvero dall'introduzione di raccordi fiduciari tra organo consiliare e sindaco metropolitano), non può tuttavia esimere questa Corte dal sollecitare un intervento legislativo in grado di scongiurare che il funzionamento dell'ente metropolitano si svolga ancora a lungo in una condizione di non conformità ai richiamati canoni costituzionali di esercizio dell'attività politico-amministrativa ». I suddetti profili di incostituzionalità potrebbero, inoltre, riflettersi in un vizio su tutti gli appalti a cui partecipano le città metropolitane, con il conseguente pericolo di perdete fondi in ambiti di intervento quali l'edilizia scolastica o le strade provinciali, un pericolo quanto mai attuale a fronte dell'impiego da parte di tutti gli enti locali delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

In tale contesto l'interrogazione chiede quali iniziative, anche normative, il Governo intenda assumere in merito a tali criticità, per garantire la rappresentanza di tutti i cittadini e per salvaguardare l'impiego delle risorse finanziarie delle città metropolitane.

Il Sottosegretario Nicola MOLTENI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Augusta MONTARULI (FDI), replicando, si dichiara non soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo, facendo notare come siano state eluse alcune questioni poste nell'atto di sindacato ispettivo, laddove, ad esempio, si chiedeva di fare chiarezza su eventuali interventi volti a salvaguardare l'impiego delle risorse finanziarie delle città metropolitane, soprattutto a fronte dell'utilizzo da parte di tutti gli enti locali delle somme del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Dopo aver rilevato come la legge n. 59 del 2014 presenti evidenti profili problematici, che furono posti in evidenza dal suo gruppo a suo tempo, si augura un'ampia riflessione sul tema, in vista dell'adozione di adeguate misure correttive.

5-07383 D'Ettore e Mugnai: Iniziative per porre fine alla campagna intimidatoria da parte di estremisti No Vax nei confronti di titolari di cariche istituzionali.

Felice Maurizio D'ETTORE (CI), illustrando la sua interrogazione, osserva come siano ormai numerose le cariche istituzionali, tra cui diversi presidenti di regione e amministratori locali, oggetto di una virulenta campagna intimidatoria da parte dei « *no vax* ». Sottolinea come il vice sindaco di Arezzo, Lucia Tanti, abbia di recente formalizzato presso gli uffici della Digos della questura di Arezzo la denuncia per le minacce « *no vax* » ricevute nei giorni scorsi, intimidazioni contenute nei volantini rinvenuti vicino alla sua abitazione e nelle centinaia di messaggi sulla sua pagina *facebook*.

Rileva come siano stati destinatari di analoghi atti intimidatori anche i presidenti della regione Toscana, Giani, della regione Friuli-Venezia Giulia, Fedriga, della regione Emilia-Romagna, Bonaccini, e della regione Liguria, Toti, nonché la sottosegretaria Nisini.

In tale contesto, l'atto di sindacato ispettivo chiede quali iniziative di competenza il Ministro interrogato intenda assumere in

via d'urgenza al fine di porre fine a una campagna intimidatoria nei confronti dei governatori regionali e delle cariche istituzionali da parte dei cosiddetti « *no vax* » anche con riguardo all'utilizzo dei *social* che risulta allo stato privo di efficaci controlli.

Il Sottosegretario Nicola MOLTENI, dopo aver sottolineato come di recente sia stato oggetto di atti intimidatori anche il presidente della provincia autonoma di Trento, Fugatti, e dopo aver espresso solidarietà e vicinanza a tutti gli amministratori locali e presidenti di regione coinvolti, risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Felice Maurizio D'ETTORE (CI), replicando, esprime il proprio apprezzamento per il lavoro svolto dal Ministero dell'interno e per la sensibilità del Sottosegretario Molteni e osserva come anche dalla risposta fornita si evinca la gravità della situazione.

Sottolinea, nel contempo, la necessità di incrementare la dotazione del fondo in favore degli enti locali per iniziative per la promozione della legalità e per il ristoro del patrimonio dell'ente e degli amministratori vittime di intimidazioni.

Denuncia quindi la gravità del fenomeno in questione, che è diffuso in tutto il Paese, con atti criminali che mirano a colpire sistematicamente i soggetti istituzionali chiamati a dare attuazione ai provvedimenti legislativi adottati dal Parlamento e che appaiono frutto di un disegno complessivo, perseguito anche attraverso l'ampio ricorso ai *social network*.

Ritiene, dunque, necessario, anche in considerazione del carattere associativo che tali condotte presentano, contrastare con estrema fermezza tali atti criminali, anche attraverso l'introduzione di specifiche e più severe norme penali, in quanto quelle vigenti non appaiono sufficienti, al fine di evitare che dalle minacce e dalle intimidazioni si passi al compimento di atti più gravi.

Fausto RACITI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 19 gennaio 2022. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI. — Intervengono il Sottosegretario di Stato per l'Interno Nicola Molteni e la Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Caterina Bini.

La seduta comincia alle 14.20.

Misure per la prevenzione dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista.

Testo unificato C. 243 Fiano e C. 3357 Perego di Cremnago.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 dicembre 2021.

Fausto RACITI, *presidente*, chiede al relatore, Fiano, e al rappresentante del Governo se ritengano di poter esprimere il parere sulle proposte emendative.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, fa presente che è in corso un'interlocuzione informale con il Ministero competente, al fine di approfondire le questioni più rilevanti e giungere all'elaborazione di un provvedimento efficace. Nel rilevare che in quel contesto si è giunti ad una sostanziale condivisione dei punti più importanti, osserva che si è tuttavia in attesa di una ulteriore riflessione da parte del Ministero su talune questioni specifiche, rispetto alle quali si chiede se il rappresentante del Governo possa fornire eventuali aggiornamenti.

Il Sottosegretario Nicola MOLTENI rileva come l'interlocuzione alla quale ha fatto riferimento il relatore abbia lo scopo

di pervenire a una posizione ampiamente condivisa. Sottolinea come siano in corso approfondimenti su alcuni punti specifici e ritiene vi siano le condizioni per procedere prossimamente all'espressione del parere sulle proposte emendative.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, rileva come una delle questioni oggetto di approfondimento con il Governo riguardi l'ipotesi di escludere dall'ambito di applicazione del provvedimento, che è soprattutto rivolto alla prevenzione dei fenomeni eversivi di radicalizzazione e alla rieducazione dei soggetti rimasti coinvolti in tali processi, coloro rispetto ai quali è già stato disposto un provvedimento di espulsione, facendo presente che tale ipotesi è, a suo avviso, condivisibile e meritevole di approfondimento.

Andrea GIORGIS (PD) ritiene opportuno approfondire nei suoi vari aspetti la questione testé posta dal relatore, chiedendo, ad esempio, se l'esclusione richiamata riguardi esclusivamente coloro nei cui confronti sia stato assunto un provvedimento definitivo.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, ritiene giusto prevedere che tale esclusione intervenga a seguito di un provvedimento definitivo.

Augusta MONTARULI (FDI), nel rilevare come i provvedimenti di espulsione non siano adottati sempre a seguito di pronunce giurisdizionali, assicura la disponibilità del suo gruppo a un confronto approfondito, al fine di individuare soluzioni condivise.

Fausto RACITI, *presidente*, alla luce delle risultanze del dibattito, e nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, che sarà convocata successivamente alla conclusione delle votazioni per l'elezione del Presidente della Repubblica.

Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente.

C. 3156-B cost., approvata, in seconda deliberazione, dal Senato con la maggioranza dei due terzi dei suoi

componenti, e approvata, in prima deliberazione, dal Senato, in un testo unificato, e dalla Camera.

(Esame e conclusione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fausto RACITI, *presidente*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, in sede referente, la proposta di legge costituzionale C. 3156-B, recante « Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente », approvata, in seconda deliberazione, dal Senato con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, e già approvata, in prima deliberazione, dal Senato, in un testo unificato, e dalla Camera.

Fa presente che la proposta di legge, avendo natura di legge di revisione costituzionale, ai sensi dell'articolo 138, primo comma, della Costituzione, deve essere adottata da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e deve essere approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Ricorda che il provvedimento, dopo essere stato approvato, in prima deliberazione dal Senato in un testo unificato, e quindi dalla Camera il 12 ottobre 2021, è stato approvato in seconda deliberazione dal Senato: esso sarà dunque ora esaminato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 99, comma 1, del Regolamento.

Rammenta che, ai sensi del citato articolo 99 del Regolamento, ai fini della seconda deliberazione i progetti di legge costituzionale sono riesaminati in Commissione senza procedere all'esame di emendamenti.

Da quindi la parola alla relatrice, Corneli, per l'illustrazione del provvedimento.

Valentina CORNELI (M5S), *relatrice*, ripercorrendo brevemente l'iter del provvedimento, che la Camera è ora chiamata a esaminare in seconda deliberazione, ricorda che esso è stato approvato, in un testo unificato, in prima deliberazione, dal Senato il 9 giugno 2021 e trasmesso alla Camera, che lo ha approvato, in prima

deliberazione, senza modifiche, il 12 ottobre 2021. Il provvedimento è stato quindi approvato in seconda deliberazione dal Senato, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, il 3 novembre 2021.

In particolare, in prima lettura, l'esame in sede referente, da parte della 1^a Commissione Affari costituzionali del Senato, delle abbinate proposte di legge S. 83, S. 212 e S. 1203, nella seduta dell'8 ottobre 2019, ha visto, dopo lo svolgimento di un ciclo di audizioni informali, l'istituzione di un Comitato ristretto per l'elaborazione di un testo unificato. Al termine dei lavori del Comitato ristretto la Commissione ha adottato come testo base per il prosieguo dell'esame il testo unificato formulato dalla relatrice.

Rispetto al predetto testo unificato la 1^a Commissione del Senato ha inserito nel comma aggiuntivo dell'articolo 9 della Costituzione un secondo periodo, che prevede la riserva di legge statale in materia di tutela degli animali. Conseguentemente è stata soppressa la disposizione, presente nel testo originario, che prevedeva di sostituire la lettera s) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, includendo la tutela degli animali tra le materie di competenza esclusiva statale, oltre a quella della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Inoltre, nel corso della discussione in Assemblea al Senato è stato introdotto l'articolo 3, che prevede una clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome in materia di tutela degli animali. Il Senato ha quindi approvato il testo unificato nella seduta del 9 giugno 2021, con 224 voti favorevoli, 23 astenuti e nessun voto contrario.

Il testo trasmesso dal Senato è stato quindi esaminato da questa Commissione, in prima deliberazione, senza approvare alcun emendamento.

La discussione in Assemblea alla Camera ha avuto inizio l'11 ottobre 2021 e si è conclusa il 12 ottobre 2021 con l'approvazione del testo, senza modificazioni, con 387 voti favorevoli e nessun voto contrario.

Successivamente, dopo l'esame in sede referente svolto dalla Commissione Affari

costituzionali del Senato nella giornata del 26 ottobre 2021, l'Assemblea del Senato ha approvato – nella seduta del 3 novembre 2021 – il progetto di legge costituzionale in seconda deliberazione, con la maggioranza dei due terzi dei componenti ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, con 218 voti favorevoli, 2 astenuti e nessun voto contrario.

Passando a sintetizzare il contenuto del provvedimento, che, trattandosi di seconda deliberazione, non può essere modificato, rileva come esso consti di 3 articoli; per la sua illustrazione dettagliata, anche con riferimento alla giurisprudenza costituzionale in materia, rinvia alla relazione svolta nella seduta della Commissione Affari costituzionali del 23 giugno 2021 in sede di esame in prima deliberazione.

In questa sede ricorda, in sintesi, che l'articolo 1 introduce un nuovo comma all'articolo 9 della Costituzione, al fine di riconoscere nell'ambito dei Principi fondamentali enunciati nella Costituzione un principio di tutela ambientale. Pertanto, accanto alla tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico della Nazione, richiamato dal secondo comma, si attribuisce alla Repubblica anche la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi.

Viene inoltre inserito un principio di tutela degli animali, attraverso la previsione di una riserva di legge statale che ne disciplini le forme e i modi.

L'articolo 2 modifica l'articolo 41 della Costituzione in materia di esercizio dell'iniziativa economica.

In primo luogo, si interviene sul secondo comma del predetto articolo 41 e si stabilisce che l'iniziativa economica privata non possa svolgersi in danno alla salute e all'ambiente, premettendo questi due limiti a quelli già vigenti, ovvero la sicurezza, la libertà e la dignità umana.

La seconda modifica investe, invece, il terzo comma dell'articolo 41, riservando alla legge la possibilità di indirizzare e coordinare l'attività economica, pubblica e privata, a fini non solo sociali, ma anche ambientali.

L'articolo 3 reca una clausola di salvaguardia per l'applicazione del principio di

tutela degli animali, come introdotto dal progetto di legge costituzionale, alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Auspica conclusivamente che anche la Camera, al pari del Senato, approvi celermente il provvedimento in esame in seconda deliberazione con la maggioranza dei due terzi dei componenti.

Felice Maurizio D'ETTORE (CI), pur preannunciando l'orientamento favorevole del suo gruppo sul provvedimento in esame, del resto già espresso in occasione dell'esame del in prima deliberazione alla Camera, esprime alcune perplessità su alcuni aspetti connessi alla formulazione del testo, chiedendosi ad esempio se, all'articolo 1, sia opportuno introdurre in Costituzione alcuni termini, di recente utilizzo, come « biodiversità » ed « ecosistemi », che richiederebbero una ulteriore specificazione di contenuto.

Auspica, inoltre, che quanto previsto all'articolo 2 del provvedimento, con riferimento all'articolo 41 della Costituzione, non venga interpretato come fonte di ulteriori vincoli alle attività economiche delle imprese e dei cittadini, considerato che in materia di tutela ambientale esiste già un quadro normativo consolidato nonché un'ampia giurisprudenza, anche costituzionale.

Valentina CORNELI (M5S), *relatrice*, osserva come l'uso dei termini introdotti nella Costituzione con il provvedimento in esame e ai quali ha fatto riferimento il deputato D'Ettore sia ampiamente consolidato, anche a livello di diritto internazionale pattizio, e come la loro portata sia stata ampiamente approfondita sia dalla dottrina giuridica sia dagli studi scientifici.

Osserva, inoltre, con riferimento alle modifiche dell'articolo 41 della Costituzione, come esse non prevedano soltanto limitazioni all'iniziativa economica, ma facciano anche riferimento alla possibilità che l'iniziativa economica sia orientata a finalità ambientali, riconoscendo dunque una valenza positiva al rapporto tra economia e ambiente.

Felice Maurizio D'ETTORE (CI), in risposta alla relatrice, ritiene che l'inserimento in Costituzione di una terminologia particolarmente tecnica e di recente affermazione non sia privo di effetti, potendo determinare un inutile appesantimento del dettato della Carta costituzionale, facendo notare, peraltro, che una previsione di tale portata rischia di rappresentare un caso unico nel panorama costituzionale europeo. Quanto all'articolo 2 del provvedimento, ribadisce la sua preoccupazione circa il rischio di possibili difficoltà interpretative dell'articolo 41 della Costituzione, ricordando, peraltro, che in tale ambito sia il quadro normativo di riferimento sia l'orientamento giurisprudenziale appaiono certi e consolidati.

Stefano CECCANTI (PD), con riferimento ad alcune considerazioni espresse dal deputato D'Ettore, fa presente come l'ordinamento francese preveda la Carta

dell'ambiente, la quale ha natura di legge costituzionale e fa riferimento, tra altro, anche al concetto di diversità biologica.

Fausto RACITI, *presidente*, dal momento che, ai sensi del già citato articolo 99 del Regolamento, non si procede, in questa fase *dell'iter* della proposta di legge, all'esame di emendamenti, e non essendo il provvedimento assegnato ad alcuna Commissione in sede consultiva, avverte che si procederà ora alla votazione della proposta di conferire il mandato alla relatrice a riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo.

La Commissione delibera di conferire alla relatrice, Corneli, il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento.

La seduta termina alle 14.45.

ALLEGATO 1

5-07378 Ceccanti e Enrico Borghi: Iniziative per ripristinare un livello adeguato di sicurezza nella città di Alessandria.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli deputati, come ricordato dagli On.li interroganti, nel pomeriggio del 15 gennaio scorso, nei pressi di Piazza della Libertà ad Alessandria, una minorenni è stata vittima di una aggressione da parte di un gruppo di adolescenti. La ragazza veniva inizialmente apostrofata per poi essere oggetto di percosse da parte di coetanee. L'attività investigativa posta in essere, in seguito alla denuncia presentata presso il comando di polizia municipale dai genitori della parte offesa, ha rapidamente consentito di individuare le minorenni autrici dei reati, che verranno deferite alla Autorità Giudiziaria.

Nella stessa serata, la Sala Operativa della Questura riceveva segnalazione di una presunta rissa nel parcheggio sottostante il centro commerciale « Panorama ». Le volanti, prontamente inviate, rintracciavano un gruppo di ragazzi poco distante dal predetto esercizio commerciale. La successiva attività di indagine permetteva di accertare che nella circostanza un ragazzo era stato aggredito e percosso da alcuni soggetti minorenni tra i 13 e i 14 anni residenti nel capoluogo, che venivano accompagnati presso la locale Questura e identificati. Uno di questi è stato deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Torino per i reati di minaccia aggravata e porto abusivo di arma – nella fattispecie un coltello a serramanico – che veniva sottoposta a sequestro. Dei fatti è stato altresì informato il P.M. di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Torino. Dagli accertamenti sinora eseguiti, sembrerebbe emergere che l'episodio sia riconducibile ad una conflittualità dovuta a cause estemporanee e non ad attività di gruppi organizzati sul tipo delle cosiddette « baby gang ».

Al di là dei singoli accadimenti, su un piano più in generale, le strategie adottate dalle Forze di polizia mirano a prevenire le fenomenologie delittuose che coinvolgono i minori, quali autori o vittime, non soltanto mediante appropriati dispositivi di controllo del territorio, ma anche attraverso iniziative educative svolte nelle scuole, nonché campagne di informazione e sensibilizzazione alla legalità.

Forte è anche l'impegno volto a fornire strumenti di *empowerment* per i minori e strumenti di conoscenza a famiglie e insegnanti, al fine di sensibilizzare soprattutto coloro che operano nel mondo dei giovani e che possono segnalare agli Uffici di polizia situazioni di rischio o abuso. Infine, numerose iniziative sono state realizzate nell'ambito del progetto del Ministero dell'interno denominato « Scuole sicure », per la prevenzione e il contrasto allo spaccio di stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici.

Informo inoltre che, in relazione al fenomeno degli episodi di violenza da parte di gruppi di giovani minorenni, lo scorso 12 gennaio il Capo della Polizia ha emanato una direttiva, indirizzata ai Prefetti e ai Questori, con la quale le Autorità provinciali di pubblica sicurezza sono state sensibilizzate a porre in essere mirate attività di controllo del territorio volte ad intercettare ogni segnale di potenziale criticità, per la conseguente tempestiva adozione di idonee misure di contrasto. Nello stesso atto di indirizzo è stata altresì raccomandata l'opportuna intensificazione dell'attività informativa, soprattutto attraverso il monitoraggio delle piattaforme *social*, che rappresentano lo strumento di interazione maggiormente utilizzato dai giovani.

Con riguardo, infine, alla forza effettiva del personale in servizio nelle diverse

articolazioni delle Forze di polizia in provincia di Alessandria, l'Arma dei Carabinieri è presente con una 589 unità e la Guardia di Finanza con una forza effettiva di 229 unità. La Polizia di Stato dispone di 629 unità. Nell'anno 2021 si è proceduto ad un incremento di 10 unità, mentre nei primi sei mesi dell'anno 2022 il personale della Polizia di Stato sarà ulteriormente incrementato di 22 unità.

ALLEGATO 2

5-07379 Sarro e Novelli: Servizi erogati dagli uffici comunali istituiti nelle città di Trieste, Gorizia e Cividale del Friuli nell'ambito delle misure di tutela a favore della minoranza linguistica slovena.

TESTO DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, Onorevoli deputati,

l'On.le interrogante chiede dati in merito all'attuazione della normativa sull'utilizzazione della lingua slovena nei rapporti con le autorità amministrative nella Regione Friuli Venezia Giulia.

Al riguardo, sono stati acquisiti elementi informativi sia a livello centrale sia nei territori interessati.

In base ai dati attualmente in possesso del Ministero dell'Interno, risulta che, con riferimento al progetto della Carta d'identità Elettronica, sin dal 4 luglio 2016 sono in produzione carte d'identità plurilingue italo-slovene e, ad oggi, ne sono state emesse, complessivamente 155.144.

Con riguardo poi all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, informo che i certificati anagrafici bilingue italo-sloveni sono rilasciati dai comuni abilitati a partire dal mese di giugno 2020. Ad oggi ne sono stati rilasciati 407.

Dal 15 novembre 2021 i cittadini, accedendo al Portale dell'anagrafe nazionale con la propria identità digitale, possono scaricare i propri certificati anagrafici anche in lingua slovena. Attualmente risultano emessi dal citato Portale un totale di 308 certificati.

Per quanto concerne gli ambiti territoriali coinvolti, il Comune di Gorizia ha riferito che, in relazione all'attività svolta dal proprio sportello per la lingua slovena, per gli anni 2019-2020 sono state evase circa 700 richieste di traduzione provenienti da uffici e da cittadini. In merito alla modulistica bilingue, su un totale di 16.160 certificati, 33 sono stati rilasciati in forma bilingue e, su un totale di 739 documenti di identità cartacei, 25 sono stati rilasciati in versione bilingue su istanza degli interessati.

Per quanto concerne il Comune di Cividale del Friuli, il Prefetto di Udine ha reso noto che il Comune, dal 1° agosto 2016, ha attivato lo sportello linguistico sloveno per il rilascio di atti e documenti bilingue. Dalla data di attivazione ad oggi sono stati 34 i fruitori del servizio per il rilascio di carte d'identità bilingui o di altri documenti. Lo sportello ha, inoltre, realizzato progetti per la valorizzazione della lingua slovena con centinaia di fruitori.

A Trieste è stato istituito presso il Commissariato del Governo – Prefettura di Trieste lo Sportello unico per gli Sloveni, che vede la partecipazione della Questura, dell'Ufficio Scolastico Regionale, dell'Agenzia Regionale delle Entrate, dell'Agenzia Regionale delle Dogane, dell'INPS, dell'INPDAP e dell'INAIL.

L'attività in presenza dello Sportello unico è stata momentaneamente sospesa e tuttavia gli operatori sono contattabili telefonicamente o via mail, mentre le singole amministrazioni aderenti si sono organizzate per le attività di traduzione e interpretariato con propri dipendenti e con la pubblicazione sui propri siti istituzionali della modulistica tradotta in sloveno.

Dai dati acquisiti emerge che lo sportello ha evaso 173 pratiche nel 2019 e 104 fino al mese di settembre 2020. Inoltre, dal 2015 sono stati organizzati dalla Prefettura di Trieste corsi di lingua slovena per il personale dipendente ed il personale in servizio presso gli uffici periferici dello Stato operanti in provincia. Il Comune di Trieste, in attuazione della legge n. 38 del 2001 ha attivato uno sportello linguistico che svolge attività informativa. È anche operativo un ufficio traduzioni e interpretariato che assiste gli utenti che richiedono l'interlocuzione con gli uffici comunali in

lingua slovena. Nelle due circoscrizioni elettorali dell'Altipiano Est e Ovest, ove è previsto l'utilizzo della lingua slovena nell'ambito degli organi elettivi, opera un traduttore per gli interventi dei consiglieri circoscrizionali.

Rammento che, per favorire il dialogo e il confronto con i rappresentanti della minoranza slovena, è anche stato istituito

un Tavolo istituzionale permanente con decreto del Ministro dell'interno del 4 luglio 2012. Il Tavolo si compone di una sezione di membri permanenti, presieduta dal Ministro dell'Interno, e da una sezione operativa presso la Prefettura di Trieste, presieduta dal Prefetto, con compiti di esame delle questioni da sottoporre all'attenzione dell'organismo permanente.

ALLEGATO 3

5-07380 Corneli: Criticità relative alla riorganizzazione dei servizi nell'ambito del processo di fusione dei comuni di Montesilvano, Pescara e Spoltore.

TESTO DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, Onorevoli deputati,

gli On.li interroganti chiedono iniziative per favorire la riorganizzazione dei servizi dei tre Comuni coinvolti nel processo di fusione del Comune di «Nuova Pescara». Come noto, il Consiglio Regionale dell'Abruzzo ha approvato la legge regionale n. 26/2018 che prevede disposizioni per l'istituzione del Comune di «Nuova Pescara» attraverso la fusione del capoluogo coi Comuni di Montesilvano e Spoltore. La legge di stabilità 2021 della Regione Abruzzo ha disposto la proroga di alcuni termini del processo di istituzione del Comune di «Nuova Pescara». In particolare, la data di nascita del nuovo ente, inizialmente prevista per il 1° gennaio 2022, è stata fissata al 1° gennaio 2023.

Tanto premesso e passando ora alle specifiche questioni sollevate dall'interrogante, rappresento, in merito al richiamato articolo 79 del Testo Unico Enti Locali, che il comma 3 dispone tra l'altro che i lavoratori dipendenti facenti parte delle commissioni consiliari formalmente istituite, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata. La specifica disposizione va letta unitamente alla previsione di cui al successivo comma 6 secondo cui «l'attività ed i tempi di espletamento del mandato per i quali i lavoratori chiedono ed ottengono permessi, retribuiti e non retribuiti, devono essere prontamente e puntualmente documentati mediante attestazione dell'ente».

Per quanto attiene al processo volto a favorire la fusione dei comuni, in via preliminare si rammenta che nell'ambito del disegno di legge delega per la revisione del Testo Unico Enti Locali – in fase di definizione – sono previsti, tra gli altri, prin-

cipi e criteri direttivi in materia di revisione della disciplina sulle fusioni tra comuni, con particolare riguardo alla loro valorizzazione, al fine di garantire l'adeguatezza degli enti e l'effettività dell'esercizio.

Il disegno di legge delega, sul quale il Ministero dell'interno sta lavorando intende quindi intervenire sulla disciplina in materia di fusioni di comuni, nell'ottica di consolidare ulteriormente gli attuali meccanismi nel rispetto comunque delle prerogative delle Regioni.

Per quanto concerne poi lo specifico profilo economico-finanziario cui l'interrogante fa riferimento, sono previsti appositi contributi al fine di favorire la fusione dei comuni; infatti, l'articolo 15, comma 3, del TUOEL prevede che «al fine di favorire la fusione dei comuni, oltre ai contributi della regione, lo Stato eroga, per i dieci anni decorrenti dalla fusione stessa, appositi contributi straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono». Va al riguardo evidenziato che la dotazione finanziaria di tali contributi è stata nel tempo incrementata, da ultimo con il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, che ha previsto, a decorrere dall'anno 2021, un ulteriore incremento di 6,5 milioni di euro del fondo.

In merito poi alle paventate problematiche inerenti al personale, la questione posta non è di esclusiva competenza del Ministero dell'Interno e potrà essere approfondita, sotto il profilo tecnico, con le altre amministrazioni interessate nell'ottica comunque di incentivare le fusioni che rappresentano un adeguato strumento per dare un ruolo ai Comuni nella prospettiva dell'efficientamento delle funzioni svolte.

ALLEGATO 4

5-07381 Ravetto: Misure per scongiurare il ripetersi di fenomeni di aggressioni e molestie nei confronti delle donne nella città di Milano.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli deputati,

gli On.li interroganti, nel fare riferimento all'aggressione a sfondo sessuale commessa a Milano nella notte di Capodanno ai danni di alcune ragazze da parte di gruppi di giovani, chiedono iniziative per il contrasto di tali reati.

Prima di entrare nel merito della risposta, permettetemi di esprimere la mia personale solidarietà alle vittime di tali gravissime aggressioni.

Quanto ai fatti accaduti, evidenzio, innanzitutto, che conformemente alle determinazioni governative dettate dall'emergenza pandemica in atto, nella città di Milano non sono state organizzate iniziative pubbliche per i festeggiamenti connessi al primo giorno dell'anno.

Cionondimeno, erano stati disposti servizi di ordine e sicurezza pubblica in varie zone del capoluogo, ove negli anni passati le manifestazioni avevano assunto consistenza di aggressioni, risse, imbrattamenti ed incendi. In particolare, venivano miratamente presidiate con l'impiego di 11 aliquote dei rinforzi ministeriali le aree ritenute maggiormente a rischio, e segnatamente Piazza Duomo – Piazza Castello, Piazza Duca d'Aosta, quartiere San Siro, l'area della struttura carceraria di Milano San Vittore e le zone limitrofe a Via Gola – Navigli. Il numero più consistente di risorse veniva concentrato presso Piazza Duomo, dato il peculiare richiamo di quell'area ove effettivamente, fin dalle prime ore della sera del 31 dicembre scorso, confluivano migliaia di persone con il chiaro intento di trattenervisi per festeggiare, pur in assenza di un riferimento preciso e di forme organizzate di intrattenimento.

Nella crescente concentrazione di presenze si registravano gruppi di giovani di

origine nord-africana che iniziavano a determinare situazioni di potenziale criticità.

Pertanto, il personale operante procedeva ad allontanare gli intervenuti dalla parte centrale della piazza (il cosiddetto sagrato basso) la quale, in ragione dell'ampia estensione, sarebbe stata difficilmente controllabile in caso di ulteriore saturazione degli spazi.

Alle ore 21.50, considerata la delicatezza della situazione, si disponeva la concentrazione di tutte le risorse disponibili proprio presso Piazza Duomo, distogliendole dalle aree urbane che, pur continuando ad essere presidiate dal personale ordinariamente addetto al controllo del territorio, registravano minori problematiche.

La strategia operata dalle Forze dell'Ordine consentiva di mantenere completamente sgombera la parte centrale della Piazza, capillarmente perimetrata dal personale operante che concentrava la propria attenzione sulle persone (circa 4.000) che permanevano lungo i camminamenti limitrofi.

È in questo frangente che alcuni agenti intervenivano nell'area in parola a seguito di aggressione ai danni di una ragazza: la vittima, una diciannovenne italiana, riferiva che, mentre si trovava in loco in compagnia di un'amica, veniva circondata da una trentina di ragazzi, poi spintonata, fino a strapparle alcuni vestiti e palpeggiarla nelle parti intime. Nel tentativo di interrompere le condotte aggressive, la ragazza lanciava verso il gruppo la sua borsa contenente il cellulare e gli effetti personali, ma solo il suddetto intervento determinava la fuga degli aggressori, che si dileguavano in più direzioni.

Dalle attività di indagine immediatamente attivate dalla Squadra Mobile emergeva un episodio analogo ai danni di un'al-

tra ragazza italiana, anch'essa di 19 anni, presente in piazza Duomo insieme a tre amiche. Anche in questo caso, la ragazza veniva circondata da un folto gruppo di ragazzi che l'hanno spintonata, asportandole la borsa contenente gli effetti personali; anche tali condotte venivano troncate grazie all'intervento della Forza Pubblica in servizio in loco.

Gli ulteriori accertamenti di polizia consentivano di verificare la contestualità nella medesima notte di Capodanno di ulteriori analoghi episodi di aggressione e violenza, e specificatamente altre 5 aggressioni ai fini di rapina e violenza sessuale, commesse ai danni di undici ragazze.

Venivano quindi immediatamente avviate analisi delle fonti aperte e dei social network per risalire ai potenziali utilizzatori dei profili segnalati dalle vittime, procedendo altresì all'acquisizione delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza pubbliche e private presenti presso le aree interessate. Venivano anche acquisiti i filmati apparsi sugli organi di stampa, autoprodotti con i cellulari che riprendevano, seppur confusamente, stralci degli episodi sopra descritti.

In esito a tali accertamenti sono state eseguite diciotto perquisizioni domiciliari e personali a Milano, Torino e Bergamo, emesse dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano e dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano per i reati di violenza sessuale di gruppo, rapina e lesioni. Tra i 18 destinatari della misura di perquisizione figurano 15 maggiorenni e 3 minorenni:

5 sono cittadini italiani e di famiglia italiana, tutti residenti in provincia di Torino;

5 sono cittadini italiani di seconda generazione, anch'essi dimoranti nel Torinese;

8 sono cittadini egiziani, tra i quali 4 irregolari gravitanti sul territorio metropolitano di Milano.

Al termine di tale attività investigativa, il pubblico ministero ha operato un fermo

nei confronti di due soggetti, un cittadino italiano di origine nordafricana ed un egiziano, ritenuti responsabili del delitto di violenza sessuale.

Nei confronti degli stessi, il questore di Milano ha già adottato il provvedimento rispettivamente del foglio di via obbligatorio e dell'avviso orale.

Un altro cittadino egiziano, inizialmente irreperibile e successivamente rintracciato, è stato trattenuto presso il locale CPR, in attesa di espulsione.

Va sottolineato come le violenze sopra sinteticamente descritte possano essere ricondotte al fenomeno della Taharrush Jamma'i, pratica di assalto di origine egiziana, operata ai danni di donne di tutte le età, attraverso un vero e proprio assedio organizzato con tre accerchiamenti concentrici di gruppi di uomini, tra i quali alcuni preposti a prestare falsamente soccorso alla vittima, così ulteriormente destabilizzandola. Di fatto le tecniche adoperate hanno fatto sì che, nel generale contesto di confusione, si rendeva incomprensibile dall'esterno quanto di fatto stava accadendo. I giornalisti ivi presenti, così come numerosi astanti e le stesse persone che hanno realizzato i video, hanno infatti dichiarato di non essersi accorti nell'immediatezza, delle violenze che si stavano consumando in quei momenti.

Il tema della violenza di genere (ambito nel quale si stanno rafforzando a livello locale prassi operative di prevenzione e contrasto d'intesa con le amministrazioni Locali, le ASL, gli uffici scolastici provinciali, i Centri Antiviolenza e le associazioni, in attuazione dei protocolli sottoscritti a livello nazionale) evidentemente si intreccia con quello del contrasto all'immigrazione irregolare e alla necessità di un'efficace integrazione degli stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale.

Per quanto concerne i numeri delle Forze dell'Ordine disponibili informo che dal 1° gennaio 2021 al 18 gennaio 2022, per le esigenze di ordine e sicurezza pubblica nella provincia di Milano sono state assegnate alla locale Questura complessivamente 90.272 unità di rinforzo delle Forze mobili di Polizia (di cui 56.084 della PS,

28.871 dei CC e 5.317 della GdF), a supporto dei dispositivi pianificati dall'Autorità provinciale di P.S. in occasione dello svolgimento di manifestazioni pubbliche, incontri di calcio, servizi continuativi di vigilanza al C.P.R. nonché per il potenziamento del dispositivo straordinario di controllo del territorio in funzione preventiva antiterrorismo.

In particolare, per le giornate del 31 dicembre 2021 e 1° gennaio 2022 sono state assegnate alla Questura rispettivamente 204 e 184 unità dei Reparti Inquadrati.

Inoltre, nell'ambito del complessivo contingente di 6.753 militari dell'operazione

« Strade sicure », 611 militari sono a disposizione del Prefetto di Milano per il concorso nei servizi di vigilanza a siti ed obiettivi sensibili.

Ribadisco infine che quelli di Milano sono fatti gravissimi ed inaccettabili e assicuro che continuerà costante l'impegno, come da ultimo dimostrato nella legge di Bilancio, per garantire alle Forze di polizia uomini e mezzi adeguati alla prevenzione, al controllo e alla tutela del territorio, per salvaguardare la sicurezza delle nostre città contrastando l'immigrazione clandestina ed investendo nell'integrazione, per evitare che possano ripetersi analoghi gravissimi fatti.

ALLEGATO 5

5-07382 Prisco ed altri: Iniziative per garantire la rappresentanza di tutti i cittadini nell'elezione dei sindaci metropolitani, alla luce della sentenza n. 240 del 2021 della Corte costituzionale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli deputati,

l'On.le interrogante, nel richiamare la recente sentenza della Corte costituzionale n. 240/2021, chiede le iniziative in merito alla modifica delle modalità di elezione dei sindaci metropolitani che, eletti esclusivamente dai residenti del comune capoluogo, non rappresentano direttamente tutti i cittadini degli altri territori da lui amministrati.

Al riguardo la legge 56/2014 stabilisce la possibilità per lo statuto della città metropolitana di prevedere l'elezione diretta del sindaco e del consiglio metropolitano con il sistema che sarà determinato con legge statale.

La Corte Costituzionale al riguardo ha però evidenziato che non appare più invocabile, a sostegno della non contrarietà a Costituzione del meccanismo di designazione di diritto del sindaco metropolitano, il fatto che gli statuti delle Città metropolitane possano optare per la via dell'elezione diretta di quest'ultimo.

E ciò in quanto, tra l'altro, la legge statale contenente il relativo sistema elettorale non è intervenuta, né risultano incardinati, presso le Camere, disegni o proposte di legge in uno stadio avanzato di trattazione.

La Corte Costituzionale ha anche evidenziato che l'attuazione della disciplina contenuta nella legge n. 56 del 2014 ha risentito della mancata approvazione del disegno di riforma costituzionale cui essa si ricollegava; ciò, ad avviso della Corte, fa mancare alla designazione *ope legis* del

sindaco metropolitano il necessario presupposto, ossia quello di prevedere le Città metropolitane come unici enti di area vasta, cui sarebbero stati devoluti primariamente compiti di coordinamento delle funzioni dei Comuni del territorio e di pianificazione strategica.

Tanto rilevato in via preliminare, appare evidente che il merito della questione posta dall'interrogante presuppone una ampia valutazione politica sugli aspetti evidenziati dalla sentenza 240/21 rientrando nella discrezionalità del legislatore il compito di predisporre le soluzioni normative in grado di porre rimedio al *vulnus* evidenziato dalla Consulta, che rischia di compromettere, per la mancata rappresentatività dell'organo di vertice della Città metropolitana, tanto l'eguale godimento del diritto di voto dei cittadini destinatari dell'esercizio del potere di indirizzo politico-amministrativo dell'ente quanto la necessaria responsabilità politica dei suoi organi.

Al fine di rimuovere i vizi che la Corte ha rilevato – anche se nell'ambito di una pronuncia di inammissibilità – il Governo, nel più ampio rispetto delle prerogative del Parlamento e dell'esigenza di assicurare il più ampio confronto politico, intende affrontare questo tema anche nell'ambito di un più ampio disegno di riforma del Testo unico degli enti locali, al fine di individuare appropriate soluzioni normative ed assicurare che l'azione delle città metropolitane avvenga in conformità ai canoni costituzionali evocati dalla citata sentenza.

ALLEGATO 6

5-07383 D'Ettore e Mugnai: Iniziative per porre fine alla campagna intimidatoria da parte di estremisti *No Vax* nei confronti di titolari di cariche istituzionali.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli deputati,

l'On.le interrogante chiede iniziative per contrastare le intimidazioni da parte di estremisti « no-vax » nei confronti di esponenti politici e di amministratori locali.

Il Ministero dell'Interno sta seguendo con particolare attenzione l'evolversi della pandemia, al fine di scongiurare possibili riflessi negativi sull'ordine e la sicurezza pubblica e di evitare il compimento di azioni illegali o violente in grado di turbare, tra l'altro, il libero e sereno svolgimento delle funzioni amministrative demandate ai rappresentanti istituzionali e ai Presidenti di Regione.

Già a partire dallo scorso anno, le misure varate dal Governo per fronteggiare l'epidemia da Covid-19, sull'onda emotiva dell'inevitabile disagio e dei timori per l'eccezionale situazione sanitaria ed economica, hanno comportato una reazione contraria che ha reso alcune personalità del mondo politico e sanitario bersaglio di campagne d'odio, veicolate principalmente attraverso il *web*.

Per contrastare il fenomeno, la Polizia di Stato, grazie al contributo specialistico del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni, ha avviato, d'intesa con le Procure territorialmente competenti, un'intensa attività inoinvestigativa condotta dalle articolazioni territoriali di riferimento, che ha, ad oggi, complessivamente consentito di deferire, a vario titolo, all'Autorità Giudiziaria 1.884 persone e di arrestarne 106. Più in dettaglio, il citato Servizio dei canali e gruppi all'interno delle varie piattaforme di comunicazione *online*, nel duplice intento di mitigare, in via preventiva, la minaccia e di rafforzare l'attività di contrasto alle connesse fenomenologie delittuose.

In particolare, l'attività di monitoraggio ha riguardato oltre trecento gruppi/canali presenti all'interno di varie piattaforme di comunicazione *online*, per i quali sono state avviate mirate attività investigative, in raccordo con gli uffici DIGOS.

A titolo esemplificativo, si segnala anche l'attività avviata dal Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni di Torino, unitamente alla locale DIGOS, nei confronti degli attivisti *No Vax/No Green-Pass*, che ha portato all'esecuzione nella mattinata del 15 novembre 2021, di 17 decreti di perquisizione a carico dei soggetti più radicali affiliati al noto canale Telegram « Basta Dittatura », uno degli spazi web di maggiore riferimento nella galassia dei negazionisti del COVID-19, mentre numerose altre attività sono state delegate ai Compartimenti territorialmente competenti per i quali sono in corso approfondimenti investigativi. Al momento, le attività investigative, tutte molto complesse, hanno consentito di deferire 101 persone alle Autorità competenti, nonché di individuare compagini associative.

Gli episodi appena riferiti si riferiscono alla contestazione delle misure anti-covid, ma richiamano il problema più generale delle intimidazioni agli amministratori locali, che da tempo è seguito con la massima attenzione dal Ministero dell'Interno.

A tale riguardo ricordo la istituzione di uno specifico Osservatorio presso il Viminale in attuazione della legge n. 105 del 2017 per favorire e potenziare lo scambio di informazioni e il raccordo tra Stato ed enti locali allo scopo di individuare strumenti di contrasto e indicare strategie di prevenzione.

Ulteriore, tangibile, prova dell'attenzione del Governo circa la tematica è rappresentata dalla creazione, avvenuta con la legge di bilancio per l'anno 2022, di un apposito fondo presso il Ministero dell'interno con una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal

2022 al 2024. Tali risorse consentiranno di finanziare le iniziative degli enti locali per la promozione della legalità nonché misure di ristoro del patrimonio dell'ente locale o degli amministratori locali vittime di intimidazioni connesse all'esercizio delle funzioni istituzionali esercitate.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione	34
Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. (C. 3431 Governo) (Parere alle Commissioni I e V) (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	34

SEDE CONSULTIVA:

Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo. (C. 875-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato) (Parere alla IV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	35
--	----

SEDE REFERENTE:

Accesso ai benefici penitenziari per i condannati per reati cosiddetti ostativi, di cui all'articolo 4-bis della legge sull'ordinamento penitenziario. Testo unificato C. 1951 Bruno Bossio, C. 3106 Ferraresi, C. 3184 Delmastro Delle Vedove e C. 3315 Paolini (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	37
Sui lavori della Commissione	38
Modifica all'articolo 58 del codice civile, in materia di dichiarazione di morte presunta dell'assente. Testo unificato C. 685 Zanotelli e C. 3345 Ascari (<i>Seguito esame e rinvio</i>) ...	38
ALLEGATO (<i>Proposte emendative presentate</i>)	40
Sui lavori della Commissione	39

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 19 gennaio 2022. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI.

La seduta comincia alle 14.05.

Sui lavori della Commissione.

Mario PERANTONI, *presidente*, avverte che, poiché nella presente seduta non sono previste votazioni, ai deputati è consentita la partecipazione da remoto, in videoconferenza, secondo le modalità stabilite dalla

Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020.

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.

(C. 3431 Governo).

(Parere alle Commissioni I e V).

(*Seguito esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, iniziato nella seduta del 18 gennaio 2022.

Mario PERANTONI, *presidente*, avverte che la Commissione nella seduta odierna procederà alla discussione generale.

Lucia ANNIBALI (IV), *relatrice*, come anticipato nella seduta precedente, dichiara di essere aperta al confronto, nel caso in cui i colleghi intendessero sottoporle eventuali osservazioni ai fini della predisposizione della proposta di parere.

Mario PERANTONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 19 gennaio 2022 — Presidenza del presidente Mario PERANTONI – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 14.30.

Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo.

(C. 875-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato).

(Parere alla IV Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Mario PERANTONI, *presidente*, nel fare presente che, se non ci fossero obiezioni da parte dei gruppi, la Commissione potrebbe esprimere il prescritto parere già nella seduta odierna, dà la parola al relatore, onorevole Saitta, per l'illustrazione del provvedimento

Eugenio SAITTA (M5S), *relatore*, avverte che la Commissione è oggi chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla Commissione Difesa, la proposta di legge C. 875-B, recante norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento nor-

mativo, approvata dalla Camera in prima lettura nel corso della seduta del 22 luglio 2020 e modificata dal Senato il 17 novembre scorso.

Nel rammentare che la Commissione Giustizia si è già espressa in sede consultiva in occasione della prima lettura da parte della Camera, per quanto attiene alle parti del testo modificate dal Senato, precisa che si limiterà a svolgere una sintetica illustrazione, rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per una descrizione dettagliata, al fine di soffermarmi sulle sole parti di competenza della Commissione Giustizia.

Evidenzia che i primi cinque articoli del provvedimento delineano le caratteristiche generali delle associazioni professionali a carattere sindacale specificandone gli ambiti soggettivi e oggettivi di riferimento (articoli 1, 2, 4 e 5) e le procedure per il loro riconoscimento (articolo 3). A tale ultimo proposito fa presente che il Senato, aggiungendo un nuovo comma 6 all'articolo 3 ha riservato alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie promosse in caso di cancellazione dell'associazione sindacale dall'albo, a seguito dell'accertamento da parte del Ministero competente della perdita anche di uno solo dei requisiti previsti dal presente provvedimento o di violazione delle prescrizioni di legge.

I successivi articoli 6, 7 e 8 recano, rispettivamente, disposizioni in merito alla possibilità che gli statuti prevedano la costituzione di articolazioni periferiche delle associazioni professionali a carattere sindacale, al finanziamento e alla trasparenza dei bilanci e alle cariche direttive nelle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari. A quest'ultimo proposito, con riguardo ai profili di competenza della Commissione Giustizia, rileva che – come previsto dal comma 2 dell'articolo 8, modificato nel corso dell'esame da parte del Senato – non sono eleggibili e non possono comunque ricoprire le cariche delle suddette associazioni: i militari che hanno riportato condanne per delitti non colposi o sanzioni disciplinari di stato; i militari che si trovano in una delle condizioni di cui all'articolo 10, comma 1, del testo unico di

cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, che reca le cause di incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali. Tale disposizione in sintesi riguarda coloro i quali abbiano riportato condanne definitive per determinati reati e coloro nei cui confronti il tribunale abbia applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, che reca il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione; i militari che si trovano in stato di sospensione dall'impiego o di aspettativa non sindacale, salvi i casi di aspettativa per malattia o patologia che comunque consentano il rientro in servizio incondizionato; gli ufficiali che rivestono l'incarico di comandante di Corpo.

Oltre a stabilire i principi generali concernenti lo svolgimento dell'attività a carattere sindacale e a prevedere una delega al Governo per la disciplina dell'esercizio dei diritti sindacali da parte del personale impiegato in luogo di operazioni (articolo 9), il testo in esame reca disposizioni in merito all'esercizio del diritto di assemblea, rinviando alle disposizioni dell'articolo 17 per la regolazione delle relative controversie (articolo 10), alle procedure della contrattazione (articolo 11), agli obblighi informativi delle amministrazioni militari nei confronti delle associazioni professionali a carattere sindacale (articolo 12) nonché ai requisiti per il riconoscimento del carattere rappresentativo a livello nazionale di dette associazioni (articolo 13). L'articolo 14 interviene in materia di tutela e diritti del personale militare che ricopre cariche elettive nelle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari. Il successivo articolo 15 reca disposizioni in materia di informazione e pubblicità dell'attività sindacale svolta dalle associazioni in esame, mentre l'articolo 16 prevede la delega al Governo per il necessario coordinamento normativo con la normativa vigente e l'adozione delle disposizioni per l'attuazione del provvedimento in esame. Investe i profili di competenza della Commissione Giu-

stizia l'articolo 17, che reca disposizioni in materia di giurisdizione. A tale proposito segnala che il Senato è intervenuto esclusivamente sul comma 8, limitandosi ad una modifica di carattere formale per quanto riguarda invece il comma 3. Nel richiamare il contenuto dell'articolo, rammenta che, come già previsto nel testo licenziato dalla Camera, il comma 1 riserva alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie promosse nell'ambito disciplinato dal provvedimento, anche quando la condotta antisindacale incide sulle prerogative dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari. I giudizi in questa materia sono soggetti al rito abbreviato comune a determinate materie previsto dall'articolo 119 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, con le relative norme di attuazione (comma 2). Il comma 3 dell'articolo 17, introducendo una nuova lettera *m-octies* al comma 1 dell'articolo 119 del citato codice del processo amministrativo, prevede che le disposizioni relative al rito abbreviato comune si applicano anche alle controversie relative ai provvedimenti che si assumono lesivi di diritti sindacali del singolo militare o dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari che li rappresenti. Il comma 4 stabilisce che per le controversie nelle materie di cui al provvedimento in esame, la parte ricorrente è tenuta al versamento, indipendentemente dal valore della causa, del contributo unificato di importo fisso di cui all'articolo 13, comma *6-bis*, lettera *e)* del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, pari a 650 euro. Se la controversia è relativa a condotte antisindacali consistenti in diniego ingiustificato dei diritti e delle prerogative sindacali previste dalla legge, l'associazione professionale a carattere sindacale tra militari legittimata ad agire può promuovere un previo tentativo di conciliazione presso la commissione individuata ai sensi dell'articolo 18 del provvedimento in esame. Ai sensi del comma 5, la richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta

da chi ha la rappresentanza legale dell'associazione stessa, è notificata tramite posta elettronica certificata, sottoscritta digitalmente, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, oppure mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla commissione di conciliazione competente, che ne cura l'invio di copia digitale all'articolazione della Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare interessata. Il comma 5 dispone, inoltre, in merito alle informazioni che la richiesta deve contenere. L'articolazione della Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare interessata dalla controversia deposita presso la commissione di conciliazione, entro dieci giorni dal ricevimento della copia della richiesta, una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto. Entro i dieci giorni successivi a tale deposito, la commissione fissa, nei successivi trenta giorni, la comparizione dell'associazione e dell'articolazione dell'amministrazione interessata per il tentativo di conciliazione. Dinanzi alla commissione per l'associazione professionale a carattere sindacale tra militari deve presenziare il legale rappresentante ovvero altro militare ad essa appartenente appositamente delegato. Non è ammessa la partecipazione di soggetti non appartenenti all'associazione stessa (comma 6). Qualora la conciliazione esperita riesca, viene redatto separato processo verbale che riporta il contenuto dell'accordo. Tale atto, sottoscritto dalle parti e dal Presidente della commissione di conciliazione, costituisce titolo esecutivo. Se non si raggiunge l'accordo, la medesima controversia può costituire oggetto di ricorso avanti al giudice amministrativo (comma 7).

Fa presente che, come anticipato, durante l'esame al Senato è stato modificato il comma 8 per delimitare l'ambito della legittimazione attiva delle associazioni – rispetto al testo approvato dalla Camera, che individuava una legittimazione in « sede civile, penale e amministrativa » – limitandola alle controversie promosse nell'ambito del presente provvedimento per le quali sussista interesse diretto. L'articolo 18 del provvedimento in esame, che non è stato

oggetto di modifiche da parte del Senato, individua le procedure di conciliazione per la risoluzione in via bonaria delle controversie individuate dal comma 4 dell'articolo 17, mentre l'articolo 19 reca, infine, abrogazioni e norme transitorie.

Ciò premesso, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.35.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 19 gennaio 2022. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 14.35.

Accesso ai benefici penitenziari per i condannati per reati cosiddetti ostativi, di cui all'articolo 4-bis della legge sull'ordinamento penitenziario.

Testo unificato C. 1951 Bruno Bossio, C. 3106 Ferraresi, C. 3184 Delmastro Delle Vedove e C. 3315 Paolini.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 dicembre 2021.

Mario PERANTONI, *presidente e relatore*, ricorda che nella seduta del 28 dicembre scorso si è svolta la discussione sul complesso delle circa 110 proposte emendative presentate. Avverte che, su richiesta del Governo di un supplemento di istruttoria sulle proposte emendative presentate, nella seduta odierna non si procederà all'esame delle stesse.

Il sottosegretario Francesco Paolo SISTO, come anticipato dal presidente, conferma l'esigenza del Ministero di svolgere un ulteriore approfondimento prima di ad-

divenire alla formulazione di un parere compiuto su tutte le proposte emendative presentate, anche in ragione della delicatezza della materia.

Mario PERANTONI, *presidente e relatore*, nell'augurarsi che il supplemento di istruttoria da parte del Governo si concluda nel più breve tempo possibile, preannuncia che l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento in oggetto sarà uno dei primi punti all'ordine del giorno della Commissione, una volta che il Parlamento in seduta comune avrà eletto il nuovo Presidente della Repubblica.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Andrea COLLETTI (MISTO-A), intervenendo sui lavori della Commissione, chiede al presidente quando sia prevista la convocazione della prossima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, anche al fine di acquisire elementi sulla possibile ripresa dell'esame dei provvedimenti in materia di riforma dell'ordinamento giudiziario. A tale proposito rileva che la Commissione attende da oltre sette mesi che il Governo presenti le proprie proposte emendative.

Mario PERANTONI, *presidente*, nel rammentare che la questione è stata già posta all'attenzione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, riunitosi la scorsa settimana, fa presente che anche il prosieguo dell'esame del disegno di legge C. 2681 e delle abbinata proposte di legge, in materia di riforma dell'ordinamento giudiziario, rappresenterà uno dei primi impegni della Commissione Giustizia, una volta eletto il nuovo Presidente della Repubblica. Si dichiara convinto che il Governo, cui le sollecitazioni dei deputati in merito sono ben note, si attiverà nei tempi dovuti per consentire alla Commissione Giustizia di riprendere rapidamente l'esame dei suddetti provvedimenti.

Modifica all'articolo 58 del codice civile, in materia di dichiarazione di morte presunta dell'assente.

Testo unificato C. 685 Zanotelli e C. 3345 Ascari.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 gennaio 2022.

Mario PERANTONI, *presidente*, ricorda che il termine per la presentazione delle proposte emendative al testo unificato era stato fissato alle ore 18 di giovedì 13 gennaio e che sono pervenute 7 proposte emendative (*vedi allegato*).

Manfredi POTENTI (LEGA), *relatore*, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati, trattandosi di proposte volte a sopprimere l'unico articolo del testo unificato delle abbinata proposte di legge o a modificare il termine dei cinque anni dalla scomparsa di una persona, che tali proposte individuano ai fini della richiesta al tribunale per ottenere la dichiarazione di morte presunta. Pur apprezzando il contributo del gruppo di Fratelli d'Italia, ritiene infatti che, anche alla luce del proficuo confronto con i soggetti interessati, quali le associazioni dei familiari e il commissario straordinario del Governo per le persone scomparse, cinque anni costituiscano un termine congruo e meno gravoso di quello attualmente previsto dal codice civile. Certo che tale sia anche l'opinione della collega Ascari, presentatrice della proposta di legge C. 3345, evidenzia in conclusione che il suo parere si fonda su valutazioni imparziali.

Il sottosegretario Francesco Paolo SISTO esprime parere conforme a quello del relatore.

Gianluca VINCI (FDI), intervenendo a nome del suo gruppo, ritiene che il testo unificato in discussione meriterebbe un'ulteriore riflessione in quanto lo stesso impatta su una normativa molto delicata determinando conseguenze importanti nella vita di alcuni cittadini. Dichiarò inoltre di

non essere soddisfatto delle motivazioni adottate dal relatore per giustificare il parere contrario sulle proposte emendative presentate, ritenendo che tale parere non sia il frutto di un adeguato approfondimento. Rileva come il testo unificato in esame sia « blindato » e come introduca un termine temporale non adeguato senza tenere conto delle ripercussioni che in concreto verrebbero determinate da tale termine. Ritiene pertanto che la Commissione non dovrebbe procedere all'esame degli emendamenti senza prima individuare le opportune garanzie per i cittadini che altrimenti si troverebbero costretti a dover subire le conseguenze di una normativa adottata – in assenza di impulso da parte della società civile – senza dibattito in Commissione.

Mario PERANTONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ritiene che la Commissione possa procedere all'esame dei singoli emendamenti presentati.

La Commissione respinge l'emendamento Varchi 1.1.

Gianluca VINCI (FDI) sottolinea come l'emendamento Maschio 1.2, così come i restanti emendamenti da esaminare, sia volto a modificare le tempistiche che il provvedimento in esame, del quale ribadisce la non condivisione da parte del suo gruppo, vuole definire. Ritiene, infatti, che il testo unificato in esame preveda una riduzione eccessiva dei tempi che devono intercorrere dalla scomparsa della persona per poter effettuare la richiesta di dichiarazione di morte presunta e che tale riduzione dovrebbe perlomeno essere calibrata dall'introduzione nella normativa di ulteriori garanzie. Nel ribadire come l'esame del provvedimento in discussione avrebbe dovuto essere più approfondito, sottolinea che l'introduzione della nuova disposizione non recherà migliorie a una normativa che, seppure non priva di difetti, presenta tuttavia numerosi pregi.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Maschio 1.2, Var-

chi 1.3, Maschio 1.4, Varchi 1.5, Maschio 1.6 e Varchi 1.7.

Mario PERANTONI, *presidente*, essendo concluso l'esame delle proposte emendative, avverte che il testo del provvedimento sarà trasmesso alla Commissione Affari costituzionali, competente in sede consultiva, per il prescritto parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Giuseppe BARTOLOZZI (MISTO), approfittando della presenza del sottosegretario Sisto, chiede se il Governo possa provvedere a trasmettere alla Commissione Giustizia copia della relazione conclusiva dei lavori della Commissione interministeriale per la giustizia nel Sud. Sottolinea con orgoglio che tale documento è conseguenziale ad un lavoro – finalizzato all'individuazione di misure organizzative specifiche nei tribunali del Sud – che era stato svolto dal gruppo di Forza Italia quando lei stessa ne faceva parte e che traeva origine da interlocuzioni avute con le ministre della giustizia e per il sud e la coesione territoriale, delle quali sottolinea la sensibilità e l'attenzione per il Sud. Precisa inoltre l'importanza per la Commissione di conoscere i contenuti della citata relazione – che dovrebbe certamente prevedere anche degli stanziamenti a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza – al fine di poter essere posta nelle condizioni di predisporre, nel corso dell'esame dei prossimi provvedimenti di natura economica, gli opportuni interventi emendativi.

Il sottosegretario Francesco Paolo SISTO, assicura che qualora la relazione richiesta dall'onorevole Bartolozzi fosse già stata depositata, sarebbe sua cura provvedere ad acquisirne una copia e a trasmetterla alla Commissione Giustizia.

La seduta termina alle 14.45.

ALLEGATO

Modifica all'articolo 58 del codice civile, in materia di dichiarazione di morte presunta dell'assente. Testo unificato C. 685 Zanotelli e C. 3345 Ascari.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Sopprimerlo.

1.1. Varchi, Maschio.

Al comma 1, sostituire la parola: cinque con la seguente: dodici.

1.2. Maschio, Varchi.

Al comma 1, sostituire la parola: cinque con la seguente: undici.

1.3. Varchi, Maschio.

Al comma 1, sostituire la parola: cinque con la seguente: nove.

1.4. Maschio, Varchi.

Al comma 1, sostituire la parola: cinque con la seguente: otto.

1.5. Varchi, Maschio.

Al comma 1, sostituire la parola: cinque con la seguente: sette.

1.6. Maschio, Varchi.

Al comma 1, sostituire la parola: cinque con la seguente: sei.

1.7. Varchi, Maschio.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza « La strategia dell'UE per la cooperazione nella regione indopacifica » (JOIN(2021)24 final) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i>)	41
--	----

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto forestale europeo riguardante lo stabilimento in Italia di un ufficio sulla forestazione urbana, con Allegato, fatto a Helsinki il 15 luglio 2021. C. 3318 Governo (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	42
ALLEGATO (<i>Emendamento approvato</i>)	48
Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci, firmato il 7 agosto 1999, fatto a Jerevan il 31 luglio 2018. C. 3322 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	42
Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021. C. 3423 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	43
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	47

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 19 gennaio 2022. — Presidenza del vicepresidente Paolo FORMENTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Benedetto Della Vedova.

La seduta comincia alle 15.40.

Comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza « La strategia dell'UE per la cooperazione nella regione indopacifica ». (JOIN(2021)24 final).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dell'atto in titolo, rinviato nella seduta dell'11 gennaio scorso.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il relatore ha presentato una proposta di documento finale e che il collega Delmastro delle Vedove ha a sua volta presentato una proposta alternativa di documento finale. Alla luce del dibattito svolto e sussistendo l'intesa dei due colleghi, si è convenuto quindi di rinviare l'esame del provvedimento nell'obiettivo di pervenire ad un documento finale unitario.

Andrea ORSINI (FI), *relatore*, informa la Commissione che sono ancora in corso

alcuni approfondimenti e, confermando l'intendimento di pervenire ad un documento largamente condiviso, propone, quindi, il rinvio del seguito dell'esame dell'atto ad altra seduta.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, non essendovi obiezioni e nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.45.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 19 gennaio 2022. — Presidenza del vicepresidente Paolo FORMENTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Benedetto Della Vedova.

La seduta comincia alle 15.45.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto forestale europeo riguardante lo stabilimento in Italia di un ufficio sulla forestazione urbana, con Allegato, fatto a Helsinki il 15 luglio 2021.

C. 3318 Governo.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 30 novembre 2021.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, comunica che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Finanze, Cultura, Ambiente, Lavoro e Agricoltura e che la Commissione Bilancio ha espresso un parere favorevole con una condizione ex art. 81 della Costituzione. Avverte che, conseguentemente, la relatrice Di Stasio ha presentato l'emendamento 3.1 di recepimento di tale condizione (*vedi allegato*).

Iolanda DI STASIO (M5S), *relatrice*, illustra l'emendamento 3.1.

Il Sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA, esprime parere favorevole sull'emendamento 3.1 della relatrice.

La Commissione approva l'emendamento 3.1 della relatrice.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, non essendovi richieste di intervento, pone in votazione il conferimento del mandato alla relatrice.

La Commissione delibera in modo unanime di conferire il mandato alla relatrice, onorevole Di Stasio, a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei Gruppi.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci, firmato il 7 agosto 1999, fatto a Jerevan il 31 luglio 2018.

C. 3322 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 30 novembre 2021.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, comunica che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Bilancio e Trasporti.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera in modo unanime di conferire il mandato al relatore, onorevole Comencini, a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei Gruppi.

Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021.

C. 3423 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), *relatrice*, ricorda che la sottoscrizione a Roma, il 26 novembre scorso, del cosiddetto «Trattato del Quirinale» si colloca nella cornice di un rilancio del processo d'integrazione europea con l'affermazione di una dimensione franco-italiana accanto al lungo e collaudato sodalizio franco-tedesco – emblemizzato dal Trattato dell'Eliseo del 1963, siglato dal generale de Gaulle e dal cancelliere Adenauer – quali fulcri della stabilità e del rilancio del disegno europeo.

Sottolinea che l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea ha profondamente modificato l'equilibrio dei rapporti tra i principali Stati membri, rilanciando il ruolo di fulcro della Francia, Paese storicamente legato ai valori giuridico-politici della tradizione liberaldemocratica, membro permanente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, dotato di un'autonoma forza di dissuasione nucleare.

Evidenzia che il rilancio della dimensione italo-francese come cooperazione rafforzata all'interno dell'Unione europea ha così acquisito nuovo *appeal*, mentre Parigi mirava a consolidare ulteriormente l'asse con la Germania, con un nuovo Trattato, emblematicamente sottoscritto ad Aquisgrana, il 22 gennaio 2019, dal Presidente Macron e dalla Cancelliera Merkel, che introduce una clausola di reciproca assistenza armata in caso di aggressione, similmente a quella delineata all'interno dell'Alleanza Atlantica, ed al quale si aggiun-

gono convenzioni sia ancora in ambito militare sia di sicurezza interna.

Osserva che il Trattato di Aquisgrana ha sicuramente costituito un riferimento importante per la redazione del Trattato del Quirinale, pur con tutte le ovvie differenze rispetto ad un sistema franco-tedesco costituitosi a partire dal 1963, anche se vi sono alcuni elementi qualificanti dell'accordo italo-francese a partire dallo spazio riservato alle questioni agricole ed agro-alimentari, con un'attenzione specifica alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine.

Rileva che alle tensioni che si erano manifestate tra Italia e Francia soprattutto tra il 2018 e il 2019 è stato posto rimedio anzitutto con due incontri bilaterali tra il Presidente Mattarella ed Emmanuel Macron, rispettivamente a Chambord nel maggio del 2019 ed a Napoli nel febbraio del 2020.

Sottolinea che questa robusta ripresa di rapporti si è via via orientata alla stipula di un nuovo accordo quadro franco-italiano, la cui prospettiva peraltro era stata già avanzata informalmente dal Capo dello Stato francese nel settembre 2017 a margine del vertice bilaterale di Lione. Segnala che, in effetti, la decisa ripresa dei rapporti tra Roma e Parigi è fondata su una base strutturale piuttosto forte: si contano infatti diversi gruppi industriali a partecipazione mista francese e italiana nei settori spaziale, navale, aeronautico, elettronico, automobilistico e ottico, che nel complesso impiegano oltre 600 mila lavoratori.

A fronte poi di un buon numero di gruppi economici italiani con investimenti in Francia – settori assicurativo, turistico, alimentare e della ristorazione, con all'incirca 240 mila addetti –, ben più cospicua è la presenza francese in aziende operanti in Italia nei settori finanziario e bancario, della moda, della telefonia, della grande distribuzione, che complessivamente impiegano circa 1 milione e 700 mila addetti.

Precisa che, in realtà, soprattutto sul versante italiano, questa forte integrazione economica con la Francia è stata spesso vissuta come una sorta di colonizzazione

del nostro Paese, suscitando corrispondenti tensioni contro Parigi.

A questo riguardo richiama, sia pure brevemente, le diverse traiettorie economiche percorse dai due Paesi negli anni Novanta: l'Italia, impegnata a ridurre il rilevantissimo debito pubblico procedeva massicciamente a una serie di privatizzazioni, mentre la Francia cercava di resistere il più possibile alle normative europee per la liberalizzazione dei mercati e dei servizi, puntando a mantenere i propri « campioni nazionali » in diversi settori, con la sopravvivenza di un modello di politica economica ispirato ad una sorta di neo-colbertismo.

Evidenzia che se – nonostante l'oggettiva interconnessione economica ed i fortissimi legami di carattere storico, politico, culturale e linguistico – i rapporti tra Italia e Francia si sono mantenuti su un piano di asimmetria, una delle matrici fondamentali di tutto ciò sembra essere stata la mancanza di processi di dialogo istituzionalizzati, capaci di dare continuità ai rapporti bilaterali al di là di oscillazioni squisitamente politiche.

Osserva che l'emergere di una convergenza sull'opportunità di stipulare un accordo-quadro sembra tra l'altro poter porre rimedio a queste mancanze, accentuando il carattere interstatale della cooperazione reciproca, ponendola così maggiormente al riparo da oscillazioni contingenti.

Sottolinea che indubbiamente la tendenza verso la stipula del Trattato del Quirinale è stata favorita dall'emergere recente di convergenze un tempo non prevedibili, come ad esempio sulle scelte politiche da operare per la stabilizzazione della Libia, sull'accettazione delle richieste italiane di consegna degli *ex* terroristi riparati in Francia grazie alla nota dottrina Mitterrand e soprattutto sulla forte iniziativa per l'emissione di debito europeo onde reperire almeno parte dei fondi per i piani nazionali di rilancio dopo la pandemia di COVID-19.

Rileva che in questo contesto di forte rilancio delle relazioni italo-francesi si colloca la conclusione, il 29 novembre scorso, del Protocollo di cooperazione parlamentare, sottoscritto a Parigi dai Presidenti

della Camera dei deputati, Roberto Fico, e dell'*Assemblée Nationale*, Richard Ferrand, il cui obiettivo è rafforzare la cooperazione e la concertazione tra le due Assemblee: a tale fine è prevista la creazione di un gruppo di cooperazione parlamentare, presieduto congiuntamente dai Presidenti e composto da sei membri per ciascuna delle Assemblee, che avrà la missione, in particolare, di consolidare i legami esistenti attraverso lo svolgimento di vertici parlamentari che si terranno alternativamente ogni due anni, di promuovere incontri tra le omologhe Commissioni delle due Assemblee ed agevolare la convergenza delle posizioni italiane e francesi su temi d'interesse comune.

Ricorda che in tale contesto, l'8 dicembre scorso, una delegazione della III Commissione, guidata dal Presidente Piero Fassino, si è recata in missione a Parigi in restituzione della visita svolta da una delegazione della omologa Commissione dell'Assemblea nazionale francese nel luglio scorso. Il particolare significato della missione è stato ulteriormente rafforzato innanzitutto dal fatto che si è trattato della prima visita all'estero della III Commissione dall'inizio della crisi pandemica.

Obiettivo della missione è stato soprattutto, come ha ricordato il presidente Fassino nelle comunicazioni rese alla Commissione il 23 dicembre scorso, dare seguito e sostanza alla cooperazione strutturata lanciata nell'Ufficio di presidenza congiunto delle Commissioni affari esteri italiana e francese e avviata nel luglio 2021 con la visita a Roma dell'omologa Commissione francese.

Precisa che il Trattato del Quirinale ha lo scopo di collocare le relazioni tra l'Italia e la Francia nell'ambito di un quadro istituzionalizzato che ne strutturi e rafforzi i contenuti, attraverso un metodo e una prassi di consultazione che valorizzino le sinergie tra le rispettive posizioni e preservino il dialogo anche quando le posizioni di merito rimangano differenti.

Sottolinea che tale cooperazione rafforzata è inserita nel quadro di riferimento europeo, più volte ricordato nel testo a partire dal preambolo, nella prospettiva di

impostare il rafforzato rapporto bilaterale tra Roma e Parigi come elemento di rafforzamento dell'Unione europea e della sua capacità di azione internazionale, nonché per la promozione congiunta di priorità comuni ai due Paesi.

Evidenzia che tale cooperazione, strutturata a più livelli – anche tra le rispettive rappresentanze diplomatiche presso Stati terzi e le principali organizzazioni internazionali – investe ambiti relevantissimi delle politiche pubbliche dei due Stati, dalla politica estera alla sicurezza e difesa, con la previsione di un Consiglio italo-francese di difesa e sicurezza; giustizia e affari interni, con un meccanismo di concertazione rafforzata su asilo e migrazioni, forme di concertazione periodica in materia di sicurezza e consultazioni regolari tra i due Ministeri della giustizia; cooperazione economica e industriale con la creazione di un *forum* di consultazione, con distinti segmenti, tra il Ministero francese dell'economia e i Ministeri italiani dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, per le parti di rispettiva competenza; trasporti, con la creazione di un dialogo strategico sui trasporti; istruzione, università e ricerca con un incontro ministeriale biennale aperto a operatori pubblici e privati della ricerca. È previsto, inoltre, un Comitato di cooperazione frontaliera, con compiti consultivi e propositivi.

Rileva che sin dal preambolo emerge la particolare vocazione del Trattato di sancire la rinnovata intesa tra Roma e Parigi, segnando un salto di qualità nelle relazioni bilaterali, e di mantenere uno stretto raccordo sui principali argomenti della politica europea e internazionale. Il preambolo richiama innanzitutto i principi fondamentali e gli obiettivi iscritti nella Carta delle Nazioni Unite e nel Trattato sull'Unione europea. Segnala che nel preambolo è inoltre riconosciuto che la pandemia di coronavirus ha messo in luce la profonda interdipendenza tra gli Stati membri dell'Unione europea.

Quanto allo specifico articolato, evidenzia che l'articolo 1, dedicato agli affari esteri, impegna le Parti a sviluppare il coordinamento tra loro e a favorire la

sinergia tra le rispettive azioni a livello internazionale, in particolare su tutte le questioni che influiscono sulla sicurezza, sullo sviluppo, sull'integrazione, sulla pace e sulla tutela dei diritti umani nella regione mediterranea, anche attraverso meccanismi stabili di consultazioni rafforzate.

Segnala che l'articolo 2, concernente la sicurezza e difesa, prevede una serie di impegni nel quadro dei comuni sforzi volti al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, tra i quali la cooperazione e gli scambi sia tra le proprie Forze armate sia sui materiali di difesa sia sulle attrezzature; lo sviluppo di sinergie ambiziose sul piano delle capacità e su quello operativo; la consultazione regolare sulle questioni trattate dall'Unione europea e dall'Alleanza Atlantica e il coordinamento ove possibile delle rispettive posizioni; il rafforzamento e la cooperazione tra le rispettive industrie di difesa e sicurezza.

L'articolo 3 in materia di affari europei prevede che le Parti si consultino regolarmente in vista del raggiungimento di posizioni comuni nelle questioni europee di interesse di entrambe, in particolare nei principali settori della politica economica europea, e favoriscano iniziative congiunte per una maggiore partecipazione dei cittadini al processo decisionale europeo, sempre nell'ottica del rafforzamento delle Istituzioni europee e della difesa dei valori fondanti del progetto europeo.

In base all'articolo 4 sulle politiche migratorie, giustizia e affari interni, le Parti rafforzeranno la loro cooperazione per una riforma della politica migratoria e d'asilo europea basata sui principi di responsabilità e solidarietà condivise tra gli Stati membri, per la prevenzione e il contrasto delle minacce criminali transnazionali, in materia di protezione civile e tra le rispettive amministrazioni giudiziarie, e assicureranno un coordinamento costante nel settore dell'assistenza giudiziaria in materia penale della consegna di persone.

Al fine di perseguire questi obiettivi, sono previsti incontri, a cadenza regolare, sia tra magistrati e operatori del diritto, sia tra rappresentanti delle rispettive Forze di polizia.

L'articolo 4 prevede infine la costituzione di un'unità operativa italo-francese nel quadro della cooperazione tra le rispettive Forze di polizia mentre l'articolo 5, dedicato alla cooperazione economica, industriale e digitale, impegna le Parti a facilitare investimenti reciproci, intensificare le collaborazioni industriali bilaterali e approfondire la cooperazione in settori strategici per il rafforzamento della transizione digitale europea.

L'articolo 6 sullo sviluppo sociale, sostenibile e inclusivo comprende una serie di obiettivi riconducibili sia allo sviluppo sociale e inclusivo – sostenere politiche per una piena parità tra uomini e donne, lottare contro tutte le discriminazioni, la povertà e l'esclusione sociale, combattere il *dumping* sociale e rafforzare la protezione delle persone vulnerabili – sia allo sviluppo sostenibile. Ai più generici impegni di integrare la protezione del clima in tutte le politiche e ridurre le emissioni prodotte dai trasporti si affiancano quelli più specifici di fare del Mediterraneo un mare pulito, di favorire la resilienza del sistema agricolo e agro-alimentare e di proteggere e promuovere le denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche registrate nell'Unione europea.

L'articolo 7 riconosce l'importanza della cooperazione bilaterale nel settore spaziale, anche in un quadro europeo. In particolare, le Parti si impegnano a promuovere la cooperazione bilaterale a livello industriale, scientifico e tecnologico e a rafforzare la competitività dell'industria spaziale dei due Paesi, compresa quella concernente l'accesso allo spazio.

L'articolo 8 in materia di istruzione e formazione, ricerca e innovazione, oltre a considerare l'impegno a favorire la mobilità tra i due Stati negli ambiti dell'istruzione e della formazione, della ricerca e dell'innovazione, prevede che le Parti favoriscano la diffusione e il reciproco apprendimento delle rispettive lingue, si adoperino per una cooperazione sempre più stretta tra i loro rispettivi sistemi di istruzione, rafforzino la collaborazione universitaria anche promuovendo la partecipazione delle istituzioni di istruzione superiore italiane e

francesi al progetto delle università europee, potenzino i rapporti di collaborazione nell'ambito delle grandi infrastrutture di ricerca e sostengano l'innovazione in tutti gli ambiti essenziali per il futuro e la competitività.

Evidenzia che il Trattato prevede anche iniziative qualificanti e innovative, sulle quali si è acquisito a livello tecnico l'assenso delle amministrazioni competenti per materia, quali l'istituzione di un « servizio civile italo-francese », previsto dall'articolo 9, e di un Comitato di cooperazione frontaliere, ai sensi dell'articolo 10.

L'articolo 11 riconosce un ruolo di coordinamento e impulso al vertice intergovernativo da tenersi annualmente e istituisce un « Comitato strategico paritetico » al livello dei Segretari Generali dei due Ministeri degli affari esteri, incaricato dell'attuazione del Trattato e del programma di lavoro, riportato in allegato alla relazione di accompagnamento del provvedimento, che sarà aggiornato annualmente in occasione dei vertici intergovernativi.

Segnala che l'articolo 12 recante le disposizioni finali prevede, infine, che il Trattato avrà effetto dal primo giorno del secondo mese seguente la data di ricezione dell'ultima delle notifiche con cui ciascuna Parte comunica all'altra la conclusione delle procedure interne previste per l'entrata in vigore del Trattato medesimo.

Ciò premesso, sottolinea che l'esame parlamentare di questo disegno di legge di ratifica, tra i più importanti per la politica estera del nostro Paese, può essere utile integrato dallo svolgimento di un selezionato ciclo di audizioni che possa evidenziarne la portata e le prospettive, come già stabilito in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi. Ricorda, infatti, che il Trattato del Quirinale ha generato molte aspettative, soprattutto da parte dell'opinione pubblica e nella *business community* dei due Paesi: l'Accordo infatti viene percepito come un'occasione di sviluppo, come strumento di facilitazione messo in campo dai propri governi. Nei settori della tecnologia, della manifattura, del lusso o degli investimenti, le aziende ne colgono il valore aggiunto.

Sul piano politico-diplomatico, la fondamentale posta in gioco del Trattato è sancire un nuovo corso politico di convergenza fra Italia e Francia nell'ambito dell'Unione europea e favorire ulteriori forme di cooperazione, meccanismi in grado di sfruttare e governare assieme una fase di straordinaria crescita comune, ovvero un gioco a somma crescente nel quale le sinergie sono premiate e incentivate.

Rileva che nell'odierna congiuntura continentale, infatti, la posizione del nostro Paese esce rafforzata dalla conclusione del Trattato, guadagnando in agibilità e peso specifico negoziali rispetto ad altri *partner* come la Germania o gli Stati Uniti e tanto Roma che Parigi potranno accrescere le loro possibilità di gestire in maniera proattiva la fase complessa ma potenzialmente espansiva che ci troviamo ad attraversare.

Alla luce di queste valutazioni, ritiene opportuno che la Commissione dedichi un'ulteriore seduta all'approfondimento del dibattito su questo importante provvedimento su cui è già stata svolta l'audizione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il 9 dicembre scorso. Sarebbe utile anche al fine di fare

emergere in modo più netto la posizione di ciascun Gruppo.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, conviene con la relatrice con l'opportunità di prevedere un'ulteriore di seduta di dibattito nell'ambito dell'esame preliminare del disegno di legge. Coglie l'occasione per sollecitare i Gruppi a fare pervenire le proprie richieste di audizioni, da contenere il più possibile e previa valutazione da parte dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA si riserva di intervenire nel prosieguo dell'esame.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 16.

ALLEGATO

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto forestale europeo riguardante lo stabilimento in Italia di un ufficio sulla forestazione urbana, con Allegato, fatto a Helsinki il 15 luglio 2021 (C. 3318 Governo).

EMENDAMENTO APPROVATO

ART. 3.

Al comma 1, sostituire, ovunque ricorra, la cifra: 2021 con la seguente: 2022 e la cifra: 2023 con la seguente: 2024.

3.1. La Relatrice.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	50
Variazione nella composizione della Commissione	50
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 14/2021, relativo al potenziamento e ammodernamento del <i>Joint Force Air Component Command (JFACC)</i> nazionale. Atto n. 334 (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	50
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	69
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 18/2021, concernente l'acquisizione di munizionamento per cannoni e lanciatori per razzi di contromisura elettromagnetica navali. Atto n. 335 (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	51
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	71
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 22/2021, relativo alla capacità <i>Multi Data Link (MDL)</i> della Difesa nell'ambito del progetto <i>Defence Information Infrastructure (DII)</i> e della sua evoluzione in <i>Defence Cloud</i> . Atto n. 336 (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	51
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato)</i>	73
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 28/2021, concernente l'acquisizione di scorte di munizionamento Vulcano nella versione guidata e di unità portatili di controllo del fuoco per obici da 155 millimetri dell'Esercito italiano. Atto n. 337 (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	51
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato)</i>	75
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 33/2021, concernente l'acquisizione di un'area addestrativa galleggiante per il Gruppo operativo incursori (GOI). Atto n. 338 (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ..	52
<i>ALLEGATO 5 (Parere approvato)</i>	77
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 04/2021, di integrazione del programma di A/R n. SMD 35/2019, relativo allo sviluppo ed omologazione di un sistema di difesa aerea di corto/medio raggio con una fornitura aggiuntiva di missili, lanciatori, corsi addestrativi e supporto logistico per il sistema <i>Medium Advanced Air Defence System (MAADS)</i> per l'Aeronautica militare. Atto n. 340 (<i>Esame e rinvio</i>)	52
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 15/2021, relativo alla SPIRA 2 – Programma <i>Air Expeditionary Task Force – Combat Service Support (AETF-CSS)</i> per <i>Initial Operating Capability (IOC)</i> velivoli 4 ^a /5 ^a generazione. Atto n. 341 (<i>Esame e rinvio</i>)	54
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 16/2021, relativo all'avvio di un piano di acquisizione di due nuovi cacciatorpediniere, incluso il munizionamento e il supporto tecnico-logistico decennale. Atto n. 342 (<i>Esame e rinvio</i>)	55

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 17/2021, riguardante l'acquisizione di un'unità navale per bonifiche subacquee (UBoS) e del relativo supporto tecnico-logistico comprensivo di scorte, dotazioni e supporto in servizio per il periodo di dieci anni successivo alla consegna dell'unità. Atto n. 343 (<i>Esame e rinvio</i>)	57
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 19/2021, relativo all'acquisizione e al sostegno logistico di mezzi, materiali ed equipaggiamenti per rinnovare la flotta di connettori tattici di superficie di tipo <i>Raiding Craft</i> disponibili in ambito Capacità nazionale di proiezione dal mare (CNPM). Atto n. 344 (<i>Esame e rinvio</i>)	58
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 20/2021, relativo all'acquisizione di 64 veicoli blindati anfibi (VBA) nelle varie versioni da assegnare ai reparti della Marina militare ed al relativo sostegno tecnico-logistico decennale. Atto n. 345 (<i>Esame e rinvio</i>)	60
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 26/2021, relativo all'acquisizione di 197 veicoli tattici medi multiruolo di seconda generazione (VTMM 2) in versione posto comando (PC) e 150 VTMM 2 nelle versioni specialistiche per le unità dell'Esercito italiano, comprensivi di supporto logistico decennale. Atto n. 346 (<i>Esame e rinvio</i>)	61
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 34/2021, relativo alla digitalizzazione dei sensori terrestri di difesa aerea <i>Fixed Air Defence Radar</i> (FADR), alla fornitura di corsi addestrativi e al supporto logistico per l'Aeronautica militare. Atto n. 347 (<i>Esame e rinvio</i>)	63
SEDE CONSULTIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	64
DL 228/2021: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. C. 3431 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Esame e rinvio</i>)	65
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	68

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 19 gennaio 2022. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giorgio Mulè.

La seduta comincia alle 13.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Variatione nella composizione della Commissione.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la deputata Ripani cessa di far parte della

Commissione ed entra a farne parte la deputata Licatini.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 14/2021, relativo al potenziamento e ammodernamento del Joint Force Air Component Command (JFACC) nazionale.

Atto n. 334.

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 21 dicembre 2021.

Gianluca RIZZO, *presidente*, comunica che, in data 12 gennaio 2022, la Commissione Bilancio ha espresso una valutazione favorevole sull'atto in esame.

Roberto ROSSINI (M5S), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva, all'unanimità, la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 18/2021, concernente l'acquisizione di munizionamento per cannoni e lanciatori per razzi di contromisura elettromagnetica navali.

Atto n. 335.

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 21 dicembre 2021.

Gianluca RIZZO, *presidente*, comunica che, in data 12 gennaio 2022, la Commissione Bilancio ha espresso una valutazione favorevole sull'atto in esame.

Roberto Paolo FERRARI (LEGA), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

Giovanni RUSSO (FDI) preannuncia il voto favorevole del gruppo di Fratelli d'Italia soprattutto in considerazione della strategicità degli assetti produttivi coinvolti dal programma, che rappresentano un elemento di eccellenza dell'industria nazionale e la cui utilità per il Sistema Paese è indiscutibile.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva, all'unanimità, la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 22/2021, relativo alla capacità *Multi Data Link* (MDL) della Difesa nell'ambito del progetto *Defence Information*

***Infrastructure* (DII) e della sua evoluzione in *Defence Cloud*.**

Atto n. 336.

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 21 dicembre 2021.

Gianluca RIZZO, *presidente*, comunica che, in data 12 gennaio 2022, la Commissione Bilancio ha espresso una valutazione favorevole sull'atto in esame.

Andrea FRAILIS (PD), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

Giovanni RUSSO (FDI) sottolinea l'importanza del sistema d'arma in esame nell'ambito del più ampio progetto di *Defence Information Infrastructure* (DII) e rimarca come esso potrà costituire un importante volano per l'intero dominio *Cloud* nazionale. Preannuncia, quindi, un voto favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva, all'unanimità, la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 28/2021, concernente l'acquisizione di scorte di munizionamento Vulcano nella versione guidata e di unità portatili di controllo del fuoco per obici da 155 millimetri dell'Esercito italiano.

Atto n. 337.

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 21 dicembre 2021.

Gianluca RIZZO, *presidente*, comunica che, in data 12 gennaio 2022, la Commissione Bilancio ha espresso una valutazione favorevole sull'atto in esame.

Giuseppina OCCHIONERO (IV), *relatrice*, presenta una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 4*).

Giovanni RUSSO (FDI) ringrazia la relatrice per l'articolata proposta di parere e segnala l'importanza di investire maggiormente sulle piattaforme di lancio missilistiche, anche alla luce delle opportunità di esportazione offerte dal programma d'arma che potranno assicurare interessanti ricadute economiche ed occupazionali.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva, all'unanimità, la proposta di parere della relatrice.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 33/2021, concernente l'acquisizione di un'area addestrativa galleggiante per il Gruppo operativo incursori (GOI). Atto n. 338.

(*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 21 dicembre 2021.

Gianluca RIZZO, *presidente e relatore*, comunica che in data 12 gennaio 2022 la Commissione Bilancio ha espresso una valutazione favorevole sull'atto in esame.

Presenta, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 5*).

Giovanni RUSSO (FDI) ricorda come una delegazione della Commissione, di cui ha fatto anch'egli parte, abbia potuto verificare nel corso di una visita al Comando del COMSUBIM l'utilità e la necessità del programma d'arma in esame ed esprime soddisfazione per il suo avvio. Si compiace, quindi, per l'acquisto di un'infrastruttura che soddisferà le esigenze del personale del Gruppo operativo Incursori.

Roberto Paolo FERRARI (LEGA) si unisce alle considerazioni del collega Russo e preannuncia il voto convintamente favorevole del gruppo della Lega. Auspica, quindi,

che presto possa essere individuato il provvedimento con cui dare attuazione alla risoluzione sulla creazione di un fondo per le infrastrutture delle forze speciali, recentemente approvata dalla Commissione.

Matteo PEREGO DI CREMNAGO (FI) preannuncia il voto favorevole del gruppo di Forza Italia, ricordando l'importanza di fornire tutti i mezzi necessari per evitare che i nostri militari impegnati nei teatri operativi all'estero possano cadere vittima di tragici eventi, come quello di Kirkuk e che la Difesa ha preso anche un impegno per rimodulare le indennità delle forze speciali.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva, all'unanimità, la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 04/2021, di integrazione del programma di A/R n. SMD 35/2019, relativo allo sviluppo ed omologazione di un sistema di difesa aerea di corto/medio raggio con una fornitura aggiuntiva di missili, lanciatori, corsi addestrativi e supporto logistico per il sistema *Medium Advanced Air Defence System (MAADS)* per l'Aeronautica militare.

Atto n. 340.

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in titolo.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che il termine per l'espressione del prescritto parere scade il 20 febbraio 2022 e che lo schema di decreto è stato assegnato anche alla V Commissione, che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 31 gennaio 2022.

Maria TRIPODI (FI), *relatrice*, riferisce che il programma d'arma SMD 04/2021 è volto a risolvere il grave *gap* capacitivo che si è venuto a determinare nella difesa aerea nazionale operata dall'Aeronautica militare a causa dell'interruzione, per problematiche di sicurezza ed obsolescenza tec-

nica, del servizio svolto dal missile Aspide, accelerando l'approvvigionamento di missili, lanciatori e servizi di supporto che garantiscano una prima capacità operativa di corto-medio raggio (*Ground Based Air Defence* – GBAD).

Osserva, quindi, che il nuovo programma intende integrare il programma SMD 35/2019 mediante la conclusione della fase di sviluppo e la contestuale attivazione, presso basi dell'Aeronautica e dell'Esercito, di batterie missilistiche perfettamente omologate ma che, per numero di lanciatori e missili in dotazione, non saranno ancora sufficienti ad esprimere un'ideale capacità operativa.

Rileva, in particolare, che lo scopo verrà perseguito attraverso la realizzazione di cinque unità MAADS (*Medium Advanced Air Defence System*), inclusive dei relativi veicoli per la mobilità, da rendere disponibili al 2° Stormo di Rivolto. La prima fase sarà relativa allo sviluppo del missile CAMM-ER; successivamente, il sistema verrà integrato con il sistema SIRIUS per l'Aeronautica militare e nel posto comando cluster di Forza NEC per l'Esercito italiano

Fa presente, quindi, che la scheda illustrativa evidenzia che le capacità del sistema d'arma sono riconducibili allo spettro delle Capacità Operative Fondamentali (COF) e contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di forza nazionali e NATO. Infatti, il sistema MAADS assicurerà la richiamata capacità GBAD ponendosi quale indispensabile strumento per contribuire alla difesa aerea missilistica integrata (IAMD), sia in contesto nazionale che in contesto di operazioni condotte fuori dai confini nazionali.

Entrando nel dettaglio, osserva che il programma in esame è riferito all'acquisizione dei missili CAMM-ER e dei relativi lanciatori; all'integrazione dei lanciatori con il sistema radar e di Comando e Controllo SIRIUS; all'acquisizione dei veicoli per la mobilità del sistema; alla fornitura del supporto logistico per il mantenimento dell'efficienza e operatività dei sistemi MAADS; al soddisfacimento ed evoluzione del requisito CIS (*Communication Information Systems*); all'acquisizione delle parti di ricam-

bio e dei consumabili per l'effettuazione di attività manutentive straordinarie non programmabili fino al previsto livello tecnico, nonché alla risoluzione delle obsolescenze degli attuali sistemi, all'adeguamento infrastrutturale e all'addestramento del personale. La gestione delle attività sarà affidata all'Agenzia per la cooperazione in materia di armamenti (OCCAR) in ragione del fatto che il contratto SAMP/T NG già prevede lo studio per l'integrazione della capacità di difesa aerea di corto raggio (*Short Range Air Defence* – SHORAD) e che il CAMM-ER fungerà anche da seconda munizione in ambito SAMP/T NG permettendo l'allargamento del perimetro di competenza del sistema anche alla versione SHORAD.

Il programma, di previsto avvio nel corso 2021, si concluderà nel 2033 e interesserà prevalentemente i settori dell'industria meccanica, elettronica, sistemistica, all'interno dei quali si annoverano il settore della propulsione missilistica allo stato solido e quello della sistemistica strutturale e funzionale dei lanciatori, il settore della sensoristica, il settore delle architetture e dei moduli di comando e controllo, nonché il settore delle comunicazioni terra-missile via *data link*. Sottolinea, peraltro, che la connotazione internazionale del programma offre concrete possibilità di *export*, sia in ambito europeo sia extraeuropeo, e che il CAMM-ER rappresenterebbe la nazionalizzazione della munizione CAMM nella sua variante *Extended Range*, rendendo il sistema d'arma complessivo MAADS completamente italiano e garantendo l'indipendenza nazionale nel settore della difesa aerea a corto e medio raggio.

Le località geografiche ove si potrebbero svolgere le attività, qualora fosse prodotto in Italia, sono il Lazio, la Campania e la Liguria, con positive ricadute sul sistema Paese in termini di capacità operativa legate alle attività oggi previste dagli accordi. Inoltre, le prospettive di *export* evidenziano una ricaduta in termini occupazionali di circa 600 lavoratori/anno nel periodo legato alla fase di produzione, successiva a quella di sviluppo e di omologazione. Sono, inoltre, previste ulteriori ricadute nazionali in quanto il motore è prodotto da AVIO ed

il Gruppo MBDA ha deciso che la configurazione *export* del sistema sarà quella italiana con il radar Kronos prodotto dalla Società LEONARDO.

La spesa complessiva prevista per il completamento del programma è stimata – con riferimento alla quota per l'Aeronautica militare – in 367,9 milioni di euro, a condizioni economiche 2020, articolata in più *tranche*. La prima *tranche*, pari a 127,9 milioni di euro, verrà finanziata tramite i capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della difesa nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 1, comma 14 della legge di bilancio 2020 e sarà destinata all'acquisizione dei primi sistemi completi di missili, del relativo equipaggiamento e dei mezzi per la movimentazione su strada, all'avvio e mantenimento del supporto logistico integrato (SLI), all'effettuazione dei primi corsi per il personale operativo e tecnico, nonché agli adeguamenti infrastrutturali del sito operativo e di quello manutentivo. La seconda *tranche*, per un valore di 110 milioni di euro, verrà finanziata anch'essa tramite i capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della difesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente sul capitolo 7120-03 e garantirà il supporto logistico integrato (SLI) dei sistemi acquisiti dall'Aeronautica militare fino al 2029. Il completamento del programma, per il restante valore di 130 milioni di euro, sarà invece realizzato attraverso successivi provvedimenti che potranno essere contrattualizzati subordinatamente all'eventuale rifinanziamento dell'intervento e consentirà di raggiungere la piena capacità operativa (*Full Operational Capability* – FOC) grazie al completamento della fornitura degli ultimi due sistemi, comprensivi di apparati, mezzi ed equipaggiamenti, garantendo al contempo il supporto logistico integrato dei sistemi acquisiti fino al 2033. A tal riguardo evidenzia che sarebbe opportuno chiarire se l'esame del presente schema di decreto è circoscritto alle sole *tranches* del programma rispetto alle quali sono state già individuate le relative risorse finanziarie.

Da ultimo segnala che il programma è riportato nel Documento programmatico

pluriennale della Difesa per il triennio 2021-2023 tra le schede dei programmi maggiori di previsto avvio con un fabbisogno complessivo stimato in 367,9 milioni di euro, di cui viene finanziata una *tranche* di 237,9 milioni, distribuiti in 9 anni.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 15/2021, relativo alla SPIRA 2 – Programma Air Expeditionary Task Force – Combat Service Support (AETF-CSS) per Initial Operating Capability (IOC) velivoli 4^a/5^a generazione.

Atto n. 341.

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in titolo.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che il termine per l'espressione del prescritto parere scade il 20 febbraio 2022 e che lo schema di decreto è stato assegnato anche alla V Commissione, che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 31 gennaio 2022.

Tiziana PICCOLO (LEGA) *relatrice*, introduce l'esame del programma d'arma Spira 2- *Expeditionary Task Force Combat Service AETF – CSS* evidenziando che esso è finalizzato all'acquisizione di una serie di mezzi, materiali ed equipaggiamenti volti ad assicurare un rapido, efficace e sicuro impiego e supporto dei mezzi aerei di quarta e quinta generazione, nei vari contesti operativi, sia in territorio nazionale che estero.

In particolare, osserva che la relazione allegata allo schema di decreto fa presente che l'obiettivo del programma è quello di implementare la capacità di supporto alle attività di combattimento aereo dell'Aeronautica militare (*Air Combat Service Support*) anche al fine del conseguimento degli *standard* previsti in ambito NATO. Viene inoltre precisato che il programma si caratterizza per il suo necessario « approccio

modulare e incrementale» e dovrà tener conto, in sede di attuazione, dell'esperienza maturata nei diversi teatri operativi. Si fa, infatti, riferimento a diversi pacchetti capacitivi, comprensivi di assetti, procedure, personale addestrato, equipaggiamenti e scorte, a seconda dei diversi obiettivi da perseguire.

Nello specifico, con riferimento ai vari requisiti capacitivi vengono definiti di livello base gli equipaggiamenti, i mezzi ed i sistemi essenziali; di livello intermedio i sistemi necessari; e, infine, di livello avanzato i sistemi considerati auspicabili.

In relazione, poi, alle capacità offerte sono elencate le diverse peculiarità e, in particolare, l'assistenza alle linee di volo, la protezione dalle minacce chimiche batteriologiche (*Chemical Biological Radiological Nuclear* – CBRN) e alle minacce da ordigni esplosivi ordinari (*Explosive Ordnance Disposal* – EOD), il supporto sanitario, servizi di controllo del traffico aereo e meteorologici, servizi antincendio e salvamento equipaggi di volo, servizi di telecomunicazioni, telematica, videosorveglianza e sistemi antintrusione, depositi carbolubrificanti, servizi antincendio e salvamento equipaggi di volo, la protezione degli alloggi, delle infrastrutture mobili per la gestione e la custodia delle armi e del munizionamento.

Sottolinea che i settori industriali principalmente interessati sono prevalentemente quelli inerenti la meccanica e gli equipaggiamenti e che è prevedibile una positiva ricaduta sull'industria nazionale, in quanto – secondo quanto affermato nella relazione – le capacità industriali necessarie alla realizzazione del programma sono ben espresse dall'industria nazionale e sulla base delle acquisizioni già realizzate, anche se allo stato non sono ancora identificabili le aree geografiche che verranno interessate. Sono, inoltre, previste concrete prospettive di *export*, legate principalmente alle numerose attività di cooperazione in domini ad alta tecnologia, quali quelli aerospaziale e *cyber*.

Il programma, il cui avvio era previsto nel 2021, si concluderà presumibilmente nel 2033 per un costo complessivo pari 23,8

milioni di euro, di cui 12 milioni finanziati tramite i capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della difesa, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, e 11,8 milioni tramite gli stanziamenti derivanti dalla ripartizione del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 95, della legge di bilancio 2019.

Al riguardo segnala che il Documento programmatico pluriennale della Difesa per il triennio 2021-2023 contempla il programma in esame nell'ambito delle schede relative ai programmi maggiori di previsto avvio con un fabbisogno complessivo stimato in 365 milioni di euro, di cui risulta già conclusa una prima quota parte ammontante a 66 milioni complessivi, e che la restante parte, pari appunto a 299 milioni, viene al momento parzialmente rifinanziata tramite le risorse recate dal fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese (articolo 1, comma 95 legge di bilancio 2019) per 11,8 milioni e per 12 milioni a valere sui capitoli del bilancio ordinario del Ministero della difesa.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 16/2021, relativo all'avvio di un piano di acquisizione di due nuovi cacciatorpediniere, incluso il munizionamento e il supporto tecnico-logistico decennale.

Atto n. 342.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in titolo.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che il termine per l'espressione del prescritto parere scade il 20 febbraio 2022 e che lo schema di decreto è stato assegnato anche alla V Commissione, che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 31 gennaio 2022.

Francesco D'UVA (M5S), *relatore*, osserva che la richiesta di parere parlamen-

tare fa riferimento ad un programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento dello strumento navale che si pone l'obiettivo di rinnovare la linea Cacciatorpediniere attraverso l'acquisizione di due unità di moderna concezione e del relativo sostegno logistico decennale.

Evidenzia, quindi, che il piano di *procurement* si articola su due distinte fasi strettamente interconnesse: la prima, attualmente in corso, relativa agli studi propedeutici alla definizione delle migliori soluzioni tecnico-operativo-logistiche progettuali; la seconda relativa alla realizzazione delle due unità e all'erogazione del relativo sostegno logistico.

Più nello specifico, la relazione illustrativa fa presente che la finalità del programma è quella di sostituire due Cacciatorpediniere della precedente generazione Classe Ammiragli ancora in servizio con due unità di una nuova Classe di Cacciatorpediniere, caratterizzata da spiccate doti di robustezza, resistenza, flessibilità d'impiego e in grado di assolvere all'intero spettro delle missioni nei tre domini: superficie, subacqueo e aereo con pronunciate capacità di difesa aerea e missilistica, anche di tipo balistico. Viene anche affermato che l'ingresso in servizio delle due nuove Cacciatorpediniere è indispensabile a garantire la disponibilità continuativa di capacità anti-aerea in ordine di rotazione ad almeno tre navi pronte per l'assolvimento dei compiti associati alla missione Difesa dello Stato, controllo delle aree marittime di competenza, supporto alla difesa aerea nazionale ed alla missione Difesa degli spazi euro-atlantici, supporto alle attività regionali di NATO e UE.

Osserva, inoltre, che il programma è concepito secondo un piano di sviluppo pluriennale il cui avvio era previsto nel 2021 e di durata complessiva di 15 anni (2021-2035) e si basa su un progetto già realizzato dalla cantieristica nazionale. Le aree geografiche principalmente coinvolte saranno la regione Liguria ed il Lazio.

Segnala, peraltro, che sulla scorta dell'ampio interesse internazionale registrato dalle capacità tecnologiche e cantieristiche espresse dalle Unità classe Bergamini

(FREMM), è presumibile che anche il nuovo programma di acquisizione di due nuovi Cacciatorpediniere possa a sua volta riscuotere un altrettanto diffuso interesse internazionale, con prospettive di cooperazione e di *export*.

Sottolinea che l'indotto delle PMI generato dal programma si estenderà anche al di fuori delle aree regionali di Liguria e Lazio e interesserà Puglia, Sicilia, Piemonte, Lombardia, Campania, Veneto ed Emilia Romagna, con il coinvolgimento delle piccole e medie imprese che operano nel settore dei servizi e delle forniture di apparati e sistemi riguardanti la cantieristica navale, afferenti sia alla parte relativa alla piattaforma, sia ai sistemi di telecomunicazioni e di comando e controllo delle Unità in argomento. I settori industriali interessati al programma saranno pertanto prevalentemente quelli della cantieristica navale, elettronica, meccanica ed armamenti.

Fa poi presente che nella relazione si evidenzia anche che il programma consentirà di incrementare significativamente il *know-how* della cantieristica nazionale militare e, di riflesso, quella degli altri settori dei trasporti marittimi ed alle attività produttive si aggiungerà, inoltre, l'indotto delle attività manutentive future, a cura degli Arsenali militari di Taranto e La Spezia, con ulteriore significativo contributo e positive ricadute d'impiego per le aree interessate.

Segnala che l'onere previsionale complessivo del programma è di 2.700 milioni di euro, di cui 2.349,1 milioni finalizzati all'avvio degli studi propedeutici, all'acquisizione delle due unità navali, all'acquisizione di una prima *tranche* di munizionamento e del supporto logistico quinquennale, mentre il completamento del programma, per il restante valore previsionale complessivo pari a 350,9 milioni di euro, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti finalizzati al completamento delle dotazioni di armamento e all'estensione del sostegno logistico relativo a tutto il primo decennio di servizio operativo, contrattualizzati subordinatamente all'eventuale rifinanziamento dell'intervento. In partico-

lare, la spesa relativa allo schema di decreto in esame sarà finanziata per 1.497,3 milioni di euro tramite i capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della difesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente (capitolo 7120-01), e per 851,8 milioni di euro tramite i capitoli di investimento del Ministero della difesa nell'ambito delle risorse disponibili sul Fondo stabilito dall'articolo 1, comma 14 della legge di bilancio 2020 (capitolo 7120-42).

Al riguardo, evidenzia come sarebbe opportuno chiarire se l'esame parlamentare del presente schema di decreto è circoscritto alla prima *tranche* del programma, rispetto alla quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie.

Infine, osserva che il programma in esame è riportato nel Documento programmatico pluriennale della Difesa per il triennio 2021-2023 tra le schede dei programmi di previsto avvio e che secondo il DPP le nuove unità sostituiranno Nave Mimbelli e Nave Durand de la Penne e la prosecuzione del programma sarà finanziata a valere sulle risorse recate dalle successive leggi di bilancio.

Salvatore DEIDDA (FDI) prospetta l'opportunità di intitolare una delle due nuove Unità navali a Giuseppe Aonzo, capitano di lungo corso del G.O.I e medaglia d'oro al valor militare per avere partecipato insieme capitano di corvetta Luigi Rizzo, all'impresa di Premuda.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 17/2021, riguardante l'acquisizione di un'unità navale per bonifiche subacquee (UBoS) e del relativo supporto tecnico-logistico comprensivo di scorte, dotazioni e supporto in servizio per il periodo di dieci anni successivo alla consegna dell'unità.

Atto n. 343.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in titolo.

Gianluca RIZZO, *presidente e relatore*, avverte che il termine per l'espressione del prescritto parere scade il 20 febbraio 2022 e che lo schema di decreto è stato assegnato anche alla V Commissione che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 31 gennaio 2022.

Introduce quindi l'esame del programma pluriennale relativo all'acquisizione di una piattaforma navale da destinare alle specifiche attività di bonifica dell'ambiente marino e al recupero degli oggetti inquinanti e potenzialmente dannosi per l'ecosistema giacenti sul fondale (unità navale per Bonifiche Subacquee – U.Bo.S.), nonché al relativo supporto tecnico-logistico comprensivo di scorte, dotazioni e supporto in servizio per il periodo di 10 anni successivo alla consegna della stessa unità navale, segnalando che nella relazione allegata allo schema di decreto viene precisato che l'obiettivo del programma è il rinnovamento delle unità del Gruppo Navale Speciale (GNS) del Comando Raggruppamento Subacquei ed Incursori (COMSUBIN) della Marina militare e che, in particolare, si prevede l'acquisizione di una nuova unità navale – a spiccata connotazione *multi-purpose by design* – per effettuare un'ampia gamma di operazioni subacquee complesse in un vasto spettro di scenari operativi d'impiego, tra i quali quelli che contemplano il concorso della Difesa in occasione di eventi straordinari e calamità naturali.

Osserva, quindi, che la piattaforma dovrà essere caratterizzata da particolare flessibilità dei sistemi e delle apparecchiature imbarcabili, trasportabili ed utilizzabili da bordo, che consentano al Raggruppamento Subacquei ed Incursori di disporre, senza soluzione di continuità, delle capacità operative al momento assicurate da Nave Pedretti e Nave Marino, vicine al termine della loro vita operativa. La nuova unità risulterà particolarmente utile non solo nella bonifica su larga scala di sedimenti dell'Amministrazione della Difesa, ma anche nell'ambito delle periodiche richieste, da parte

di altri dicasteri, di ispezione delle strutture subacquee delle piattaforme marine di interesse nazionale. La piattaforma navale in via di acquisizione potrà, quindi, concorrere con le altre realtà istituzionali in caso di pubbliche calamità e di eventi di straordinaria necessità e urgenza, fornendo, altresì, un contributo nei campi della pubblica utilità, della tutela ambientale e della ricerca scientifica.

Osserva, inoltre, che la relazione illustrativa sottolinea che il pattugliatore in via di acquisizione, quando non impegnato in attività operativa, potrà essere utilizzato per supportare la formazione dei subacquei delle Forze armate.

Venendo ai requisiti tecnici, segnala che la nuova piattaforma dovrà assicurare una capacità di manovra in spazi ristretti e di mantenimento dinamico della posizione fino a Stato del Mare 4; dovrà essere dotata di un ampio ponte di coperta poppiero adibito anche al trasporto di *containers* contenenti gli assetti operativi rischierabili per il supporto alle attività subacquee con operatori o con sistemi remoti; dovrà consentire il recupero di oggetti dal fondale marino mediante mezzi di sollevamento organici e sarà dotata di una capacità di scoperta sonar. Pertanto sarà in grado di supportare sia le attività d'immersione tese alla bonifica degli ordigni esplosivi rinvenuti in contesti marittimi, sia le operazioni subacquee complesse per mezzo di « assetti rischierabili » imbarcabili, quali: camere di decompressione containerizzate, per l'assistenza alle attività d'immersione o per il supporto iperbarico in genere; scafandri rigidi articolati (*Atmospheric Diving System* – ADS), capaci di operare fino alla profondità di 300 metri; sistemi di ricerca subacquea (*Autonomous Underwater Vehicles* AUV), atti ad operare a profondità di 3.000 metri e sensori per ricerche acustiche fino alla profondità di 750 metri; veicoli filoguidati (*Remotely Operated Vehicle* – ROV), per effettuare ricerche, ispezioni e recuperi subacquei fino a profondità d'intervento di 3.000 metri.

Rileva che la piattaforma e i relativi sistemi di mantenimento della posizione e di sollevamento dal fondo del mare sa-

ranno realizzati per avere massima comunanza con analoghe unità *offshore* utilizzate per il supporto alle operazioni subacquee professionali, così da rispondere in massima parte ai criteri di standardizzazione UE e NATO.

Evidenzia, poi, che i settori industriali principalmente interessati dal programma sono quelli della cantieristica, non solo militare, essendo indirizzato allo sviluppo di tecnologie con potenziali ricadute anche nel settore civile, alle attività produttive si aggiungerà, inoltre, l'indotto delle attività manutentive future a cura dell'Arsenale militare della Spezia, sede di assegnazione dell'unità. L'indotto delle PMI coinvolgerà varie aree geografiche del Paese, come Liguria e Lazio, Puglia, Sicilia, Piemonte, Lombardia, Campania, Veneto ed Emilia Romagna.

Rileva, ancora, che il progetto, sviluppando un mezzo altamente specializzato nel settore delle bonifiche marine, presenta prospettive di *export* nell'ottica della transizione ecologica dell'UE, con specifico riferimento alla tutela dell'ambiente marino.

L'avvio del programma era originariamente previsto nel 2021, per una durata complessiva di 13 anni (2021-2033). Peraltro, si tratta di un programma di rapida contrattualizzazione, in quanto basato su una tipologia di progetto navale ad elevata modularità e flessibilità d'impiego. Il costo complessivo è di 35,38 milioni di euro ed è finanziato tramite gli stanziamenti derivanti dalla ripartizione del fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 1072 della legge di bilancio 2018, allocati sul bilancio del Ministero della difesa.

Da ultimo segnala che il programma è riportato nel Documento programmatico pluriennale della Difesa per il triennio 2021-2023 tra le schede dei programmi di previsto avvio con il medesimo profilo programmatico degli stanziamenti descritto sopra.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 19/2021, relativo all'acquisizione e al sostegno logistico di

mezzi, materiali ed equipaggiamenti per rinnovare la flotta di connettori tattici di superficie di tipo *Raiding Craft* disponibili in ambito Capacità nazionale di proiezione dal mare (CNPM).

Atto n. 344.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in titolo.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che il termine per l'espressione del prescritto parere scade il 20 febbraio 2022 e che lo schema di decreto è stato assegnato anche alla V Commissione che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 31 gennaio 2022.

Matteo PEREGO DI CREMNAGO (FI), *relatore*, riferisce che l'Italia dispone di due differenti reparti di forze anfibia in grado di esprimere la capacità nazionale di proiezione dal mare (CNPM): il Primo Reggimento San Marco, unità di manovra dell'omonima Brigata della Marina militare, e il Reggimento Lagunari « Serenissima », appartenente all'Esercito.

Evidenzia, quindi, che il programma in esame si riferisce all'acquisizione di 32 *Raiding Craft* (natante d'assalto impiegabile per operazioni anfibia), di cui 16 per la Marina militare e 16 per l'Esercito italiano, in differenti versioni, del relativo supporto logistico, di carrelli per il trasporto, natanti per il sollevamento al fine di consentire la messa in mare ed il recupero dei *Raiding Craft*, battelli completi di motori fuoribordo per il supporto ai *Raiding Craft*, oltre che due officine manutentive su *shelter* e opere di adeguamento di alcune infrastrutture.

Osserva, poi, che la relazione allegata allo schema di decreto precisa che l'obiettivo del programma è il rinnovamento degli attuali connettori tattici di superficie mediante l'acquisizione di una nuova linea di natanti d'assalto di tipo *Raiding Craft* per la Marina e per l'Esercito che consentiranno di proiettare a terra unità d'assalto della forza da sbarco, sfruttando il mare come spazio di manovra per individuare i gap nello schieramento avversario e infiltrare

rapidamente le forze sugli obiettivi costieri assegnati. Grazie al limitato pescaggio e al considerevole volume di fuoco esprimibile, i *Raiding Craft* saranno in grado di assicurare la penetrazione in profondità nelle acque interne per raggiungere gli obiettivi funzionali alla manovra anfibia nel suo complesso, in modo da garantire alle unità una pluralità di capacità (infiltrazione, condotta di operazioni di tipo *riverine*, supporto di operazioni terrestri, evacuazione di non combattenti, interventi di pubblica utilità).

Sottolinea che i nuovi connettori tattici dovranno possedere: spiccate doti di navigazione, velocità e manovrabilità in mare aperto, sotto-costa e in acque interne; capacità di imbarcare e operare dalle unità anfibia della Marina militare; capacità di trasporto di una squadra fucilieri per ciascun *Raiding Craft* e di un'unità organica fino a livello Compagnia, quando in formazione; capacità di sbarco sia su costa bassa e sabbiosa che su costa alta e rocciosa; armamento modulabile a seconda dell'esigenza di missione; allestimento modulare al fine di rendere le piattaforme perfettamente interoperabili nell'ambito della capacità nazionale di proiezione dal Mare e di aumentare l'efficacia operativa della forza da sbarco. Inoltre, le imbarcazioni saranno dotate di apparati e sistemi ad elevata affidabilità e corredate da adeguati piani manutentivi tali da garantire la prontezza richiesta con elevati livelli di disponibilità operativa.

Quanto alla logistica di sostegno dei mezzi, dovrà essere previsto nel corso della prima fase di vita il *Temporary Global Support* (TGS), che dovrà rientrare nella fornitura contrattuale, e – al termine del servizio – sarà effettuata l'implementazione di una linea manutentiva di secondo livello mediante kit di attrezzature fornite dall'industria privata individuata in sede di gara. Per tutta la durata della vita tecnica, l'industria privata dovrà assicurare la disponibilità di ricambi ed eventuali aggiornamenti tecnici per la risoluzione delle obsolescenze e per l'esecuzione nel tempo di tutti gli interventi manutentivi. Il personale della forza da sbarco svolgerà tutte le

attività formative, addestrative e di aggiornamento tecnico-professionale necessarie per poter operare in sicurezza con le nuove piattaforme, tra cui: i corsi di formazione per il rilascio delle previste abilitazioni nautiche; i corsi di guida, abilitazione e manutenzione alle diverse piattaforme, nonché i corsi di addestramento in sede a favore dei Reparti. Ove non siano già previsti adeguati corsi presso le Forze armate, nel contratto di acquisizione dovrà essere inclusa la somministrazione dei corsi necessari per l'introduzione in servizio delle nuove piattaforme e la fornitura della documentazione tecnica e delle certificazioni per l'impiego secondo la normativa vigente.

La completa interoperabilità sarà raggiunta non solo per quanto attiene le nuove piattaforme di tipo *Raiding Crafts* nel loro complesso, ma anche considerando ogni singolo subsistema e/o componente del battello, quali ad esempio le radio, le predisposizioni per la messa a mare e recupero, i sistemi software di missione e navigazione.

Segnala che l'industria fornitrice sarà definita in sede di gara, a seguito della quale potranno essere valutati i profili industriali e le ricadute economiche ed occupazionali. Anche l'aspetto di cooperazione internazionale è subordinato alla definizione dell'industria chiamata alla realizzazione del progetto.

Evidenzia, poi, che il programma il cui avvio era inizialmente previsto nel 2021, prevede una durata di 5 anni (2021-2025) e un costo complessivo di 46 milioni di euro finanziati tramite gli stanziamenti tratti dal bilancio ordinario della Difesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, per completezza d'informazione, ricorda che il Documento programmatico pluriennale della Difesa per il triennio 2021-2023 menziona il programma tra le schede dei programmi di previsto avvio, con il medesimo profilo finanziario riportato nello schema di decreto.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 20/2021, relativo all'acquisizione di 64 veicoli blindati anfibi (VBA) nelle varie versioni da assegnare ai reparti della Marina militare ed al relativo sostegno tecnico-logistico decennale.

Atto n. 345.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in titolo.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che il termine per l'espressione del prescritto parere scade il 20 febbraio 2022 e che lo schema di decreto è stato assegnato anche alla V Commissione che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 31 gennaio 2022.

Alberto PAGANI (PD), *relatore*, rileva che il programma pluriennale in esame prevede l'acquisizione di 64 veicoli blindati anfibi (VBA) da assegnare ai Reparti della Marina militare, comprensivi del relativo sostegno tecnico logistico decennale, di cui una prima *tranche* di 34 unità finanziate con risorse individuate e specificate già nello stesso schema di decreto.

Osserva, quindi, che il nuovo veicolo protetto anfibio da combattimento, di progettazione interamente nazionale, dovrà essere proiettato in modo autonomo dalle unità navali anfibe della Marina sino a terra e proseguire in profondità la manovra. Al riguardo, nella relazione tecnica viene fatto presente che, attualmente, la forza da sbarco non è dotata di una piattaforma in grado di essere proiettata dal mare da distanze superiori all'orizzonte ottico e garantire, una volta a terra, il prosieguo in profondità della manovra, assicurando al contempo un elevato grado di protezione al personale trasportato.

Sottolinea che il nuovo mezzo sarà in grado di assolvere un ampio spettro di operazioni, con particolare riferimento alle capacità di assalto e raid anfibio, di supporto alle forze speciali, di assistenza umanitaria, di evacuazione di civili e di cooperazione in materia di sicurezza e deter-

renza, con una maggiore capacità di superamento degli ostacoli agli attuali veicoli cingolati. Inoltre dovrà essere dotato di adeguata protezione balistica e anti-mina e di armamento in grado di garantire una superiore capacità d'ingaggio negli scenari ad alta intensità.

Tra i requisiti tecnici del veicolo meritano di essere evidenziate, sia la notevole autonomia del mezzo, in grado di garantire la prosecuzione della manovra in profondità, sia l'integrazione, in un'unica piattaforma, delle principali funzioni e capacità tecnico-tattiche ad oggi assicurate soltanto dalla combinazione di più tipologie di veicoli in servizio (VTLM e AA V7).

Con riferimento al supporto logistico, osserva poi che le piattaforme saranno corredate da adeguati piani e per tutta la durata della vita tecnica l'industria privata assicurerà la disponibilità di ricambi ed eventuali aggiornamenti tecnici per la risoluzione delle obsolescenze e per l'esecuzione di tutti gli interventi manutentivi. È inoltre previsto lo svolgimento di corsi addestrativi da parte dell'industria privata e finalizzati alla formazione di team di istruttori militari che consentiranno alla Marina militare italiana di sviluppare in proprio l'iter di formazione e di addestramento del personale. A tal proposito si fa presente che sarà privilegiata la formazione di istruttori qualificati alla guida, istruttori del personale operatore della piattaforma, tecnici per la manutenzione e operatori/manutentori per la gestione di tutti i sistemi e sotto-sistemi che equipaggeranno il mezzo.

Segnala, inoltre, che per quanto attiene ai profili industriali, la nuova piattaforma è frutto di una progettazione nazionale e, pertanto, l'intera filiera produttiva potrà svilupparsi in Italia, con notevoli ritorni industriali e positive ricadute sul piano occupazionale anche nell'indotto diretto ed indiretto.

Evidenzia che il programma, in cui avvio era inizialmente previsto nel 2021, dovrebbe concludersi nel 2034 e che, in linea con quanto previsto nel documento programmatico pluriennale per la difesa per il triennio 2021-2023, l'onere previsionale complessivo del programma viene stimato in

326 milioni di euro, finalizzati all'acquisizione di 34 VBA e relativo sostegno tecnico-logistico decennale. Tale spesa è finanziata, limitatamente a 206 milioni, a valere sugli stanziamenti derivanti dalla ripartizione del fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 14 della legge di bilancio 2020 e per i restanti 120 milioni sui capitoli a fabbisogno del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della difesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Per quanto attiene al completamento del programma, sottolinea che il restante valore previsionale complessivo di 274 milioni, necessario per l'acquisizione di ulteriori 30 veicoli e relativo supporto logistico, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti che potranno essere contrattualizzati subordinatamente all'eventuale rifinanziamento dell'intervento. Al riguardo, ritiene che potrebbe essere utile un chiarimento in merito al contenuto proprio dello schema di decreto ministeriale oggetto del parere parlamentare tenuto anche conto che nella lettera di trasmissione del medesimo, da un lato, viene fatto riferimento all'acquisto di 64 Veicoli Blindati Anfibi (VBA), dall'altro lato, si precisa che il programma sarà finanziato per un importo pari a 326 milioni.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 26/2021, relativo all'acquisizione di 197 veicoli tattici medi multiruolo di seconda generazione (VTMM 2) in versione posto comando (PC) e 150 VTMM 2 nelle versioni specialistiche per le unità dell'Esercito italiano, comprensivi di supporto logistico decennale.

Atto n. 346.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in titolo.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che il termine per l'espressione del prescritto parere scade il 20 febbraio 2022 e che lo

schema di decreto è stato assegnato anche alla V Commissione che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 31 gennaio 2022.

Giuseppina OCCHIONERO (IV), *relatrice*, introduce l'esame del programma d'arma evidenziando che esso è volto all'acquisizione di veicoli tattici medi multi-ruolo di seconda generazione (VTMM 2) caratterizzati da *standard* di sicurezza, protezione, maneggevolezza, capacità di carico e capacità di connessione radio e satellitari incrementati rispetto ai veicoli di prima generazione. Le piattaforme di prevista acquisizione dovranno, infatti, essere in grado di svolgere le funzioni assegnate in contesti operativi fuori area, nell'ambito delle operazioni in supporto alla pace, ovvero a più alta intensità, in scenari operativi simmetrici/asimmetrici e ibridi e, pertanto, di assoluta importanza è la capacità di tali mezzi di assicurare un'elevata protezione del personale che lo impiega, aumentando la sicurezza delle operazioni.

Osserva che, nel complesso, il programma prevede sia l'attività di ricerca e sviluppo delle piattaforme di seconda generazione nella versione 6x6, sia l'acquisizione di 197 veicoli VTMM 2 6x6 in versione posto comando e di 150 veicoli nelle versioni specialistiche Ambulanza e RCP (*Route Clearance Package*), sia, infine, il supporto logistico decennale, che comprende, tra l'altro, la formazione del personale operatore e manutentore dei veicoli e l'acquisizione delle attrezzature di officina necessarie alla manutenzione dei veicoli stessi.

Al riguardo rammenta che le versioni posto comando sono finalizzate a potenziare la capacità di comando e controllo (C2) delle unità dell'Esercito presso i posti comando tattici terrestri delle Brigate, Reggimenti/*Task Force* e Battaglioni, consentendo ai comandanti e al loro *staff* di esercitare la funzione C2 anche in movimento.

In termini generali, le caratteristiche tecnico-operative di tali veicoli prendono quale riferimento tecnologico i requisiti tecnici raggiunti con i VTMM 2 posto comando 4x4 sviluppati nell'ambito del pro-

getto Forza NEC e le migliorie identificate nel corso delle sperimentazioni, ma garantiranno un significativo livello di protezione balistica, antimina e anti IED (*Improvised Explosive Device*), sistemi CIS (*Communication, Information System*) e Comando, Controllo e Navigazione (C2N) allo stato dell'arte, nonché una spiccata manovrabilità e mobilità, anche nelle più critiche situazioni ambientali e di terreno, grazie ad un motopropulsore di nuova generazione.

Evidenzia, quindi, che il programma, il cui avvio era originariamente previsto nel corso 2021, si concluderà nel 2034 e interesserà prevalentemente i settori industriali della meccanica e dell'elettronica. In particolare, rileva che la relazione illustrativa sottolinea che la società Iveco Defence Vehicle detiene la Design Authority del veicolo nella versione 4x4 e che tale modello potrà costituire idoneo riferimento per lo sviluppo e la realizzazione della versione 6x6. La società Leonardo è, invece coinvolta nel programma per la parte relativa agli apparati di comando e controllo e di comunicazione. Peraltro, nonostante la connotazione principalmente nazionale, il programma può rappresentare un'importante opportunità per attirare interesse da parte di potenziali clienti stranieri, contribuendo in maniera determinante allo sviluppo tecnologico necessario all'industria nazionale per disporre di un portfolio di prodotti in linea con le esigenze di un mercato estremamente competitivo. Le attività connesse alla produzione degli autotelai e degli scafi avranno luogo prevalentemente nelle aree di Piacenza, Bolzano e Vittorio Veneto (TV), mentre l'indotto delle principali PMI è esteso anche al di fuori delle regioni delle citate sedi di produzione e coinvolge anche aree del Piemonte, della Lombardia, della Toscana, del Lazio e dell'Abruzzo. Sono attesi anche positivi ritorni occupazionali nei settori industriali interessati dal programma, per effetto soprattutto dell'acquisizione e del consolidamento del *know-how* in settori di tecnologia avanzata, del sostegno di fornitori e sub-fornitori nazionali, sia diretti, rispetto alla commessa di vendita, che indiretti, per la fornitura di servizi alle aziende coinvolte, nonché degli investi-

menti in Ricerca e Sviluppo necessari all'elaborazione e sviluppo delle piattaforme.

Evidenzia, altresì, che l'onere previsionale complessivo previsto è stimato in 2.179 milioni di euro. La prima *tranche*, per complessivi 348 milioni di euro, consentirà lo sviluppo delle piattaforme in configurazione posto comando 6x6 e l'acquisizione dei veicoli posto comando nelle versioni 6x6 in un quantitativo pari a circa 45 veicoli, comprensivi del supporto logistico decennale, e verrà finanziata tramite i capitoli di investimento del Ministero della difesa, nell'ambito delle risorse recate dal fondo istituito dall'art. 1, comma 14, della legge di bilancio 2020. Tale approvvigionamento consentirà il soddisfacimento dell'esigenza di due Brigate medie. Il completamento del programma, per ulteriori 1.831 milioni, finalizzato alla dotazione delle rimanenti Brigate dell'Esercito, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti contrattualizzati subordinatamente all'eventuale rifinanziamento dell'intervento. Al riguardo, osserva che sarebbe opportuno chiarire se l'esame parlamentare del presente schema di decreto sia circoscritto alla prima *tranche* del programma, rispetto alla quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie.

Infine, segnala che il programma è riportato nel Documento programmatico pluriennale della Difesa per il triennio 2021-2023 tra le schede dei programmi maggiori di previsto avvio con un fabbisogno complessivo stimato di 2.179, milioni di euro e ne risulta finanziata una prima *tranche* per un totale di 348 milioni, distribuiti in 14 anni.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 34/2021, relativo alla digitalizzazione dei sensori terrestri di difesa aerea *Fixed Air Defence Radar (FADR)*, alla fornitura di corsi addestrativi e al supporto logistico per l'Aeronautica militare.

Atto n. 347.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in titolo.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che il termine per l'espressione del prescritto parere scade il 20 febbraio 2022 e che lo schema di decreto è stato assegnato anche alla V Commissione che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 31 gennaio 2022.

Marica FANTUZ (LEGA), *relatrice*, osserva che il programma pluriennale in esame è volto ad aggiornare i sensori FADR (*Fixed Air Defence Radar*) della difesa aerea attraverso un processo di digitalizzazione di alcune componenti tuttora a tecnologia analogica, aumentandone le prestazioni sia per la parte ABT (*Air Breathing Target*) che per la parte BMD (*Ballistic Missile Defence*). Con l'aggiornamento di mezza vita dei sensori FADR si intende, infatti, migliorare le prestazioni dei radar, risolvere alcune criticità nel campo della resilienza cibernetica, nonché semplificare la gestione logistico-manutentiva del sistema stesso. In particolare, verrà aumentata la capacità di avvistamento sia dei *target* ABT che di quelli TBM e verranno risolte le problematiche *software* relative alla sicurezza dei sistemi FADR, riducendo notevolmente le componenti del sistema. In tal modo sarà possibile incrementare la capacità di avvistamento della minaccia e quella di difesa dello spazio aereo nazionale.

Rileva che la relazione illustrativa evidenzia che le capacità del sistema sono riconducibili allo spettro delle capacità operative fondamentali (COF) e contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di forza sia nazionali che NATO. Il sistema FADR, infatti, continuerà ad assicurare la capacità di sorveglianza dello spazio aereo nazionale, ponendosi quale indispensabile strumento per contribuire in contesto nazionale alla difesa aerea missilistica integrata IAMD (*Integrated Air and Missile Defence*).

Il programma, di previsto avvio nel corso 2022, si concluderà nel 2030 e interesserà principalmente il settore industriale dello sviluppo hardware e software dei sensori radar e, in particolare, quello legato ai

nuovi trasmettitori con tecnologia al nitruro di gallio (GaN). Sono poi previste positive ricadute sul sistema Paese in termini di capacità operativa in quanto i FADR saranno i primi sensori ad utilizzare tecnologie innovative tipiche dei sensori AESA (*Active Electronically Scanned Array*) di nuova generazione. La relazione illustrativa evidenzia anche la necessità di mantenere capacità e competenze allo stato dell'arte in un settore chiave del sistema di difesa internazionale, da un lato, garantendo la difesa degli interessi del Paese, e, dall'altro, gettando le basi per ulteriori sviluppi capacitivi e tecnologici.

I settori dell'industria nazionale coinvolti dal programma sono quelli dell'alta tecnologia e dell'aerospazio, con positive ricadute sull'occupazione negli specifici settori. Inoltre, trattandosi di un sensore di produzione nazionale, la ditta LEONARDO assorbirà totalmente l'investimento previsto, impiegando maestranze dell'industria nazionale per volumi nell'ordine di migliaia di ore/uomo, nel corso dei nove anni di previsto svolgimento del programma. Inoltre, la connotazione internazionale del programma assicurerà concrete possibilità di *export* sia in ambito europeo sia extraeuropeo, in quanto gli attuali sensori FADR sono stati venduti in diversi Paesi e l'eventuale aggiornamento potrebbe ragionevolmente suscitare l'interesse da parte degli attuali utilizzatori dei sistemi. Le aree geografiche principalmente interessate dalle attività sono il Lazio e la Campania, ma è prevista l'interazione con numerose industrie del settore metalmeccanico, specializzate in lavorazioni digitali e di componentistica elettronica.

Rileva, inoltre, che l'onere previsionale complessivo previsto per il completamento del programma è stimato in 105 milioni di euro, a condizioni economiche 2021 e che la spesa relativa alla prima *tranche*, per complessivi 68 milioni, sarà finanziata tramite i capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della difesa, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Tale spesa consentirà di avviare lo studio e la preparazione all'integrazione del sistema, di coprire i costi

non ricorrenti per la modifica del primo esemplare, di procedere alla modifica dei primi sensori e dell'architettura di sicurezza, alla sostituzione delle parti che presentano criticità dal punto di vista della *cyber-defence*, nonché all'avvio del supporto logistico integrato. La seconda *tranche*, per un valore di 37 milioni, sarà invece contrattualizzata subordinatamente all'identificazione delle necessarie risorse tramite nuovi fondi di investimento recati dalle prossime leggi di Bilancio, oppure distinti strumenti finanziari di eventuale futura istituzione e consentirà di modificare tutti i rimanenti sensori, garantendo al contempo il sostegno logistico integrato dei sistemi modificati fino al 2030. Al riguardo, sottolinea che sarebbe opportuno chiarire se l'esame parlamentare del presente schema di decreto è circoscritto alla prima *tranche* del programma, rispetto alla quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie.

Infine, segnala che nel DPP 2021-2023 il programma in esame è riportato tra le schede dei programmi maggiori di previsto avvio con un fabbisogno complessivo stimato in 105 milioni, di cui vede finanziata una *tranche* di 68 milioni, distribuiti in 9 anni (2022-2030).

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 19 gennaio 2022. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giorgio Mulè.

La seduta comincia alle 14.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata an-

che mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

DL 228/2021: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.

C. 3431 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Roger DE MENECH (PD), *relatore*, riferisce che il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, reca disposizioni urgenti in materia di termini legislativi e si compone di 24 articoli, più l'entrata in vigore.

Osserva, quindi, che sul provvedimento, la Commissione Difesa è chiamata a esprimere il parere alle Commissioni riunite I Affari Costituzionali e V Bilancio.

Venendo subito alle disposizioni che interessano profili di competenza della Commissione Difesa, segnala in primo luogo i commi 2 e 3, lettera *b*), dell'articolo 1, che prorogano le autorizzazioni ad assumere nel Comparto sicurezza-difesa e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco valevoli per l'anno 2013 e per l'anno 2014 e, successivamente, prorogate di anno in anno, da ultimo fino al 31 dicembre 2021.

Più in dettaglio, il comma 2 proroga al 31 dicembre 2022 il termine per le autorizzazioni alle assunzioni di cui all'articolo 1, comma 5 del decreto-legge n. 150 del 2013, adottate, per il comparto sicurezza-difesa e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in deroga alle limitazioni assunzionali previste per le pubbliche amministrazioni dalla normativa vigente, mentre il comma 3, lettera *b*) proroga, sempre fino al 31 dicembre 2022, il termine per le autorizzazioni alle assunzioni aggiuntive nel comparto sicurezza e nel comparto Vigili del fuoco e soccorso pubblico, di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 192 del 2014.

Viene poi in rilievo il comma 8, lettera *a*), numero 1, dell'articolo 1, che proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 il termine ultimo di applicazione di talune

disposizioni inerenti alle modalità di semplificazione dello svolgimento dei concorsi delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del personale dell'amministrazione penitenziaria e dell'esecuzione penale minorile ed esterna. Si tratta delle disposizioni previste dall'articolo 259, commi da 2 a 6, del decreto-legge n. 34 del 2020 (decreto rilancio) per il tempo dell'emergenza e del contenimento dell'epidemia da COVID-19, ed interessano sia i concorsi già indetti sia i concorsi da bandire per l'accesso ai ruoli delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del personale dell'amministrazione penitenziaria e dell'esecuzione penale minorile ed esterna.

Segnala, poi, il comma 8, lettera *a*), numero 2, dell'articolo 1, che proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 la possibilità di effettuare alcune assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tra cui anche le assunzioni del personale dell'Arma dei carabinieri previste al comma 7 dell'articolo 259 del decreto-legge n. 34 del 2020.

La lettera *b*) del comma 8, dell'articolo 1, proroga invece, al 31 marzo 2022, le modalità di svolgimento previste, per il tempo di emergenza epidemiologica dal comma 1 dell'articolo 260 del decreto-legge n. 34 del 2020, per i corsi di formazione del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Sono interessati i corsi di formazione svolti presso ogni tipo di istituto di istruzione, scuola o centro di addestramento e per tali corsi, le rispettive amministrazioni possono disporre la modulazione del corso, la temporanea sospensione del corso ovvero il rinvio, qualora sia prevista una data per il suo inizio. Per effetto della novella sono, dunque, prorogate tutte speciali modalità di svolgimento dei corsi di formazione, per Forze armate e di polizia e Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel tempo della pandemia, previste dai commi da 2 a 6 del medesimo articolo 260 del decreto-legge n. 34 del 2020.

L'articolo 1, comma 17, reca invece una proroga dal 31 gennaio 2022 al 31 gennaio 2023 relativamente ai termini di efficacia di alcune disposizioni previste dal decreto-legge n. 7 del 2015 in materia di garanzie funzionali e di tutela, anche processuale, del personale e delle strutture dei servizi di informazione per la sicurezza (AISI, AISE e DIS). In tale contesto viene, dunque, prorogata la possibilità di attribuire anche al personale delle Forze armate adibito alla tutela delle strutture e del personale del Dipartimento per le informazioni per la sicurezza (DIS) o dei servizi di informazione per la sicurezza (AISI e AISE) la qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza, con funzioni di polizia di prevenzione.

Sempre all'articolo 1, segnala il comma 18, che proroga da luglio 2022 al 31 dicembre 2022 l'attuale XII mandato, relativo al quadriennio 2018-2022, dei delegati dei consigli di rappresentanza a tutela degli interessi collettivi dei militari. Al riguardo, ricorda che la normativa in materia di rappresentanza militare risale alla legge 11 luglio 1978, n. 382, con la quale sono stati istituiti gli organismi rappresentativi del personale militare, articolati sui tre livelli distinti degli organi di base (i COBAR), gli organi intermedi (i COIR), ed un organo centrale (il COCER), a carattere nazionale e interforze, articolato in commissioni nazionali interforze di categoria (ufficiali, sottufficiali, volontari) e in sezioni di Forza armata o di Corpo armato (Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri e Guardia di finanza). Ricorda, inoltre, che la richiamata legge, confluita nel codice dell'ordinamento militare, vieta ai militari di esercitare il diritto di sciopero, di costituire associazioni professionali a carattere sindacale, di aderire ad altre associazioni sindacali (art. 1475 Codice dell'ordinamento militare), disposizione sulla quale è intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2018, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1475, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. La ragione della proroga disposta dal comma 18 risiede, dunque, nel fatto che – a seguito

della sentenza della Corte costituzionale – il Parlamento ha avviato, come è noto, l'esame del disegno di legge recante norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo, attualmente tornato all'esame della Camera (AC 875-B), già approvato dal Senato e attualmente all'esame della Camera in seconda lettura. Con il nuovo impianto delineato nel provvedimento verrebbe superato l'attuale istituto della rappresentanza e, pertanto, non è opportuno avviare le procedure per il rinnovo degli organi elettivi della rappresentanza militare, che comporterebbero significativi impegni organizzativi e finanziari. In particolare, l'articolo 19 del citato disegno di legge, recante abrogazioni e norme transitorie, prevede, al comma 1, che le norme sulla rappresentanza militare (articoli da 1476 a 1482 del Codice dell'ordinamento militare) vengano abrogate al momento dall'entrata in vigore del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione che determina i permessi e i distacchi da ripartire tra le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari con criterio proporzionale, sulla base della rappresentatività.

Si sofferma, quindi, sui commi 20 e 21 dell'articolo 1, relativi alla durata del mandato dei vertici della Difesa (Capi di stato maggiore della difesa o di Forza armata, Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e Segretario generale del Ministero della Difesa). Le richiamate disposizioni modificano l'articolo 1094 del Codice dell'ordinamento militare e mirano a prevedere che le cariche di vertice della Difesa, il cui mandato è attualmente rigidamente fissato in tre anni, non prorogabili né rinnovabili al termine del triennio, se ancora in servizio permanente, permangano in servizio fino al limite di età e comunque al massimo per un altro anno. La disposizione non è pertanto applicabile a coloro che al compimento del triennio siano già cessati dal servizio e si trovino nella particolare posizione di richiamo « automatico » d'autorità prevista, per il completamento del mandato, dal comma 4 dello

stesso articolo 1094. In sostanza l'incarico non può essere soggetto a rinnovo o ulteriore proroga e nel complesso non può superare il quadriennio. Ai sensi del comma 21 tale modifica si applica anche ai mandati in corso all'entrata in vigore del decreto-legge.

Analogamente, i commi 22 e 23 dell'articolo 1 introducono la possibilità per il Comandante generale della Guardia di finanza di permanere nel suo incarico allo scadere del mandato (triennio) fino al raggiungimento del limite di età e comunque al massimo per un altro anno. Ricorda, infatti, che l'articolo 4, comma 5, della legge 23 aprile 1959, n. 189, in materia ordinamento del Corpo della Guardia di finanza, stabilisce che il mandato del Comandante generale ha una durata pari a tre anni e non è prorogabile né rinnovabile. Il comma 22, introducendo un nuovo periodo al citato articolo 4, comma 5, prevede che se non ha raggiunto il limite di età al termine del triennio, il Comandante generale permane nell'incarico fino al limite di età e comunque al massimo per un altro anno, mentre il comma 23 chiarisce che la disciplina introdotta dal comma 22 si applica anche ai mandati in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame.

Il comma 4 dell'articolo 2 autorizza l'utilizzo nell'anno 2022 delle risorse non utilizzate nel corso del 2021 e destinate al contributo economico per i familiari del personale delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate impegnato nell'azione di contenimento, contrasto e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, che, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, abbia contratto una patologia cui sia conseguito il decesso. Alla copertura finanziaria degli oneri conseguenti, che ammontano a 3 milioni, si provvede ai sensi del comma 5 che, a tal fine, dispone la corrispondente riduzione delle proiezioni del Fondo speciale di parte corrente, iscritto (nella Tabella A del bilancio triennale 2021-2023) nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, attingendo all'accantonamento relativo, per una metà, al Ministero dell'interno, e per

l'altra metà al Ministero della difesa. Ricorda che il citato contributo economico è stato previsto dagli articoli 74-bis e 74-ter del decreto-legge n. 73 del 2021, il quale aveva disposto che con decreto ministeriale (rispettivamente, del Ministro dell'interno e del Ministro della difesa) fossero individuati i soggetti fruitori del contributo, nonché le misure applicative anche al fine del rispetto del limite di spesa. Per l'adozione di tali decreti ministeriali, era previsto un termine di trenta giorni, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 73, ma l'iter di adozione dei due decreti ministeriali menzionati, non risulta ancora perfezionato. Onde consentire la messa a punto in via applicativa del procedimento di erogazione del contributo, la disposizione in esame ha dunque posticipato al 2022 l'utilizzo delle risorse destinate al contributo.

Da ultimo segnala l'articolo 16, che proroga al 31 dicembre 2022 l'efficacia di alcune disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale e per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze introdotte nell'ambito della giurisdizione civile e penale ordinaria e finalizzate a garantire, nel perdurare della emergenza sanitaria da Covid-19, la tutela della salute e la conduzione dell'attività giudiziaria, che si applicano anche – in quanto compatibili – ai procedimenti relativi agli arbitrati rituali e alla magistratura militare.

Salvatore DEIDDA (FDI) osserva come, a differenza degli altri anni, il provvedimento di proroga di termini legislativi rechi molte disposizioni che riguardano ambiti di competenza della Commissione Difesa. In particolare, si sofferma sui commi 20 e 21 dell'articolo 1, relativi alla durata del mandato dei vertici della Difesa. Al riguardo, pur non essendo contrario a estendere la durata del mandato da tre a quattro anni, ritiene che sarebbe quantomeno opportuno prevedere che il Parlamento possa esprimersi attraverso un parere.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.40.

ALLEGATO 1

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 14/2021, relativo al potenziamento e ammodernamento del *Joint Force Air Component Command (JFACC) nazionale* (Atto n. 334).

PARERE APPROVATO

La IV Commissione (Difesa),

esaminato il Programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento A/R n. SMD 14/2021 relativo al potenziamento e ammodernamento del *Joint Force Air Component Command JFACC* (Atto del Governo n. 334);

evidenziato che il programma è finalizzato a permettere la condotta di operazioni aeree di più ampia portata nell'ambito di operazioni interforze svolte sia autonomamente, sia a livello multinazionale;

rilevato che le attività di potenziamento e ammodernamento riguarderanno sia l'infrastruttura che l'info-struttura delle due componenti costituenti il *Joint Force Air Component Command (JFACC)*, ovvero quella stanziata e quella rischierabile;

considerato che il programma, il cui avvio era originariamente previsto nel 2021 e la conclusione nel 2033, presenta un onere previsionale complessivo stimato in 33,32 milioni di euro, a condizioni economiche 2021, e sarà finanziato per un importo pari a 19,12 milioni sui capitoli del settore investimenti del bilancio ordinario del Ministero della difesa, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, e per un importo pari a 14,2 milioni mediante gli stanziamenti derivanti dalla ripartizione del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 95, della legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 30 dicembre 2018);

preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo nella seduta del 21 dicembre 2021, nella quale è stato precisato che nella fase approvativa presso le Commissioni parlamentari il cronopro-

gramma dei pagamenti è stimato al meglio delle conoscenze disponibili e dell'esperienza storica e che l'Amministrazione della Difesa si ritiene vincolata a non eccedere il costo complessivo sottoposto al parere parlamentare, mentre laddove l'approfondimento tecnico-amministrativo pre-contrattuale dovesse definire la necessità di un superamento di tale limite di spesa si darà corso ad un decreto integrativo, al fine di garantire piena visibilità del nuovo perimetro dell'esigenza;

preso atto, altresì, che il disallineamento riscontrato tra i dati riportati nella scheda tecnica relativi all'onere finanziario complessivo e all'anno di previsto completamento e quelli contenuti nella scheda illustrativa è da ricondursi ad un refuso redazionale e che i dati corretti riferiti al costo complessivo e all'anno di conclusione del programma sono quelli riportati nella scheda tecnica, in linea con quanto riscontrabile nel profilo programmatico degli stanziamenti riportato nel Documento Programmatico Pluriennale della Difesa per il triennio 2021-2023;

vista la valutazione favorevole della Commissione Bilancio sui profili di carattere finanziario espressa nella seduta del 12 gennaio 2022;

sottolineato che il programma è suscettibile di promuovere potenziali importanti ritorni industriali ed occupazionali in ambito nazionale, favorendo, il mantenimento di un adeguato livello di *expertise* e *know-how* in particolare nel settore della componente Telecomunicazioni Terra Bordo Terra (TLC/TBT) e che la realizzazione di tale programma avrebbe un forte impatto sulle PMI che si rifanno all'indotto del

settore, distribuite su tutto il territorio nazionale;

segnalato, infine, che il programma ha una connotazione internazionale e presenta potenziali opportunità di coopera-

zione internazionale, con conseguenti positive prospettive a livello di esportazioni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 18/2021, concernente l'acquisizione di munizionamento per cannoni e lanciatori per razzi di contromisura elettromagnetica navali (Atto n. 335).

PARERE APPROVATO

La IV Commissione (Difesa),

esaminato lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento (A/R) n. SMD 18/2021, riguardante l'acquisizione di munizionamento per cannoni e lanciatori per razzi di contromisura elettromagnetica navali (Atto del Governo n. 335);

premessi che il programma pluriennale fa riferimento all'acquisizione di razzi di contromisura elettromagnetica e munizioni di artiglieria navale da impiegare a bordo delle Unità Navali Cavour, Trieste, classe Orizzonte, classe FREMM e classe Pattugliatori Polivalenti di Altura (PPA);

evidenziato che l'acquisizione garantirà il progressivo ripristino delle scorte di munizionamento 76 mm DART e dei razzi *chaff* BULLFIGHTER-D da 130 mm, unitamente all'incremento prestazionale connesso all'innovazione tecnologica della nuova generazione di forniture, con conseguente adeguamento delle relative tattiche di impiego;

rilevato che le munizioni dovranno garantire una vita operativa per un periodo di almeno 10 anni, a partire dalla data di consegna, e che il programma d'acquisizione prevede anche la fornitura di attrezzature e apparecchiature per l'esecuzione della manutenzione decennale delle munizioni e relativo materiale di scorta;

rilevato, altresì, che nella fornitura saranno compresi sia colpi per addestramento in versione telemetrica in quantità corrispondente al 5 per cento della fornitura totale di munizioni, sia *kit* telemetrici

portati per il rilievo dell'andamento del tiro da parte della piattaforma lanciante, impiegabili dal personale di bordo e dotati di capacità di registrazione ed estrazione dei dati in apposito *report*, nonché corsi addestrativi e di aggiornamento, assistenza ingegneristica e *on job training* per il personale della Marina militare impiegato sulle sopra richiamate Unità navali;

sottolineato che le munizioni per i cannoni DART 76 mm – le cui fasi inerenti lo studio, lo sviluppo, l'industrializzazione e la qualifica sono già state oggetto dei decreti SME/SMM n. 1/2004 e SMD n. 5/2009 – sono state inizialmente prodotte da OTO-Melara, ora parte del Gruppo Leonardo Company, e sono costruite con componenti realizzati e/o commercializzati da fornitori italiani con il coinvolgimento dei principali comparti industriali del Centro e Nord Italia specializzati nei settori della meccanica, anche di alta precisione, dell'elettronica e della componentistica pirica;

considerate le notevoli prospettive d'esportazione della munizione DART, cui sono interessati diversi Paesi esteri, con ritorni economici anche per l'Amministrazione della Difesa viste le clausole di *redevance* previste dai contratti in essere;

considerato che l'avvio del programma è previsto nel 2022 e la conclusione nel 2026, per un costo complessivo di 60 milioni di euro, di cui la prima *tranche*, pari a 45,69 milioni, finanziata tramite il bilancio ordinario del Ministero della difesa, mentre la *tranche* successiva di 14,31 milioni, finalizzata all'acquisizione di ulteriori scorte e al relativo supporto logistico, sarà contrattualizzata subordinatamente al-

l'identificazione delle necessarie risorse finanziarie;

uditi i chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo nella seduta del 21 dicembre 2021;

preso atto della valutazione favorevole espressa dalla Commissione Bilancio sui profili di carattere finanziario, nella seduta del 12 gennaio 2022;

segnalato, infine, che il programma in esame è riportato nel Documento programmatico pluriennale della Difesa per il triennio 2021-2023 tra le schede dei programmi di previsto avvio,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 3

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 22/2021, relativo alla capacità *Multi Data Link* (MDL) della Difesa nell'ambito del progetto *Defence Information Infrastructure* (DII) e della sua evoluzione in *Defence Cloud* (Atto n. 336).

PARERE APPROVATO

La IV Commissione (Difesa),

esaminato lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento n. SMD 22/2021, relativo alla Capacità *Multi Data Link* (MDL) della Difesa nell'ambito del più ampio progetto *Defence Information Infrastructure* (DII) e della sua evoluzione in *Defence Cloud* (Atto del Governo n. 336);

premesso che:

lo schema di decreto in esame fa riferimento a un programma pluriennale volto al potenziamento della capacità *Multi Data Link* (MDL) della Difesa al fine di continuare ad assicurare un elevato livello di interoperabilità dello Strumento militare in ambito interforze, multinazionale e inter-agenzia (NATO/UE e di coalizione);

la scheda illustrativa allegata allo schema di decreto evidenzia come la natura diversificata e mutevole delle attuali operazioni militari richieda la disponibilità di un flusso informativo robusto, efficiente, tempestivo e organico alle Forze impiegate, finalizzato al conseguimento della superiorità informativa;

in tale contesto, i sistemi di comunicazione *Tactical Data Link* (TDL) rappresentano una capacità imprescindibile in quanto consentono lo scambio di informazioni tattiche e di ordini in modo sicuro, in tempo reale, in formato digitale, senza l'utilizzo di comunicazioni voce radio tra sistemi di Comando e Controllo, piattaforme e sistemi d'arma;

considerato che l'avvio del programma era originariamente previsto nel corso 2021

e la conclusione nel 2035 e che il relativo onere, stimato in circa 532 milioni di euro, verrà finanziato per 515,9 milioni tramite i capitoli di investimento del Ministero della difesa nell'ambito delle risorse rese disponibili sul Fondo stabilito dall'articolo 1, comma 14, della legge di bilancio 2020 e per 16,1 milioni mediante le risorse iscritte sul bilancio ordinario del dicastero;

considerato, altresì, che dal programma si attendono positivi ritorni industriali soprattutto nei settori industriali dell'elettronica e telecomunicazioni ad alta tecnologia, con il potenziale coinvolgimento delle piccole e medie imprese distribuite su tutto il territorio nazionale;

evidenziato che il programma ha una connotazione nazionale relativamente all'aggiornamento di piattaforme per le quali LEONARDO S.p.A., detiene la SDR/A (*System Design Responsibility/Authority*) e permetterà all'industria nazionale di mantenersi all'avanguardia nel delicato settore dei sistemi di comunicazione e di scambio dati tattici, con indubbie positive ricadute anche in termini occupazionali, mentre per quegli assetti di cui l'industria nazionale non detiene la SDR/A è prevista la collaborazione con le industrie straniere;

preso atto della valutazione favorevole espressa dalla Commissione Bilancio sui profili di carattere finanziario, nella seduta del 12 gennaio 2022;

ritenuto particolarmente rilevante che le imprese affidatarie del contratto valutino di realizzare la commessa, anche in riferimento alla manutenzione, attraverso gli strumenti tecnologici e di personale a loro disposizione, in modo da evitare, per quanto possibile, la creazione di ulteriori *supply*

chains che, nel tempo, potrebbero portare a disperdere il patrimonio di conoscenze tecnologiche dell'industria nazionale operante nell'ambito della Difesa,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 4

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 28/2021, concernente l'acquisizione di scorte di munizionamento Vulcano nella versione guidata e di unità portatili di controllo del fuoco per obici da 155 millimetri dell'Esercito italiano (Atto n. 337).

PARERE APPROVATO

La IV Commissione (Difesa),

esaminato lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di Ammodernamento e Rinno­vamento (A/R) n. SMD 28/2021, relativo all'acquisizione di scorte di munizionamento VULCANO nella versione guidata e di unità portatili di controllo del fuoco per obici da 155 mm dell'Esercito italiano (Atto del Governo n. 337);

premesso che:

l'attuale contesto di sicurezza globale, caratterizzato da incertezza e da crescente sofisticazione della minaccia, richiede che lo strumento terrestre sia in grado di esprimere una capacità di ingaggio idonea a preservare e proteggere adeguatamente le forze schierate;

nell'ottica di potenziare la capacità di ingaggio di precisione e in profondità dell'artiglieria terrestre, lo schema di decreto in esame prevede l'avvio di un programma di acquisizione di munizioni guidate di nuova generazione, dotate di un braccio d'impiego doppio rispetto alle attuali munizioni, che consentiranno all'artiglieria di operare efficacemente in ambienti operativi congestionati e caratterizzati dalla presenza di forze ostili in grado contrastare e interdire la manovra delle forze amiche;

in particolare, lo schema di decreto in esame fa riferimento all'approvvigionamento di scorte munizionamento Vulcano nella versione guidata (*Guided Long Range* – GLR), con capacità di navigazione inerziale e GPS, in grado di assicurare elevata

precisione contro obiettivi non protetti, fissi, a lunghissima distanza, con guida terminale assistita da un sensore laser semi-attivo, impiegate sugli obici da 155 mm attualmente in servizio nell'Esercito italiano;

considerato che la munizione Vulcano si caratterizza per avere una gittata più estesa rispetto al munizionamento tradizionale e per la ragguardevole precisione del tiro e che le sue *performance* balistiche e operative ne suggeriscono un impiego nelle lunghe e lunghissime distanze ovvero in ambienti operativi altamente congestionati che necessitino di accuratezza metrica del tiro;

rilevato che il programma, il cui avvio è previsto nel 2021 e la conclusione nel 2029, presenta un onere complessivo previsionale stimato pari a 235 milioni di euro, suddiviso in più *tranche* e che la copertura della prima *tranche*, per complessivi 73 milioni di euro, è assicurata dai capitoli di investimento del Ministero della difesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, mentre il completamento del programma, per il restante valore di 162 milioni di euro, sarà invece realizzato attraverso successivi provvedimenti che potranno essere contrattualizzati subordinatamente all'eventuale rifinanziamento dell'intervento;

preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo nella seduta dello scorso 21 dicembre 2021;

preso atto della valutazione favorevole espressa dalla Commissione Bilancio sui profili di carattere finanziario, nella seduta del 12 gennaio 2022;

evidenziato che l'acquisizione del munizionamento Vulcano presenta importanti ricadute industriali nel settore nazionale dell'elettronica e della meccanica di precisione, essendo direttamente prodotto dalla Divisione Elettronica di LEONARDO e dallo Stabilimento militare di Baiano di Spoleto (PG), con il contributo della società tedesca DHIEL limitatamente al solo sensore laser semi-attivo, e permetterà di accrescere la competitività dello specifico comparto industriale;

ricordato che il programma in esame è riportato nel Documento programmatico pluriennale della Difesa per il triennio 2021-2023 tra quelli di prossimo avvio;

ritenuto particolarmente rilevante, al riguardo, che le imprese affidatarie del contratto valutino di realizzare la commessa, anche in riferimento alla manutenzione, attraverso gli strumenti tecnologici e di personale a loro disposizione, in modo da evitare, per quanto possibile, la creazione di ulteriori *supply chains* che, nel tempo, potrebbero portare a disperdere il patrimonio di conoscenze tecnologiche dell'industria nazionale operante nell'ambito della Difesa,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 5

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 33/2021, concernente l'acquisizione di un'area addestrativa galleggiante per il Gruppo operativo incursori (GOI) (Atto n. 338).

PARERE APPROVATO

La IV Commissione (Difesa),

esaminato il Programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento A/R n. SMD 33/2021 relativo all'acquisizione di un'Area Addestrativa Galleggiante per il Gruppo Operativo Incursori GOI (Atto del Governo n. 338);

premessi che:

il programma pluriennale fa parte del più ampio progetto di ammodernamento delle Forze Speciali ed è finalizzato, in particolare, all'acquisizione di un'Area Addestrativa Galleggiante polivalente per il Gruppo Operativo Incursori (G.O.I) del COMSUBIM;

la piattaforma, composta di un pontone galleggiante e di una infrastruttura a terra destinata prioritariamente alla condotta di attività addestrative avanzate, unica nel suo genere, garantirà un elevatissimo ritorno capacitivo, grazie alla possibilità di esercitare profili complessi in un contesto di assoluto realismo e senza soluzione di continuità, dalla fase di abbordaggio alla messa in sicurezza dell'obiettivo e assicurerà agli operatori la piena fruibilità dell'assetto, nonché l'imprescindibile riservatezza delle attività altrimenti non perseguibili ricorrendo all'impiego di strutture civili;

la struttura principale dello scafo avrà le forme di un catamarano e sarà suddivisa in 8 compartimenti stagni realizzati in acciaio; avrà una lunghezza di 70 metri fuori tutto, una larghezza massima di 24 metri, un'altezza di circa 8 metri e un pescaggio massimo di 2 metri e sarà dotata di un'area di tiro interna di 1300 metri

quadrati, presidi sanitari di primo soccorso, 2 moduli Diesel-Generatori di elettricità e una gru di servizio da 1.000 kg e sbraccio di 3 metri, oltre ad apparati e sistemi ad elevata affidabilità corredati da adeguati piani manutentivi tali da garantire un ridotto impegno in termini di manutenzioni ordinarie e straordinarie e di sostegno logistico;

l'Area Addestrativa Galleggiante consentirà l'addestramento e l'esercitazione per le operazioni di liberazione ostaggi nel dominio marittimo, nonché per le azioni di abbordaggio e presa di controllo di unità mercantili in situazioni ad alto rischio, nonché le correlate attività di studio e sperimentazione in tema di tecniche, tattiche, procedure, materiali, equipaggiamenti e sistemi d'arma utili al Gruppo Operativo Incursori del COMSUBIN nel settore del controterrorismo marittimo;

il programma, il cui avvio è previsto nel 2022 e la conclusione nel 2026, presenta un onere previsionale complessivo stimato in 13,5 milioni di euro, finanziati a valere sul bilancio ordinario del Ministero della difesa;

vista la valutazione favorevole della Commissione Bilancio sui profili di carattere finanziario espressa nella seduta del 12 gennaio 2022;

rilevato che:

i settori industriali interessati saranno prevalentemente quelli della cantieristica navale, elettronica, meccanica e degli armamenti, con il coinvolgimento di PMI, le cui principali aree di interesse sono la cantieristica navale specializzata, la fab-

bricazione di sistemi generazione elettrica navale, la carpenteria, l'impiantistica industriale, l'allestimento navale, le forniture marinarie e la logistica portuale;

lo sviluppo di un progetto ad alta tecnologia ed elevata specializzazione, molto peculiare quale quello in esame, potrà rappresentare una interessante occasione di accrescimento di *know-how* nello specifico settore per le aziende che ne saranno coinvolte;

dal punto di vista tecnologico, i componenti della fornitura saranno tutti realizzabili dall'industria cantieristica nazionale ed alle attività realizzative si aggiungerà l'indotto delle attività manutentive future, gestite a cura dell'Arsenale militare di La Spezia, con ulteriore significativo contributo e ricadute d'impiego per le aree interessate,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione	79
Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale. C. 1870 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	79
Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare (« legge SalvaMare »). C. 1939-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	80

SEDE REFERENTE:

Modifica del titolo VIII della parte seconda del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di enti locali in situazione di criticità finanziaria o di squilibrio eccessivo. C. 3149 Buompane (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	82
--	----

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 19 gennaio 2022. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze, Laura Castelli.

La seduta comincia alle 13.30.

Sui lavori della Commissione.

Fabio MELILLI, *presidente*, avverte che i Presidenti di Camera e Senato, con lettera in data 18 gennaio 2022, hanno comunicato di aver nominato, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge n. 243 del 2012, membri del Consiglio dell'Ufficio parlamentare di bilancio la professoressa Lilia Cavallari, con funzioni di Presidente, il professor Gianpaolo Arachi e la professoressa Valeria

De Bonis, ai quali rivolge un augurio di buon lavoro a nome della Commissione.

Claudio BORGHI (LEGA) auspica che la presidenza voglia esprimere, con lettera formale, l'apprezzamento della Commissione per il lavoro svolto dal professor Pisauro nel ruolo di Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio.

Fabio MELILLI, *presidente*, assicura che invierà al più presto una lettera al professor Pisauro per esprimere l'apprezzamento della Commissione per il lavoro svolto dai componenti uscenti del Consiglio dell'Ufficio parlamentare di bilancio.

Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capita-

nerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale.

C. 1870 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 gennaio 2022.

La Viceministra Laura CASTELLI comunica che il Ministero della difesa e il Ministero dell'economia e delle finanze sono giunti ad una linea comune sul provvedimento che permette di superare i profili problematici evidenziati sul medesimo provvedimento dalla Ragioneria generale dello Stato. Poiché è in corso di predisposizione una nuova relazione tecnica, chiede che l'esame sia rinviato ad altra seduta.

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice*, considerata l'importanza del provvedimento e la sua condivisione da parte di tutte le forze politiche, sollecita il Governo a fare in modo che la Commissione bilancio sia posta nelle condizioni di esprimere il proprio parere rapidamente, se possibile anche immediatamente dopo l'elezione del Presidente della Repubblica.

Paolo TRANCASSINI (FDI), nel sottolineare la necessità di tenere alta l'attenzione sul provvedimento, fa presente che la linea comune che il Governo ha annunciato dovrà essere sottoposta alla valutazione della Commissione bilancio per i profili finanziari e della Commissione difesa per i profili di merito. A suo avviso, l'esito di tale valutazione non può ritenersi scontato poiché il Parlamento non deve essere relegato a svolgere la funzione di ratifica delle decisioni assunte dal Governo.

Fabio MELILLI, *presidente*, considerata l'ampia condivisione del provvedimento da parte di tutte le forze politiche, assicura che sarà sua premura calendarizzare lo stesso provvedimento non appena sarà trasmessa la nuova relazione tecnica. Nessun

altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare (« legge SalvaMare »).

C. 1939-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marialuisa FARO (M5S), *relatrice*, fa presente che il disegno di legge, di iniziativa governativa, ha ad oggetto disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare (« legge salva mare ») e che il testo è corredato, all'articolo 17, di una clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione dell'intera legge.

Osserva che il provvedimento, già approvato dalla Camera, è stato modificato dal Senato (A.S. 1571) e che nel corso dell'esame al Senato il Governo ha depositato una relazione tecnica di passaggio relativa al testo approvato dalla Camera in prima lettura e trasmesso al Senato, evidenziando che le modifiche apportate dal Senato non sono corredate di relazione tecnica.

Passando all'esame delle modifiche introdotte dal Senato che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 2, recante Modalità di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati, non ha osservazioni da formulare, considerato che le modifiche incidono in via ordinamentale su discipline (quella dei rifiuti accidentalmente pescati e quella dell'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali) cui non sono ascritti effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica e nel presupposto che l'ARERA, come emerso anche nel corso dell'esame presso la Commissione Bilancio del Senato, possa provvedere al nuovo compito di vigilanza affidatole senza nuovi o maggiori

oneri per la finanza pubblica: circa tale presupposto sarebbe comunque opportuna, a suo avviso, una valutazione del Governo.

Non formula osservazioni circa il rinvio a disposizioni del decreto legislativo n. 182 del 2003 che sono state abrogate e sostituite, nel presupposto che il rinvio sia comunque interpretato ed applicato come riferito alle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo n. 197 del 2021.

In ordine ai profili di quantificazione dell'articolo 6, recante Misure per la raccolta dei rifiuti galleggianti nei fiumi, non formula osservazioni circa i commi 2 e 3, in quanto l'onere è limitato all'entità dello stanziamento e i relativi interventi sono di carattere modulabile sulla base delle risorse disponibili. Circa il comma 1, invece, evidenzia che la norma impone alle Autorità di bacino di introdurre nei propri atti pianificatori misure sperimentali alla cui attuazione si provvede « anche » (come testualmente indicato) a valere sul programma sperimentale finanziato ai sensi dei commi 2 e 3, ora descritti. In proposito, tenuto conto che la norma pone un adempimento di carattere obbligatorio, ritiene che andrebbe acquisita una valutazione del Governo circa l'effettiva possibilità che ciascuna Autorità possa darvi attuazione nel quadro delle risorse già disponibili a legislazione vigente e di quelle del programma sperimentale, senza che da tali adempimenti e misure derivino ulteriori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di copertura finanziaria del medesimo articolo, evidenzia che il comma 3 dell'articolo 6 autorizza la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 per l'avvio da parte del Ministero della transizione ecologica di un programma sperimentale triennale di recupero delle plastiche nei fiumi maggiormente interessati da tale forma di inquinamento, anche mediante la messa in opera di strumenti galleggianti. Rileva che il medesimo comma 3 provvede ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, relativo al bilancio 2021-2023.

Ciò posto, considerato che l'accantonamento utilizzato presenta le occorrenti disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario risultante dalla legge di bilancio per il 2022 (legge n. 234 del 2021), non ha osservazioni da formulare, nel presupposto che, ove non si intendano apportare modificazioni al testo, la riduzione del citato accantonamento sia riferita all'accantonamento del Ministero della transizione ecologica, secondo la nuova denominazione assunta dal Dicastero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per effetto del decreto-legge n. 22 del 2021, ed imputata al vigente triennio di bilancio 2022-2024, intendendosi comunque il Ministro dell'economia e delle finanze autorizzato, al di là del tenore letterale della disposizione, ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Evidenzia ancora che il successivo articolo 17, non modificato dal Senato, reca una generale clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dalla medesima legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In proposito, non formula osservazioni, nel presupposto che, ove non si intendano apportare modificazioni al testo, pur in mancanza di una esplicita previsione in tal senso, dall'ambito di applicazione della predetta clausola debba intendersi escluso, per interpretazione sistematica, l'articolo 6 in esame, introdotto presso il Senato, dal quale – come illustrato – derivano oneri a carico della finanza pubblica oggetto di autonoma copertura.

Con riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 8, comma 2, recante Campagne di sensibilizzazione evidenzia che la disposizione, assistita da una clausola di invarianza specifica che si aggiunge a quella generale, pone a carico delle autorità di sistema portuale e dei comuni adempimenti che testualmente sono configurati come di carattere obbligatorio. Rammenta

che l'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 197 del 2021, sui rifiuti delle navi, già prevede forme di pubblicità del piano di raccolta e di gestione dei rifiuti a cura delle Autorità portuali sostanzialmente coincidenti con le forme di pubblicità previste dalla disposizione in esame.

In proposito, per quanto riguarda le Autorità portuali, andrebbe a suo avviso acquisita conferma che gli adempimenti previsti dal comma 2 ora in esame non determinino innovazioni apprezzabili rispetto quanto già previsto, a legislazione vigente, dall'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 197 del 2011, e che dunque non comportino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; per quanto riguarda, invece, i comuni, ritiene che andrebbero forniti dati ed elementi idonei a suffragare l'assunzione che gli enti territoriali coinvolti possano adempiere alla nuova funzione nel quadro delle risorse disponibili.

Con riferimento ai profili di quantificazione dell'articolo 12, recante Disposizioni in materia di prodotti che rilasciano microfibre, non ha osservazioni da formulare, tenuto conto che la disposizione pone adempimenti a carico di soggetti esterni al perimetro della pubblica amministrazione e nel presupposto, sul quale sarebbe a suo parere comunque utile una conferma da parte del Governo, della compatibilità della previsione con la pertinente disciplina europea.

In ordine i profili di quantificazione dell'articolo 15, recante Tavolo interministeriale di consultazione permanente, non formula osservazioni circa l'integrazione dei componenti del Tavolo interministeriale, tenuto conto che la norma è corredata della consueta clausola di esclusione degli emolumenti e di una specifica clausola di invarianza che peraltro si aggiunge a quella generale, riferita all'intero provvedimento.

La Viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dalla relatrice.

Fabio MELILLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.35.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 19 gennaio 2022. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze, Laura Castelli.

La seduta comincia alle 13.35.

Modifica del titolo VIII della parte seconda del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di enti locali in situazione di criticità finanziaria o di squilibrio eccessivo.

C. 3149 Buompane.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 novembre 2021.

La Viceministra Laura CASTELLI chiede di rinviare l'esame del provvedimento poiché sono in corso ulteriori approfondimenti in merito alle richieste di chiarimento formulate dal relatore.

Fabio MELILLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.40.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale in videoconferenza del dottor Carlo Comporti, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a componente della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB)	83
---	----

SEDE CONSULTIVA:

DL 228/2021: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. C. 3431 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione</i>)	83
--	----

ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	92
--	----

DL 1/2022: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore. C. 3434 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	85
--	----

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 3343 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	87
--	----

ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative presentate</i>)	93
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	90
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del dottor Carlo Comporti a componente della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB). Nomina n. 103 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	90
---	----

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 19 gennaio 2022.

Audizione informale in videoconferenza del dottor Carlo Comporti, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a componente della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.45 alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 19 gennaio 2022. – Presidenza del vicepresidente Giovanni CURRÒ. – In-

terviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Alessandra Sartore.

La seduta comincia alle 14.30.

DL 228/2021: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.

C. 3431 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti atti-

nenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con un’osservazione).

La Commissione inizia l’esame del provvedimento.

Giovanni CURRÒ, *presidente*, segnala come la Commissione finanze sia chiamata ad esaminare, ai fini dell’espressione del parere alle Commissioni riunite I Affari Costituzionali e V Bilancio, il decreto-legge n. 228 del 2021, recante Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (C. 3431).

Gian Mario FRAGOMELI (PD), *relatore*, nel riassumere brevemente il contenuto del provvedimento, che si compone di 25 articoli, rileva come questo rechi disposizioni di proroga di termini legislativi in scadenza e misure organizzative essenziali per l’efficienza e l’efficacia dell’azione di pubbliche amministrazioni e magistrature, nonché in materia di innovazione tecnologica.

Nel rinviare al dossier predisposto dagli uffici per un’analisi dettagliata dei contenuti del provvedimento, avverte che nella presente relazione si soffermerà sulle disposizioni relative alle materie di competenza della Commissione Finanze.

Segnala anzitutto che l’articolo 1, comma 9, proroga per l’anno 2022 la facoltà del Ministero dell’economia e delle finanze di bandire concorsi di personale non dirigenziale finalizzati all’assunzione di 550 unità con contratto a tempo indeterminato, delle quali 450 unità saranno destinate alle Ragionerie territoriali dello Stato e 100 unità alle Commissioni Tributarie per incrementare il livello di efficienza degli uffici e delle strutture della giustizia tributaria, tenuto anche conto del contenzioso tributario instaurato avverso i provvedimenti adottati dagli uffici territoriali dell’amministrazione finanziaria.

Sempre in materia di assunzioni presso il Ministero dell’economia e delle finanze, evidenzia che l’articolo 1, comma 12, lettera b), proroga all’anno 2022 il termine entro il quale possono essere bandite procedure concorsuali per l’assunzione a tempo indeterminato di personale per il rafforza-

mento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR. In particolare, per il Dipartimento delle finanze si prevede l’assunzione di 30 unità di personale da inquadrare nell’Area III.

La relazione illustrativa riferisce che le proroghe di cui ai commi 9 e 12 dell’articolo 1 si rendono necessarie anche in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica ancora in corso, che non ha consentito all’amministrazione di avviare le procedure concorsuali originariamente autorizzate per l’anno 2021.

L’articolo 1, comma 13, proroga di un mese – dal 31 gennaio al 28 febbraio 2022 – il termine per l’adozione, con modalità semplificata, del regolamento di organizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze, che si è resa necessaria in considerazione delle numerose disposizioni legislative che hanno previsto l’istituzione di ulteriori strutture di livello dirigenziale generale, modificando la struttura organizzativa del Ministero.

L’articolo 1, commi 22 e 23, introduce la possibilità per il Comandante generale della Guardia di finanza di permanere nel suo incarico allo scadere del mandato fino al raggiungimento del limite di età e comunque al massimo per un altro anno. Il comma 24 del medesimo articolo 1 proroga al 31 maggio 2022 il mandato degli organi dell’Istituto per il credito sportivo, ovvero presidente, Consiglio di amministrazione, Comitato di gestione fondi speciali e Collegio dei sindaci.

L’articolo 3, comma 1, estende l’applicabilità delle norme, di cui all’articolo 106 del decreto-legge n. 18 del 2020, sullo svolgimento delle assemblee ordinarie delle società per azioni e a responsabilità limitata, alle assemblee sociali tenute entro il 31 luglio 2022. Si tratta di misure di semplificazione in materia di convocazione, ricorso ai mezzi di telecomunicazione, modalità di voto e conferimento di deleghe, adottate in ragione dell’emergenza pandemica.

L’articolo 3, comma 3, proroga per l’anno 2022 le norme in materia di razionalizza-

zione del patrimonio pubblico e riduzione dei costi per locazioni passive, che escludono le amministrazioni pubbliche dall'aggiornamento, sulla base degli indici ISTAT, del canone dovuto per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali.

L'articolo 14, comma 3, modifica, riducendone la portata e la durata, la temporanea e parziale detassazione dei redditi di lavoro dipendente e assimilati derivanti da emolumenti corrisposti dal Comitato organizzatore dei Giochi olimpici invernali « Milano Cortina 2026 ».

In particolare, in luogo della detassazione al 40 per cento per il periodo 2021-2023 e al 70 per cento per il periodo 2024-2026, si prevede che i predetti redditi siano detassati al 40 per cento per il solo anno 2021. I conseguenti risparmi per gli anni dal 2022 al 2027 sono destinati dal successivo comma 4 dell'articolo 13 al potenziamento dell'attività sportiva di base nei territori per tutte le fasce della popolazione e all'ottimizzazione degli interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria attraverso l'esercizio fisico.

L'articolo 16, comma 3, proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 la possibilità di svolgere le udienze pubbliche e camerali e le camere di consiglio nel processo tributario con collegamento da remoto, previa autorizzazione, con decreto motivato del presidente della Commissione tributaria provinciale o regionale.

Segnala che l'articolo 17 proroga al 31 dicembre 2022 il termine di applicabilità della disciplina emergenziale dei poteri speciali del Governo nei settori di rilevanza strategica, legata agli effetti della pandemia da COVID-19, dettata dall'articolo 15 del decreto-legge n. 23 del 2020.

Sottolinea, infine, che, dato il permanere della situazione di difficoltà economico-sociale causata dall'emergenza COVID-19, in particolare con riferimento alla sostenibilità nel breve periodo degli impegni finanziari assunti dalle piccole e medie imprese nei confronti del sistema bancario, si rende opportuno prorogare al 30 giugno 2022 la moratoria dei debiti bancari da queste contratti, limitatamente alla quota

capitale. Al riguardo, nella consapevolezza della necessità di un'autorizzazione della Commissione europea, ritiene opportuno che la Commissione dia un segnale alle Commissioni competenti in sede referente. Formula pertanto una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 1*).

La sottosegretaria Alessandra SARTORE concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

DL 1/2022: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore. C. 3434 Governo.

(Parere alla XII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giovanni CURRÒ, *presidente*, segnala come la Commissione finanze sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla Commissione XII Affari Sociali, il decreto-legge n. 1 del 2022, recante Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore (C. 3434).

Massimo UNGARO (IV), *relatore*, nel riassumere brevemente il contenuto del provvedimento, che si compone di 6 articoli, rileva come questo integri il quadro delle disposizioni in materia di contenimento alla diffusione del COVID-19, adottando misure di prevenzione e contrasto all'aggravamento dell'emergenza epidemiologica. In particolare si provvede a estendere l'obbligo vaccinale ai soggetti ultra cinquantenni e a settori particolarmente esposti, quali quello universitario e dell'istruzione superiore.

Nel rinviare al dossier predisposto dagli uffici per un'analisi dettagliata dei conte-

nuti del provvedimento, avverte che nella presente relazione si soffermerà esclusivamente sul nuovo articolo 4-*sexies* del decreto-legge n. 44 del 2021 – introdotto dall'articolo 1, comma 1, del provvedimento – che disciplina le funzioni attribuite all'Agenzia delle entrate-Riscossione nell'ambito del procedimento per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per il mancato rispetto dell'obbligo vaccinale.

Al riguardo segnala che i commi 1 e 2 del nuovo articolo 4-*sexies* prevedono l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di 100 euro per i soggetti ultracinquantenni e per le categorie di lavoratori per i quali sussiste un obbligo di vaccinazione ai sensi degli articoli 4, 4-*bis* e 4-*ter* del citato decreto-legge n. 44 del 2021, nel caso in cui, a decorrere dal 1° febbraio 2022:

non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario,

non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nei termini previsti;

non abbiano effettuato la dose di richiamo nei termini previsti.

I commi da 3 a 6 del nuovo articolo 4-*sexies* definiscono la procedura per l'irrogazione della sanzione. La sanzione è irrogata dal Ministero della salute, tramite Agenzia delle entrate-Riscossione, che vi provvede sulla base degli elenchi dei soggetti inadempienti all'obbligo vaccinale, periodicamente predisposti e trasmessi dal medesimo Ministero.

Il Ministero della salute, avvalendosi dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, comunica ai soggetti inadempienti l'avvio del procedimento sanzionatorio e indica ai destinatari il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione, per comunicare all'Azienda sanitaria locale competente per territorio l'eventuale certificazione relativa al differimento o all'esenzione dall'obbligo vaccinale, ovvero altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità. Entro il medesimo

termine, gli stessi destinatari danno notizia all'Agenzia delle entrate-Riscossione dell'avvenuta presentazione di tale comunicazione. L'Azienda sanitaria locale trasmette all'Agenzia delle entrate-Riscossione, nel termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione dei destinatari, previo eventuale contraddittorio con l'interessato, un'attestazione relativa all'insussistenza dell'obbligo vaccinale o all'impossibilità di adempiervi o viceversa alla mancanza di tali presupposti.

L'Agenzia delle entrate-Riscossione, nel caso in cui l'Azienda sanitaria locale non confermi l'insussistenza dell'obbligo vaccinale ovvero l'impossibilità di adempiervi, provvede, entro 180 giorni dalla trasmissione dell'attestazione, alla notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.

L'atto di avviso è notificato con la procedura di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, relativa alla cartella di pagamento per la riscossione delle imposte sul reddito. Per la riscossione si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui all'articolo 30 del decreto-legge n. 78 del 2010 sulla riscossione delle somme dovute all'INPS.

In caso di opposizione alla sanzione contenuta nel titolo esecutivo suddetto resta ferma la competenza del giudice di pace e l'Avvocatura dello Stato assume il patrocinio dell'Agenzia delle entrate-Riscossione nel relativo giudizio (comma 7 del nuovo articolo 4-*sexies*).

Le entrate derivanti dall'irrogazione della sanzione in esame sono versate, a cura dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, ai fini della riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali e del successivo trasferimento alla contabilità speciale del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 (comma 8 del nuovo articolo 4-*sexies*).

Formula, infine, una proposta di parere favorevole.

La sottosegretaria Alessandra SARTORE concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

Lucia ALBANO (FdI), preannunciando il voto contrario del proprio gruppo, rileva l'insufficienza delle garanzie previste a tutela della *privacy* nell'ambito dell'esercizio delle funzioni attribuite all'Agenzia delle entrate—Riscossione per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in caso di mancato rispetto dell'obbligo vaccinale.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 19 gennaio 2022. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN.

La seduta comincia alle 14.50.

**Delega al Governo per la riforma fiscale.
C. 3343 Governo.**

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 dicembre 2021.

Luigi MARATTIN, *presidente*, avverte che per la seduta odierna, non essendo previsto che la Commissione svolga votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020.

Informa quindi che sono pervenute circa 470 proposte emendative al disegno di legge C. 3343, recante Delega al Governo per la riforma fiscale (*vedi allegato 2*).

Ricorda anzitutto che il disegno di legge in esame è collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2022. Conseguentemente allo stesso risulta applicabile il regime di ammissibilità delle proposte emendative fissato dall'articolo 123-*bis*, comma

3-*bis*, del Regolamento, a norma del quale non sono ammissibili le proposte emendative non caratterizzate da compensatività sul piano finanziario.

Quanto al contenuto, il disegno di legge in esame reca delega legislativa al Governo per la revisione del sistema fiscale, fissando all'articolo 1 i principi e criteri direttivi generali cui deve attenersi la stessa, e prevedendo invece agli articoli da 2 a 8 i principi e criteri direttivi specifici riferiti ai singoli settori di riforma. L'articolo 9 prevede invece una ulteriore e specifica delega al Governo per la codificazione in materia tributaria.

Le disposizioni finanziarie sono recate dall'articolo 10: in particolare, il comma 1 contiene una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione delle deleghe di cui agli articoli 1 e 9 non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; il comma 2 richiama il meccanismo procedurale previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità pubblica), con l'effetto di rinviare la quantificazione e la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle deleghe al momento dell'adozione dei decreti legislativi attuativi.

Più in particolare, il suddetto comma 2 prevede che qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione nel proprio interno o mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, della legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020), nel limite di 2 miliardi per l'anno 2022 e 1 miliardo a decorrere dal 2023, eventualmente integrate in base a quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 1, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), ovvero mediante compensazione con le risorse finanziarie recate dai decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, presentati prima di quelli che comportano i nuovi o maggiori oneri. A tal fine, le maggiori entrate confluiscono in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

La Presidenza ritiene, pertanto, inammissibili, per i profili finanziari gli emendamenti:

Ferrari 3.01, per carenza di compensazione in quanto introduce non un criterio o principio di delega, bensì una norma immediatamente efficace e la cui applicazione non è subordinata all'esercizio delle deleghe previste dal provvedimento. Difatti, esso modifica il testo unico contenente la disciplina dell'imposta di bollo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, e prevede in modo diretto una ulteriore ipotesi di esenzione dall'imposta, senza provvedere alla relativa copertura finanziaria. Tali caratteristiche impediscono l'applicazione del meccanismo di copertura di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, con la conseguenza che la quantificazione e la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della stessa non possono essere rinviate al momento dell'adozione dei decreti legislativi attuativi, ma dovrebbero essere previste e specificate già nell'ambito del provvedimento in esame;

Gusmeroli 10.5, per inidoneità della copertura finanziaria in quanto prevede una ulteriore modalità di copertura degli eventuali maggiori oneri finanziari derivanti dalle deleghe previste dal disegno di legge, attraverso il ricorso alla procedura del cosiddetto « scostamento di bilancio », ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012. Premesso che tale modalità di copertura finanziaria non rientra tra quelle previste, in via tassativa, dall'articolo 17 della legge n. 196 del 2009, ricorda che la predetta procedura, adottata in attuazione dell'articolo 81, secondo comma, della Costituzione, consente il ricorso ad un maggior indebitamento soltanto in presenza di « circostanze eccezionali », come definite ai sensi della citata legge n. 243 del 2012 e previa deliberazione a maggioranza assoluta di ciascuna delle due Camere. Detta procedura, essendo subordinata a specifici presupposti indicati nel disposto costituzionale e al rispetto delle condizioni e delle procedure definite in norme che assurgono a rango di parametro interposto di costitu-

zionalità, non può essere quindi prevista quale modalità ordinaria di copertura *ex ante* di nuovi oneri.

Ricorda inoltre che, con riferimento ai criteri di ammissibilità degli emendamenti riferiti a progetti di legge diversi dai disegni di legge di conversione dei decreti-legge, il Regolamento, con una norma di carattere generale, all'articolo 89 prevede che siano dichiarati inammissibili gli emendamenti relativi « ad argomenti affatto estranei » all'oggetto della discussione. Come precisato nel paragrafo 5.1 della lettera circolare del Presidente della Camera sull'istruttoria legislativa nelle Commissioni del 10 gennaio 1997, si tratta degli emendamenti che « non siano inerenti al contenuto del provvedimento in esame ».

Sulla base di tali criteri, devono pertanto considerarsi inammissibili per estraneità di materia le seguenti proposte emendative:

Ribolla 1.80, in quanto mira ad abolire l'obbligo di informativa posto in capo ai soggetti che percepiscono erogazioni pubbliche;

Gagliardi 3.17, che indica specifiche regole di contabilizzazione, ai fini della redazione del bilancio civilistico, di alcuni beni di impresa, tra cui materie prime, prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;

Troiano 3.4, che intende revisionare la disciplina in materia di sottoscrizione dell'atto di trasferimento di partecipazioni societarie;

Giacomoni 3.33, che intende prevedere, per le imprese di minori dimensioni non soggette alla nomina degli organi di controllo, l'individuazione di una figura professionale, scelta tra gli iscritti al registro dei revisori legali, per l'apposizione del visto di conformità;

Sut 4.5, che prevede la compensazione degli oneri di sistema mediante il trasferimento graduale sul bilancio dello

Stato di una parte delle componenti tariffarie a copertura degli stessi;

Sut 4.4, che reca una specifica disciplina per compensare gli oneri generali di sistema per le utenze elettriche, a valere su quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica (CO₂);

Gagliardi 4.20, che introduce un principio di delega in materia di revisione degli importi dei canoni demaniali marittimi, precisandone i criteri direttivi;

Corneli 5.01, che introduce principi e criteri direttivi in materia di contributi previdenziali;

Zolezzi 8.01, limitatamente alle lettere *a)* e *d)*, che prevedono rispettivamente l'estensione del principio della responsabilità estesa del produttore e la priorità del compostaggio rispetto al recupero energetico dai rifiuti organici, che non sembrano attenerci a profili esclusivamente fiscali.

Risultano altresì inammissibili gli emendamenti:

Molinari 9.14, limitatamente alle parole «elevando a rango costituzionale lo Statuto dei diritti del contribuente, di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212 »;

Gusmeroli 9.16, volto a prevedere la possibilità per l'Agenzia delle entrate e le associazioni professionali di proporre alle Commissioni parlamentari competenti delle semplificazioni fiscali;

che sono in contrasto con l'assetto costituzionale vigente.

Segnala, infine, le seguenti proposte emendative che sono da ritenere ammissibili, sulla base di specifici presupposti:

gli articoli aggiuntivi Mollicone 1.02, 1.03, 1.04 e 1.05 e Trano 8.04 e 8.06: tali proposte assumono uno specifico rilievo in quanto introducono nuove deleghe legisla-

tive, indicando i relativi principi e criteri direttivi, suscettibili anche di determinare potenziali effetti onerosi. Si considerano tuttavia le medesime proposte parimenti ammissibili, nel presupposto che le disposizioni in materia di copertura finanziaria di cui all'articolo 10 del disegno di legge in esame si intendano implicitamente estese anche agli articoli aggiuntivi in questione, pur in mancanza di una espressa modifica del testo del medesimo articolo 10;

L'emendamento Gusmeroli 10.7, che stabilisce che nel Fondo previsto dall'articolo 10, comma 2, del disegno di legge in esame utilizzabile a fini di copertura, confluiscono anche le risorse derivanti da una riduzione dello stanziamento del Fondo per il reddito di cittadinanza (articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019) ed autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze a modificare con propri decreti i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni erogate a titolo di reddito di cittadinanza per consentire il rispetto del nuovo limite di spesa. Per quanto attiene alla riduzione, non determinata nel *quantum*, della dotazione del Fondo reddito di cittadinanza, si considera la proposta ammissibile nel presupposto che la determinazione del relativo importo sia effettuata in sede di esercizio delle deleghe e sulla base delle esigenze di copertura delle stesse. In merito alla disposizione che demanda ad un decreto ministeriale la modifica non solo degli importi, ma anche dei criteri di accesso al predetto beneficio, pur rilevando che la disposizione deferisce ad una fonte subordinata la modifica di criteri che potrebbero essere definiti anche in via legislativa, si considera la proposta ammissibile per i profili finanziari in quanto non suscettibile di produrre effetti negativi per la finanza pubblica.

Avverte, infine, che il termine per la presentazione di ricorsi avverso i giudizi di ammissibilità è fissato per le ore 18 di oggi.

Vita MARTINCIGLIO (M5S) chiede chiarimenti in merito ai criteri utilizzati per la valutazione dei profili finanziari delle proposte emendative.

Chiede se sia possibile anticipare l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, prima della riunione prevista per l'esame degli atti del Governo.

Luigi MARATTIN, *presidente*, chiarisce che sono state considerate ammissibili le proposte emendative recanti ulteriori deleghe legislative anche in assenza di un esplicito richiamo alle modalità di copertura di cui all'articolo 10, nel presupposto che queste si intendano comunque implicitamente estese anche alle ulteriori deleghe proposte. Sono invece state considerate inammissibili le proposte emendative che modificano direttamente la normativa vigente, introducendo maggiori oneri o minori entrate privi di copertura.

Acconsente, quindi, non essendovi obiezioni, alla richiesta di anticipare l'Ufficio di presidenza avanzata dalla deputata Martinciglio.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per la giornata di domani.

La seduta termina alle 15.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.15 e dalle 15.35 alle 15.50.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 19 gennaio 2022. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN.

La seduta comincia alle 15.50.

Proposta di nomina del dottor Carlo Comporti a componente della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).

Nomina n. 103.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina.

Luigi MARATTIN, *presidente e relatore*, avverte che nella seduta odierna si procederà all'illustrazione della proposta di nomina del dottor Carlo Comporti a componente della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), nonché alla votazione del parere.

Ricorda che nella seduta odierna si è svolta l'audizione del dottor Comporti sulla sua nomina a componente della CONSOB.

In ordine alla procedura riguardante l'esame parlamentare della proposta di nomina, rammenta innanzitutto che il decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, che ha istituito la CONSOB e che le attribuisce personalità giuridica di diritto pubblico e piena autonomia, stabilisce — al terzo comma dell'articolo 1 — che nei confronti del presidente e dei membri della Commissione si applichino le disposizioni degli articoli 1, 2, primo comma, 3, 4, 6, 7 e 8 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, sul controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici.

In base alla citata disposizione, la CONSOB è composta da un presidente e da quattro membri, scelti tra persone di specifica e comprovata competenza ed esperienza e di indiscussa moralità e indipendenza, nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso. Il Presidente e i membri della Commissione durano in carica sette anni e non possono essere confermati.

In particolare, la legge 24 gennaio 1978, n. 14, alla quale il citato decreto-legge n. 95 del 1974 rinvia, prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri, il Consiglio dei ministri ed i singoli Ministri, prima di procedere, secondo le rispettive competenze, a nomine, proposte o designazioni di presidenti e vicepresidenti di istituti e di enti pubblici, anche economici, devono richiedere il parere parlamentare, che è espresso dalle Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere.

Si prevede inoltre che l'organo cui compete la nomina, la proposta o la designazione possa procedere, trascorsi i termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere,

anche se non sia stato reso il parere delle Commissioni.

La Commissione finanze è pertanto chiamata ad esprimersi entro il prossimo 31 gennaio, a scrutinio segreto, sulla proposta di nomina a componente della CONSOB del dottor Carlo Comporti.

Rinvia al *curriculum* del dottor Comporti, che accompagna la richiesta di parere parlamentare trasmessa dal Governo, per un quadro dettagliato dei suoi studi e delle sue esperienze lavorative.

Formula quindi una proposta di parere favorevole sulla nomina del dottor Carlo Comporti a componente della CONSOB.

La Commissione procede alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Luigi MARATTIN, *presidente e relatore*, comunica il risultato della votazione:

Presenti	28
Votanti	26
Astenuti	2

Maggioranza 14

Hanno votato *sì* 24

Hanno votato *no* 2

(La Commissione approva).

Luigi MARATTIN, *presidente e relatore*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Alemanno, Angiola, Baratto, Burratti, Caso, Cattaneo, Centemero, Ciagà, Covolo, Currò, Fragomeli, Gerardi, Giacommetto, Grimaldi, Gusmeroli, Gabriele Lorenzoni, Marattin, Migliorino, Pastorino, Porchietto, Sangregorio, Scerra, Topo, Troiano, Ungaro e Zanichelli.

Si sono astenuti i deputati: Albano, Osnato.

La seduta termina alle 16.

ALLEGATO 1

DL 228/2021: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (C. 3431 Governo).**PARERE APPROVATO**

La VI Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 3431, di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi;

ricordato che il provvedimento reca diverse disposizioni di proroga di competenza della Commissione Finanze;

considerato il permanere della situazione di difficoltà economico-sociale causata dall'emergenza COVID-19, con conseguente sensibile calo dei consumi ed importanti ripercussioni per molte imprese;

considerati in particolare gli effetti della crisi pandemica sulle piccole e medie imprese in termini di sostenibilità nel breve periodo degli impegni finanziari assunti nei confronti del sistema bancario;

ritenuto pertanto opportuno prevedere una proroga al 30 giugno 2022 del periodo di moratoria dei debiti bancari, relativamente alla sospensione temporanea del pagamento della quota capitale dei finanziamenti in essere,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di integrare il provvedimento con una disposizione volta a modificare l'articolo 16 del decreto-legge n. 73 del 2021, posticipando dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 il termine della moratoria per il rimborso dei finanziamenti in essere a favore delle piccole e medie imprese, limitatamente alla sola quota capitale.

ALLEGATO 2

Delega al Governo per la riforma fiscale (C. 3343 Governo).**PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

ART. 1.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: diciotto mesi con le seguenti: sei mesi.

1.84. Pastorino.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: diciotto mesi con le seguenti: dodici mesi.

* **1.13.** Ungaro.

* **1.1.** Martinciglio.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: dagli articoli 3 e 53 con le seguenti: dagli articoli 3, 53 e 119.

Conseguentemente:

al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

d-bis) coordinare il sistema impositivo con il rispetto dell'autonomia finanziaria degli enti territoriali e in particolare con i principi previsti dalla legge 5 maggio 2009, n. 42 e dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68;

al comma 2, dopo le parole: profili finanziari inserire le seguenti: e della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

1.75. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini, Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: diritto dell'Unione europea inserire le seguenti: e del diritto internazionale pattizio.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , in particolare garantendo, per quanto attiene al reddito d'impresa, la compatibilità della nuova disciplina con gli accordi sulla tassazione globale minima e sulla tassazione delle attività digitali.

1.14. Ungaro.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: nonché del diritto dell'Unione europea, inserire le seguenti: nel rispetto dei principi generali del diritto tributario,.

1.61. Osnato, Albano, Bignami.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: diritto dell'Unione europea, inserire le seguenti: e nel rispetto dell'autonomia tributaria degli enti territoriali decentrati e dei principi del federalismo fiscale,.

1.15. Ungaro.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: articoli da 2 a 8 inserire le seguenti: e del principio di equità orizzontale.

1.52. Albano, Osnato, Bignami.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: derivanti dall'impiego dei fattori di produzione con le seguenti: di lavoro.

1.55. Albano, Osnato, Bignami.

Al comma 1, lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: in particolare con la riduzione progressiva della pressione tri-

butaria e contributiva sul lavoro, con l'obiettivo di allinearla alla media UE.

1.89. Trano.

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) creare nuova liquidità per l'intero sistema economico attraverso l'ampliamento delle fattispecie ammesse alla compensazione tra crediti e debiti della pubblica amministrazione, anche attraverso titoli riconducibili alla più ampia categoria dei certificati di compensazione fiscale;

Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Delega al Governo per l'istituzione dei certificati di compensazione fiscale)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali fissati dal medesimo articolo 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la istituzione dei certificati di compensazione fiscale:

a) istituzione di certificati di compensazione fiscale, che incorporano il diritto, con decorrenza biennale dalla data di emissione, alla compensazione per obbligazioni finanziarie verso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

b) definizione dell'importo dell'accantonamento da destinare alla concessione di certificati di compensazione fiscale, delle finalizzazioni, dei destinatari, delle quote, dei termini di durata del beneficio, nonché dell'importo massimo concedibile nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis »;

c) previsione della non concorrenza dei certificati alla formazione del reddito ai

fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, della non rilevanza ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e della loro utilizzabilità esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

d) assegnazione dei certificati in percentuale, determinata per legge, su somme dovute, a qualsiasi titolo, anche come contributo, agevolazione, sussidio per non abbienti o riduzione del costo del lavoro, a favore di individui, imprese e professionisti e per quanto riguarda la loro circolazione, previsione che i destinatari dei certificati li impieghino esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per la corresponsione di somme dovute, a qualsiasi titolo, alle amministrazioni pubbliche, che i certificati di compensazione fiscale siano al portatore e che nelle transazioni tra privati sia consentito il libero uso dei certificati come strumento di pagamento fiduciario, nei limiti riconosciuti all'autonomia privata;

*e) definizione della forma e delle modalità di emissione prevedendo che i certificati di compensazione fiscale siano emessi in forma dematerializzata attraverso l'uso delle tecnologie basate su registri distribuiti e degli *smart contract* di cui all'articolo 8-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, nonché incorporati su una scheda elettronica ricaricabile dotata di un codice identificativo che ne consenta l'uso per compensazioni da qualsiasi applicazione digitale;*

f) adeguamento delle strutture del Ministero dell'economia e delle finanze al fine della gestione informatica e telematica dei certificati di compensazione fiscale dematerializzati, senza maggiori oneri per la finanza pubblica;

g) previsione che ai fini contabili i certificati di compensazione fiscale, all'atto

dell'emissione, siano considerati crediti d'imposta non pagabili, ai sensi del regolamento (UE) n. 549/ 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea, e che siano rilevati, ai fini della contabilità di Stato, esclusivamente alla data di compensazione e per la quota di effettivo utilizzo.

1.91. Cabras.

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) al fine di semplificare gli adempimenti fiscali, prevedere che questi possano essere ottemperati direttamente via *web*, abbandonando l'adozione di *software* di compilazione, di controllo e di invio da scaricare;

1.29. Giacometto, Porchietto, Martino.

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) razionalizzare e rafforzare gli strumenti di agevolazione fiscale per investimenti in ricerca e sviluppo;

1.26. Baratto.

Al comma 1, lettera b), alinea, dopo le parole: semplificare il sistema tributario inserire le seguenti: attraverso l'interoperabilità delle banche dati della pubblica amministrazione e del sistema bancario.

Conseguentemente:

al comma 1, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: in particolare:

1.1) superando il meccanismo rafforzato di contrasto alle indebite compensazioni e le misure di contrasto all'omesso versamento delle ritenute e delle compensazioni in appalti e subappalti di cui rispettivamente all'articolo 3 e all'articolo 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;

1.2) prevedendo che i pagamenti tracciabili siano acquisiti direttamente dal sistema di dichiarazione dei redditi pre-compilata e nel cassetto fiscale al fine di dare seguito a rimborsi anticipati rispetto a quelli previsti in sede di dichiarazione dei redditi;

1.3) adottando iniziative per rendere operativo un sistema automatico di liquidazione con periodicità mensile/trimestrale, da parte dell'Agenzia delle entrate, del credito di imposta spettante all'esercente sulle commissioni addebitate per transazioni effettuate con mezzi elettronici;

1.4) elaborando le più idonee soluzioni tecnologiche, anche utilizzando l'applicazione dei servizi pubblici – App IO, in raccordo con gli altri soggetti istituzionali competenti, per integrare il codice di gioco lotteria con una o più carte di pagamento registrate all'interno dell'App IO;

al comma 1, lettera d) aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche attraverso la digitalizzazione del sistema tributario per il rafforzamento dell'attività conoscitiva e di controllo.

1.47. Fragomeli, Topo, Buratti, Sani, Ciagà, Boccia.

Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: agli adempimenti inserire le seguenti: dichiarativi e di versamento.

1.62. Osnato, Albano, Bignami.

Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: agli adempimenti inserire le seguenti: e alle scadenze fiscali.

1.30. Cattaneo, Martino, Porchietto, Giacometto.

Al comma 1, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , anche in considerazione dei dati e delle informazioni in possesso dell'amministrazione finanziaria a seguito dell'obbligo di fattura-

zione elettronica e di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

- * **1.31.** Giacomoni, Martino, Cattaneo, Porchietto, Giacometto.
- * **1.58.** Bignami, Zucconi, Osnato, Albano.
- * **1.22.** Ungaro.
- * **1.5.** Zanichelli.
- * **1.23.** Gagliardi.

Al comma 1, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , anche prevedendo il divieto di richiesta di documenti e informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche.

- ** **1.32.** Giacomoni, Martino, Cattaneo, Porchietto, Giacometto.
- ** **1.59.** Bignami, Zucconi, Osnato, Albano.
- ** **1.76.** Cavandoli, Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Cantalamessa, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.
- ** **1.88.** Pastorino.
- ** **1.24.** Gagliardi.
- ** **1.6.** Zanichelli.
- ** **1.50.** Fragomeli, Topo.

Al comma 1, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e tenendo conto del divieto di duplicazione dei dati già in possesso dell'amministrazione finanziaria.

- 1.54.** Albano, Osnato, Bignami.

Al comma 1, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche attraverso l'utilizzo efficiente dei dati della fatturazione elettronica.

- 1.53.** Albano, Osnato, Bignami.

Al comma 1, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: accor-

pando, ove possibile, le scadenze fiscali in unico giorno del mese.

- 1.71.** Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

1-bis) all'individuazione di elementi già direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria e dall'amministrazione finanziaria al fine di superare la duplicazione di informazioni compilative;

- 1.72.** Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

1-bis) all'introduzione di meccanismi strutturali di premialità per i contribuenti che accedono a un regime di cooperazione rafforzata con l'amministrazione finanziaria, nel quale sia previsto il riconoscimento automatico di benefici addizionali in termini di riduzione dei termini di controllo e accertamento, nonché di riduzione o abbattimento delle sanzioni amministrative e penali;

- 1.34.** Porchietto, Cattaneo, Martino, Giacometto.

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1, aggiungere il seguente:

1-bis) all'introduzione di meccanismi strutturali di premialità per i contribuenti che accedono a un regime di cooperazione rafforzata con l'amministrazione finanziaria, da cui derivi il riconoscimento automatico di benefici addizionali in termini di riduzione dei termini di controllo e accertamento nonché di riduzione o azzeramento delle sanzioni amministrative e penali;

- 1.17.** Ungaro.

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1, aggiungere il seguente:

1-bis) all'introduzione di meccanismi strutturali di premialità per i contribuenti i quali accedono a un regime di cooperazione rafforzata con l'amministrazione finanziaria;

1.49. Buratti, Fragomeli, Boccia, Ciagà, Sani, Topo.

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1), inserire il seguente:

1-bis) al diritto del contribuente di ottenere l'esecuzione dei rimborsi fiscali entro un massimo di 30 giorni a decorrere dalla scadenza dei termini accertativi;

1.33. Cattaneo, Porchietto, Martino, Giacometto.

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1), inserire il seguente:

1-bis) all'abolizione dell'obbligo informativo in capo ai soggetti che percepiscono erogazioni pubbliche di darne specifica evidenza in nota integrativa del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato, nonché sui siti *internet* aziendali o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza;

1.80. Ribolla, Gusmeroli, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Zennaro.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b), numero 2), dopo le parole: micro-tributi aggiungere le seguenti: , compresa l'imposta di bollo sui libri contabili e i libri sociali soggetti ad obbligo di vidimazione.,

* **1.82.** Trano.

* **1.79.** Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

Al comma 1, lettera b), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: senza, tuttavia, determinare oneri più gravosi a carico dei contribuenti.

1.63. Osnato, Albano, Bignami.

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

2-bis) al riordino e armonizzazione delle disposizioni fiscali contenute nei testi unici e in altre norme dello Stato in un unico Codice tributario;

Conseguentemente, al comma 1, lettera d), dopo le parole: elusioni fiscali aggiungere le seguenti: , rendendo più efficiente ed efficace il sistema di valutazione degli adempimenti fiscali in tal senso.

* **1.12.** Cancelleri.

* **1.60.** Osnato, Bignami, Albano.

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

2-bis) alla previsione della sola sanzione amministrativa per i reati tributari quando il fatto è di entità lieve e non sia connesso con altri delitti in materia di dichiarazione e di documenti e pagamento di imposte, prevedendo che, a tal fine, le modalità della condotta, l'assenza di abitudine e l'esiguità del danno o del pericolo rilevino al fine di determinare la particolare tenuità dell'offesa, valutata soltanto riguardo alla persona che l'ha posta in essere;

1.21. Ungaro.

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

2-bis) all'eliminazione dell'imposta provinciale di trascrizione dei veicoli di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sostituendo il relativo gettito con trasferimenti alle province a carico del bilancio dello Stato;

1.35. Giacometto.

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

2-bis) all'abolizione dei versamenti per l'acconto IVA corrisposto dai contribuenti sottoposti agli obblighi di liquidazione e versamento previsti dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1972, n. 633;.

1.77. Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

2-bis) a una revisione del sistema sanzionatorio tributario improntata ad una più accentuata gradualità e proporzionalità.

* **1.20.** Ungaro.

* **1.83.** Trano.

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) revisionare e semplificare le modalità di determinazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), improntandole a parametri di equità che corrispondano all'effettiva capacità reddituale della famiglia;

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) revisione delle modalità di determinazione dell'ISEE finalizzata a garantire che sia rispettato il principio di equità familiare e a:

1) considerare i redditi disponibili al netto delle detrazioni fiscali che su di essi operano;

2) considerare i redditi dell'anno solare, ovvero, facendo riferimento al momento di inoltro dell'istanza;

3) escludere, dal patrimonio immobiliare preso a riferimento, l'abitazione principale (prima casa);.

1.65. Bellucci, Osnato, Albano, Bignami.

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) defiscalizzare i piani di incentivazione e i superminimi nelle retribuzioni del personale di *start up* e piccole e medie imprese innovative, al fine di incrementare le retribuzioni medie e richiamare talenti nel Paese;

1.19. Mor, Ungaro.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

1.36. Giacomoni, Martino, Cattaneo, Porchietto, Giacometto.

Al comma 1, lettera c), premettere le parole: rafforzare l'equità e.

Conseguentemente, dopo la lettera c), inserire la seguente:

c-bis) salvaguardare l'autonomia tributaria degli enti territoriali;

1.45. Boccia, Fragomeli, Topo, Buratti, Ciagà, Sani.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: la progressività inserire le seguenti: e l'equità.

1.37. Porchietto, Giacometto, Martino.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: escludendo l'applicazione di modelli impositivi improntati alla progressività continua.

1.64. Osnato, Albano, Bignami.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e raggiungere obiettivi di equità orizzontale.

1.85. Pastorino.

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

c-bis) assicurare la compatibilità delle linee di riforma previste nella presente legge con i trattati internazionali, in parti-

colare per quanto riguarda la tassazione del reddito di impresa, anche nella prospettiva degli accordi a livello OCSE sulla tassazione globale minima e sulla tassazione delle attività digitali;

1.39. Porchietto, Giacometto, Martino.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) eliminare la duplicazione delle procedure compilative ai fini della determinazione dell'imposta sui redditi dovuta per le misure agevolative introdotte per far fronte all'emergenza sanitaria, quali crediti d'imposta, contributi a fondo perduto, sospensione dei versamenti, oltre alla riduzione del cuneo fiscale;

1.74. Ribolla, Bitonci, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Zennaro.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) procedere a una revisione complessiva delle deduzioni, detrazioni e regimi speciali attualmente previsti sui prelievi di qualsiasi natura tenendo conto delle loro finalità, attualità e dei loro effetti sull'equità e sull'efficienza;

1.38. Porchietto, Giacometto, Martino.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) ispirare la progressività del sistema tributario a criteri di equità generazionale;

1.27. Baratto.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: promuovendo l'efficienza e l'efficacia dell'azione impositiva e di riscossione attraverso l'anticipazione della comunicazione al contribuente della maturazione del debito entro i sei mesi prece-

denti, compatibilmente con le scadenze di riferimento.

1.40. Giacomoni, Martino, Cattaneo, Porchietto, Giacometto.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche individuando linee di intervento e di prevenzione che stimolino l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali.

1.4. Cancellieri.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: rendendo a tal fine più efficiente ed efficace il sistema di valutazione degli adempimenti fiscali.

1.28. Baratto.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: destinando quota parte del recupero di gettito derivante dalle attività di accertamento, controllo e verifiche, alla compensazione della riduzione delle imposte contenute nel disegno di legge del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario successivo all'entrata in vigore della presente legge.

1.73. Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche con riferimento:

1) alla chiusura del perimetro dell'obbligo di fatturazione elettronica, estendendolo a tutti i soggetti attualmente esentati, e all'esclusione di possibili eccezioni all'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri;

2) alla piena utilizzazione, sin dalla fase dell'adempimento spontaneo, dei dati e delle informazioni di carattere economico, finanziario e patrimoniale che affluiscono ai sistemi informativi dell'anagrafe tributaria;

3) alla prevenzione della reiterazione delle condotte evasive nel tempo e all'effettività dell'azione di riscossione in caso di inadempimento.

1.86. Pastorino.

Al comma 1, lettera d) aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche attraverso l'introduzione di meccanismi premiali, a favore dei consumatori finali, che attuino il contrasto di interessi.

1.48. Buratti, Fragomeli, Topo, Sani, Ciagà, Boccia.

Al comma 1, lettera d) aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche con processi di semplificazione, riduzione d'imposta e delegiferazione.

1.81. Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) razionalizzare e rimodulare le sanzioni amministrative tributarie attraverso un procedimento di valutazione degli aspetti specifici e soggettivi della violazione commessa che preveda:

1) maggiore gradualità delle sanzioni rispetto alla differente gravità delle violazioni commesse;

2) nei casi di accertata difficoltà del contribuente, la possibilità di regolarizzare la posizione debitoria per i casi di omesso versamento delle imposte indicate nella dichiarazione annuale o nella comunicazione delle liquidazioni periodiche dell'IVA, versando gli interessi e una sanzione pari al 7,5 per cento delle somme non versate, ovvero del 5 per cento in caso di avvisi bonari.

1.69. Centemero, Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) razionalizzare e rimodulare le sanzioni amministrative tributarie attraverso un procedimento di valutazione degli aspetti specifici e soggettivi della violazione commessa che preveda:

1) maggiore gradualità delle sanzioni rispetto alla differente gravità delle violazioni commesse;

2) nei casi di accertata difficoltà del contribuente, la possibilità di regolarizzare la posizione debitoria per i casi di omesso versamento delle imposte indicate nella dichiarazione annuale o nella comunicazione delle liquidazioni periodiche dell'IVA, versando gli interessi e una sanzione pari al 10 per cento delle somme non versate, ovvero del 5 per cento in caso di avvisi bonari.

1.67. Cavandoli, Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cantalamessa, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) razionalizzare e rimodulare le sanzioni amministrative tributarie attraverso un procedimento di valutazione degli aspetti specifici e soggettivi della violazione commessa che preveda:

1) maggiore gradualità delle sanzioni rispetto alla differente gravità delle violazioni commesse;

2) nei casi di accertata difficoltà del contribuente, la possibilità di regolarizzare la posizione debitoria per i casi di omesso versamento delle imposte indicate nella dichiarazione annuale o nella comunicazione delle liquidazioni periodiche dell'IVA, versando gli interessi e una sanzione pari al 12 per cento delle somme non versate, ovvero del 5 per cento in caso di avvisi bonari.

1.68. Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) razionalizzare e rimodulare le sanzioni amministrative tributarie attraverso un procedimento di valutazione degli aspetti specifici e soggettivi della violazione commessa che preveda:

1) maggiore gradualità delle sanzioni rispetto alla differente gravità delle violazioni commesse;

2) nei casi di accertata difficoltà del contribuente, la possibilità di regolarizzare la posizione debitoria per i casi di omesso versamento delle imposte indicate nella dichiarazione annuale o nella comunicazione delle liquidazioni periodiche dell'IVA, versando gli interessi e una sanzione pari al 15 per cento delle somme non versate, ovvero del 5 per cento in caso di avvisi bonari.

1.66. Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) procedere alla revisione del sistema sanzionatorio penale tributario secondo criteri di proporzionalità rispetto alla gravità dei comportamenti; dare adeguato rilievo, sul fronte delle sanzioni, alle forme di cooperazione tra il contribuente e l'amministrazione finanziaria; con specifico riferimento ai crediti di imposta aventi natura agevolativa, individuare una risposta sanzionatoria congrua e proporzionale che riconduca a maggiore precisione la distinzione tra le fattispecie di compensazione indebita di crediti non spettanti e di crediti inesistenti.

* **1.18.** Ungaro.

* **1.51.** Topo, Sani, Buratti.

* **1.42.** Cattaneo, Porchietto, Giacomoni, Martino, Giacometto.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) improntare ad una più accentuata gradualità e proporzionalità il sistema sanzionatorio tributario.

1.90. Trano.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) assicurare la tutela degli spazi di autonomia tributaria degli enti decentrati, coerentemente con la riforma del federalismo fiscale. In tale ambito, a prevedere che le disposizioni dei futuri decreti attuativi dovranno trovare applicazione anche nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei loro statuti e delle relative norme di attuazione, e secondo quanto previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni.

1.41. Porchietto, Giacometto, Martino.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) ristabilire un quadro equilibrato di distribuzione delle risorse fiscali, anche garantendo cittadini e imprese che, a causa delle misure di contenimento dell'epidemia COVID-19 durante lo stato di emergenza, non siano state in grado di pagare i canoni di locazione degli immobili, nonché per altri casi di morosità incolpevole.

1.7. Zolezzi.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) migliorare l'efficacia e l'efficienza delle informazioni e comunicazioni tra il contribuente e l'amministrazione finanziaria, potenziando l'istituto dell'istanza di autotutela del contribuente e rispettando i principi di legalità, correttezza ed equità del prelievo fiscale.

1.2. D'Orso, Martinciglio.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) estendere il regime agevolato di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai contribuenti che hanno conseguito ricavi ovvero

hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 100.000.

1.56. Albano, Osnato, Bignami.

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) garantire l'*habeas data*, consistente nel diritto del contribuente e del professionista da lui delegato di conoscere e controllare i dati riferibili alla sua persona in assoluta parità con le amministrazioni che li detengono.

1.43. Giacometto, Porchietto, Martino.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) predisporre adeguati meccanismi volti al contenimento della pressione fiscale ed alla sua graduale riduzione, nel rispetto dei principi nazionali e comunitari di contabilità pubblica.

1.25. Baratto.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) introdurre in modo strutturale *bonus* e incentivi per stimolare l'uso degli strumenti di pagamento elettronici.

1.8. Corneli.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) riformare l'ordinamento degli organi di giurisdizione e amministrativi della giustizia tributaria.

1.10. Martinciglio.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) procedere alla revisione dei regimi di esenzione.

1.87. Pastorino.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) prevedere, in relazione ai tributi periodici per i quali è previsto il versamento di acconti e di un eventuale saldo annuale, un'interpretazione autentica dell'articolo 38, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nel senso che il termine di decadenza per l'istanza di rimborso decorre dalla scadenza del termine di versamento del saldo. Il suddetto termine decorre dal versamento dell'acconto solo nei casi di totale inesistenza, fin dal momento del versamento di tale acconto, dell'obbligazione tributaria.

1.78. Centemero, Gusmeroli, Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

Al comma 2, dopo le parole: corredate di relazione tecnica, inserire le seguenti: che indichi, per ciascuna misura, l'impatto sul gettito, gli effetti distributivi sui contribuenti, l'impatto in termini di finanza locale, i profili di novità sul piano amministrativo e gestionale per il contribuente e per l'amministrazione finanziaria.

1.16. Mor, Ungaro.

Al comma 2, dopo le parole: espressione dei pareri, inserire la seguente: vincolanti.

Conseguentemente, al medesimo comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

1.70. Molinari, Barelli, Lollobrigida, Marin, Lupi.

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: La relazione tecnica di cui al periodo precedente deve indicare, per ogni ipotesi di intervento, una analisi di impatto della regolamentazione con specifico riguardo all'impatto di gettito, agli effetti distributivi sui contribuenti e agli aspetti amministrativi e gestionali per il contribuente e per l'amministrazione finanziaria.

1.9. Martinciglio.

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Le relazioni tecniche dovranno indicare, per ciascuna misura, l'impatto sul gettito, gli effetti distributivi sui contribuenti, le implicazioni in termini di finanza decentrata e gli aspetti amministrativi e gestionali per il contribuente e per l'amministrazione finanziaria.

1.44. Porchietto, Giacometto, Martino.

Al comma 3, primo periodo, inserire, in fine, le seguenti parole: e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera.

1.46. Topo, Fragomeli, Sani, Boccia, Ciagà, Buratti.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: dieci giorni *con le seguenti:* venti giorni.

1.3. Cancelleri.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Detrazione del consumo culturale e incentivi alla domanda di cultura)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per garantire l'introduzione della detrazione del consumo culturale nell'ambito del sistema fiscale nazionale, estendendo le detrazioni fiscali delle spese mediche anche alle spese culturali, sull'importo che supera la franchigia di 129,11 euro, quali l'acquisto di biglietti di ingresso e abbonamenti a musei, cinema, concerti, spettacoli teatrali e dal vivo e spese sostenute per l'acquisto di libri e di materiale audiovisivo protetti da diritti d'autore.

1.02. Mollicone, Frassinetti, Osnato, Albano, Bignami.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Misure fiscali per la cultura e l'incentivo alla domanda di cultura)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di ridurre al minimo l'impatto IVA, al pari di quanto già avviene per l'editoria, in tutti i comparti compresi quelli che, invece, oggi sono esenti, per ampliare le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, con legge 29 luglio 2014, n. 106, in materia di *Art bonus*, sul credito d'imposta del 65 per cento per le contribuzioni private, al fine di incentivare la filiera culturale e per estendere la detraibilità prevista per le spese mediche e farmaceutiche alle spese per l'acquisto di biglietti di ingresso o tessere d'abbonamento a musei, concerti e spettacoli teatrali, sale cinematografiche, acquisto di libri e di opere audio o video, attività formative e di divulgazione, *workshop* e laboratori, visite guidate.

1.03. Mollicone, Frassinetti, Osnato, Albano, Bignami.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Misure fiscali per la cultura)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di ridurre al minimo l'impatto IVA, al pari di quanto già avviene per l'editoria, in tutti i comparti compresi quelli che, invece, oggi sono esenti.

1.04. Mollicone, Frassinetti, Osnato, Albano, Bignami.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Misure fiscali per il mecenatismo)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in

vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di ampliare l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 in materia di *Art bonus*, sul credito d'imposta del 65 per cento per le contribuzioni private, all'intera filiera culturale.

1.05. Mollicone, Frassinetti, Osnato, Albano, Bignami.

ART. 2.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: sui redditi *aggiungere le seguenti:* secondo il principio di cassa con esclusione del reddito d'impresa.

2.28. Giacomoni, Martino, Cattaneo, Porchietto, Giacometto.

Al comma 1, lettera a), alinea, sopprimere la parola: compiutamente.

Conseguentemente, al medesimo comma:

alla lettera a), dopo il numero 2), inserire il seguente:

2-bis) la possibilità di prevedere sistemi agevolativi di tassazione, anche di natura premiale, in favore dei soggetti percettori dei redditi di cui agli articoli 53 e 55 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, per determinate categorie di soggetti passivi dell'IRPEF di volta in volta individuate e secondo i principi indicati al presente articolo;

dopo la lettera d) inserire la seguente:

d-bis) riordino e armonizzazione del meccanismo di liquidazione del tributo finalizzata al superamento dell'attuale sistema fondato su due acconti annuali per i soggetti percettori dei redditi di cui agli articoli 53 e 55 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presi-

dente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917.

2.61. Osnato, Bignami, Albano.

Al comma 1, lettera a), alinea, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , fermo restando, con riferimento ai regimi cedolari esistenti, il mantenimento della medesima imposta netta attraverso interventi perequativi nella determinazione della base imponibile.

* **2.29.** Giacomoni, Martino, Cattaneo, Porchietto, Giacometto.

* **2.59.** Osnato, Bignami, Albano, Foti.

* **2.84.** Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

* **2.103.** Maniero, Corda, Raduzzi, Trano, Aprile.

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: medesima aliquota proporzionale di tassazione *inserire le seguenti:* , in ogni caso non inferiore alla prima aliquota dell'imposta sui redditi delle persone fisiche,.

2.47. Ciagà, Fragomeli, Sani, Buratti, Boccia, Topo.

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole da: ai redditi derivanti *fino alla fine del numero, con le seguenti:*, in misura ordinaria equivalente all'aliquota IRPEF del primo scaglione, ai redditi derivanti dall'impiego del capitale, anche nel mercato immobiliare;

2.3. Martinciglio.

Al comma 1, lettera a), al numero 1), dopo le parole: mercato immobiliare, *inserire le seguenti:* e tenuto conto delle forme di imposizione patrimoniale che lo interessano,.

2.14. Ungaro.

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: mercato immobiliare, *inserire le*

seguenti: e che tenga conto della durata di conservazione degli strumenti impiegati.

2.1. Zanichelli.

Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , comunque per un periodo limitato di tempo.

2.48. Fragomeli, Topo, Boccia, Buratti, Ciagà, Sani.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

1-bis) l'azzeramento, per il primo anno, dell'aliquota proporzionale di tassazione sui redditi derivanti dall'impiego del capitale investito in *start up*, piccole e medie imprese innovative e in organismi di investimento collettivo del risparmio;

2.25. Mor, Ungaro.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

1-bis) con riferimento ai regimi cedolari esistenti, il mantenimento della medesima imposta netta attraverso interventi perequativi nella determinazione della base imponibile.

2.99. Maniero.

Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , fatta salva, in ogni caso, l'applicazione naturale del regime forfettario ai contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2.4. Martinciglio.

Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , anche prevedendo l'adozione di un sistema ad aliquota continua con particolare riferimento alle fasce di reddito medie.

2.101. Pastorino.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere i seguenti:

2-bis) la possibilità di applicare, anche ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, il regime fiscale delle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni, di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alle società professionali di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, nonché alle società tra avvocati costituite ai sensi dell'articolo 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, indipendentemente dalla forma giuridica adottata, prevedendo altresì la possibilità di optare per il regime ordinario, nonché di trasformare le associazioni professionali, costituite secondo modelli vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, in società tra professionisti;

2-ter) per il caso di trasformazione societaria ai sensi del numero 2-bis, la previsione di un regime giuridico differenziato, a seconda dell'esercizio o meno dell'opzione per il regime ordinario. A tal fine, la transizione verso il nuovo modello societario non deve comportare aggravii o oneri a carico dell'ente, anche prevedendo la possibilità per le società tra professionisti di optare, nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio di costituzione o di esercizio dell'opzione, per l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell'attivo, con aliquota inferiore alla prima aliquota IRPEF.

2.21. Ungaro.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

2-bis) il mantenimento del regime di tassazione forfettaria per le imprese individuali e i lavoratori autonomi che non conseguano, qualora associati e/o aggregati,

ricavi di ammontare superiore a 150.000 euro.

2.89. Lucaselli, Varchi, Maschio, Osnato, Albano, Bignami.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

2-bis) la determinazione di un importo minimo esente fino all'occorrenza del quale, a prescindere dalla fonte di reddito, l'imposta non è dovuta.

2.16. Ungaro.

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

b) revisione dell'IRPEF attraverso l'introduzione di un'aliquota unica per tutti i contribuenti.

2.65. Meloni, Lollobrigida, Osnato, Albano, Bignami.

Al comma 1, lettera b), alinea, sopprimere le parole: garantire che sia rispettato il principio di progressività e a.

2.30. Giacomoni, Martino, Cattaneo, Porcietto, Giacometto.

Al comma 1, lettera b), alinea, dopo le parole: principio di progressività *aggiungere le seguenti:* , nonché, nel rispetto del principio di eguaglianza, assicurare che non vi sia sperequazione tra i benefici fiscali dei lavoratori dipendenti rispetto ai lavoratori autonomi e, comunque, non a svantaggio di questi ultimi,

Conseguentemente al medesimo comma, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) revisione dell'attuale regime forfettario che preveda:

1) l'eliminazione delle criticità derivanti dall'attuale assetto, che inibisce la crescita dimensionale delle piccole imprese e degli studi associati;

2) l'estensione del regime forfettario alle forme aggregate, ampliando i benefici fiscali nel caso di partecipazione di giovani e donne;

3) la possibilità di estendere ai soggetti forfettari la deducibilità ai fini fiscali anche degli oneri da riscatto e ricongiunzione previdenziale.

2.60. Osnato, Bignami, Albano.

Al comma 1, lettera b), alinea, dopo le parole: principio di progressività, *inserire le seguenti:* , considerato nel suo complesso e avuto riguardo a tutte le componenti di spesa finalizzate al finanziamento di istituti, strumenti e benefici che concorrono a determinare l'aumento del reddito disponibile,.

2.13. Ungaro.

Al comma 1, lettera b), alinea, dopo le parole: principio di progressività *inserire le seguenti:* , favorendo i redditi bassi e medi,.

2.49. Fragomeli, Boccia, Sani, Topo, Burratti, Ciagà.

Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere le parole: e ai secondi percettori di reddito.

Conseguentemente, alla lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

2-bis) l'introduzione di agevolazioni a favore dei secondi percettori di reddito medio e basso che entrano nel mercato del lavoro e appartenenti a un nucleo familiare con il valore dell'indicatore della Situazione economica equivalente – ISEE non superiore a una determinata soglia, destinando l'attuale detrazione per coniuge a carico a favore del secondo percettore in famiglia per i primi 3 anni di attività lavorativa con contratto a tempo indeterminato. Prevedere la possibilità per le famiglie che hanno diritto al reddito di cittadinanza, qualora il secondo percettore in famiglia entri nel mercato del lavoro, con contratto a tempo indeterminato, di conti-

nuare a beneficiare, per un periodo definito di tempo, di una quota del reddito di cittadinanza, corrispondente, entro determinati limiti, alla spesa documentata relativa alle attività di cura ed educazione dei figli minorenni.

2.51. Fragomeli, Ciagà, Sani, Boccia, Burratti, Topo.

Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: e ai secondi percettori di reddito con le seguenti: , ai secondi percettori di reddito e al reinserimento dei lavoratori che abbiano perso il posto di lavoro in forza di licenziamenti collettivi.

2.31. Porchietto, Giacometto, Martino.

Al comma 1, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: prevedendo specifiche riduzioni, per i primi cinque anni, delle aliquote applicate nel caso di nuova assunzione.

2.81. Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

Al comma 1, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: prevedendo specifiche riduzioni delle aliquote per i primi cinque anni in caso di inizio di nuova attività.

2.80. Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1), inserire il seguente:

*1-bis) introdurre meccanismi di perequazione nella tassazione dei redditi familiari, attraverso *splitting* legali, quozienti familiari, o una differenziazione della *personal allowance* legata a *status* e condizioni dei membri della famiglia, anche con l'obiettivo di favorire la partecipazione delle donne al mercato del lavoro.*

Conseguentemente, al medesimo comma 1:

alla lettera b) sostituire il numero 2 con il seguente:

2) revisionare aliquote, scaglioni, deduzioni, detrazioni e benefici allo scopo di eliminare le distorsioni attualmente presenti nel disegno della progressività dell'IRPEF, in particolare ridurre le aliquote marginali elevatissime o negative, le aliquote medie decrescenti in determinati intervalli e l'eccessiva progressività sui redditi meno elevati;

sostituire la lettera c) con le seguenti:

c) eliminazione delle ambiguità insite nelle detrazioni concesse a fronte della produzione di determinati redditi di categoria, lavoro e pensione, a favore del riconoscimento delle spese di produzione e introdurre contestualmente una vera e propria fascia esente universale, indipendente dal tipo di reddito posseduto, realizzando così la tutela costituzionale del « minimo vitale »;

*c-bis) incremento dell'importo della fascia esente o minimo vitale (*personal allowance*), oggi sancita in via indiretta solo ai titolari di alcuni redditi, avvicinandola a quella in media prevista da altri Paesi occidentali;*

c-ter) previsione di minimi esenti anche all'interno dei microcosmi reddituali assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva;

c-quater) riavvicinamento del concetto di reddito fiscale al reddito in senso economico, circoscrivendo le ipotesi di esenzione o agevolazione, con tassazione in linea tendenziale del reddito effettivo al netto dei costi e delle spese di produzione;

c-quinquies) riduzione, laddove possibile, e comunque ripensamento dei regimi di tassazione cedolare e sostitutiva, attraverso meccanismi di esenzione alla base e richiesta di disapplicazione della ritenuta, con possibilità di optare per la tassazione in dichiarazione se più favorevole; eventuale introduzione di elementi di differen-

ziazione dell'aliquota del prelievo a seconda dell'ammontare dei restanti redditi dell'individuo;

dopo la lettera d) inserire le seguenti:

d-bis) introduzione di meccanismi di adeguamento automatico al tasso di inflazione per scaglioni di imponibile, deduzioni e detrazioni, al fine di evitare il cosiddetto *fiscal drag* o progressività a freddo, ovvero l'inasprimento del prelievo – dovuto alla progressività delle aliquote – a fronte di incrementi di reddito puramente nominali;

d-ter) superamento dell'attuale regime di segregazione delle perdite realizzate nell'ambito dei redditi di categoria, a favore di una compensazione orizzontale senza limiti, eventualmente surrogata dalla trasformazione di perdite realizzate all'interno di regimi cedolari in crediti di imposta, calcolati alla stessa aliquota, utilizzabili a scampo.

2.102. Trano.

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

1-bis) ridurre, eliminare o riformare i regimi fiscali che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati in conseguenza delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, comunque garantendo la tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di imprese minori e dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente;

2.88. Lucaselli, Osnato, Albano, Bignami.

Al comma 1, lettera b), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , introducendo un correttivo che adegui la tassazione in relazione alla composizione del nucleo familiare.

2.87. Ferro, Osnato, Albano, Bignami.

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

2-bis) creare un'area di non imponibilità IRPEF che consideri la composizione del nucleo familiare e il costo di accrescimento dei figli, dalla loro nascita fino al completamento degli studi o della formazione.

2.105. Albano, Osnato, Bignami.

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

2-bis) rimodulare le aliquote e gli scaglioni di reddito previsti dall'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, prevedendo una *no tax area* per i redditi sino a 10.000 euro e un'aliquota massima del 40 per cento per i redditi superiori a 150.000 euro.

2.85. Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

2-bis) ridurre il carico fiscale sul fattore lavoro, anche dando attuazione all'aggiornamento degli importi delle voci che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, previsto dall'articolo 51, comma 9, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2.34. Porchietto, Giacometto, Martino, Squeri.

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

2-bis) prevedere che per i giovani fino al venticinquesimo anno d'età, all'attivazione del primo contratto di lavoro subordinato o all'avvio dell'attività professionale o di lavoro autonomo, con reddito non superiore al secondo scaglione di reddito,

l'imposta non sia dovuta per i primi tre anni.

2.22. Ungaro.

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

2-bis) prevedere, per i primi tre anni dall'avvio dell'attività professionale o lavorativa, l'applicazione di una aliquota agevolata ai fini della determinazione dell'IRPEF dovuta dal secondo percettore di reddito del nucleo familiare, con reddito non superiore al secondo scaglione di reddito.

2.23. Ungaro.

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

2-bis) integrare il ridisegno della progressività con i principali strumenti monetari dal lato della spesa, quali quelli per il contrasto della povertà (Reddito di cittadinanza) e quelli di sostegno ai carichi familiari (Assegno unico e universale).

2.33. Porchietto, Giacometto, Martino, Squeri.

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

2-bis) salvaguardare l'integrità del reddito complessivo coniugale, rimuovendo le disparità insorgenti, dovute alle aliquote progressive, quando percettore dei redditi è uno solo dei coniugi.

2.32. Giacomoni, Martino, Cattaneo, Porchietto, Giacometto.

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

2-bis) prevedere la deducibilità dal reddito IRPEF del costo per le procedure giudiziarie nelle quali si agisca a tutela di diritti fondamentali della persona o della famiglia.

2.91. Lucaselli, Osnato, Albano, Bignami.

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2, aggiungere il seguente:

2-bis) prevedere la detassazione del cinquanta per cento dei redditi ulteriori prodotti dai contribuenti rispetto a quelli dichiarati nell'anno precedente.

2.64. Meloni, Lollobrigida, Osnato, Albano, Bignami.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) rafforzamento del regime agevolato forfettario allo scopo di contrastare l'evasione fiscale e incentivare la crescita dimensionale delle imprese, attraverso l'introduzione di un regime agevolato intermedio opzionabile al superamento della soglia di riferimento attualmente prevista per il regime forfettario vigente e nei limiti di un ulteriore valore-soglia da fissare coerentemente con la lettera a), prevedendo che all'esercizio dell'opzione consegua il mantenimento di detto regime intermedio per almeno tre periodi di imposta, nonché un meccanismo di rimodulazione, in aumento, della aliquota applicata al reddito eccedente all'attuale valore soglia, al fine di accompagnare il contribuente verso l'applicazione del regime ordinario.

2.20. Ungaro.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: della loro finalità aggiungere le seguenti: , con particolare riguardo alla tutela del bene casa,.

* **2.9.** Zanichelli, Martinciglio.

* **2.26.** Gagliardi.

* **2.35.** Porchietto, Cattaneo, Giacomoni, Martino, Giacometto.

* **2.58.** Osnato, Albano, Bignami, Ciaburro, Caretta.

* **2.83.** Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e garantendo che il medesimo riordino non comporti un aumento della pressione fiscale.

2.86. Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: incaricando, a tal fine, un apposito organismo tecnico.

2.63. Osnato, Albano, Bignami.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e destinazione dell'eventuale maggior gettito alla riduzione dell'IRPEF.

2.94. Angiola.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e destinando le risorse derivanti dalla loro eventuale eliminazione a beneficio dei contribuenti soggetti all'IRPEF.

2.50. Fragomeli, Boccia, Sani, Topo, Burratti, Ciagà.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: riordino delle deduzioni dalla base imponibile e delle detrazioni dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche *inserire le seguenti:* , con trasformazione in pochi e specifici casi in elargizioni dirette.

2.93. Angiola.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e istituendo un sistema di erogazione diretta dei benefici, fruibile in via opzionale da parte dei contribuenti, a fronte di spese effettivamente sostenute attraverso strumenti di pagamento elettronici, anche al fine di incentivarne l'utilizzo e semplificare gli adempimenti di natura dichiarativa.

2.2. Martinciglio, Corneli.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , concedendo altresì, in via sperimentale, ai contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche, al fine di incentivare l'utilizzo degli strumenti di pagamento tracciabili e di semplificare gli adempimenti di natura dichiarativa, la possibilità di optare, in alternativa alle deduzioni dalla base imponibile e alle detrazioni dall'imposta lorda, per il rimborso diretto in denaro, nella misura del 10 per cento delle spese effettivamente sostenute tramite strumenti di pagamento esclusivamente tracciabili.

2.11. Martinciglio.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche introducendo un sistema di rimborso diretto del beneficio previsto, fruibile in via opzionale da parte del contribuente, a fronte di spese effettivamente sostenute mediante strumenti di pagamento tracciabili.

* **2.17.** Ungaro.

* **2.107.** Martinciglio.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e la contestuale introduzione di un'area esente da tassazione, applicabile ai diversi tipi di reddito di lavoro dipendente e assimilati, di pensione e di lavoro autonomo, con l'esenzione totale della quota di reddito necessaria per i bisogni primari della persona e del suo nucleo familiare, comunque non inferiore a 15.000 euro annui, per ciascun soggetto passivo di imposta, alla quale non si applicano le deduzioni e le detrazioni.

2.73. Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e una contestuale modulazione della quota esente, ovvero di un minimo necessario esente da imposta in funzione dei bisogni del nucleo, della sua

numerosità e dell'eventuale presenza di soggetti deboli al suo interno.

2.71. Cavandoli, Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Cantalamessa, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e la contestuale previsione di una fascia esente universale, indipendente dal tipo di reddito posseduto, realizzando così la tutela costituzionale del minimo esente.

2.72. Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e tenendo conto delle priorità di tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di imprese minori e dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'istruzione, nonché dell'ambiente e dell'innovazione tecnologica.

* **2.7.** Zanichelli.

* **2.36.** Giacomoni, Martino, Cattaneo, Porchietto, Giacometto.

* **2.52.** Sani, Fragomeli, Buratti.

* **2.56.** Bignami, Osnato, Albano.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e salvaguardando le detrazioni di rilievo sociale, come quelle per le spese sanitarie e interessi passivi sui mutui.

2.100. Pastorino.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: a tal fine aumentando le detrazioni per l'assistenza personale per i non autosufficienti, specie se effettuate mediante imprese specializzate

del settore e con la previsione di idonee forme di rimborso per soggetti incapienti.

2.92. Carnevali.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) innalzamento fino a 10.000 euro della soglia di deducibilità della previdenza complementare, anche prevedendo la possibilità di creare una dote previdenziale familiare fiscalmente avvantaggiata, tramite la quale i familiari possono dedurre i versamenti sul fondo previdenziale del proprio congiunto, fino al compimento dei 25 anni di età.

2.38. Giacometto, Porchietto, Squeri, Martino, Cattaneo, Giacomoni.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) favore e semplificazione dell'accesso alla previdenza complementare, superando il criterio del pro-rata, mediante estensione della tassazione prevista dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, all'intera prestazione indipendentemente dal periodo di maturazione del montante, procedendo a una riduzione del prelievo fiscale sostitutivo sui rendimenti degli investimenti nei fondi pensione e incentivando il risparmio previdenziale rispetto all'investimento finanziario puro, anche con l'obiettivo di favorire l'afflusso di investimenti verso l'economia nazionale.

2.40. Giacometto, Porchietto, Squeri, Martino.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) adozione di misure volte a favorire il riscatto della laurea, limitatamente ai soggetti ai quali si applica il regime contributivo, prevedendo che esso sia gratuito per i neo laureati, con attribuzione

zione di contributi figurativi, e con oneri crescenti in base all'età anagrafica.

2.39. Giacometto, Porchietto, Martino, Cattaneo, Giacomoni.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) allargamento della *no tax area* – NTA per i redditi corrispondenti al reddito di sussistenza per tutti i contribuenti.

2.96. Angiola.

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

c-bis) introduzione di un'area esente da tassazione, applicabile ai diversi tipi di reddito di lavoro dipendente e assimilati, di pensione e di lavoro autonomo, prevedendo l'esenzione totale della quota di reddito necessaria per i bisogni primari della persona e del suo nucleo familiare, comunque non inferiore a 12.000 euro annui per ciascun soggetto passivo di imposta, alla quale non si applicano le deduzioni e le detrazioni.

2.70. Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

c-bis) introduzione di un'area esente da tassazione, applicabile ai diversi tipi di reddito di lavoro dipendente e assimilati, di pensione e di lavoro autonomo, prevedendo l'esenzione totale della quota di reddito necessaria per i bisogni primari della persona e del suo nucleo familiare, comunque non inferiore a 10.000 euro annui per ciascun soggetto passivo di imposta, alla quale non si applicano le deduzioni e le detrazioni.

2.69. Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) intervenire sulla *no tax area* al fine di eliminare ogni differenziazione per categoria lavorativa e prevedere un ulteriore ampliamento per i giovani sotto i 35 anni.

2.95. Angiola.

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

c-bis) in via transitoria, fino all'allineamento del tasso medio di disoccupazione giovanile nazionale italiano a quello rilevato nei Paesi dell'Unione europea, previsione di una detassazione totale per i redditi dei giovani fino ai 25 anni e un dimezzamento della tassazione per i redditi per i giovani fino ai 29 anni ove il reddito complessivo non sia superiore a 30.000 euro.

2.97. Angiola.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) rivalutazione al valore medio dell'indice dei prezzi al consumo degli importi che ai sensi dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente.

2.18. Ungaro.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) previsione di un regime fiscale più favorevole per i redditi da pensione derivanti da attività lavorativa frontaliera prestata, con rapporto di lavoro dipendente in via continuativa ed esclusiva, da persone residenti nel territorio dello Stato.

2.82. Di Muro, Snider, Bianchi, Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cantalamessa,

Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) introduzione di una deduzione di imposta sulla prima auto familiare, che comprenda il bollo e le spese di riparazione e revisione.

2.37. Giacometto, Squeri, Porchietto, Martino.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) riordino della disciplina del reddito di lavoro autonomo finalizzata a favorire la crescita dimensionale delle attività attraverso la razionalizzazione e il coordinamento dei regimi di deducibilità degli ammortamenti, dei canoni di locazione finanziaria, delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi a beni mobili e immobili, nonché attraverso la salvaguardia della parità di trattamento tra spese sostenute su beni di proprietà e di terzi, la semplificazione del regime impositivo dei rimborsi spese analitici e il superamento della rilevanza ai fini reddituali del rimborso e delle spese sostenute sottostanti.

2.41. Giacomoni, Martino, Cattaneo, Porchietto, Giacometto.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) riconoscimento di compensi, anche sotto forma di crediti d'imposta, in favore delle imprese e dei lavoratori autonomi nella gestione documentale obbligatoria, finalizzata alla determinazione e al versamento delle imposte, oltre che nella obbligatoria attività di sostituto d'imposta, al fine di attenuare gli enormi costi insorgenti da tali attività.

2.42. Giacomoni, Martino, Cattaneo, Porchietto, Giacometto.

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

d) armonizzazione, fermo l'obiettivo di contenere gli spazi di elusione dell'imposta, dei regimi di tassazione del risparmio per:

1) unificare la categoria dei redditi da capitale con i redditi diversi;

2) uniformare il criterio di tassazione prevedendo quale unico momento di applicazione dell'imposta il momento della effettiva realizzazione, anche per la disciplina fiscale della previdenza complementare.

2.15. Ungaro.

Al comma 1, lettera d), inserire, in fine, le seguenti parole: e dell'equità di trattamento delle fattispecie rientranti nei corrispondenti ambiti, garantendo, ulteriormente, una stabilità delle disposizioni sul tema.

* **2.12.** Cancelleri.

* **2.62.** Osnato, Bignami, Albano.

Al comma 1, lettera d), inserire, in fine, le seguenti parole: , revisione della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi mediante la creazione di una unica categoria di redditi di natura finanziaria, previsione di criteri di tassazione omogenei basati sul principio di cassa e di compensazione e coordinamento della disciplina con quella contenuta nel decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

2.43. Giacomoni, Martino, Cattaneo, Porchietto, Giacometto.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) riconoscimento in favore dei lavoratori subordinati e autonomi e dei professionisti, ivi compresi i titolari di attività di impresa, a titolo d'imposta negativa, di un importo commisurato alla dif-

ferenza positiva fra l'importo di 7.560 euro annui e la somma dei redditi conseguiti nel periodo d'imposta, diminuito degli altri trattamenti assistenziali goduti e non inclusi nella citata somma dei redditi.

2.24. Ungaro.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) verifica della disciplina dell'uso del denaro contante e dei titoli al portatore, al fine di constatare i risultati effettivi determinati dalle disposizioni vigenti in materia di contrasto all'evasione fiscale.

2.5. Troiano.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) riconoscimento di incentivi di natura fiscale utili a convogliare il risparmio privato nella patrimonializzazione delle imprese.

2.44. Giacomoni, Martino, Cattaneo, Porchietto, Giacometto.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) revisione della disciplina sanzionatoria amministrativa relativa ai casi di omessa presentazione della dichiarazione, tenendo conto che l'eventuale sanzione applicata sia adeguata al caso di violazione di un mero obbligo formale, purché siano stati effettuati i versamenti d'imposta.

2.78. Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) revisione della disciplina sanzionatoria, tesa ad annullare le sanzioni relative alle violazioni formali, ovvero irregolarità, infrazioni e inosservanze di obblighi o adempimenti che non hanno rilevanza ai fini della determinazione della

base imponibile e dell'imposta, ai fini dell'IVA, dell'IRAP e delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e imposte sostitutive, delle ritenute alla fonte, dei crediti d'imposta e sul relativo pagamento dei tributi.

2.79. Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) superamento di qualsiasi forma di tassazione sulla successione e donazione, prevedendo eventualmente in alternativa un innalzamento del valore imponibile esente per gli eredi in linea diretta o il coniuge.

2.45. Giacomoni, Martino, Cattaneo, Porchietto, Giacometto.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) riformulazione dell'attuale sistema di imposizione dei trasferimenti di beni e diritti per causa di morte nonché delle donazioni e altri atti di trasferimento a titolo gratuito a fini di equità sociale che preveda:

1) innalzamento e differenziazione delle aliquote in misura variabile a seconda del valore complessivo netto dei beni per i parenti oltre il quarto grado, gli affini in linea collaterale oltre il terzo grado nonché gli estranei;

2) destinazione delle risorse derivanti dal differenziale tra le aliquote più elevate introdotte e l'aliquota previgente, mediante apposita indicazione, a enti del Terzo settore o ad altri enti che perseguano finalità di interesse generale ovvero, in caso di mancata indicazione, a un fondo gestito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2.98. Magi.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) modificare i termini e le modalità di versamento delle imposte da parte dei lavoratori autonomi e introdurre meccanismi di rateizzazione degli acconti e del saldo IRPEF.

2.90. Lucaselli, Osnato, Albano, Bignami.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) rateizzazione mensile dei versamenti delle imposte dirette, che prevedano per il pagamento del saldo e del primo acconto la possibilità di rateazione in un massimo di sei rate a decorrere dal mese in cui deve essere effettuato il versamento a saldo dell'imposta e per il versamento del secondo acconto la possibilità di rateazione in un massimo di sei rate a decorrere dal mese di gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, mantenendo invariati l'attuale sistema di calcoli anche previsionali e prevedendo l'abolizione della ritenuta d'acconto sui compensi di lavoro autonomo.

2.67. Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) rateizzazione mensile dei versamenti delle imposte dirette, che prevedano per il pagamento del saldo e del primo acconto la possibilità di rateazione in un massimo di sei rate a decorrere dal mese in cui deve essere effettuato il versamento a saldo dell'imposta e per il versamento del secondo acconto la possibilità di rateazione in un massimo di sei rate a decorrere dal mese di gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, mantenendo invariati l'attuale sistema di calcoli anche previsionali e prevedendo una riduzione della ritenuta

d'acconto al 5 per cento sui compensi di lavoro autonomo.

* **2.19.** Ungaro.

* **2.66.** Molinari, Barelli, Lollobrigida, Marin, Lupi.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) rateizzazione mensile dei versamenti delle imposte dirette, che prevedano per il pagamento del saldo e del primo acconto la possibilità di rateazione in un massimo di sei rate a decorrere dal mese in cui deve essere effettuato il versamento a saldo dell'imposta e per il versamento del secondo acconto la possibilità di rateazione in un massimo di sei rate a decorrere dal mese di gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, mantenendo invariati l'attuale sistema di calcoli anche previsionali e prevedendo una riduzione della ritenuta d'acconto al 10 per cento sui compensi di lavoro autonomo.

2.68. Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) introduzione di meccanismi di rateizzazione mensile dei versamenti ai fini IRPEF, che prevedano per il versamento del saldo e del primo acconto la possibilità di rateazione in un massimo di sei rate a decorrere dal mese in cui deve essere effettuato il versamento a saldo dell'imposta e per il versamento del secondo acconto la possibilità di rateazione in un massimo di sei rate a decorrere dal mese di gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

* **2.6.** Zanichelli.

* **2.27.** Gagliardi.

* **2.55.** Bignami, Zucconi, Osnato, Albano.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) istituzione di un sistema opzionale di rateizzazione dei versamenti a saldo ed acconto, derivanti dalla dichiarazione dei redditi e dalla dichiarazione dell'Imposta regionale sulle attività produttive, a beneficio di tutte le persone fisiche esercenti attività di arte, impresa e lavoro autonomo e della generalità dei contribuenti assoggettati all'IRES affinché possano provvedere, senza aggravio di interessi, al versamento del saldo e del primo acconto in sei rate mensili di uguale importo da luglio a dicembre dello stesso anno e al versamento del secondo acconto in un'unica soluzione entro il 31 gennaio dell'anno seguente o in sei rate mensili di pari importo da gennaio a giugno dell'anno seguente.

2.106. Martinciglio.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) previsione, per i contribuenti che presentano ricavi o compensi di limitato importo, di un regime che comporti il pagamento forfetario di un'unica imposta in sostituzione di quelle dovute, con eventuali differenziazioni in ragione del settore economico e del tipo di attività svolta e con eventuale premialità per le nuove attività produttive.

* **2.8.** Zanichelli.

* **2.46.** Giacomoni, Martino, Cattaneo, Porcietto, Giacometto.

* **2.53.** Ciagà, Fragomeli, Boccia.

* **2.57.** Bignami, Osnato, Albano.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) verifica del regime agevolato per i lavoratori autonomi, al fine di sostenere l'attività dei contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che applicano il regime forfetario, incrementando il limite massimo vigente dei ricavi percepiti ovvero dei com-

pensi conseguiti, nonché l'ammontare delle spese sostenute per lavoro accessorio dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori fino a un massimo di euro 50.000 ivi esclusi i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, superiori a un importo di euro 30.000.

2.104. Troiano.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) conferma del regime semplificato di tassazione dei redditi di lavoro autonomo e di impresa non superiori a 65.000 euro annui con l'applicazione dell'aliquota del 15 per cento e per le *start up* del 5 per cento per i primi 5 anni di inizio attività, nonché introduzione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'IRAP pari al 20 per cento, applicata al reddito determinato in modo analitico per le persone fisiche esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo con redditi compresi tra 65.001 euro e 100.000 euro e con scelta irrevocabile da parte del soggetto passivo di imposta di transitare dal regime forfetario a quello ordinario nei due periodi di imposta successivi laddove sia superata predetta soglia.

2.76. Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) conferma del regime semplificato di tassazione dei redditi di lavoro autonomo e di impresa non superiori a 65.000 euro l'anno con l'applicazione dell'aliquota del 15 per cento e per le *start up* del 5 per cento per i primi 5 anni di inizio attività, nonché introduzione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'IRAP pari al 20 per cento, applicata al reddito determinato in modo analitico per le persone fisiche esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo con redditi compresi tra 65.001 euro e 100.000 euro e con scelta irrevoca-

bile da parte del soggetto passivo di imposta di transitare dal regime forfettario a quello ordinario laddove sia superata predetta soglia.

2.77. Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) a beneficio dei contribuenti che, avvalendosi del regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, superino nell'anno di imposta il *plafond* annuale massimo di ricavi di cui alla lettera *a)*, del citato comma 54, di un ammontare non superiore a euro 35.000, previsione della facoltà di optare irrevocabilmente per la continuazione dello stesso, nei due anni successivi, a condizione che dichiarino, nelle suddette annualità, un volume di ricavi o compensi almeno pari a quello relativo all'anno precedente, incrementato del 10 per cento, e assolvano l'imposta sostitutiva di cui ai citati commi 64 e 65, in misura maggiorata. Per le due annualità di imposta successive a quella in cui si è verificato il superamento, il reddito d'impresa o di lavoro autonomo del soggetto che si è avvalso dell'opzione cui al periodo precedente non può essere oggetto di accertamento ai sensi dell'articolo 39, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

2.10. Martinciglio.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) previsione in favore del contribuente in regime forfettario che consegua un ammontare di ricavi o compensi superiore all'attuale soglia di 65.000 euro ma inferiore a un tetto opportunamente individuato, di un regime opzionale – con scelta irrevocabile da parte del soggetto passivo di imposta – per la continuazione

del regime forfettario nei due periodi di imposta successivi.

2.74. Molinari, Barelli, Lollobrigida, Marin, Lupi.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) previsione in favore del contribuente in regime forfettario che consegua un ammontare di ricavi o compensi superiore all'attuale soglia di 65.000 euro ma inferiore a un tetto opportunamente individuato, di un regime opzionale – con scelta irrevocabile da parte del soggetto passivo di imposta – per la continuazione del regime forfettario.

2.75. Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

ART. 3.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: dell'IRES con le seguenti: della tassazione del reddito d'impresa.

* **3.5.** Zanichelli.

* **3.20.** Giacomoni, Martino, Cattaneo, Porcietto, Giacometto.

* **3.36.** Buratti, Sani, Fragomeli.

* **3.38.** Bignami, Osnato, Albano.

* **3.59.** Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: dell'IRES aggiungere le seguenti: e della tassazione del reddito d'impresa.

3.15. Ungaro.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: finalizzate fino alla fine della lettera, con le seguenti: al fine di avvicinare i criteri di redazione dei bilanci a fini fiscali a quelli del bilancio a fini civilistici, affini-

ché si riduca la complessità degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese e si favorisca la stabilità delle regole;

3.73. Trano.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: anche attraverso un rafforzamento del processo di avvicinamento tra valori civilistici e fiscali, con particolare attenzione alla disciplina degli ammortamenti.

3.21. Porchietto, Giacometto, Martino.

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: anche aggiungere le seguenti: prevedendo la completa deducibilità degli interessi passivi inerenti all'attività di impresa nonché.

3.54. Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: , nel quadro di un progressivo allineamento all'aliquota media applicata nell'Unione europea.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , secondo modalità che non comportino incrementi dell'aliquota IRES.

3.22. Porchietto, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Giacometto.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera b), ultimo periodo, dopo le parole:* con particolare attenzione alla disciplina degli ammortamenti *aggiungere le seguenti:* , nonché attraverso una revisione della disciplina delle perdite fiscali;

2) *alla lettera c), ultimo periodo, dopo le parole:* principali Paesi europei *aggiungere le seguenti:* , con particolare

attenzione ai limiti di deducibilità degli interessi passivi.

3.24. Cattaneo, Porchietto, Giacomoni, Martino, Giacometto.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche prevedendo per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, la possibilità di sospensione e/o riduzione temporanea dell'ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, quindi mantenendo il loro valore di iscrizione così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, ovvero imputare l'ammortamento nel conto economico relativo all'esercizio successivo e con lo stesso criterio differire le quote successive, allungando quindi per tale quota il piano di ammortamento originario.

3.53. Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: contestualmente, rivedere, valutando l'opportunità di superarla, la disciplina delle società di comodo e in perdita sistematica, ormai desueta e lontana dalla realtà delle imprese.

3.42. Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

Al comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: delle perdite su crediti, nonché della valutazione delle rimanenze di magazzino e delle merci soggette a scadenza.

3.25. Squeri, Porchietto, Martino.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché attraverso una revisione della disciplina delle perdite fiscali.

3.10. Ungaro.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e alla revisione dei costi parzialmente e totalmente indeducibili.

3.37. Albano, Osnato, Bignami.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e degli interessi passivi.

* **3.7.** Martinciglio.

* **3.18.** Gagliardi.

* **3.23.** Porchietto, Cattaneo, Giacomoni, Martino, Giacometto.

* **3.35.** Buratti, Fragomeli, Boccia, Ciagà, Sani, Topo.

* **3.40.** Osnato, Albano, Bignami.

* **3.61.** Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) riordino normativo e unificazione del sistema dei crediti d'imposta, condizionando i benefici fiscali a utilizzi che consentano il raggiungimento di obiettivi di *policy*, quali l'aumento degli investimenti in ricerca e sviluppo, la riduzione dell'impronta di carbonio, il risparmio energetico, la promozione dell'uso delle fonti rinnovabili, la digitalizzazione, l'efficientamento della produzione, la sostituzione della plastica con materiali biodegradabili e la chiusura del ciclo vita del prodotto.

3.65. Angiola.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) sterilizzazione in via automatica delle disposizioni dettate per le società di comodo, di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e in perdita sistematica, di cui all'articolo 2, commi 36-*decies* e 36-*undecies*, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;.

3.43. Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) diminuzione delle percentuali applicabili per le società di comodo, di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e in perdita sistematica, di cui all'articolo 2, commi 36-*decies* e 36-*undecies*, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;.

3.44. Ribolla, Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Zennaro.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) razionalizzazione e riordino dei benefici fiscali vigenti, anche attraverso una rimodulazione dei sussidi ambientalmente dannosi e l'introduzione di meccanismi di incentivazione fiscale basati su *rating* di sostenibilità.

3.9. Ungaro.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) introduzione di meccanismi di imposizione tributaria su base concertata delle imposte sui redditi d'impresa e di lavoro autonomo per contribuenti con redditi non superiori a 100.000 euro.

3.19. Baratto.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: per determinare il reddito imponibile aggiungere le seguenti: prevedendo che per le imprese familiari, le perdite possano imputarsi a diminuzione degli altri redditi familiari.

3.26. Porchietto, Squeri, Martino.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: al fine di adeguarla ai mutamenti intervenuti nel sistema economico, anche allineando tendenzialmente tale disciplina a quella vigente nei principali Paesi europei *con le seguenti:* tenendo conto della necessità di contrastare i fenomeni di concorrenza fiscale di altri Paesi e di preservare la competitività del sistema economico.

3.27. Porchietto, Giacometto, Martino, Squeri.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: con particolare attenzione ai limiti di deducibilità degli interessi passivi.

3.12. Ungaro.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) reintroduzione del regime opzionale IRI – Imposta sul reddito di impresa che comporta per le imprese individuali, e le società di persone in contabilità ordinaria la possibilità di optare per l'applicazione di un'aliquota proporzionale a condizione che l'utile prodotto sia reinvestito in azienda, ferma restando la possibilità di dedurre dal reddito di impresa le somme prelevate dai soci per la distribuzione, a sua volta tassata ordinariamente in IRPEF.

3.52. Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) revisione dei modelli dichiarativi a carico delle imprese e dei contribuenti, valutando il superamento della presentazione della dichiarazione da parte dei sostituti di imposta e della contestuale trasmissione telematica dei dati fiscali relativi alle ritenute, ai versamenti e alle eventuali compensazioni operate nell'anno, nonché

del riepilogo dei crediti e degli altri dati contributivi e assicurativi richiesti.

3.49. Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) abolizione della comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta effettuate ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, nonché degli articoli 73, primo comma, lettera e), e 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

3.48. Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Cantalamessa, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) revisione del regime di contabilità per le società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, che non applicano i principi contabili internazionali, con l'opzione in deroga ai principi contabili nazionali di determinare il reddito sulla base dei ricavi incassati e costi pagati

3.64. Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) revisione dei meccanismi anti-frode, valutando l'abolizione dello *split payment* e del *reverse charge*, che sottopongono le imprese a ingenti oneri amministrativi dovuti alla continua incertezza del loro perimetro oggettivo di applicazione e

agli effetti delle sanzioni erogate in caso di errata applicazione.

3.45. Ribolla, Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Zennaro.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) abolizione del meccanismo dello *split payment* applicato ai rapporti di vendita e acquisto tra aziende o professionisti e la pubblica amministrazione.

3.46. Zennaro, Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) abolizione del meccanismo dell'inversione contabile IVA attraverso il quale l'obbligazione tributaria corrispondente al versamento dell'IVA è posta in capo al destinatario della cessione o prestazione, in luogo del cedente o prestatore.

3.47. Gerardi, Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) introduzione del *carry back* in virtù del quale consentire la deducibilità delle perdite maturate in un determinato esercizio non solo dagli esercizi successivi, ma anche dall'esercizio precedente;

3.74. Trano.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) previsione della possibilità di computare integralmente le perdite di impresa in diminuzione, fino a concorrenza dagli altri redditi nei periodi d'imposta successivi, a condizione che siano indicate nella dichiarazione dei redditi relativa al

periodo d'imposta nel quale le perdite sono state realizzate.

3.55. Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) previsione della possibilità di *carry back* delle perdite nell'IRES del precedente periodo;

3.67. Angiola.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) previsione dell'eliminazione dei limiti quantitativi al riporto a nuovo delle perdite;

3.66. Angiola.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) abolizione del meccanismo di comunicazione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.

3.50. Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) modifica della disciplina degli interessi passivi di cui all'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel rispetto della normativa euro-unitaria vigente;

3.68. Angiola.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) previsione della piena deducibilità delle spese relative ai mezzi di trasporto utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni e contestuale aumento della percentuale ammessa in detrazione dell'IVA al 100 per cento.

3.57. Bitonci, Ribolla, Gusmeroli, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Zennaro.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) razionalizzazione e, ove superati per la *compliance* fiscale, eliminazione degli indicatori statistici che hanno l'obiettivo di auto-certificare il livello di affidabilità dal punto di vista fiscale dei lavoratori autonomi.

3.56. Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) revisione della disciplina dell'imposta di bollo sugli estratti conto dei rapporti regolati in conto corrente o conto corrente postale e sui rendiconti dei libretti di risparmio, anche postali.

3.51. Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) introduzione di meccanismi volti a incentivare la distribuzione degli utili d'impresa ai lavoratori con redditi imponibili annui inferiori a 50.000 euro annui.

3.14. Ungaro.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) estensione della platea dei contribuenti che possono accedere al regime di « adempimento cooperativo ».

3.71. Angiola.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) previsione di forme di detassazione per gli utili reinvestiti nell'attività di impresa.

3.16. Ungaro.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) aumento dell'Aiuto alla crescita economica – ACE, applicando un nozionale del 50 per cento;

3.70. Angiola.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) abrogazione della disciplina relativa alle società non operative;

3.69. Angiola.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: tassazione delle imprese, aggiungere le seguenti: prevedendo l'introduzione e l'estensione dell'applicabilità dell'imposta sul reddito d'impresa da definire sulla base dell'articolo 1, comma 547, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232,.

3.11. Ungaro.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: sistemi di tassazione delle imprese, aggiungere le seguenti: tenendo in considerazione anche il prelievo fiscale sui soci.

3.8. Ungaro.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: prevedendo anche la netta e trasparente demarcazione dei rapporti economico finanziari che intercorrono tra l'impresa e la posizione personale di coloro che ne hanno la gestione.

3.72. Pastorino.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

d-bis) individuazione di misure di riduzione del carico fiscale volte a stimolare la creazione di *startup* e piccole e medie imprese innovative e la loro crescita attraverso la previsione di misure agevolative volte a ridurre la pressione fiscale su persone fisiche e giuridiche che investano in esse, anche per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio, oltre che attraverso la semplificazione e l'armonizzazione delle misure già previste;

d-ter) priorità alle misure di riduzione del carico fiscale che possano incentivare investimenti nell'economia reale;

d-quater) stimolo alla crescita delle imprese culturali di ogni settore attraverso il rafforzamento degli incentivi fiscali, al fine di favorire l'aumento degli investimenti privati a sostegno della cultura;

d-quinquies) individuazione di misure che incentivino la crescita dimensionale delle imprese, in particolare dei settori maggiormente esposti alla competizione internazionale, attraverso il rafforzamento del capitale o favorendo attività di fusioni e acquisizioni;

d-sexies) riforma della disciplina delle perdite fiscali prevedendo l'introduzione di istituti che consentano il ricalcolo dell'imposta degli esercizi precedenti sulla base delle perdite registrate nell'esercizio in corso;

d-septies) revisione degli attuali limiti di deducibilità degli interessi passivi e previsione della loro piena deducibilità per le società non facenti parte di gruppi;

d-octies) stimolo alla crescita delle imprese innovative attraverso il rafforzamento del regime agevolato vigente.

3.13. Mor, Ungaro.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) ai fini del rispetto dei principi di chiarezza, veridicità e correttezza nella redazione del bilancio di cui all'articolo 2423 del codice civile, previsione che per la valutazione delle rimanenze di magazzino, che includano materie prime, sussidiarie e di consumo, prodotti in corso di lavorazione e semilavorati, prodotti finiti e merci, comprensivi di impianti e/o materiali per l'impiantistica o per l'edilizia di valore superiore ai 300.000 euro, il collegio sindacale si avvalga di perizia asseverata da professionista abilitato ingegnere o perito industriale, iscritto nel relativo ordine professionale;

3.17. Gagliardi.

(Inammissibile)

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) revisione della disciplina in materia di sottoscrizione dell'atto di trasferimento di partecipazioni societarie, stabilendo che, relativamente alla sottoscrizione con firma digitale e al deposito dei documenti informatici, l'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo, su richiesta dell'alienante e dell'acquirente, dietro esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l'avvenuto deposito, rilasciato dall'intermediario che vi ha provveduto.

3.4. Troiano.

(Inammissibile)

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) riconoscimento di incentivi all'adozione di ogni misura utile in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno degli infortuni e delle morti sui luoghi di lavoro, nonché in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione azien-

dale e dal settore economico in cui operano, disposti a favore sia delle lavoratrici e dei lavoratori che dei datori di lavoro.

3.1. Martinciglio, Invidia.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) garanzia della certezza del diritto in capo al contribuente, mediante l'adozione di provvedimenti normativi, anche di natura regolamentare, finalizzati a chiarire le fattispecie concrete che configurano il presupposto fattuale delle singole disposizioni agevolative, tenendo altresì in considerazione le specificità dei singoli settori economici e merceologici rispetto ai quali le singole disposizioni trovano applicazione.

* **3.31.** Porchietto, Giacomoni, Martino, Giacometto, Cattaneo.

* **3.63.** Cavandoli, Gusmeroli, Centemero, Cantalamessa, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) riconoscimento di incentivi a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano, che adottano ogni misura utile, nell'ambito dei propri cicli produttivi, alla progressiva decarbonizzazione e riduzione delle emissioni nette di CO₂, in coerenza con l'*European Green Deal*.

3.2. Martinciglio.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) garanzia della certezza del diritto in capo al contribuente, mediante l'introduzione di meccanismi di *compliance* tecnica nell'ambito del sistema delle agevolazioni fiscali che tengano in considerazione la multidisciplinarietà tematica con-

nessa a taluni meccanismi agevolativi vigenti o di futura introduzione.

* **3.30.** Porchietto, Giacomoni, Martino, Giacometto, Cattaneo.

* **3.62.** Cavandoli, Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cantalamessa, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) riconoscimento ai fini delle imposte sui redditi del carattere di strumentalità agli immobili ad uso abitativo per i soggetti titolari di reddito di impresa che detengono i predetti immobili ad uso abitativo e che svolgano come attività prevalente la locazione degli stessi.

** **3.29.** Cattaneo, Giacomoni, Martino, Porchietto, Giacometto.

** **3.41.** Osnato, Albano, Bignami.

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

d-bis) revisione delle spese e dei componenti negativi non totalmente deducibili dal reddito d'impresa e dei relativi limiti, al fine di tener conto di più moderne e diffuse modalità di gestione ed organizzazione aziendale.

* **3.6.** Zanichelli.

* **3.28.** Giacomoni, Martino, Cattaneo, Porchietto, Giacometto.

* **3.39.** Bignami, Osnato, Albano.

* **3.60.** Ribolla, Gusmeroli, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Zennaro.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) razionalizzazione e riordino delle attuali *tax expenditures* riguardanti le imprese, in tale ambito introducendo incentivi o agevolazioni fiscali in favore delle

imprese basati sul *rating* di sostenibilità ESG.

3.32. Porchietto, Giacometto.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) revisione dell'imposta sulle transazioni finanziarie, che negli anni ha prodotto un gettito modesto riducendo al contempo la liquidità dei mercati finanziari.

3.58. Centemero, Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il Governo, al fine di garantire la corretta applicazione dei principi e dei criteri direttivi di cui al presente articolo, anche nelle diverse forme organizzative e giuridiche dell'attività imprenditoriale di minori dimensioni e non soggette alla nomina degli organi di controllo, individua una figura di un professionista scelta tra quelli iscritti nel registro dei revisori legali per l'apposizione del visto di conformità, ovvero di professori universitari ordinari delle materie delle aree 12 e 13A e 13B, per i quali è automaticamente data la autorizzazione preventiva di cui all'articolo 6 della legge n. 240 del 2010 e articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

3.33. Giacomoni, Martino, Cattaneo, Porchietto, Giacometto.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 1), in materia di tassazione proporzionale dei redditi di capitale nel settore immobiliare, il Governo provvede alla stabilizzazione dell'istituto della « cedolare

secca » per le locazioni degli immobili strumentali all'attività di impresa.

3.34. Cattaneo, Martino, Porchietto, Giacometto.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Disciplina dell'imposta di bollo)

1. L'articolo 27-ter della tabella di cui all'allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è sostituito dal seguente:

« 27-ter. Atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da movimenti o partiti politici, nonché atti costitutivi, statuti ed ogni altro atto necessario per l'adempimento di obblighi derivanti da disposizioni legislative o regolamentari. ».

3.01. Ferrari, Cantalamessa, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

(Inammissibile)

ART. 4.

Al comma 1, alinea, dopo la parola: razionalizzazione inserire le seguenti: e la semplificazione degli adempimenti posti a carico dei soggetti passivi;

Conseguentemente:

al medesimo comma 1, lettera b), dopo le parole: tassazione indiretta, aggiungere le seguenti: in particolare sulla produzione e sul consumo dei prodotti che utilizzano materie prime secondarie, al fine di favorire lo sviluppo dell'economia circolare,;

dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. All'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1, lettera b), si provvede a valere sulle risorse che si renderanno disponibili dalla progressiva

abolizione dei Sussidi ambientalmente dannosi – SAD.

4.33. Ciagà, Fragomeli, Buratti, Boccia, Sani, Topo.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: della struttura dell'IVA *aggiungere le seguenti:* che non implichi anche un successivo aumento dell'attuale regime.

4.44. Cavandoli, Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Cantalamessa, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: con particolare riferimento *aggiungere le seguenti:* ai criteri di applicazione dei meccanismi di deroga alle ordinarie modalità di assolvimento dell'imposta e.

4.28. Cattaneo, Porchietto, Giacomoni, Martino, Giacometto.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: ai livelli delle aliquote, *aggiungere le seguenti:* , anche adottando una aliquota unica sulle transazioni intermedie.

4.57. Pastorino.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: diverse aliquote, *aggiungere le seguenti:* evitando che la revisione della composizione dei panieri di beni e servizi in tali ambiti comporti complessivamente un aumento del prelievo.

Conseguentemente alla lettera b), dopo le parole: tassazione indiretta, *aggiungere le seguenti:* evitando che la revisione della composizione dei panieri di beni e servizi in tali ambiti comporti complessivamente un aumento del prelievo.

* **4.41.** Osnato, Bignami, Albano.

* **4.22.** Squeri, Martino, Porchietto, Giacometto, Cattaneo.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: tra le diverse aliquote, *aggiungere le seguenti:*

senza comportare un successivo aumento dell'attuale regime,

4.43. Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: allo scopo di, *aggiungere le seguenti:* ridurre il sistema a una aliquota ordinaria e una ridotta,

4.11. Ungaro.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: allo scopo di semplificare, *aggiungere le seguenti:* senza prevedere un successivo aumento dell'attuale regime,

4.45. Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: l'applicazione dell'imposta, *aggiungere le seguenti:* senza aumento dell'attuale regime,

4.46. Ribolla, Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Zennaro.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: l'erosione e l'evasione fiscali *inserire le seguenti:* anche mediante il rafforzamento degli strumenti di fatturazione elettronica, trasmissione telematica dei corrispettivi e della precompilata IVA,.

4.12. Ungaro.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: sistema impositivo *aggiungere le seguenti:* escludendo una rimodulazione al rialzo dell'attuale regime.

4.47. Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: armonizzata dell'imposta *aggiungere le se-*

guenti: , al contempo contenendo ogni aumento del prelievo.

4.21. Baratto.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , anche perseguendo le false prestazioni occasionali, attraverso la previsione che l'esercizio dell'attività professionale per gli iscritti ai rispettivi albi sia subordinata all'apertura della partita IVA.

4.40. Osnato, Bignami, Albano.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) previsione che i meccanismi di anticipazione e di inversione contabile nella liquidazione dell'IVA siano utilizzabili esclusivamente per contrastare fenomeni di evasione in settori caratterizzati dal fenomeno delle imprese «apri e chiudi» e nel commercio *on line*, con particolare riferimento, in tale settore, all'IVA dovuta dalle imprese operanti residenti fuori dal territorio nazionale;.

4.23. Porchietto, Squeri, Martino, Giacometto.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) revisione dell'impianto sanzionatorio in un'ottica di rispetto dei principi di proporzionalità e neutralità del tributo, con particolare riguardo alla necessità di evitare una duplicazione del recupero impositivo in presenza di violazioni inidonee ad arrecare un reale pregiudizio agli interessi erariali;.

4.53. Lucaselli, Osnato, Albano, Bignami.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) introduzione di un regime agevolato per le società aderenti alle federazioni sportive nazionali riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano con fatturato inferiore ai cinque milioni di euro

che destinino almeno il 20 per cento degli utili a progetti di sensibilizzazione e sostegno sociale;.

4.52. Caiata, Osnato, Albano, Bignami.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) ridefinizione del regime IVA per gli enti del terzo settore, in base alle peculiarità soggettive, alle dimensioni, alle attività e alla tipologia di entrate, per le quali va previsto un regime uniforme per prestazioni simili.

4.34. Lepri, Fragomeli.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) eliminazione dei meccanismi di liquidazione dell'IVA che incidono negativamente sulla liquidità delle imprese e non garantiscono il rispetto del principio di neutralità dell'imposta.

* **4.6.** Zanichelli, Martinciglio.

* **4.29.** Porchietto, Cattaneo, Giacomoni, Martino, Giacometto.

* **4.36.** Osnato, Albano, Bignami.

* **4.49.** Cavandoli, Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cantalamessa, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

* **4.19.** Gagliardi.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) razionalizzazione delle aliquote finalizzata a favorire la natalità, la famiglia e l'equità intergenerazionale, nonché il superamento delle diseguaglianze di genere.

4.17. Librandi, Ungaro.

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

b) revisione delle strutture e delle aliquote della tassazione indiretta, in coerenza con l'*European Green Deal*, con l'ob-

biettivo di potenziare gli incentivi per gli interventi di decarbonizzazione e riqualificazione ambientale e la progressiva riduzione, per poi giungere alla definitiva abolizione, degli incentivi dei sussidi dannosi per l'ambiente – SAD e vincolando le risorse risparmiate alla riduzione della pressione fiscale sulle famiglie e sulle imprese;

Conseguentemente dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) introdurre incentivi/agevolazioni fiscali in favore delle imprese meno inquinanti basati sul *rating* di sostenibilità.

4.58. Trano.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: in coerenza con la disciplina europea armonizzata dell'accisa inserire le seguenti: , favorendo, anche sotto il profilo tecnologico, la cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni tra le amministrazioni finanziarie dei Paesi dell'Unione europea.

4.54. Angiola.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: proporzionalmente al loro indice di ritorno energetico, rispetto al loro impatto ambientale, in particolare sulle falde acquifere e sull'aria, tenuto conto del rischio di cambio di destinazione d'uso del territorio e del rischio di concorrenza con la filiera alimentare.

4.8. Zolezzi.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , assicurando, mediante l'adozione di opportuni incentivi e sostegni, la neutralità degli impatti su famiglie e imprese e vincolando le risorse risparmiate alla riduzione della pressione fiscale.

4.24. Porchietto, Squeri, Martino, Giacommetto.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , anche prevedendo l'eliminazione dei Sussidi ambientalmente dannosi – SAD.

4.56. Pastorino.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: in stretto coordinamento con il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima – PNIEC, prevedendo la modifica progressiva della tassazione in modo parallelo e conseguente alla evoluzione delle modalità di copertura del fabbisogno energetico nazionale.

4.55. Angiola.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: tenendo conto dell'impatto redistributivo degli interventi di riforma.

4.13. Ungaro.

Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine il seguente periodo: In tale ambito, al fine di sostenere la filiera zootecnica, estensione dell'esenzione dall'accisa per gli oli vegetali non modificati chimicamente, usati per la produzione di energia, anche ai grassi animali non modificati utilizzati al medesimo scopo.

4.25. Porchietto.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

b-bis) previsione dell'aumento del limite di detraibilità dell'IVA per tutti i veicoli a basse emissioni;

b-ter) rimodulazione del regime di tassazione ambientale – a parità di gettito – in coerenza con le linee guida europee e gli obiettivi stabiliti dall'*European Green Deal* di progressiva riduzione fino all'azzeramento delle emissioni nette di CO₂ prevedendo, al fine di evitare effetti regressivi per le persone fisiche e penalizzanti per le imprese, adeguati meccanismi di compensazione e premialità in grado di accompa-

gnare famiglie e imprese nel processo di transizione ecologica;

b-quater) introduzione di ulteriori forme di promozione della transizione ecologica, con l'adozione di un pacchetto di misure che includa il riordino, la semplificazione e la stabilizzazione delle misure per la riqualificazione energetica e antisismica degli edifici privati, al fine di fornire un quadro certo e chiaro alle famiglie e alle imprese, che comprenda la possibilità di cessione dei relativi crediti fiscali.

4.59. Trano.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

b-bis) in coerenza con i principi enunciati alla precedente lettera *b*), razionalizzazione del sistema di tassazione sia in sede di detenzione che di trasferimento degli immobili che tenga conto in modo stabile del livello di efficienza energetica dei singoli immobili e conseguente adozione di un sistema premiale per gli immobili con un livello di efficienza energetica maggiore;

b-ter) estensione del regime ordinario IVA su base opzionale relativamente alla locazione di unità immobiliari residenziali di qualsiasi tipologia, qualora le stesse siano rese da soggetti esercenti attività di impresa e da altri soggetti professionali nell'ambito della loro attività ordinaria prevalente.

* **4.26.** Cattaneo, Giacomoni, Martino, Porcietto, Giacometto.

* **4.39.** Osnato, Albano, Bignami.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

b-bis) coerentemente con i principi richiamati nella lettera *b*) e con la disciplina vigente nei principali Paesi europei, razionalizzazione della tassazione relativa ai trasferimenti di fabbricati o porzioni di fabbricati residenziali nei confronti di soggetti che svolgono come attività prevalente quella di compravendita immobiliare;

b-ter) previsione di misure di premialità nell'ambito del sistema di tassazione che tengano in considerazione lo svolgimento di lavori di riqualificazione che concorrono al raggiungimento degli obiettivi richiamati nella lettera *b*), ed effettuati da soggetti che detengono e trasferiscono gli immobili.

4.15. Ungaro.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

b-bis) coerentemente con i principi richiamati nella lettera *b*) e con la disciplina vigente nei principali Paesi europei, razionalizzazione della tassazione relativa ai trasferimenti di fabbricati o porzioni di fabbricati residenziali nei confronti di soggetti che svolgono come attività prevalente quella di compravendita immobiliare;

b-ter) previsione di misure di premialità nell'ambito del sistema di tassazione che tengano in considerazione lo svolgimento di lavori di riqualificazione che concorrono al raggiungimento degli obiettivi richiamati nella lettera *b*), ed effettuati da soggetti professionali che detengono e trasferiscono gli immobili.

4.38. Osnato, Albano, Bignami.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) riforma della disciplina del *Tax Free Shopping*, stabilendo un regime autorizzatorio per l'attività di intermediazione per il recupero IVA che fissi i requisiti economico-patrimoniali per le società che intendono chiedere l'autorizzazione, ivi compresa la percentuale massima trattenibile per l'attività di intermediazione, e prevedendo una percentuale minima da destinare allo Stato per l'incentivazione dello *shopping tourism* o la promozione del turismo, al fine di raggiungere l'obiettivo di uno sviluppo turistico orientato alla sostenibilità ambientale e allo sviluppo dell'economia reale.

4.10. Masi.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) incentivazione del processo di efficientamento energetico nel settore trasporto merci, nonché alle imprese attive sul territorio italiano che svolgono attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto prevedendo, il riconoscimento di un credito d'imposta nella misura del 30 per cento del costo di acquisto al netto dell'imposta sul valore aggiunto di gas naturale liquefatto utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.

4.50. Cantalamessa, Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) incremento delle aliquote di prodotto per ciascuna concessione di coltivazione di olio in terraferma e in mare, ivi comprese le produzioni ottenute in regime di permesso di ricerca, ed eliminazione di tutte le esenzioni previste e contestuale esclusione della deducibilità delle *royalties* versate alle regioni, in coerenza con l'*European Green Deal*, con l'obiettivo di contribuire alla riduzione progressiva delle emissioni di gas climalteranti e alla riconversione industriale ed occupazionale del settore *upstream*.

4.3. Cillis.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) semplificazione e graduale riequilibrio dell'imposizione fiscale delle aliquote di base e dell'accisa applicabile ai tabacchi lavorati, anche prevedendo l'istituzione di uno specifico calendario fiscale per la sottoposizione ad accisa delle sigarette, allo scopo di rendere la tassazione indipendente dalle evoluzioni del mercato, incentivare politiche di prezzo stabili e

assicurare un gettito erariale certo e crescente nel tempo.

4.1. Martinciglio.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) armonizzazione della normativa nazionale a quella comunitaria al fine di revisionare, semplificare e razionalizzare la disciplina concernente la quota ammortizzabile, il costo deducibile e tempi di ammortamento relativamente ai beni destinati ad essere utilizzati come strumenti nell'esercizio dell'attività di impresa, arte e professione, di cui all'articolo 164 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

* **4.16.** Moretto, Ungaro.

* **4.27.** Pentangelo, Sarro, Martino, Giacommetto, Porchietto.

* **4.48.** Centemero, Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

* **4.37.** Osnato, Albano, Bignami.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) introduzione di un'imposta parametrata alla quantità di biossido di carbonio emessi per chilometro ed eccedenti una certa soglia, a carico di chi acquisti, anche in locazione finanziaria, e immatricoli in Italia, un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica, anche già immatricolato in un altro Stato, prevedendo appositi scaglioni disincentivanti e relativi importi sulla base delle predette emissioni.

4.2. Chiazzese, Sut.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) revisione organica delle modalità di finanziamento degli oneri generali afferenti al sistema elettrico mediante trasferimento graduale sul bilancio dello Stato

di una parte delle componenti tariffarie a copertura degli stessi, in coerenza con l'*European Green Deal*, con l'obiettivo di contribuire ad una transizione ecologica socialmente equa e sostenibile.

4.5. Sut, Davide Crippa.

(Inammissibile)

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) compensazione degli oneri generali di sistema per tutte le utenze elettriche a valere, in modo stabile ed in misura parziale, di una quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica (CO₂), in coerenza con l'*European Green Deal*, con l'obiettivo di contribuire a una transizione ecologica socialmente equa e sostenibile.

4.4. Sut, Davide Crippa.

(Inammissibile)

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) rimodulazione degli elenchi di beni compresi in ciascuna aliquota, tenuto conto del loro impatto ambientale e dei criteri di priorità di cui all'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE, agevolando i beni provenienti dalla filiera della preparazione per il riutilizzo e del riciclaggio dei rifiuti e incentivando il mercato dell'usato.

4.7. Zolezzi.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) in coerenza con i principi enunciati alla precedente lettera b), razionalizzazione del sistema di tassazione del trasferimento degli immobili che tenga conto del livello di efficienza energetica dei singoli immobili e adozione di un sistema premiale per gli immobili con un livello di efficienza energetica maggiore.

4.35. Buratti, Sani, Topo.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) razionalizzazione del sistema di tassazione degli immobili sia in caso di detenzione che di trasferimento degli stessi, tenendo conto del livello di efficienza energetica e adottando un sistema premiale per quelli con un livello di efficienza energetica maggiore.

4.14. Ungaro.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) previsione di meccanismi agevolativi per incentivare la realizzazione di opere di adeguamento degli immobili alla normativa in materia di sicurezza e di riqualificazione energetica e architettonica.

4.18. Marco Di Maio, Ungaro.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) unificazione della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, interna e comunitaria, in un unico codice, anche tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia europea.

4.42. Osnato, Albano, Bignami.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) rimodulazione dell'imposizione indiretta in funzione delle emissioni di CO₂ e aumento del limite alla detraibilità dell'IVA per tutti i veicoli a basse emissioni.

4.9. Chiazese, Sut.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il Governo è delegato ad attuare una revisione degli importi richiesti quale canone ai titolari di concessioni di aree e pertinenze demaniali marittime, commisurando il corrispettivo dovuto in base all'effettivo utilizzo commerciale dell'area pubblica concessa ed ai ricavi prodotti in ra-

gione d'anno. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 devono prevedere che anche per l'anno 2022 e seguenti, l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime per attività sportive, ricreative e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata senza scopo di lucro, e per finalità di interesse pubblico individuate e deliberate dagli enti locali territorialmente competenti non possa essere inferiore a euro 500.

4.20. Gagliardi.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Nell'ambito della razionalizzazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), il Governo è delegato ad emanare disposizioni volte ad assoggettare all'aliquota IVA del 5 per cento le forniture di energia elettrica per usi civili e industriali come individuati dall'articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Il beneficio si applica, nei limiti di specifiche soglie di consumo medio annuale, da individuare con specifici provvedimenti dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente.

4.31. Giacometto, Squeri, Porchietto.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Nell'ambito dell'implementazione delle misure per il perseguimento dei principi e dei criteri direttivi di cui alla lettera *b)* del precedente comma, dovrà essere assicurato un periodo di tempo congruo per fornire la possibilità di un graduale adeguamento al processo di transizione ecologica al fine di non arrecare pregiudizio alla competitività delle imprese. A tale riguardo saranno varate misure premiali nei confronti di coloro che, nell'ambito della fase

transitoria, prima si adegueranno al nuovo assetto.

4.51. Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Nell'ambito della razionalizzazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), il Governo è delegato ad emanare disposizioni volte a incrementare fino al 100 per cento la detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'acquisto per uso aziendale, ivi compreso quello promiscuo, di veicoli a motore, adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 chilogrammi, come individuati dall'articolo 19-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

4.32. Giacometto, Porchietto.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Nell'ambito della razionalizzazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) il Governo è delegato ad emanare disposizioni volte ad assoggettare all'aliquota IVA del 5 per cento le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali come individuati dall'articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

4.30. Giacometto, Squeri, Porchietto.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Credito d'imposta per l'acquisto di gas naturale liquefatto da parte di imprese che svolgono attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto

ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto)

1. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio e di incentivare il processo di efficientamento energetico nel settore trasporto merci, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento del costo di acquisto al netto dell'imposta sul valore aggiunto di gas naturale liquefatto utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e al suddetto credito non si applica il limite previsto dall'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4.01. Cattaneo.

ART. 5.

Al comma 1, sopprimere la parola: graduale.

Conseguentemente:

al comma 2, sopprimere la parola: graduale;

alla rubrica, sopprimere la parola: graduale.

5.4. Ungaro.

Al comma 1, sopprimere la parola: graduale.

5.8. Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

Al comma 1, sostituire la parola: graduale con la seguente: definitivo.

Conseguentemente, alla rubrica sostituire la parola: graduale con la seguente: definitivo.

5.6. Giacomoni, Martino, Cattaneo, Porcietto, Giacometto.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: a partire, per le imprese e i professionisti, dalla deducibilità piena e definitiva del costo del lavoro dipendente ed assimilato.

5.9. Trano.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: attraverso l'introduzione di un'addizionale o di una sovrimposta all'IRES, garantendo l'autonomia finanziaria regionale e assicurando l'integrale finanziamento del Servizio sanitario nazionale su tutto il territorio della Repubblica, nonché tenendo conto degli impatti distributivi tra i soggetti passivi.

5.3. Ungaro.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , anche attraverso la previsione di una sovraimposta sull'IRES.

* **5.2.** Martinciglio.

* **5.5.** Gagliardi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , anche con riferimento alle start up innovative e alle piccole e medie imprese innovative regolarmente iscritte nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese, individuate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministero dello sviluppo economico 28 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2021.

5.1. Martinciglio.

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: per le società di capitali, per le società di cooperative, per le società di persone, per le società tra professionisti e per gli studi professionali associati.

5.7. Albano, Osnato, Bignami.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e non devono generare aggravati di alcun tipo su redditi da lavoro dipendente e da pensione.

5.10. Pastorino.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Principi e criteri direttivi in materia di contributi previdenziali)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali fissati dal medesimo articolo 1, anche il seguente principio e criterio direttivo per rilanciare il mercato del lavoro e l'economia: prorogare l'esonero del versamento dei contributi pari al 30 per cento dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro privati in favore dei propri dipendenti, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all'INAIL, estendendo altresì l'applicazione dell'agevolazione a tutto il territorio dello Stato.

5.01. Corneli.

(Inammissibile)

ART. 6.

Sopprimerlo.

* **6.17.** Molinari, Barelli, Lollobrigida, Marin, Lupi.

* **6.21.** Maniero, Corda, Raduzzi, Trano, Aprile.

Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole: ovvero la categoria catastale attribuita.

6.22. Maniero, Corda, Raduzzi, Trano, Aprile.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

3-bis) i terreni agricoli in stato di abbandono.

6.8. Zolezzi.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) chiarire e stabilire disposizioni univoche volte a garantire il corretto classamento, confermando l'esclusione dall'assoggettamento dalla rendita catastale degli allestimenti mobili di cui all'articolo 3, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ove installati nelle strutture ricettive all'aperto previamente autorizzate.

* **6.12.** Cancelleri.

* **6.13.** Zucconi.

* **6.20.** Nardi.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) razionalizzare la tassazione relativa ai trasferimenti di fabbricati o porzioni di fabbricati residenziali nei confronti di soggetti che svolgono come attività prevalente quella di compravendita immobiliare, prevedendo misure di premialità nell'ambito del sistema di tassazione che tengano in considerazione lo svolgimento di lavori di riqualificazione che, effettuati da soggetti professionali che detengono e trasferiscono gli immobili, concorrono al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione progressiva delle emissioni di gas climalteranti e promozione dell'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili ed ecocompatibili.

6.1. Martinciglio.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) prevedere che l'accesso e l'aggiornamento dei dati contenuti nel catasto dei fabbricati siano subordinati al possesso e al mantenimento di specifiche competenze acquisite nell'ambito di specifici corsi di formazione erogati dai collegi professionali territoriali.

6.24. Albano, Osnato, Bignami.

Sopprimere il comma 2.

6.23. Maniero, Corda, Raduzzi, Trano, Aprile.

Al comma 2, alinea, dopo la parola: fabbricati aggiungere le seguenti: e dei terreni.

Conseguentemente:

al medesimo comma 2, lettera b), dopo le parole: unità immobiliare aggiungere le seguenti: o particella catastale;

al medesimo comma 2, lettera c), dopo le parole: unità immobiliari urbane aggiungere le seguenti: o delle particelle catastali;

sostituire la rubrica con la seguente: (Principi e criteri direttivi per la modernizzazione degli strumenti di mappatura degli immobili e revisione del catasto dei terreni e dei fabbricati).

* **6.14.** Fragomeli, Ciagà.

* **6.18.** Pastorino.

* **6.4.** Zanichelli.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: dal 1° gennaio 2026 con le seguenti: dal 1° gennaio 2023.

6.19. Pastorino.

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: fermo restando l'obbligo per le commissioni censuarie locali di provvedere, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, alla validazione delle funzioni sta-

tistiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), n. 1.2), e lettera i), n. 1), della legge 11 marzo 2014, n. 23, determinate dall'Agenzia delle entrate, e dei relativi ambiti di applicazione e garantendo in ogni caso al contribuente gli appropriati rimedi giuridici, sia in sede giurisdizionale che in via di autotutela amministrativa, avverso i provvedimenti illegittimi o viziati da errore.

6.11. Martinciglio.

Al comma 2, lettera c), dopo la parola: prevedere aggiungere le seguenti: verifiche periodiche dell'effettivo valore di mercato degli immobili, con particolare riguardo a terreni abbandonati, nonché.

6.9. Zolezzi.

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: prevedere meccanismi aggiungere le seguenti: pubblici e trasparenti.

6.2. Cancelleri.

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) prevedere una soglia minima sotto la quale la compravendita dell'immobile o del terreno agricolo sia esente da imposte, nonché la possibilità che il valore degli stessi sia nullo, a seguito di intervento pregiudizio al suo utilizzo.

6.10. Zolezzi.

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

d-bis) definire gli ambiti territoriali del mercato immobiliare di riferimento;

d-ter) stabilire i parametri e le funzioni statistiche utilizzate dall'amministrazione finanziaria per la determinazione del valore patrimoniale e l'attualizzazione delle rendite delle unità immobiliari a destinazione abitativa, speciale e particolare;

d-quater) ridefinire le competenze delle commissioni censuarie locali e della commissione censuaria centrale, di cui al de-

creto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, includendovi anche la validazione dei parametri e delle funzioni statistiche di cui alla lettera *d-ter*) del presente comma;

d-quinquies) prevedere, al fine di garantire la massima trasparenza del processo di integrazione delle informazioni presenti nel catasto immobiliare, la pubblicazione dei parametri e delle funzioni statistiche utilizzate e delle relative note metodologiche ed esplicative.

6.16. Ciagà, Fragomeli.

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) includere, tra le altre informazioni pubbliche visibili nelle visure catastali degli immobili, anche la classe e zona sismica, la classe energetica e la superficie commerciale ed utile, distintamente espresse in metri quadrati, degli immobili.

6.7. Martinciglio.

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) prevedere meccanismi agevolativi per incentivare la realizzazione di opere di adeguamento degli immobili alla normativa in materia di sicurezza e di riqualificazione energetica e architettonica.

6.6. Martinciglio.

Al comma 2, dopo lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) prevedere l'accesso al pubblico di sistemi di restituzione grafica delle mappe catastali basati sulla sovrapposizione del rilievo aerofotogrammetrico all'elaborato catastale.

6.3. Cancellieri.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Al fine di garantire la massima trasparenza del processo di revisione del sistema estimativo, il Governo, sentita la

Conferenza Stato-città ed autonomie locali, esplicita nei decreti legislativi di cui all'articolo 1, i criteri utilizzati per la determinazione dei valori patrimoniali e delle rendite catastali. Nell'approvazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 il Governo tiene conto delle valutazioni espresse ai sensi del comma *2-ter* del presente articolo dalle commissioni censuarie locali.

2-ter. Il Governo è altresì delegato a prevedere, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, che l'Agenzia delle entrate individui un congruo numero di comuni, rappresentativo del patrimonio immobiliare nazionale, e che le commissioni censuarie provinciali interessate verifichino, entro il 31 marzo 2025, la validità dei procedimenti di stima adottati. Con i medesimi decreti legislativi, il Governo è delegato ad integrare le attribuzioni delle commissioni censuarie locali previste dall'articolo 14 del decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198.

*** 6.5.** Zanichelli.

*** 6.15.** Topo, Boccia, Fragomeli, Ciagà, Burratti, Sani.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-*bis*.

(Principi e criteri direttivi per la revisione della TARI)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali fissati dal medesimo articolo 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi per la revisione della disciplina relativa alla tariffa sui rifiuti (TARI):

a) revisione del metodo normalizzato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, con riferimento ai parametri di calcolo della quota fissa e variabile della tariffa di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel rispetto del principio del *full recovery cost*, mediante l'individuazione di sistemi di tariffazione puntuale e metodi di calibratura individuale degli ap-

porti che consentano di superare l'attuale sistema basato su parametri presuntivi e di calcolare la tariffa sulla base della effettiva quantità di rifiuti urbani prodotti e conferiti dalle utenze;

b) individuazione di strumenti e sistemi informatizzati di raccolta delle informazioni riferite alle modalità di conferimento dei rifiuti da parte delle singole utenze ai fini dell'applicazione di coefficienti di riduzione della quota variabile della tariffa e con l'obiettivo di intensificare il sistema di raccolta differenziata dei rifiuti;

c) individuazione di meccanismi che facilitino l'aggiornamento periodico dei dati dichiarati dalle utenze da cui consegua un diverso ammontare della tariffa al fine di aumentare il grado di efficienza del sistema tariffario;

d) individuazione di condizioni tariffarie agevolate per gli utenti domestici in condizioni economico-sociali disagiate mediante l'applicazione dei criteri utilizzati per i *bonus* sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato, al fine di garantire l'accesso alla fornitura del servizio.

6.01. Vignaroli.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Implementazione dell'IMU nei quadri della dichiarazione dei redditi)

1. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, il Governo è delegato ad emanare disposizioni volte a consentire che:

a) la dichiarazione dell'imposta municipale propria (IMU), relativa agli immobili posseduti sul territorio nazionale, di cui all'articolo 1, comma 769, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sia effettuata nell'ambito della dichiarazione annuale dei redditi di cui al Titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nell'ambito dei quadri relativi ai redditi dei fabbricati;

b) i versamenti dell'IMU coincidano con i versamenti delle imposte sui redditi, ferme le restanti disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

6.02. Caon, Porchietto, Martino.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Sostituzione delle imposte patrimoniali esistenti)

1. Il Governo è delegato ad attuare, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, una revisione delle imposte patrimoniali esistenti e la loro sostituzione con un'imposta personale sui beni patrimoniali posseduti, mobiliari e immobiliari, al netto dei mutui e dei costi sostenuti, con una franchigia che escluda i contribuenti titolari di una ricchezza limitata e salvaguardi in questo modo la prima casa. Tale sostituzione dovrà avvenire a invarianza di gettito rispetto alle imposte attualmente in vigore.

6.03. Pastorino.

ART. 7.

Sopprimere il comma 1.

7.15. Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali fissati dal medesimo articolo 1, anche il seguente principio e criterio direttivo per la revisione delle addizionali comunali e regionali all'IRPEF: prevedere la progressiva introduzione di una compartecipazione da parte

degli enti locali all'IRPEF, in luogo delle addizionali comunali e regionali.

7.16. Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

Al comma 1, sostituire lettera a), con la seguente:

a) prevedere la sostituzione dell'addizionale regionale all'IRPEF con una sovrainposta sull'IRPEF e una sovrainposta sull'imposta derivante dalla tassazione dei redditi direttamente prodotti dall'impiego del capitale nelle attività di impresa e di lavoro autonomo condotte da soggetti diversi da quelli a cui si applica l'imposta sul reddito delle società (IRES), le cui aliquote di base possono essere aumentate o diminuite dalle regioni entro limiti prefissati. La sostituzione deve garantire che con l'applicazione delle nuove aliquote di base della sovrainposta le regioni nel loro complesso ottengano lo stesso gettito che avrebbero acquisito applicando l'aliquota di base dell'addizionale regionale all'IRPEF stabilita dalla normativa statale.

Conseguentemente:

al medesimo comma 1, lettera b), sostituire le parole: della sovrainposta con le seguenti: delle sovrainposte di cui alla lettera a);

al medesimo comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) prevedere, per i comuni, che la facoltà di applicare un'addizionale all'IRPEF sia sostituita dalla facoltà di applicare una sovrainposta sull'IRPEF e una sovrainposta sull'imposta derivante dalla tassazione dei redditi direttamente prodotti dall'impiego del capitale nelle attività di impresa e di lavoro autonomo condotte da soggetti diversi da quelli a cui si applica l'imposta sul reddito delle società (IRES). I limiti alla manovrabilità delle sovrainposte da parte dei comuni sono determinati in modo da garantire ai comuni nel loro complesso un gettito corrispondente a quello generato dall'applicazione dell'aliquota me-

dia dell'addizionale comunale all'IRPEF in base alla legislazione attualmente vigente.

7.10. Boccia, Fragomeli, Topo, Ciagà, Sani, Buratti.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) prevedere l'abrogazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

7.3. Ungaro.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: un incremento obbligatorio della sovrainposta calcolato in modo da garantire con le seguenti: un calcolo della sovrainposta finalizzato a garantire.

7.2. Maraia.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) prevedere che i poteri fiscali e i limiti minimi e massimi dell'aliquota di cui alla lettera a) siano almeno pari a quelli attualmente previsti dalla legislazione vigente per l'addizionale regionale IRPEF; il limite massimo di aliquota dovrà garantire a livello aggregato un gettito almeno equivalente a quello assicurato dalla legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

7.19. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini, Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

c) prevedere la sostituzione dell'addizionale comunale all'IRPEF con una sovrainposta sull'IRPEF la cui aliquota di base sia costante per tutti i livelli di reddito e possa essere dai comuni diminuita fino ad azzerarsi o aumentata entro limiti stabiliti a livello statale. La sostituzione deve

garantire che con l'applicazione della nuova aliquota di base della sovrimposta i comuni nel loro complesso ottengano lo stesso gettito attualmente sottoposto alla perequazione delle capacità fiscali.

7.6. Ungaro.

Al comma 1, lettera c), primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , individuata in un'aliquota *standard* ai fini del calcolo della capacità fiscale dell'ente.

7.4. Ungaro.

Al comma 1, lettera c), secondo periodo, sostituire le parole: nel loro complesso un gettito corrispondente a quello generato dall'applicazione dell'aliquota media dell'addizionale comunale all'IRPEF *con le seguenti:* un gettito corrispondente a quello generato.

7.20. Pastorino.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Contestualmente, prevedere ai comuni il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D rimangono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

7.17. Covolo, Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Contestualmente, prevedere l'esenzione IMU per le case dichiarate inagibili, ovvero per gli immobili destinati ad attività commerciale o artigianale e non locati, nonché per gli immobili

occupati abusivamente e oggetto d'intimazione o diffida al rilascio.

7.18. Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per il calcolo della capacità fiscale *standard*, ai fini perequativi, si tiene conto delle eventuali compensazioni erogate dallo Stato ai comuni a titolo di ristoro per la riduzione o il mancato gettito determinato da interventi centrali, attribuite sulla base del criterio storico.

7.5. Ungaro.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In attuazione dei principi del federalismo fiscale, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 assicurano la determinazione periodica del limite massimo della pressione fiscale nonché del suo riparto tra i diversi livelli di governo e che sia salvaguardato l'obiettivo di non produrre aumenti della pressione fiscale complessiva anche nel corso della fase transitoria, ai sensi della lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 28 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

7.8. Squeri, Porchietto, Giacometto, Martino, Cattaneo.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , senza che venga pregiudicato un adeguato spazio di perequazione verticale tra i comuni stessi.

7.21. Pastorino.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I decreti legislativi di cui all'articolo 1 prevedono, altresì, che gli immobili strumentali per l'esercizio dell'impresa, arte o professione siano esenti dall'imposta municipale propria (IMU).

* **7.1.** Zanichelli.

* **7.12.** Bignami, Osnato, Albano.

* **7.9.** Giacomoni, Martino, Cattaneo, Porchietto, Giacometto.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I decreti legislativi di cui all'articolo 1 prevedono, inoltre, che gli immobili strumentali all'esercizio d'impresa, arte o professione siano esenti dall'imposta municipale propria (IMU) entro una determinata soglia di valore catastale soggetto ad imposizione.

** **7.7.** Gagliardi.

** **7.14.** Zucconi, Osnato, Albano, Bignami.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 devono prevedere che la tassazione sugli immobili ad uso turistico ricettivo venga annualmente commisurata all'effettivo tasso di utilizzo degli stessi e alla durata del periodo di apertura al pubblico, da rilevarsi anche mediante i dati che le strutture ricettive trasmettono al Ministero dell'interno ai sensi del comma 3 dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

7.13. Zucconi, Osnato, Albano, Bignami.

Sostituire il comma 3, con il seguente:

3. Le revisioni di cui al comma 2 devono avvenire senza oneri per lo Stato, attuando le compensazioni dovute a eventuali variazioni di gettito sia in senso verticale, attraverso la corrispondente modifica, a livello di comparto, del sistema dei trasferimenti erariali, degli altri tributi comunali e dei fondi di riequilibrio, sia in senso orizzontale, perequando le differenze di gettito tra gli enti locali in relazione alla distribuzione disomogenea sul territorio degli immobili appartenenti al gruppo catastale D e concedendo altresì anticipazioni di tesoreria a favore degli enti che si trovino in difficoltà finanziarie dovute al mancato versamento dell'imposta comunale IMU da parte dei

soggetti obbligati sugli immobili appartenenti al gruppo catastale D.

7.11. Sani, Fragomeli, Buratti, Boccia, Ciagà, Topo.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali fissati dal medesimo articolo 1, anche il seguente principio e criterio direttivo specifico per la revisione delle accise sul carburante: riduzione delle aliquote attualmente previste per le accise sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'Allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

7.01. Silvestroni, Osnato, Albano, Bignami.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali fissati dal medesimo articolo 1, anche il principio e criterio direttivo specifico della riduzione delle spese per il trasferimento di proprietà di auto e motoveicoli, anche attraverso la revisione delle imposte adottate ai sensi dell'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

7.02. Silvestroni, Osnato, Albano, Bignami.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Principi e criteri direttivi per la revisione della TARI di cui all'articolo 1, commi da

641 a 646, della legge 27 dicembre 2013, n. 147)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali fissati dal medesimo articolo 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema di imposizione sulla produzione di rifiuti urbani:

a) imposizione basata sulla reale quantità di rifiuti prodotti sulla base del principio « chi inquina paga », e superamento degli attuali criteri presuntivi;

b) applicazione delle tariffe relative alle utenze domestiche per le attività produttive che producono rifiuti assimilati a quelli urbani;

c) individuazione di criteri uniformi per l'applicazione da parte dei comuni di esenzioni e agevolazioni che tengano conto dell'effettivo utilizzo a fini produttivi dei locali e delle aree soggette al tributo.

7.03. Zucconi, Osnato, Albano, Bignami.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Principi e criteri direttivi per la revisione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali fissati dal medesimo articolo 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione dell'imposta di soggiorno:

a) riduzione delle soglie attualmente previste e contestuale individuazione di ulteriori punti di prelievo, oltre le strutture ricettive e dalle locazioni brevi, tra le attività che traggono beneficio, direttamente o indirettamente, dall'economia turistica, anche al fine di ricomprendere tra i soggetti imposti coloro che utilizzano i servizi del comune senza pernottarvi;

b) adozione di una regolamentazione omogenea valida per tutto il Paese, al fine di rivolgere ai turisti ed ai soggetti responsabili del prelievo una comunicazione chiara ed univoca;

c) destinazione vincolata degli introiti alla realizzazione di interventi in materia di turismo e di accoglienza.

7.04. Zucconi, Osnato, Albano, Bignami.

ART. 8.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: e semplificarlo, orientandone l'attività verso obiettivi di risultato piuttosto che di esecuzione del processo con le seguenti: e semplificare l'esecuzione dei processi interni.

8.11. Porchietto, Giacometto.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: esecuzione del processo, aggiungere le seguenti: attraverso la revisione e il superamento dell'attuale meccanismo di controllo e di scarico dei crediti di difficile esazione e/o non riscossi.

8.18. Alessandro Pagano, Bitonci, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Ribolla, Zennaro.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: dell'agente della riscossione aggiungere le seguenti: , nonché l'attuale meccanismo di scarico per inesigibilità prevedendo automatismi non onerosi per gli enti creditori e.

8.4. Ungaro.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: dell'agente della riscossione, aggiungere le seguenti: e consolidando la cultura innovativa e le nuove pratiche tecnologiche attraverso il coinvolgimento attivo di start up e piccole e medie imprese innovative con meccanismi di procurement.

8.8. Mor, Ungaro.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: del patrimonio informativo aggiungere le seguenti: , ad eccezione delle informazioni desumibili dall'archivio dei rapporti finanziari,.

* **8.3.** Zanichelli.

* **8.13.** Giacomoni, Martino, Cattaneo, Porchietto, Giacometto.

* **8.17.** Bignami, Osnato, Albano.

* **8.21.** Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) nell'incrementare l'efficienza del sistema nazionale della riscossione ai sensi della lettera a), prevedere la facoltà di richiedere l'applicazione di una ritenuta del 3 per cento su tutte le transazioni elettroniche aventi ad oggetto ricavi e compensi conseguiti nell'esercizio delle attività di impresa, arti e professioni, riconoscendo idonee premialità a beneficio dei contribuenti che aderiscono all'opzione, allo scopo di promuovere la *compliance* nel versamento delle imposte e dei contributi;

8.1. Martinciglio, Corneli.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) procedere a una revisione dell'attuale meccanismo dell'inesigibilità che consenta, a cadenza quinquennale, il discarico automatico dei crediti realmente inesigibili, senza oneri amministrativi a carico degli enti creditori, anche in termini di verifica dell'effettiva esecuzione del processo;

8.19. Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) prevedere un meccanismo di transazione fiscale a regime degli strumenti

deflattivi del contenzioso riferiti agli ultimi cinque anni allo scopo di evitare di incorrere nella riscossione coattiva dei tributi e migliorare la *compliance* tra fisco e contribuente;

8.20. Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) nell'introdurre il nuovo modello organizzativo di cui alla lettera b), garantire parità di trattamento della posizione creditoria tra l'Agenzia delle entrate-Riscossione e il contribuente in relazione alla quantificazione del dovuto;

8.23. Rampelli, Osnato, Albano, Bignami.

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:

c-bis) individuare un modello semplificato di riscossione del prelievo sui diritti spettanti agli artisti, interpreti ed esecutori, al fine di equiparare, ai fini fiscali e della riscossione, tali diritti ai diritti d'autore;

c-ter) definire gli adempimenti necessari per l'assolvimento degli obblighi fiscali a carico degli artisti, interpreti ed esecutori, mediante le organizzazioni di gestione collettiva dei diritti d'autore.

8.10. Pettarin.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) dare piena attuazione all'articolo 12 dello Statuto dei diritti del contribuente, di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, attraverso:

1) l'adozione di una disciplina generale della partecipazione del contribuente al procedimento di accertamento dei tributi;

2) il rafforzamento del diritto del contribuente ad essere informato mediante atto formale della chiusura delle attività

istruttorie e di controllo, in qualsiasi forma effettuate, che abbiano riguardato l'adempimento degli obblighi tributari;

3) la facoltà del contribuente di prendere visione del fascicolo, nonché di presentare deduzioni difensive in un congruo termine;

4) il rafforzamento dei meccanismi di comunicazione e informazione ai contribuenti interessati dall'attività di riscossione, anche attraverso il sistema di posta elettronica certificata.

8.7. Ungaro.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) realizzare un nuovo modello organizzativo del sistema nazionale della riscossione, in particolare con riferimento alla disciplina della procedura di sospensione della riscossione di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, nel quale siano fornite maggiori tutele per il contribuente debitore mediante una revisione del termine entro il quale può presentare gli atti per la sospensione della riscossione nonché ampliando le fattispecie che consentono di impugnare gli atti emessi dall'ente creditore ed equiparando, dal punto di vista formale e procedurale, le posizioni del contribuente e degli enti incaricati della riscossione.

8.31. Corda.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) superare il controllo basato sulle presunzioni di reddito o ricavi ove i dati consentano una ricostruzione analitica dei ricavi o dei compensi e il reddito imponibile, con la partecipazione del contribuente attraverso il contraddittorio obbligatorio. A tale scopo si rende necessario introdurre a carico dell'ufficio accertatore, l'obbligo di motivare l'avviso di accertamento emesso, con riferimento ai chiarimenti forniti e ai documenti prodotti dal contribuente, e l'ob-

bligo di fornire la prova del maggior reddito ricostruito.

8.29. Trano.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) nell'introdurre il nuovo modello organizzativo di cui alla lettera b), garantire che il soggetto incaricato del servizio di riscossione verifichi la correttezza e la sussistenza del credito vantato, nonché che tale credito sia effettivamente certo, liquido ed esigibile. La mancata verifica e assenza di tutta la documentazione necessaria per provare l'esigibilità del credito implica la nullità della procedura di riscossione.

8.14. Giacomoni, Martino, Cattaneo, Porchietto, Giacometto.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) introdurre un meccanismo strutturale di premialità per i contribuenti leali, incluse forme di certificazione del rispetto delle obbligazioni tributarie al fine di riconoscere benefici automatici, come la riduzione dei termini di controllo e accertamento e dei tempi di rimborso fiscale, al fine di creare un *fiscal social scoring* che dia benefici fiscali e sociali ai contribuenti in regola con le obbligazioni tributarie.

8.28. Trano.

Al comma 1 dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) escludere espressamente che gli atti di accertamento dell'Agenzia delle entrate possano essere frutto esclusivo di una procedura automatizzata o, comunque, basata su un sistema di intelligenza artificiale, in considerazione del fatto che l'elemento essenziale di tali atti è la motivazione dell'atto di cui va rafforzata l'obbligatorietà, anche in relazione ai chiarimenti forniti dal contribuente.

8.15. Giacometto, Porchietto.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) con riferimento alla banca dati delle sentenze delle Commissioni tributarie, che andrà implementata in esecuzione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, garantire che le informazioni non restino ad uso esclusivo dell'amministrazione finanziaria, consentendone a chiunque il libero e pieno accesso, così da assicurare la parità di condizioni fra le parti in causa del processo tributario.

8.12. Giacometto, Porchietto.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) individuare un modello semplificato di corresponsione relativo ai diritti connessi spettanti agli artisti, interpreti ed esecutori, proponendo che tali diritti siano equiparati agli analoghi diritti d'autore e un maggior coinvolgimento delle organizzazioni di gestione collettiva dei diritti connessi al diritto d'autore nell'assolvimento degli obblighi fiscali per i loro iscritti.

8.9. Ungaro, Nobili, Mor.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) prevedere l'estensione delle dilazioni di pagamento in essere e di quelle previste dalla normativa vigente, sì da tutelare la posizione del contribuente e operare una più ampia razionalizzazione della disciplina di rateizzazione dei debiti iscritti a ruoli, anche attraverso l'introduzione di meccanismi strutturali volti a favorire l'adempimento spontaneo.

8.6. Ungaro.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) introdurre una valutazione *ex post* dell'efficacia degli adempimenti fiscali, in termini di confronto, per ciascuna disposizione introdotta, dei maggiori oneri e adempimenti posti a carico del contri-

buate, a fronte delle maggiori entrate o minori spese realizzate dall'erario.

8.16. Squeri, Porchietto, Giacometto.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) modificare l'attuale assetto degli obiettivi dati dal Ministero dell'economia e delle finanze all'Agenzia in sede di convenzione triennale in modo da privilegiare il contrasto all'evasione, soprattutto quella totale, e incentivare l'opera di consulenza e assistenza alle fasce fiscalmente più deboli.

8.26. Angiola.

Al comma 1, dopo lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) eliminare l'aggio ovvero equiparare il tasso di interesse applicato allo Stato e ai privati e prevedere incentivi per il personale delle agenzie fiscali che favoriscano la *compliance* del contribuente e il recupero di gettito fiscale per il bilancio dello Stato.

8.2. Cancelleri.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) modificare il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, eliminando il dualismo delle norme connesse alla *compliance* ed estendendo la dilazionabilità più estesa prevista per l'Agenzia delle entrate-Riscossione a quella applicabile dall'Agenzia delle entrate.

8.24. Angiola.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) quanto all'accertamento, rendere effettiva la fase del contraddittorio, attraverso l'abrogazione dell'articolo 5-ter del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218,

e l'inserimento delle modalità di contraddittorio nella fase endo-procedimentale.

8.27. Angiola.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) revisionare l'attuale disciplina normativa sui tassi di interesse, uniformando quelli applicabili ai debiti e ai crediti dei contribuenti nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

8.5. Ungaro.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) rimodulare l'apparato sanzionatorio distinguendo i casi di omesso versamento per errore da quello di omesso versamento per comprovate condizioni di difficoltà economica e finanziaria.

8.30. Trano.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) scorporare la gestione della riscossione a favore degli enti locali in modo da consentirne una maggiore efficacia.

8.25. Angiola.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Principi e criteri direttivi per la definizione di un quadro fiscale favorevole allo sviluppo dell'economia circolare)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali fissati dal medesimo articolo 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi per la definizione di un quadro fiscale favorevole allo sviluppo dell'economia circolare:

a) attuazione del principio della responsabilità estesa del produttore di cui

all'articolo 8 della direttiva 2008/98/CE, considerando anche la necessità di intervenire sui prodotti provenienti da Paesi extra Unione europea non soggetti all'applicazione di tale direttiva;

b) prevenzione della produzione dei rifiuti, anche attraverso la detassazione degli investimenti in riprogettazione e sviluppo di filiere circolari sul modello « dalla culla alla culla »;

c) razionalizzazione delle misure fiscali incentivanti attualmente vigenti in un quadro normativo semplice e stabile, che permetta alle aziende di pianificare ed effettuare investimenti con ragionevole sicurezza;

d) applicazione della gerarchia di cui all'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE, in particolare per quanto concerne la priorità del compostaggio rispetto al recupero energetico dai rifiuti organici.

8.01. Zolezzi.

(Inammissibile, limitatamente alle lettere a) e d))

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Principi e criteri direttivi per la riforma dell'ordinamento degli organi di giurisdizione e amministrativi della giustizia tributaria)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali fissati dal medesimo articolo 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi per la riforma dell'ordinamento degli organi di giurisdizione e amministrativi della giustizia tributaria:

a) attribuzione della giurisdizione tributaria a tribunali e corti di appello tributarie, costituiti presso ciascun capoluogo di regione e composti da:

1) magistrati tributari professionali, impiegati a tempo pieno, appartenenti al ruolo autonomo e distinto della magistra-

tura tributaria, selezionati mediante concorso pubblico per titoli ed esami, ai sensi dell'articolo 97, quarto comma, della Costituzione;

2) magistrati tributari onorari, scelti mediante concorso pubblico per soli titoli, appartenenti al ruolo autonomo e distinto della magistratura tributaria onoraria, competenti a decidere, in forma monocratica, esclusivamente sulle controversie di valore non superiore a quello stabilito dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, che consente alle parti di stare in giudizio senza assistenza tecnica, nonché sulle controversie in materia catastale di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo, del medesimo decreto legislativo n. 546 del 1992, ed i giudizi di ottemperanza, senza alcun limite di importo. Ai magistrati tributari onorari è, altresì, attribuita la funzione di arbitro del procedimento di reclamo e mediazione, di cui all'articolo 17-bis del medesimo decreto legislativo n. 546 del 1992;

b) costituzione di un organo di autogoverno unitario della magistratura tributaria al fine di assicurarne indipendenza, terzietà e imparzialità ai sensi dell'articolo 111, secondo comma, della Costituzione;

c) attribuzione delle funzioni relative all'organizzazione e alla gestione degli organi della giurisdizione tributaria alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che vi provvede secondo criteri di professionalità ed efficienza nel rispetto delle prerogative dell'organo di autogoverno di cui alla precedente lettera b).

8.02. Martinciglio, D'Orso.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Principi e criteri direttivi per la modifica dello Statuto del contribuente)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali fissati dal medesimo articolo 1, anche i seguenti

principi e criteri direttivi per la modificazione dello Statuto del contribuente, di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, riguardanti la materia delle comunicazioni tra l'amministrazione finanziaria e il contribuente, nonché la disciplina dell'istanza di autotutela del contribuente, allo scopo di semplificare il rapporto tra l'amministrazione finanziaria e il cittadino, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) incentivare le comunicazioni a mezzo posta elettronica certificata tra il contribuente e l'amministrazione finanziaria, stabilendo che ogni atto di quest'ultima debba recare, a pena di nullità, l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'organo accertatore o riscossore che lo ha emanato ed al quale il contribuente può inviare tutte le comunicazioni relative all'atto medesimo e prevedendo, altresì, che qualora il contribuente si voglia servire di un indirizzo di posta elettronica certificata « intestato » a soggetto diverso da sé, alla comunicazione debba essere allegata un'apposita delega corredata della copia del documento d'identità rilasciata dal contribuente al soggetto titolare dell'indirizzo Pec che effettua l'invio;

b) potenziare l'istituto dell'autotutela tributaria prevedendo che, quando l'istanza di autotutela si fondi su specifiche fattispecie di pronta soluzione da codificare quali errore di persona, evidente errore logico o di calcolo, mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti, mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini di decadenza, prescrizione della pretesa tributaria del contribuente:

1) la presentazione dell'istanza sospende i termini di impugnazione dell'atto e, quando già esecutivo, sospende l'efficacia esecutiva dell'atto medesimo;

2) decorso un termine perentorio dalla data di ricevimento dell'istanza di autotutela, se l'organo competente non comunica all'interessato il provvedimento di diniego motivato ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il silenzio dell'amministrazione equivalga a provvedimento di accoglimento dell'istanza;

3) ferma restando la responsabilità penale, nel caso in cui il contribuente, a supporto dell'istanza di autotutela, produca documentazione falsa, si applica una sanzione amministrativa.

8.03. D'Orso, Martinciglio.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Istituzione dell'Authority di garanzia fiscale)

1. Il Governo è delegato ad adottare entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il decreto legislativo istitutivo dell'*Authority* di garanzia fiscale.

2. Il Governo dovrà attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) l'*Authority* opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione, nell'ambito dei poteri ad essa attribuiti. L'*Authority* ha diritto di corrispondere con gli Uffici parlamentari e governativi, con tutte le pubbliche amministrazioni e con gli enti di diritto pubblico, e di chiedere ad essi, oltre a notizie ed informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle proprie funzioni;

b) l'*Authority* è un organo collegiale costituito da sei commissari nominati dalle commissioni competenti per materia della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. I membri sono scelti tra persone che assicurino piena indipendenza, da individuarsi: uno tra i magistrati del Consiglio di Stato, uno tra i magistrati della Corte dei conti, uno tra i magistrati della Corte di cassazione, uno tra i funzionari in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze o della giustizia, uno tra i professori universitari ordinari di materie economiche o giuridiche e uno tra personalità provenienti dagli ordini professionali economico-giuridici;

c) i commissari durano in carica quattro anni e possono essere confermati solo una volta. Per tutta la durata dell'incarico

i membri non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività, sia essa dipendente, professionale o di consulenza, nelle materie di assistenza e difesa tributaria, né essere amministratori o dipendenti di enti pubblici economici o ricoprire cariche elettive. All'atto dell'accettazione della nomina i commissari sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di servizio. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito;

d) al presidente eletto compete un'indennità di funzione non eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante al primo presidente della Corte di cassazione. Agli altri commissari compete un'indennità di funzione non eccedente, nel massimo, i due terzi di quella spettante al presidente. Le predette indennità di funzione sono determinate con apposito regolamento amministrativo, in misura tale da poter essere corrisposte a carico degli ordinari stanziamenti;

e) l'*Authority* ha il compito di:

1) istituire e tenere un registro generale delle procedure avviate sulla base delle notificazioni ricevute per ciascuna delle tre linee di azione di cui ha competenza;

2) coordinare ed operare nelle tre linee di azione attribuite, individuate: (i) nella gestione e negli indirizzi relativi alle procedure di interpello, secondo le fattispecie di legge, (ii) nel coordinamento della funzione del Garante del contribuente e (iii) nelle funzioni di rilascio del parere preventivo sul rispetto dei principi dello Statuto del Contribuente nella produzione legislativa parlamentare e governativa;

3) predisporre le procedure organizzative di attivazione, gestione, risposta e necessaria trasparenza delle istanze di interpello ricevute;

4) adottare le modalità organizzative idonee al corretto funzionamento, al coordinamento e al presidio dell'attività del Garante del Contribuente;

5) adottare, nell'ambito delle proprie competenze, i provvedimenti previsti dalla legge o dai regolamenti;

6) presentare (i) annualmente una relazione pubblica di indirizzo sulle attività svolte e da svolgere, nonché (ii) sottoporre al vaglio del Parlamento le proprie valutazioni su possibili modifiche normative in ambito tributario e procedurale, al fine di pervenire alla massima certezza interpretativa della norma e al massimo rispetto dei principi contenuti nello statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212;

7) promuovere la conoscenza tra il pubblico e le istituzioni pubbliche, le istituzioni universitarie e gli ordini e le associazioni professionali in materie economico-giuridiche, delle norme che regolano la materia e delle relative finalità istitutive;

8) rilasciare risposte interpretative ad istanze di interpello preventivo e di massime interpretative nei casi di ricorrente e reiterata ricezione di interpellati interpretativi su materie di rilevanza specifica;

9) accogliere le segnalazioni portate a sua conoscenza da pubbliche amministrazioni o da chiunque vi abbia interesse, ivi comprese gli ordini e le associazioni professionali in materie economico-giuridiche e le associazioni rappresentative dei consumatori;

10) procedere ad eventuale istruttoria aggiuntiva e, ove verificata l'esistenza di violazioni specifiche dello Statuto del Contribuente che possano produrre danni materiali irreparabili al singolo contribuente o ad una pluralità di essi, con decisione collegiale dei commissari dell'*Authority*, può essere disposta la sospensiva con deliberazione di rimozione di dette violazioni, anche interrompendo i termini di prescrizione in corso, ovvero disponendo l'annullamento in via endoprocedimentale degli atti ricusati;

11) effettuare un monitoraggio periodico sull'attività dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, in tutte le relative declinazioni territoriali, all'esito del quale riferisce al Parlamento;

12) garantire che il rapporto tra il contribuente e l'autorità fiscale si man-

tenga all'interno di un perimetro governato dalla legge e dai provvedimenti amministrativi che ne costituiscono attuazione, prevenendo derive di valutazioni discrezionali che rievochino l'esercizio dell'antico arbitrio indiscriminato;

13) riequilibrare il rapporto fisco/contribuente attivando funzioni di vigilanza e di garanzia nelle fasi amministrative, di contraddittorio e precontenziose;

14) avviare indagini conoscitive sulle materie di propria competenza.

3. Le spese di funzionamento dell'*Authority* sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposito capitolo di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

4. Coerentemente a ciò, il Governo è delegato a intervenire sul testo della legge 27 luglio 2000, n. 212, rafforzando le previsioni applicative del principio di autotutela e limitando la derogabilità ai principi istitutivi ivi contenuti.

8.04. Trano.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Istituzione dell'Authority di garanzia fiscale)

1. Il Governo è delegato ad adottare entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il decreto legislativo istitutivo dell'*Authority* di garanzia fiscale.

2. Il Governo dovrà attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) l'*Authority* opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione, nell'ambito dei poteri ad essa attribuiti. L'*Authority* ha diritto di corrispondere con gli Uffici parlamentari e governativi, con tutte le pubbliche amministrazioni e con gli enti di diritto pubblico, e di chiedere ad essi, oltre a notizie ed

informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle proprie funzioni;

b) l'*Authority* è un organo collegiale costituito da sei commissari nominati dalle commissioni competenti per materia della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. I membri sono scelti tra persone che assicurino piena indipendenza, da individuarsi: uno tra i magistrati del Consiglio di Stato, uno tra i magistrati della Corte dei conti, uno tra i magistrati della Corte di cassazione, uno tra i funzionari in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze o della giustizia, uno tra i professori universitari ordinari di materie economiche o giuridiche e uno tra personalità provenienti dagli ordini professionali economico-giuridici;

c) i commissari durano in carica quattro anni e possono essere confermati solo una volta. Per tutta la durata dell'incarico i membri non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività, sia essa dipendente, professionale o di consulenza, nelle materie di assistenza e difesa tributaria, né essere amministratori o dipendenti di enti pubblici economici o ricoprire cariche elettive. All'atto dell'accettazione della nomina i commissari sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di servizio. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito;

d) al presidente eletto compete un'indennità di funzione non eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante al primo presidente della Corte di cassazione. Agli altri commissari compete un'indennità di funzione non eccedente, nel massimo, i due terzi di quella spettante al presidente. Le predette indennità di funzione sono determinate con apposito regolamento amministrativo, in misura tale da poter essere corrisposte a carico degli ordinari stanziamenti;

e) l'*Authority* ha il compito di:

1) istituire e tenere un registro generale delle procedure avviate sulla base delle notificazioni ricevute per ciascuna delle tre linee di azione di cui ha competenza;

2) coordinare ed operare nelle tre linee di azione attribuite, individuate: (i) nella gestione e negli indirizzi relativi alle procedure di interpello, secondo le fattispecie di legge, (ii) nel coordinamento della funzione del Garante del contribuente e (iii) nelle funzioni di rilascio del parere preventivo sul rispetto dei principi dello Statuto del Contribuente nella produzione legislativa parlamentare e governativa;

3) predisporre le procedure organizzative di attivazione, gestione, risposta e necessaria trasparenza delle istanze di interpello ricevute;

4) adottare le modalità organizzative idonee al corretto funzionamento, al coordinamento e al presidio dell'attività del Garante del Contribuente;

5) adottare, nell'ambito delle proprie competenze, i provvedimenti previsti dalla legge o dai regolamenti;

6) presentare (i) annualmente una relazione pubblica di indirizzo sulle attività svolte e da svolgere, nonché (ii) sottoporre al vaglio del Parlamento le proprie valutazioni su possibili modifiche normative in ambito tributario e procedurale, al fine di pervenire alla massima certezza interpretativa della norma e al massimo rispetto dei principi contenuti nello statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge n. 212 del 2000;

7) promuovere la conoscenza tra il pubblico e le istituzioni pubbliche, le istituzioni universitarie e gli ordini e le associazioni professionali in materie economico-giuridiche, delle norme che regolano la materia e delle relative finalità istitutive;

8) rilasciare risposte interpretative ad istanze di interpello preventivo e di massime interpretative nei casi di ricorrente e reiterata ricezione di interpellanti interpretativi su materie di rilevanza specifica;

9) accogliere le segnalazioni portate a sua conoscenza da pubbliche amministrazioni o da chiunque vi abbia interesse, ivi comprese gli ordini e le associazioni professionali in materie economico-giuri-

diche e le associazioni rappresentative dei consumatori;

10) procedere ad eventuale istruttoria aggiuntiva e, ove verificata l'esistenza di violazioni specifiche dello Statuto del Contribuente che possano produrre danni materiali irreparabili al singolo contribuente o ad una pluralità di essi, con decisione collegiale dei commissari dell'*Authority*, può essere disposta la sospensiva con deliberazione di rimozione di dette violazioni, anche interrompendo i termini di prescrizione in corso, ovvero disponendo l'annullamento in via endoprocedimentale degli atti ricusati;

11) effettuare un monitoraggio periodico sull'attività dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle entrate riscossione, (in tutte le relative declinazioni territoriali) all'esito del quale riferisce al Parlamento;

12) garantire che il rapporto tra il contribuente e l'autorità fiscale si mantenga all'interno di un perimetro governato dalla legge e dai provvedimenti amministrativi che ne costituiscono attuazione, prevenendo derive di valutazioni discrezionali che rievochino l'esercizio dell'antico arbitrio indiscriminato;

13) riequilibrare il rapporto fisco/contribuente attivando funzioni di vigilanza e di garanzia nelle fasi amministrative, di contraddittorio e precontenziose;

14) avviare indagini conoscitive sulle materie di propria competenza.

3. Le spese di funzionamento dell'*Authority* sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposito capitolo di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

8.06. Trano.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Principi e criteri direttivi per la revisione dei rapporti tra fisco e contribuente)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai

principi e criteri direttivi generali fissati dal medesimo articolo 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione delle norme sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, ai fini della piena attuazione della legge 27 luglio 2000, n. 212:

a) prevedere, quali condizioni per la successiva utilizzabilità degli elementi di prova raccolti in sede di accertamento:

1) in sede di verifica fiscale, piena attuazione dell'articolo 12 della medesima legge n. 212 del 2000, in materia di diritto del contribuente di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda;

2) generalizzato onere del fisco di procedere a preventivi contraddittori endoprocedimentali, nelle forme previste dall'articolo 5-ter del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dando conto espressamente delle giustificazioni espresse dal contribuente e argomentando puntualmente sulla loro fondatezza;

b) prevedere che i procedimenti relativi ad accertamenti fiscali debbano assicurare, a fronte di contestazioni dell'amministrazione, che nelle fasi preliminari al contenzioso tributario, le istanze del contribuente siano esaminate da soggetti terzi rispetto a quelli che hanno effettuato la contestazione;

c) rafforzare la tutela della *privacy* del contribuente, in ottemperanza alle disposizioni Garante per la protezione dei dati personali, in particolare per la rilevazione dei dati dalla fatturazione elettronica che deve essere limitata alle sole informazioni strettamente fiscali;

d) prevedere la riformulazione del concetto di credito inesistente, circoscrivendone il campo di applicazione ai crediti in relazione ai quali l'utilizzo in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull'utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti;

e) rivedere le norme sul pagamento delle spese di giudizio nell'ambito del contenzioso tributario, al fine di assicurare il contemperamento delle esigenze di efficacia della riscossione con i diritti del contribuente, prevedendo:

1) che gli oneri delle spese legali siano commisurati, per le controversie al di sotto di una certa soglia, al valore della lite;

2) che in caso di esito favorevole per il contribuente, gli siano in ogni caso rimborsate le spese legali;

3) che il concetto di « lite temeraria » sia introdotto anche a carico dell'ente riscossore, anche con riferimento all'emissione degli avvisi di accertamento, nei casi in cui, per una pretesa rivelatesi inesistente, la stessa abbia adottato provvedimenti con i quali si crei un danno emergente o un lucro cessante al contribuente;

4) che sia esclusa l'automatica applicazione dell'istituto del reclamo per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro nelle quali il contribuente risulti soccombente.

8.05. Porchietto, Giacometto, Squeri, Martino, Cattaneo.

ART. 9.

Al comma 1, sostituire le parole: entro dodici mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 7 *con le seguenti:* entro i termini di cui all'articolo 1, comma 1.

9.4. Ungaro.

Al comma 1, dopo le parole: la certezza dei rapporti giuridici *aggiungere le seguenti:* , l'equità e imparzialità del rapporto tra il fisco e il contribuente.

Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) riformare e semplificare l'apparato sanzionatorio, assicurando, in particolare, il rispetto del principio di propor-

zionalità e rimodulando le disposizioni che prevedono la perseguibilità di violazioni formali o prive di significativo impatto sulla corretta esazione dei tributi;

9.17. Lucaselli, Osnato, Albano, Bignami.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché assicurando il pieno coordinamento fra procedimenti di natura tributaria e penale al fine di garantire il rispetto del principio del *ne bis in idem*.

9.7. Ungaro.

Al comma 2, sostituire le lettere a), b), c) e d), con le seguenti:

a) racchiudere i testi unici esistenti e le altre norme tributarie, dopo la trasformazione dei testi da compilativi in innovativi, al fine di strutturare un Codice tributario unico;

b) il codice dovrà racchiudere i principi generali di diritto tributario, anche con riferimento al diritto dell'Unione europea e ai principi espressi e fissati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo;

c) il codice dovrà racchiudere la procedura tributaria e delle sanzioni, con:

1) testo unico degli adempimenti e accertamento;

2) testo unico delle sanzioni amministrative;

3) testo unico della giustizia tributaria;

4) testo unico della riscossione coattiva.

d) il codice dovrà contenere una parte speciale, con titoli distinti per le singole imposte e tasse, contenenti norme procedurali specifiche per i singoli prelievi:

1) testo unico delle imposte sui redditi;

2) testo unico dell'IVA;

3) testo unico delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni, donazioni e bollo;

4) testo unico dei tributi erariali minori;

5) testo unico in materia doganale, di accise e di giochi;

6) testo unico dei tributi regionali e locali;

7) testo unico delle agevolazioni.

9.23. Trano.

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) al fine di favorire la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, accompagnare la transizione energetica nel Paese e rendere sostenibili, omogenee e strutturali le politiche di intervento nel settore dell'edilizia, nell'ambito dell'organizzazione per settori omogenei di cui alla lettera *a)*, prevedere in particolare il riordino, in un testo unico, della normativa sugli incentivi fiscali strutturali ovvero che saranno resi strutturali, nel settore dell'edilizia, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

1) progressivo allineamento, entro il 2030, delle aliquote di detrazione delle agevolazioni fiscali esistenti e previsione di ulteriori detrazioni aggiuntive le cui aliquote sono commisurate ad almeno due classi di valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del beneficiario;

2) revisione dei limiti di spesa delle singole agevolazioni fiscali prevedendo un accorpamento in un limite con importo congruo che tenga conto di tutti gli interventi agevolabili;

3) rendere strutturali le opzioni di sconto in fattura e cessione del credito ai fornitori e ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

9.11. Nardi, Rotta, Pezzopane, Fragomeli, Ciagà, Topo, Sani.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: sotto il profilo formale e sostanziale, aggiungere le seguenti: anche mediante un nuovo rapporto di collaborazione tra fisco e contribuente elevando a rango costituzionale lo Statuto dei diritti del contribuente, di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212.

9.14. Molinari, Barelli, Lollobrigida, Marin, Lupi.

(Inammissibile, limitatamente alle parole: « elevando a rango costituzionale lo Statuto dei diritti del contribuente, di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212 »)

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e procedendo altresì a un riordino e a una revisione complessivi della relativa disciplina che garantisca un quadro normativo organico e per settori;

9.5. Ungaro.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) prevedere l'istituzione di un autonomo e specifico ruolo dei giudici tributari, reclutati mediante pubblico concorso e dedicati esclusivamente alle controversie fiscali di maggiore rilevanza economica ed attribuendo ai giudici onorari tributari le pendenze di minore entità, onde non disperdere le indiscusse professionalità di cui oggi il sistema dispone; al contempo, prevedere l'istituzione di sezioni *ad hoc* presso la Corte di cassazione, anche nell'ottica di riequilibrare il rapporto tra cittadino e Agenzia delle entrate;

9.15. Bitonci, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche attraverso l'emanazione di testi unici volti ad armonizzare il sistema delle detrazioni fiscali per ciascuno di essi.

9.13. Osnato, Bignami, Albano.

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

c-bis) prevedere la stesura di un codice tributario di diritto sostanziale in cui confluiscono e vengano organizzate in modo sistematico le disposizioni attualmente contenute nel testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto e le norme in materia di altre imposte indirette, quali l'imposta di registro, le accise, le imposte locali;

c-ter) prevedere la stesura di un codice di diritto processuale e procedimentale tributario, che accorpi sistematicamente le disposizioni che disciplinano la fase dinamica del rapporto tra amministrazione fiscale e contribuente, evitando per quanto possibile la tecnica del rinvio;.

9.18. Angiola.

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ; evitare rinvii superflui assicurando che ciascuna norma sia semanticamente chiara e concettualmente autosufficiente, secondo quanto previsto dall'articolo 2 dello Statuto del contribuente, di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212.

9.19. Angiola.

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:

e-bis) armonizzare e unificare le procedure di accertamento e di recupero dei crediti d'imposta;

e-ter) rafforzare le garanzie del contribuente, prevedendo l'obbligo del contraddittorio preventivo anche per gli accertamenti parziali, ad eccezione di quelli « automatizzati » derivanti dalle informazioni presenti in anagrafe tributarie che non richiedono ulteriori attività istruttorie, nonché la nullità degli atti impositivi emessi in violazione di tale obbligo o non adeguatamente motivati in merito alle ragioni del

rigetto delle deduzioni difensive del contribuente;

e-quater) unificare i termini di prescrizione e di decadenza relativi all'accertamento di tutti i tributi, diretti e indiretti, e al recupero dei crediti d'imposta;

e-quinquies) superare la presunzione legale di maggiori ricavi basata sui prelievi bancari;

e-sexies) garantire un maggiore rispetto del principio di proporzionalità delle sanzioni e un miglior coordinamento dei rapporti tra sanzioni amministrative e sanzioni penali.

9.9. Giacomoni, Martino, Cattaneo, Porcietto, Giacometto.

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) ai fini dei controlli di natura tributaria di qualsiasi natura, prevedere obbligatoriamente che gli uffici preposti non richiedano i documenti relativi a informazioni disponibili nell'anagrafe tributaria o a dati trasmessi da parte di soggetti terzi in ottemperanza a obblighi dichiarativi, certificativi o comunicativi, salvo che la richiesta riguardi la verifica della sussistenza di requisiti soggettivi che non emergono dalle informazioni presenti nella stessa anagrafe, ovvero elementi di informazione in possesso dell'amministrazione finanziaria non conformi a quelli dichiarati dal contribuente, nonché disporre che eventuali richieste di documenti effettuate dall'amministrazione per dati già in suo possesso siano considerate inefficaci.

9.22. Trano.

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) considerare gli effetti applicativi della non impugnabilità dell'estratto di ruolo e dei limiti all'impugnabilità del ruolo e della cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata, anche attraverso l'abrogazione delle vigenti disposizioni nor-

mative, al fine di assicurare la piena tutela dei diritti dei contribuenti ed evitare una compromissione del diritto di difesa del debitore.

9.1. Troiano.

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) rendere ammissibile l'impugnazione della cartella e/o del ruolo che non sia stata validamente notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato dal concessionario.

9.21. Corda.

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) istituire un controllo di qualità sulle norme rimanenti all'esito di tale processo attraverso una verifica della loro chiarezza, coerenza logica e non contraddittorietà con l'intero impianto normativo; prevedere un monitoraggio periodico della legislazione tributaria codificata, come modificata nel tempo da interventi normativi successivi, cui partecipino anche gli *stakeholders* del settore.

9.20. Angiola.

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) assicurare l'esclusione delle sanzioni previste in caso di omessi o tardivi versamenti e altre violazioni in materia di compensazione, nei casi di accertata impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del debito tributario alla prescritta scadenza, per ragioni estranee alla propria responsabilità, determinate da comprovate difficoltà finanziarie.

9.2. Martinciglio.

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) rimodulare il sistema sanzionatorio, con fissazione di aliquote più basse rispetto a quelle attuali, nei confronti dei contribuenti che, pur avendo dichiarato correttamente gli importi da versare, non sono in grado di adempiere tempestivamente al versamento di quanto dovuto.

9.10. Giacomoni, Martino, Cattaneo, Porcietto, Giacometto.

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) prevedere che il Ministro dell'economia e delle finanze trasmetta alle Commissioni parlamentari competenti per materia una relazione annuale in cui siano indicate le criticità e le revisioni normative ritenute opportune per mantenere omogeneità e chiarezza della disciplina normativa di riferimento.

9.6. Ungaro.

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) affidare la giustizia tributaria ad una magistratura professionale a tempo pieno i cui giudici sono assunti per concorso pubblico.

* 9.3. Zanichelli.

* 9.8. Giacomoni, Martino, Cattaneo, Porcietto, Giacometto.

* 9.12. Bignami, Osnato, Albano.

* 9.24. Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Ogni anno entro il mese di ottobre l'Agenzia delle entrate e le associazioni di categoria con un numero di iscritti superiore a 10.000 proporranno al Parlamento, tramite la Commissione finanze competente alla manovra di bilancio e/o al col-

legato fiscale, l'eliminazione di adempimenti fiscali, contabili e burocratici inutili, dannosi per il contribuente o diventati desueti. Il Parlamento ove possibile li farà propri e li inserirà tramite la Commissione finanze competente come emendamenti alla legge di bilancio o al collegato fiscale.

9.16. Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Coordinamento delle politiche fiscali con le regioni)

1. Nell'esercizio della delega, il Governo adotta iniziative per il coordinamento delle politiche fiscali con il coinvolgimento effettivo delle regioni. In particolare, i decreti delegati dovranno:

a) assicurare alle regioni la disponibilità delle banche dati fiscali nazionali per la programmazione finanziaria e la lotta all'evasione e la disponibilità dell'accesso ai modelli di microsimulazione fiscale utilizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze per la stima degli effetti delle politiche fiscali sui tributi regionali;

b) assicurare alle regioni la codecisione sui programmi annuali di attività dell'Agenzia delle entrate e la rappresentanza istituzionale delle regioni nella stessa;

c) assicurare alle regioni i gettiti da recupero fiscale in relazione ai tributi propri e alle partecipazioni, sbloccando in particolare quelli previsti dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sull'IVA, cui le regioni partecipano attualmente per il 70 per cento, prevedendo la partecipazione delle regioni ai costi gestionali;

d) assicurare alle regioni quota del gettito derivante dagli istituti deflativi del contenzioso riferibile ai tributi regionali;

e) istituire un Consiglio per il coordinamento delle politiche fiscali, con rappresentanza anche regionale, o rafforzare in tal senso il ruolo della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

9.01. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini, Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

ART. 10.

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: , né un aumento della pressione fiscale complessiva a carico dei contribuenti.

10.1. Porchietto, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Giacometto.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Alle regioni a statuto speciale e alle province autonome è garantito il ristoro dell'eventuale perdita di gettito, in termini di minori quote di devoluzioni di tributi erariali e di tributi propri derivati, rispetto a quanto previsto dai rispettivi statuti, conseguente all'attuazione della delega di cui all'articolo 1.

1-ter. Alle regioni a statuto ordinario è garantito il ristoro dell'eventuale perdita di gettito sui tributi e partecipazioni regionali di cui all'articolo 7 della legge 5 maggio 2009, n. 42, rispetto a quanto previsto dalla legislazione vigente, derivante dall'applicazione delle aliquote di base e maggiorate, conseguente all'attuazione della delega, con particolare riferimento agli articoli 5 e 7.

10.4. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini, Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In relazione agli effetti finanziari conseguenti alla riforma fiscale e allo scopo

di concorrere all'adeguamento dei bilanci delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, i decreti legislativi adottati in attuazione della presente legge prevedono, a titolo di compensazione della riduzione dei gettiti riguardanti le compartecipazioni ai tributi erariali e i tributi propri derivati rispetto a quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e relative norme di attuazione, un trasferimento quantificato per ciascuna autonomia speciale sulla base dell'istruttoria operata da un apposito tavolo tecnico, coordinato dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con la partecipazione di rappresentanti di ciascuna autonomia speciale.

10.2. Panizzut, Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

Al comma 2, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: In tale Fondo confluiscono altresì le dotazioni di parte corrente di competenza e di cassa relative alla missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica » del programma « Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali » dell'azione « Contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, tutela della spesa pubblica e salvaguardia del mercato dei capitali e dei beni e servizi in ambito nazionale e dell'Unione europea » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

10.6. Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

Al comma 2, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: In tale Fondo confluiscono altresì le risorse derivanti da una rimodulazione, in riduzione, dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28

marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere sul predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

10.7. Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. In relazione agli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi adottati in attuazione della presente legge, allo scopo di concorrere all'adeguamento dei bilanci delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, è previsto, a decorrere dall'esercizio 2022, un trasferimento a titolo di compensazione della riduzione dei gettiti riguardanti le compartecipazioni ai tributi erariali previste negli statuti speciali. Gli importi spettanti a ciascuna autonomia speciale sono stabiliti, entro 90 giorni dall'adozione dei predetti decreti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dell'istruttoria operata da un apposito tavolo tecnico, coordinato dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con la partecipazione di rappresentanti di ciascuna autonomia speciale.

10.8. Plangger, Gebhard, Schullian, Emanuela Rossini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Ulteriori o nuovi maggiori oneri, ovvero minori entrate, che non trovino compensazione secondo quanto disposto dal comma 2, si provvede, previa autorizzazione al Governo, mediante ricorso all'indebitamento netto e scostamenti temporanei del saldo strutturale dall'obiettivo programmatico, ai sensi dell'articolo 81, secondo comma, della Costituzione, e

dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

10.5. Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Alle regioni a statuto speciale e alle province autonome è garantito il ristoro dell'eventuale perdita di gettito, in termini di minori quote di devoluzione di tributi erariali e di tributi propri derivati rispetto a quanto previsto dai rispettivi statuti, conseguente all'attuazione della delega di cui all'articolo 1.

10.3. Vanessa Cattoi, Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Disposizione di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili alle regioni a statuto spe-

ciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e relative norme di attuazione.

10.01. Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Sutto, Gusmeroli, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. La disciplina derivante dall'attuazione delle deleghe di cui alla presente legge si applica alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, nonché con i principi del federalismo fiscale di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42.

10.02. Ungaro.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 158

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dell'istruzione, Patrizio Bianchi, sull'organizzazione delle attività scolastiche nell'attuale contesto di pandemia di Covid-19 (*Svolgimento e conclusione*) 158

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 19 gennaio 2022.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.35 alle 14.

AUDIZIONI

Mercoledì 19 gennaio 2022. — Presidenza della presidente, Vittoria CASA. — Interviene il ministro dell'istruzione, Patrizio Bianchi.

La seduta comincia alle 14.05.

Audizione del Ministro dell'istruzione, Patrizio Bianchi, sull'organizzazione delle attività scolastiche nell'attuale contesto di pandemia di Covid-19.

(Svolgimento e conclusione).

Vittoria CASA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Il Ministro Patrizio BIANCHI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Gabriele TOCCAFONDI (IV), Paola FRASSINETTI (FDI), Alessandro FUSACCHIA (M-MAIE-PSI-FE), Valentina APREA (FI), Rosa Maria DI GIORGI (PD), Daniele BELOTTI (LEGA), Marco BELLA (M5S), Emilio CARRELLI (CI), Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), Gianluca VACCA (M5S) e la presidente Vittoria CASA.

Il Ministro Patrizio BIANCHI risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Vittoria CASA, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

D.L. n. 228/2021: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. C. 3431 Governo (Parere alle Commissioni I e V) (*Seguito esame e rinvio*) 159

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 19 gennaio 2022. — Presidenza della presidente Alessia ROTTA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la transizione ecologica, Ilaria Fontana.

La seduta comincia alle 14.25.

D.L. n. 228/2021: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.

C. 3431 Governo.

(Parere alle Commissioni I e V).

(*Seguito esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 18 gennaio scorso.

Alessia ROTTA, *presidente*, non essendovi richieste di intervento, chiede al relatore se sia nelle condizioni di formulare la proposta di parere.

Andrea DARA (LEGA), *relatore*, chiede di disporre un rinvio del seguito dell'esame, al fine di poter proseguire il confronto tra i gruppi di maggioranza per pervenire ad una formulazione della proposta di parere condivisa.

Alessia ROTTA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, accede alla richiesta del relatore e rinvia il seguito dell'esame ad una seduta che sarà prevista nella giornata di domani.

La seduta termina alle 14.30.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 1/2022: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore. C. 3434 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	160
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	168
DL 228/2021: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. C. 3431 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione</i>)	161
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere della relatrice</i>)	169
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	170
Documento strategico della mobilità ferroviaria di passeggeri e merci. Atto n. 352 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	162
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	167

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 19 gennaio 2022. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA, indi del vicepresidente Paolo FICARA. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e la mobilità sostenibili Giancarlo Cancelleri.

La seduta comincia alle 14.30.

DL 1/2022: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore. C. 3434 Governo.
(Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di ieri.

Roberto ROSSO (FI), *relatore*, dopo aver rilevato che il provvedimento tocca solo marginalmente le competenze della Commissione, propone di esprimere su di esso un parere favorevole.

Il sottosegretario di Stato Giancarlo CANCELLERI esprime l'orientamento favorevole del Governo sulla proposta di parere del relatore.

Paolo GIULIODORI (MISTO-A) preannuncia il voto contrario della propria componente sul parere al provvedimento, sottolineando che tutti gli altri Paesi stanno abbandonando politiche come l'obbligo vaccinale e l'imposizione del *green pass* a cui solo l'Italia si ostina a rimanere fedele. Fa riferimento alla notizia recentissima in base alla quale nel Regno Unito Boris Johnson ha eliminato qualsiasi restrizione. Evidenzia che dal punto di vista scientifico non vi

è ragione alcuna per sostenere la validità di tali misure e dichiara che la componente Alternativa vuole segnalare il proprio dissenso rispetto alle decisioni assunte in merito dal Governo.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

DL 228/2021: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.

C. 3431 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di ieri.

Carmela GRIPPA (M5S), *relatrice*, illustra una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario di Stato Giancarlo CANCELLERI esprime l'orientamento favorevole del Governo sulla proposta di parere della relatrice.

Elena MACCANTI (LEGA) afferma di condividere l'osservazione al parere sulle motorizzazioni e sulla necessità di ovviare ai ritardi nelle revisioni e nel conseguimento delle patenti. In proposito, ricorda che il Parlamento ha approvato una norma che permette di impiegare gli esaminatori in quiescenza, non come soluzione strutturale ma unicamente come strumento palliativo; tale misura, votata da tutte le forze politiche, non ha sortito i risultati sperati perché il regolamento attuativo non è mai stato emanato. Chiede dunque di menzionare esplicitamente questa tematica nel parere.

Davide GARIGLIO (PD) manifesta il proprio apprezzamento per l'osservazione al parere e per il ragionamento appena svolto dalla collega Maccanti. Rappresenta che la situazione delle motorizzazioni, specialmente nel Nord-Ovest, è assai grave.

Evidenzia poi alcune altre esigenze che dovrebbero essere, a sua avviso, menzionate con apposite condizioni nel parere: la proroga delle misure di sostegno al sistema portuale; l'introduzione di strumenti per impedire le decurtazioni dei contratti di servizio nel trasporto pubblico locale, visto che le imprese di tale settore hanno dovuto affrontare dei costi aggiuntivi importanti legati alla pandemia; la proroga del cosiddetto *bonus* viaggio, cui lo Stato ha destinato nuove risorse nel mese di novembre ma la possibilità di utilizzo del quale da parte dei comuni è scaduta il 31 dicembre.

Raffaella PAITA, *presidente*, sospende la seduta, al fine di consentire alla relatrice di formulare una nuova proposta di parere alla luce del dibattito svoltosi.

La seduta, sospesa alle 14.40, è ripresa alle 15.55.

Carmela GRIPPA (M5S), *relatrice*, illustra una nuova proposta di parere con quattro condizioni e un'osservazione, riformulata sulla base delle indicazioni pervenute dai gruppi (*vedi allegato 2*).

Il sottosegretario di Stato Giancarlo CANCELLERI esprime l'orientamento favorevole del Governo sulla proposta di parere della relatrice.

Elena MACCANTI (LEGA) ringrazia la relatrice e i gruppi presenti nella Commissione per la serietà con cui è stato possibile lavorare su temi condivisi.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con quattro condizioni e un'osservazione della relatrice (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 16.

Mercoledì 19 gennaio 2022. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infra-

strutture e la mobilità sostenibili Giancarlo Cancelleri.

La seduta comincia alle 14.40.

Documento strategico della mobilità ferroviaria di passeggeri e merci.

Atto n. 352.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del documento all'ordine del giorno.

Raffaella PAITA, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere è fissato all'11 febbraio 2022.

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), *relatrice*, anche a nome del collega relatore Rixi, rileva che il documento trasmesso fa seguito alla novella legislativa, avutasi con l'articolo 5 del decreto-legge n. 152 del 2021, che ha eliminato il parere parlamentare sul contratto di programma in sé ma ha previsto che tale parere sia dato su un documento strategico, che dovrebbe offrire un quadro d'insieme sulle politiche della mobilità ferroviaria del Paese.

Ritiene in primo luogo di evidenziare una rilevante criticità dell'atto, che elenca le opere contenute nell'ultimo aggiornamento del vigente contratto di programma, ma non menziona le opere del contratto di programma futuro. Alcune di queste ultime sono invece ad uno stadio avanzato, essendo stati nominati addirittura i relativi commissari e risultando già finanziate, alcune in parte. Evidenzia dunque questa ambiguità di fondo che caratterizza la parte III del documento, che non consente alla Commissione una visione di insieme sulla futura politica della mobilità ferroviaria, ritenendo necessario lo svolgimento di un apposito ciclo di audizioni. Sottolinea ancora l'evidente contraddizione tra la proiezione temporale della politica della mobilità contenuta nella parte II, che si estende fino al 2050, e il fatto che non è possibile, in base al documento, acquisire dati chiari sulle opere programmate di qui al 2030.

Passando un esame più dettagliato del contenuto del documento, rileva che esso può appunto essere suddiviso in due parti principali: il capitolo dedicato alla politica della mobilità e quello sui contratti di programma.

Nella prima, il MIMS illustra – in larga sostanza – un programma della politica della mobilità in Italia di qui al 2050.

Il concetto basilare di tale politica sta nell'ancorare la mobilità ferroviaria alla filosofia del PNRR, il quale a sua volta coglie l'occasione del contrasto della pandemia e dei suoi effetti per stanziare ingenti risorse pubbliche europee tese a una radicale transizione ecologica del sistema dei trasporti e per un concorso decisivo di questo settore a uno sviluppo sostenibile.

L'impostazione ispiratrice delle azioni legate al nuovo contratto di programma è – dunque – costituita dai tre pilastri dell'acronimo ASI, vale a dire: *avoid*, evitare viaggi sostituibili; *shift*, usare modalità di trasporto più efficienti; *improve*, migliorare l'efficienza e la sicurezza dei sistemi di trasporto.

Il documento ricorda che « con riferimento alla modalità ferroviaria, la programmazione di medio-lungo termine definita prima nel PNRR e poi nell'Allegato al DEF 2021 prevede lo sviluppo di sistemi integrati di trasporto a lunga percorrenza e locale per una mobilità sostenibile, anche per conseguire gli obiettivi generali di ridurre: le disuguaglianze territoriali in termini di dotazione infrastrutturale e di servizi di mobilità, basandosi, tra l'altro, su criteri di accessibilità territoriale ed equità; le emissioni di gas climalteranti e l'inquinamento, in particolar modo nelle città, e procedere nel percorso della decarbonizzazione e della transizione ecologica che vede il trasporto ferroviario svolgere un ruolo centrale ».

L'obiettivo di lungo periodo è conseguentemente doppio: « entro il 2030 in Europa il traffico ferroviario ad alta velocità ed il traffico ferroviario merci dovranno, rispettivamente, raddoppiare ed aumentare del 50 per cento rispetto ai livelli del 2015. Parallelamente, i trasporti di linea collettivi inferiori a 500 km dovranno essere a emis-

sioni zero, il trasporto intermodale su ferro e per via navigabile dovrà essere in grado di competere con il trasporto su strada nell'UE, il traffico ferroviario ad alta velocità dovrà raddoppiare in tutta Europa; entro il 2050 il traffico ferroviario ad alta velocità dovrà triplicare, il traffico merci ferroviario dovrà raddoppiare, la rete di trasporto transeuropea (TEN-T) multimodale sarà pienamente operativa per un trasporto sostenibile e intelligente con connettività ad alta velocità, tutti i costi esterni del trasporto *intra* UE dovranno essere coperti dagli utenti del trasporto ».

Peraltro, poste queste premesse d'impostazione generale, il documento – sul piano più concreto – ravvisa la realizzazione di questi obiettivi anzitutto nel coerente proseguimento delle azioni già pianificate e intraprese in ambito eurounitario.

Nel documento si pone particolare attenzione alla piena realizzazione dei corridoi europei TEN-T, sottolineando che ben 4 dei nove dei corridoi ivi contemplati attraversano il territorio italiano. Si tratta in particolare dei corridoi: Mediterraneo, il quale, partendo dalla penisola iberica in direzione est, attraversa tutto il nostro settentrione da Genova a Trieste, toccando Torino, Milano, Verona, Venezia, Bologna e Ravenna; Reno-Alpi, che attraversa principalmente Liguria, Piemonte e Lombardia; Baltico-Adriatico, che muove da Rostock, in Germania sul Mar Baltico, e arriva ad Ancona; Scandinavo-Mediterraneo, il quale parte da Oslo e arriva a Palermo, di fatto passando per l'intera penisola in senso nord-sud.

Come è noto la rete TEN-T è prevista nel Regolamento 2013/1315/UE, ma proprio lo scorso mese di dicembre 2021 la Commissione europea ne ha proposto una revisione.

Nel testo del documento trasmesso, si afferma che la piena realizzazione della rete TEN-T sarebbe di enorme giovamento a un moderno sistema di collegamenti rapidi ed efficienti soprattutto nell'ottica integrata con nodi ferroviari e stradali urbani, porti e aeroporti (che difatti sono indicati come *Core*). Su proposta italiana, inoltre, sono state inserite nella proposta di

revisione alcune c.d. specializzazioni della parte che insiste sul territorio italiano, quali – a esempio – l'inclusione tra i porti *Core* Civitavecchia, l'estensione del corridoio Baltico-Adriatico fino a Bari, con l'inclusione della tratta sia ferroviaria che stradale da Ancona a Foggia nella rete c.d. Centrale estesa (*extended Core*, per la quale gli obblighi di adeguamento ai requisiti infrastrutturali sono fissati al 2040, anziché al 2030 come per la rete *Core*), l'inclusione della parte mancante della sezione stradale e ferroviaria Jonica nella rete *Comprehensive*.

L'interpretazione del TEN-T in chiave di giovamento per l'integrazione modale dei trasporti porta il documento a considerare anche il Sistema integrato nazionale dei trasporti (SINT), vale a dire l'insieme delle infrastrutture (puntuali e di rete) che costituiscono poli di attrazione e di offerta di mobilità multimodale di passeggeri e merci in Italia. Del SINT fanno parte porti, aeroporti, ferrovie, strade, autostrade e ciclovie.

Nel documento se ne trova un riepilogo, il cui senso è offrire una panoramica complessiva utile a cogliere il senso di una pianificazione integrata dei trasporti, che abbia l'ambizione di programmare il settore sul lungo periodo e di stimolare un cambio di abitudini dei cittadini, in relazione alla loro domanda di mobilità.

Per tale motivo, appare significativo come il documento trasmesso fornisca un quadro analitico aggiornato sulla domanda di trasporto ferroviario. Nel rinviare al testo del documento per completezza di ragguagli, dichiara che merita segnalare che – fino a prima dello scoppio della pandemia – si potevano notare due fenomeni speculari.

Se per le tratte medie e lunghe c'era stato un decennio di lenta flessione (dal 2000 al 2010) e poi, viceversa, una crescita molto sostenuta in ragione dell'affermarsi dell'alta velocità (2012-2019); invece per le tratte regionali, a un decennio di crescita regolare (2000-2010) è seguita una flessione nel periodo successivo (2010-2019).

Nell'ultimo periodo, a causa del COVID, si è registrato un crollo di passeggeri su entrambi i fronti nel 2020, con segnali

significativi di ripresa nell'ultima parte del 2021.

Per quanto riguarda il trasporto merci, a parte le oscillazioni dovute al periodo pandemico, resta il dato che prevale il trasporto su gomma (56 per cento del totale) mentre il trasporto su rotaia è all'11,9 per cento (inferiore alla media europea, che si attesta al 17 per cento).

Quanto all'offerta, i dati esposti portano a comprendere come l'infrastruttura ferroviaria italiana presenti un divario rispetto ad altri Paesi UE, sia in termini di densità in rapporto alla popolazione sia in termini di quota modale su ferro per passeggeri (-1,6 per cento) e merci (-5 per cento).

Al riguardo, il documento chiarisce che quanto al « settore ferroviario, nel 2020, l'offerta di trasporto in Italia vede un'estensione della rete ferroviaria gestita da RFI di 16.782 km, di cui 6.468 km (38,5 per cento) di linee fondamentali, 9.364 km (55,8 per cento) di linee complementari e 950 km (5,7 per cento) di linee di nodo. Rispetto al 2016, l'estensione complessiva della rete ferroviaria è rimasta pressoché immutata, mentre è aumentata di circa 100 km (+1,6 per cento) l'estensione delle linee fondamentali, a discapito della rete complementare ».

Il documento, in questa parte, offre altresì dettagli sulle tratte elettrificate, sugli ammodernamenti e le tratte a doppio binario. Esso dà anche informazioni in ordine ai sistemi tecnologici per la gestione della circolazione in sicurezza.

Passando al contenuto programmatico del Documento, il capitolo III offre: 1) un quadro generale della struttura del rapporto contrattuale tra MIMS e RFI, anche in vista della predisposizione dei nuovi Contratti 2022-2026; 2) le risorse disponibili; 3) i programmi strategici in materia di mobilità ferroviaria.

Come si ricorderà, il rapporto contrattuale tra MIMS e RFI è basato dal 2013 su due contratti: Parte Investimenti e Parte Servizi. In proposito il Documento fornisce un quadro delle risorse messe a disposizione nel precedente CdP-I e nei suoi aggiornamenti, l'ultimo dei quali è assai recente, essendo stato registrato dalla Corte

dei conti nello scorso mese di novembre 2021. A questo riguardo, è offerto uno specchietto riepilogativo delle risorse stanziare per tipologia di fonte nell'ultimo aggiornamento 2017-2021, per un totale di 31,7 miliardi di euro, di cui si evidenzia anche una distinta per destinazione.

Il MIMS e RFI hanno sottoscritto, il 26 novembre 2021, l'Aggiornamento 2020-2021 del Contratto di Programma 2017-2021, parte Investimenti, in base a quanto previsto dall'art. 73-ter del decreto-legge n. 73 del 2021 (il CIPESS ha espresso parere favorevole nella seduta del 27 luglio 2021 con delibera n. 45, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* il 18 novembre 2021).

Il Contratto prevede l'assegnazione di ulteriori risorse per un valore di circa 31,7 miliardi di euro recependo l'evoluzione della programmazione e dei finanziamenti del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza, del Fondo Complementare al PNRR e dell'Allegato Infrastrutture al DEF, nonché delle leggi di bilancio 2020 e 2021. Tali risorse sono in sintesi così ripartite: per gli interventi di messa in sicurezza delle linee sono previsti circa 2.690 milioni di euro per contenere i rischi nelle gallerie, nelle zone sismiche e in quelle soggette a dissesto idrogeologico, interventi per la salvaguardia dell'ambiente e la mitigazione del rumore, per la soppressione dei passaggi a livello e per la *cybersecurity*; risorse per circa 3.561 milioni di euro sono finalizzate all'ammodernamento tecnologico; risorse per 2.362 milioni per la valorizzazione delle reti regionali per il rilancio del TPL e 187 milioni di euro per il programma di ripristino e riapertura delle linee turistiche; per il potenziamento e sviluppo infrastrutturale delle aree metropolitane sono previsti 1.976 milioni di euro; allo sviluppo dell'intermodalità sono destinati circa 870 milioni di euro; circa 17,3 miliardi sono relativi al potenziamento infrastrutturale delle direttrici *core* TEN-T; circa 2,8 miliardi per lo sviluppo dei corridoi europei per il proseguimento dei progetti da realizzarsi per lotti costruttivi.

Si ricorda anche che la legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018) ha previsto che i contratti di programma tra il MIT (ora

MIMS) e la RFI siano predisposti assicurando che il riparto delle risorse sia disposto anche in conformità all'obiettivo di destinare agli interventi nel territorio delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna un volume complessivo di stanziamenti almeno proporzionale alla popolazione residente.

Inoltre, l'articolo 15 del decreto-legge n. 121 del 2021 ha previsto, al fine di recuperare il divario infrastrutturale tra le diverse aree del Paese, che il MIMS effettui (il termine era il 30 novembre 2021) una ricognizione delle infrastrutture statali stradali, autostradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali e altro... ; secondo quanto riportato nel documento in esame, tale ricognizione è in corso ed all'esito di questa verranno indicate le risorse necessarie per colmare il divario infrastrutturale, in particolare in campo ferroviario.

Il documento ricorda che, come già risulta dal CdP 2017-2021, il valore complessivo del portafoglio progetti in corso e programmatico degli investimenti si attesta su 213 miliardi e 448 milioni circa, di cui 109 miliardi e 187 milioni già finanziati (con spese già effettuate per 33 miliardi), mentre i restanti 104 miliardi di euro circa da finanziare con i successivi CdP: per la predisposizione del Contratto di programma 2022-2026, viene evidenziato un fabbisogno finanziario programmatico di circa 54,554 miliardi di €, mentre i fabbisogni finanziari c.d. « oltre Piano » cioè relativi agli anni successivi al 2026, ammontano a circa 49,7 miliardi di euro. Tali importi coincidono con quanto già indicato nell'aggiornamento 2020-2021 del CdP.

Per quanto riguarda gli elementi di contenuto, richiesti dall'articolo 5 del decreto-legge n. 152 del 2021, il documento strategico contiene i seguenti: 1) circa gli assi strategici in materia di mobilità ferroviaria e la priorità degli interventi, sono indicati i programmi di investimento di *upgrading* della rete esistente, finalizzati alla sicurezza, affidabilità ed efficienza (manutenzione straordinaria, tecnologie e *upgrading* prestazionale), per i quali viene fornito un dettagliato elenco dei fattori da tenere in

considerazione per programmare la manutenzione (pagine 74-80 del documento), evidenziando che « l'impegno del prossimo quinquennio sarà orientato a realizzare un incremento del presidio dell'infrastruttura e un miglioramento delle prestazioni manutentive per innalzare le *performance* di qualità della rete percepita da tutti gli *stakeholder* ». Nel prossimo biennio si prevede tra l'altro di: migliorare l'età media dei principali oggetti infrastrutturali (es. i binari), ridurre del 26 per cento i deviatori montati su traverse in legno e la sostituzione con deviatori montati su traverse in cemento armato, ridurre l'obsolescenza di apparecchiature tecnologiche.

In tale ambito, il Contratto di Programma – Parte Servizi, che attiene alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, è lo strumento che assicurerà le risorse necessarie: il Contratto più recente è relativo al periodo 2016-2021 e per il successivo periodo contrattuale 2022-2026 si evidenzia la necessità di risorse per 3,356 miliardi di euro, di cui 2,2 miliardi per le attività di manutenzione straordinaria. Altri programmi per la sicurezza sono altresì presenti nel CdP-Parte Investimenti, in particolare relativi all'aumento della sicurezza in galleria, al risanamento acustico (barriere anti rumore), alla soppressione di passaggi a livello, all'adeguamento a Specifiche Tecniche di Interoperabilità (STI), allo sviluppo e *upgrading* della flotta navale per la continuità territoriale dei servizi ferroviari marittimi per la Sicilia, al miglioramento della sicurezza sismica.

In relazione ai criteri di sostenibilità ambientale, sono state individuate dieci Linee di Azione con valenza Strategica (LAS) (alla pagina 81 del documento) relative ai macro-processi di gestione della rete: sviluppo, esercizio, manutenzione, dismissione/riuso.

2) In relazione ai programmi di resilienza al *climate change*, si evidenzia che date le caratteristiche della rete ferroviaria italiana (il 55 per cento si estende su aree pianeggianti, mentre la restante parte è collocata in zone collinari e montane e circa 3.700 km di rete si trovano in aree soggette a rischio alluvioni, mentre circa

1.900 km sono situati in aree a rischio frana) è stato elaborato un programma « volto contestualmente al miglioramento delle *performance* e dell'affidabilità del servizio, alla riduzione del costo emergente indotto dal cambiamento climatico e al rafforzamento della sicurezza di circolazione », che prevede un investimento su tre gruppi di azioni: *a)* dati, ricerca e simulazione della relazione clima-infrastrutture; *b)* tecnologia, innovazione digitale e conoscenza per la resilienza climatica delle infrastrutture; *c)* interventi specifici di adattamento su infrastrutture esistenti e territorio e progettazione di nuove infrastrutture nativamente *climate-resilient*.

3) Per quanto attiene ai programmi di sviluppo tecnologico, si evidenzia, nel campo dei sistemi di Comando, Controllo e Segnalamento (CCS), che la trasformazione tecnologica della Infrastruttura Ferroviaria Nazionale nei prossimi 15 anni si fonderà su tre pilastri. Primo, sostituzione degli Apparat Centrali Elettrici di comando e controllo degli enti di stazione (deviatoi e segnali) con Apparat Centrali Computerizzati Multistazione (ACCM), un sistema che consente di concentrare in un'unica sede la gestione, sia dal punto di vista della circolazione che della manutenzione, di interi nodi e/o linee.

Secondo, sostituzione del sistema di controllo della marcia del treno SCMT/SSC con il sistema ERTMS (*European Railway Traffic Management System*) ed eliminazione dei segnali luminosi; il sistema ERTMS (a livello UE se ne prevede la dotazione entro il 2030 per l'intera rete *Core*), consente un ottimale sfruttamento delle potenzialità dell'infrastruttura esistente, in termini di capacità (anche nei nodi urbani), velocità, affidabilità e puntualità. Nel documento si riporta che « l'Italia, per ottemperare agli impegni relativi ai Corridoi della Rete Centrale contenuti nel regolamento UE 2017/6, sta realizzando l'ERTMS in modalità sovrapposta al sistema nazionale per il controllo della marcia del treno (SCMT), sulle sezioni prioritarie dei Corridoi europei (*Breakthrough Program*). Tale programma prioritario metterà in collegamento nei prossimi anni quattro sezioni

transfrontaliere (relative a Svizzera, Austria e Slovenia) con le principali aree industriali/logistiche del Nord Italia, mentre entro il 2027 sarà realizzato anche il collegamento con la Francia ».

Inoltre è stato definito, alla luce delle analisi e delle positive esperienze in altri Paesi UE nei nodi e sulle linee regionali, un « Piano Accelerato di implementazione dell'ERTMS che prevede di estendere l'ERTMS a tutta l'infrastruttura ferroviaria italiana (16.800 km contro i 10.400 previsti dagli obblighi di legge relativi alla Rete TEN-T) e accelerare notevolmente i tempi di realizzazione per terminare l'attrezzaggio di tutta la rete entro il 2036. » Gli investimenti sull'infrastruttura per il Piano complessivo, compresi i necessari rinnovi di tutte le tecnologie correlate, sono stimati in circa 13 miliardi di euro e interesseranno tutta la rete in esercizio. Il PNRR consentirà di realizzare una prima fase, con un finanziamento pari a circa 3 miliardi di euro per l'attrezzaggio di circa 3.400 km entro il 2026 (di cui circa 1.400 km entro il 2024).

Terzo, la sostituzione progressiva, dal 2025, del sistema *standard* transeuropeo di telecomunicazione radiomobile per usi ferroviari GSM-R su tecnologia 2G, con il *Future Railway Mobile Communication System* (FRMCS), un sistema interoperabile su tecnologia 5G. Si evidenzia inoltre che RFI ha progettato la realizzazione della sua nuova rete dati che sostituirà progressivamente l'attuale rete di trasporto SDH, la cui capacità trasmissiva è limitata a 10 Gbit/s, con una nuova rete con capacità trasmissiva decuplicata (almeno 100 Gbit/s) e presenza capillare sul territorio (previsti circa 2.000 punti di accesso periferici).

Paolo FICARA (M5S) fa presente che la prima parte, di carattere programmatico, del documento è estremamente approfondita, ma riprende in gran parte il contenuto del cosiddetto Allegato infrastrutture al DEF. Assai più scarna risulta invece la parte relativa al contratto di programma, su cui l'Allegato infrastrutture presenta addirittura un contenuto più dettagliato. Fa presente che la Commissione si aspettava dal documento un approfondimento della strategia delineata nell'Allegato infrastrutture.

Si unisce dunque alla richiesta di audizioni.

Elena MACCANTI (LEGA) ringrazia la relatrice per aver sollevato, con l'usuale incisività, questo problema. Ricorda che, quanto al contratto di programma, il Parlamento è stato da poco scippato della facoltà di esprimere un parere preliminare, e che dunque il Documento strategico della mobilità ferroviaria di passeggeri e merci dovrebbe essere estremamente dettagliato. Si tratta, afferma, di un pregiudizio molto forte ed un chiarimento è assolutamente necessario, anche coinvolgendo il Ministro che dev'essere informato del dibattito che si sta svolgendo. La Lega appoggia dunque le richieste avanzate dai colleghi Bruno Bossio e Ficara, visto che la Commissione ha già dovuto acconsentire ad una riduzione delle proprie prerogative manifestando un grande spirito di sacrificio.

Davide GARIGLIO (PD) afferma di concordare in tutto con la relatrice e con la collega Maccanti. Ricorda che la Commissione non ha voluto che si potesse affermare che il Parlamento ostacolava l'adozione del PNRR ed ha accettato la semplificazione proposta, che non si deve però tradurre in un'espropriazione. La procedura introdotta dal decreto-legge n. 152 prevede un esame *ex post* del contratto di programma, e tuttavia allo stato attuale non risulterebbe neanche possibile valutare la rispondenza delle scelte del Governo agli atti di indirizzo; non vengono recepite neppure le indicazioni dell'Allegato infrastrutture al DEF. Conclude richiedendo, visto che si tratta di una procedura completamente nuova e di un atto inedito, un documento più dettagliato; quello attuale può

essere al più utilizzato come base di partenza.

Diego DE LORENZIS (M5S) propone, visto che il documento in esame è un'assoluta novità, di acquisire dei contatti informali con il Senato, magari tramite interlocuzioni con il relatore di quel ramo del Parlamento. Sottolinea che il Documento strategico della mobilità ferroviaria di passeggeri e merci si avvia ad essere l'atto più importante sulla materia dopo l'Allegato infrastrutture al DEF.

Raffaella PAITA, *presidente*, alla luce del dibattito svoltosi, propone alla Commissione di inviare una lettera al Ministro Giovannini contenente la richiesta di integrazione formale dell'atto, come richiesto, e di un'audizione formale del Ministro stesso immediatamente alla ripresa dei lavori della Commissione. Evidenzia l'opportunità di non bloccare la procedura relativa all'atto in discussione, ma di condizionarne il seguito all'effettiva acquisizione delle integrazioni richieste.

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), *relatrice*, concorda con quanto proposto dalla presidente.

Raffaella PAITA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 19 gennaio 2022.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.

ALLEGATO 1

DL 1/22: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore (C. 3434 Governo).**PARERE APPROVATO**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 1° gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore (C. 3434 Governo),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

DL 228/21: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (C. 3431 Governo).**PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, recante Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (C. 3431 Governo);

rilevato che l'articolo 10, comma 1, proroga al 31 marzo 2022 il termine entro il quale è consentito agli ispettori autorizzati di effettuare gli accertamenti per la revisione dei veicoli a motore, al fine di ridurre i relativi tempi di attesa,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

si valuti l'opportunità di stanziare ulteriori risorse, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, per consentire nuove assunzioni di personale, in particolare di ingegneri, di tecnici e di amministrativi, presso le motorizzazioni civili, al fine di sopperire alla grave carenza di organico tanto per le revisioni quando per il conseguimento delle patenti.

ALLEGATO 3

DL 228/21: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (C. 3431 Governo).**PARERE APPROVATO**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, recante « Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi » (C. 3431 Governo);

rilevato che l'articolo 10, comma 1, proroga al 31 marzo 2022 il termine entro il quale è consentito agli ispettori autorizzati di effettuare gli accertamenti per la revisione dei veicoli a motore, al fine di ridurre i relativi tempi di attesa;

rilevato altresì che si pone la necessità di prorogare le norme di sostegno alle imprese portuali introdotte dall'articolo 199 del decreto-legge cosiddetto « Rilancio »;

considerata la necessità di prorogare le disposizioni, introdotte dall'articolo 13 del decreto-legge n. 183 del 2020 che consentono agli esaminatori in quiescenza della motorizzazione civile di svolgere compiti attinenti agli esami per il conseguimento della patente di guida;

preso atto infine della necessità di prorogare le disposizioni in ordine al « buono viaggio », di cui all'articolo 200-bis del decreto-legge cosiddetto « Rilancio »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 10, comma 1, le parole: « 31 marzo 2022 » siano sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 »;

2) all'articolo 10, dopo il comma 3, sia aggiunto il seguente:

3-bis. All'articolo 199, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole: « e di 4 milioni di euro per l'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « , di 4 milioni di euro per l'anno 2021 e di 2 milioni per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022, »;

b) al terzo periodo, le parole: « Fino a concorrenza del limite di spesa di 4 milioni di euro previsto » sono sostituite dalle seguenti: « Fino a concorrenza dei limiti di spesa previsti »;

3) dopo l'articolo 10, sia aggiunto il seguente:

Art. 10-bis. – 1. All'articolo 13, comma 6-bis, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 ».

4) dopo l'articolo 10, sia aggiunto il seguente:

Art. 10-ter. – 1. All'articolo 200-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dall'articolo 34, comma 3, lettera b), del decreto-legge del 22 marzo 2021 n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 , le parole « entro il 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2022 »;

e con la seguente osservazione:

si valuti l'opportunità di stanziare ulteriori risorse, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, per consentire nuove assunzioni di personale, in partico-

lare di ingegneri, di tecnici e di amministrativi, presso le motorizzazioni civili, al fine di sopperire alla grave carenza di organico tanto per le revisioni quando per il conseguimento delle patenti.

X COMMISSIONE PERMANENTE**(Attività produttive, commercio e turismo)****S O M M A R I O****SEDE CONSULTIVA:**

DL 228/2021: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. C. 3431 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	173
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	178
DL 1/2022: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore. C. 3434 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	173
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	179

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-07384 Vallasca: Sul perimetro applicativo di talune misure volte a rilanciare il settore del turismo	174
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	180
5-07385 Zucconi: Sulle misure di ristoro per lavoratori e imprese del settore turistico anche attraverso la proroga di talune di quelle già adottate	174
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	181
5-07386 Benamati: Sostegni alle imprese e ai lavoratori del settore turistico anche attraverso la proroga di talune misure già adottate	174
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	182
5-07387 Masi: Sulle ulteriori iniziative da adottare per supportare la ripresa del settore	175
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	183
5-07388 Moretto: Strumenti a garanzia e valorizzazione degli investimenti territoriali fatti dalle imprese turistiche balneari	175
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i>	184
5-07389 Squeri: Su ulteriori iniziative e sull'incremento di risorse a supporto dei settori turistici maggiormente danneggiati dalla pandemia, in particolare di quello invernale	175
<i>ALLEGATO 8 (Testo della risposta)</i>	185

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle proposte per la ripresa economica delle attività turistico-ricettive della Montagna invernale, in funzione delle riaperture previste a partire dalla stagione 2021/2022 (<i>Deliberazione di una proroga del termine</i>)	176
--	-----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle proposte per la ripresa economica delle attività turistico-ricettive della Montagna invernale, in funzione delle riaperture previste a partire dalla stagione 2021/2022.	
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'ENIT – Agenzia nazionale del turismo (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	176
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	177

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 19 gennaio 2022. — Presidenza della presidente Martina NARDI.

La seduta comincia alle 13.40.

DL 228/2021: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.

C. 3431 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 gennaio 2022.

Diego ZARDINI (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Massimiliano DE TOMA (FDI) annuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore osservando che quanto disposto nell'articolo 21 del decreto-legge comporta una criticabile distrazione delle risorse destinate alla bonifica dei territori tarantini dell'ex ILVA che costituisce altresì una pericolosa perdita di tempo. Ritiene inoltre che il tema dell'energia debba essere affrontato con un respiro fortemente strategico e che, infine, le misure concernenti il cosiddetto *bonus* termale sono insoddisfacenti in quanto sarebbe invece opportuno che la corresponsione del *bonus* fosse contestuale al godimento della prestazione.

Giovanni VIANELLO (MISTO-A) annuncia il suo voto contrario sulla proposta di parere del relatore stigmatizzando, in particolare, quanto disposto nell'articolo 21 del decreto-legge osservando, peraltro, che quanto contenuto nel provvedimento non sembra corrispondere con quanto dichiarato dai Commissari straordinari di ILVA S.p.A. in sede di audizione svoltasi, lunedì 17 gennaio davanti le Commissioni riunite I e V, nell'ambito dell'esame del disegno di

legge in titolo. Segnala che la distrazione delle risorse del patrimonio destinato dalla bonifica dei 18 territori tarantini dell'ex ILVA è considerata negativamente anche da altri gruppi parlamentari e auspica che le diverse forze politiche possano convergere per abrogare il predetto articolo 21, il quale produrrebbe un danno non solo ambientale, visto che distrae risorse dalle bonifiche, ma anche occupazionale in considerazione del fatto che nelle attività di bonifica vengono impiegati lavoratori dell'ILVA in cassa integrazione. Osserva infine che non ci sono ragioni per bloccare le predette bonifiche; queste infatti stanno procedendo con una certa rapidità e, sottolinea, una di queste, ad esempio, è terminata con oltre un anno di anticipo sui tempi previsti.

Diego ZARDINI (PD), *relatore*, prende atto delle osservazioni formulate dagli intervenuti e ricorda di essere ben consapevole che nelle Commissioni riunite competenti nel merito sono in corso avanzate interlocuzioni tra i gruppi con riferimento all'articolo 21. Ritiene tuttavia opportuno segnalare che nella sua proposta di parere viene solo preso atto del contenuto dell'articolo 21 del decreto-legge, senza legarvi valutazioni di apprezzamento. Conferma quindi la sua proposta di parere favorevole come formulata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 1/2022: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore. C. 3434 Governo.

(Parere alla XII Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 gennaio 2022.

Sara MORETTO (IV), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Massimiliano DE TOMA (FDI) annuncia il voto di astensione del proprio gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 13.55.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 19 gennaio 2022. — Presidenza della presidente Martina NARDI. — Interviene il Ministro del turismo Massimo Garavaglia.

La seduta comincia alle 14.

Martina NARDI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

5-07384 Vallasca: Sul perimetro applicativo di talune misure volte a rilanciare il settore del turismo.

Manfred SCHULLIAN (MISTO-MIN.LING.) illustra, in qualità di cofirmatario, l'interrogazione in titolo.

Il ministro Massimo GARAVAGLIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Manfred SCHULLIAN (MISTO-MIN.LING.), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal ministro.

5-07385 Zucconi: Sulle misure di ristoro per lavoratori e imprese del settore turistico anche attraverso la proroga di talune di quelle già adottate.

Massimiliano DE TOMA (FDI), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

Il ministro Massimo GARAVAGLIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Massimiliano DE TOMA (FDI), replicando, ringrazia il ministro e dichiara di apprezzare la linea seguita osservando altresì che un aspetto importante, se non essenziale, per il settore del turismo è la programmazione turistica e, in tal senso, auspica che il ministro voglia operare con una dimensione strategica. Segnala altresì che è sempre più evidente come il settore sia colpito dal problema del rincaro dell'energia in quanto i suoi costi si riverberano sui prezzi finali con la possibilità che ciò possa deprimere una domanda turistica già in drammatico calo. Ritiene quindi che sia necessario produrre fatti concreti in un tempo breve nonché che sia indispensabile individuare una precisa strategia relativa alla collocazione del turismo sia dei flussi interni al Paese che provenienti dall'estero.

5-07386 Benamati: Sostegni alle imprese e ai lavoratori del settore turistico anche attraverso la proroga di talune misure già adottate.

Francesca BONOMO (PD), in qualità di cofirmataria, illustra l'interrogazione in titolo.

Il ministro Massimo GARAVAGLIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*), facendo presente, inoltre, che ha segnalato al Ministro della salute la problematica concernente la differente durata di validità del *green pass* italiano rispetto a quello di molti Paesi stranieri, ad esempio della Polonia, cosa che comporta la possibile perdita di flussi dall'estero.

Francesca BONOMO (PD), replicando, rimarca la necessità di trovare un'adeguata risposta, anche solo temporanea, alla problematica concernente la differente durata di validità del *green pass* tra i diversi Paesi e comunque di valutare la possibilità di poter giungere a definire una modalità unica a livello europeo. Auspica, inoltre, che nell'imminente provvedimento che sarà adottato dal Consiglio dei Ministri possano essere prorogate la cassa integrazione Covid per il settore turistico e la possibilità di usufruire del credito d'imposta per i canoni

di locazione degli immobili destinati ad uso turistico dagli operatori del settore nonché sia previsto un concreto aiuto per un settore strategico per l'economia italiana che continua a vivere sulla propria pelle di effetti della pandemia. Condivide quanto è stato osservato in materia di programmazione turistica e auspica un tavolo permanente tra i Ministeri del turismo e della salute per coordinare gli interventi necessari per il settore turistico.

5-07387 Masi: Sulle ulteriori iniziative da adottare per supportare la ripresa del settore.

Angela MASI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il ministro Massimo GARAVAGLIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*), segnalando inoltre che dai dati in possesso del Ministero del turismo emerge che degli oltre 30 mila turisti che hanno utilizzato i corridoi turistici *Covid-free* solo poco più di duecento sono risultati positivi al virus con un'incidenza di poco più dello 0,50 per cento e quindi assai meno dell'incidenza nazionale attuale.

Angela MASI (M5S), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta in quanto considera positivamente e di buon auspicio quanto riferito dal ministro. Aggiunge che si potrà ritenere pienamente soddisfatta soltanto all'indomani dell'adozione effettiva delle misure prefigurate. Ricordando che il suo gruppo ha presentato una mozione in materia (Mozione 1-00568, primo firmatario Davide Crippa), conferma che se il contenuto dell'imminente provvedimento annunciato dal Governo dovesse contenere quanto auspicato, il Movimento 5 Stelle non mancherà di esprimere il proprio accordo. Infine, facendo riferimento a quanto segnalato dal ministro in materia di utilizzo dei corridoi turistici *Covid-free*, osserva che ciò è la dimostrazione di come anche gli operatori italiani si impegnino e tengano a salvaguardare la salute e la sicurezza dei loro clienti. Conclude formulando quindi l'auspicio che possa essere

realizzato un maggior numero di corridoi turistici *Covid-free*.

5-07388 Moretto: Strumenti a garanzia e valorizzazione degli investimenti territoriali fatti dalle imprese turistiche balneari.

Sara MORETTO (IV) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il ministro Massimo GARAVAGLIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Sara MORETTO (IV), replicando, apprezza l'intenzione manifestata di andare nella direzione di intraprendere azioni che intercettino le preoccupazioni degli operatori del settore e della pubblica amministrazione coinvolta. Sottolinea, tuttavia, che sono diversi anni che sono state assunte decisioni contrastanti tra loro che hanno prodotto molta incertezza. Chiede al ministro di farsi promotore almeno di una norma transitoria che consenta di fornire al Comune, nel rispetto dei principi di concorrenza, di essere in grado, al momento delle procedure di gara di operare per il meglio senza che ciò possa pregiudicare la valorizzazione degli investimenti fatti sul territorio. In tal senso valuta favorevolmente il riferito confronto con gli operatori del settore, finalizzato ad individuare un corretto perimetro per intervenire a livello legislativo riformando il settore senza pregiudicare gli operatori economici interessati e valorizzando gli investimenti posti in essere. Si dichiara quindi soddisfatta della risposta ricevuta.

5-07389 Squeri: Su ulteriori iniziative e sull'incremento di risorse a supporto dei settori turistici maggiormente danneggiati dalla pandemia, in particolare di quello invernale.

Raffaele NEVI (FI) illustra, in qualità di cofirmatario, l'interrogazione in titolo.

Il ministro Massimo GARAVAGLIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*).

Raffaele NEVI (FI), replicando, prende atto favorevolmente dell'impegno del Ministero a non lasciare da soli gli operatori del settore di fronte alle attuali difficoltà. Esprime soddisfazione per l'attuazione di una norma che Forza Italia ha più volte sollecitato e sostenuto. Annuncia la volontà del suo gruppo politico di tenere alta l'attenzione sulle problematiche indicate nell'interrogazione in titolo, nella consapevolezza che per affrontare le crescenti difficoltà del settore conseguenti alla pandemia ci vogliono più risorse e che quindi non ci si può permettere di abbassare la guardia. Si dichiara quindi soddisfatto della risposta ricevuta.

Martina NARDI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.30.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 19 gennaio 2022. — Presidenza della presidente Martina NARDI.

La seduta comincia alle 14.30.

Indagine conoscitiva sulle proposte per la ripresa economica delle attività turistico-ricettive della Montagna invernale, in funzione delle riaperture previste a partire dalla stagione 2021/2022.

(Deliberazione di una proroga del termine).

Martina NARDI, *presidente*, ricorda che la Commissione, in data 14 luglio 2021 ha deliberato lo svolgimento dell'indagine conoscitiva sulle proposte per la ripresa economica delle attività turistico-ricettive della Montagna invernale, in funzione delle riaperture previste a partire dalla stagione 2021/2022. Il termine per la sua conclusione, originariamente fissato al 30 novembre 2021, è stato prorogato al 15 gennaio 2022 con deliberazione del 9 dicembre 2021. Avverte quindi che nel dare seguito a quanto stabilito dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione dello scorso 12 gennaio, la Presi-

denza della Commissione ha acquisito l'intesa con la Presidenza della Camera, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, ai fini di un'ulteriore proroga del medesimo termine fino al 20 gennaio 2022.

Pone, quindi, in votazione la proposta di proroga del termine dell'indagine conoscitiva testé richiamata.

La Commissione delibera la proroga del termine dell'indagine.

La seduta termina alle 14.35.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 19 gennaio 2022. — Presidenza della presidente Martina NARDI.

La seduta comincia alle 14.35.

Indagine conoscitiva sulle proposte per la ripresa economica delle attività turistico-ricettive della Montagna invernale, in funzione delle riaperture previste a partire dalla stagione 2021/2022.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'ENIT – Agenzia nazionale del turismo.

(Svolgimento e conclusione).

Martina NARDI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Giorgio PALMUCCI, *presidente dell'ENIT – Agenzia nazionale del turismo*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene per porre quesiti e formulare osservazioni la deputata Angela MASI (M5S).

Giorgio PALMUCCI, *presidente dell'ENIT – Agenzia nazionale del turismo*, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Martina NARDI, *presidente*, ringrazia il presidente Palmucci per il suo intervento. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 19 gennaio 2022.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.05.

ALLEGATO 1

**DL 228/2021: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.
C. 3431 Governo.****PARERE APPROVATO**

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 228/2021: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (C. 3431 Governo);

valutato favorevolmente quanto recato dall'articolo 11, comma 3, che fissa al 31 marzo 2022 il termine per l'erogazione delle risorse del fondo per la transizione energetica nel settore industriale, con riferimento ai costi sostenuti tra il 1° gennaio 2020 e 31 dicembre 2020;

valutata altresì positivamente la proroga del periodo di godimento dei benefici riconosciuti alle imprese energivore nazionali a fronte del loro impegno a finanziare la realizzazione di alcune linee di interconnessione con l'estero il cui termine viene esteso, dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2026, dall'articolo 11, comma 4;

rilevato, in tema di sostegni al sistema termale nazionale, che l'articolo 12, comma 2, fissa il termine per il rimborso all'ente termale dell'importo corrispondente al valore del buono di cui all'articolo 29-*bis* del decreto-legge n. 104 del 2020 (legge n. 126

del 2020), cd. *bonus* termale, a centoventi giorni dal termine dell'erogazione dei servizi termali a fronte degli attuali quarantacinque, previa emissione della relativa fattura;

evidenziato che l'articolo 17 estende al 31 dicembre 2022 il termine di applicabilità della disciplina emergenziale dei poteri speciali del Governo nei settori di rilevanza strategica, compreso quello dell'energia, legata agli effetti industriali della pandemia da COVID-19;

preso atto che l'articolo 21 reca una serie di modifiche a disposizioni che riguardano la destinazione delle risorse finanziarie derivanti dai fondi sequestrati e acquisiti dalla società Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria a titolo di prezzo di sottoscrizione di prestiti obbligazionari, al fine di consentire l'utilizzo delle maggiori risorse a disposizione prevedendo un'ulteriore destinazione consistente in progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

DL 1/2022: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore. C. 3434 Governo.**PARERE APPROVATO**

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore (C. 3434 Governo);

preso atto che l'articolo 3, comma 1, lettera *a*) amplia le fattispecie di ambiti ed attività il cui accesso è riservato ai soggetti in possesso di un certificato verde COVID-19, generato da vaccinazione contro il COVID-19, da guarigione o da un test molecolare o un test antigenico rapido includendovi, tra l'altro, anche la fruizione dei servizi alla persona nonché l'accesso ai pubblici uffici, ai servizi postali, bancari e

finanziari ed alle attività commerciali prevedendosi, peraltro, che siano individuati ed esclusi, dalla condizione del possesso del certificato, i servizi e le attività necessari per il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

rilevato al riguardo che appare necessario che l'adozione del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sia informata anche a criteri volti a contemperare la necessaria tutela della salute pubblica con l'esigenza di evitare esiti pregiudizievoli non proporzionati sulle attività degli operatori economici e delle imprese,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 3

5-07384 Vallasca: Sul perimetro applicativo di talune misure volte a rilanciare il settore del turismo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor presidente, onorevoli Deputati,

gli Onorevoli interroganti chiedono quali iniziative il Ministro del turismo intenda adottare per rilanciare il settore turistico, anche verificando se tra i beneficiari delle agevolazioni di cui all'articolo 10 del decreto-legge n. 83/2014, e all'articolo 1 del decreto-legge n. 152/2021 – aventi ad oggetto crediti d'imposta e contributi a fondo perduto per gli operatori del settore turistico –, possono rientrare anche i soggetti che esercitano l'attività di affittacamere di cui alla legge provinciale di Bolzano 11 maggio 1995, n. 12.

Per quanto concerne i soggetti che esercitano l'attività di affittacamere disciplinata dalla legge provinciale di Bolzano n. 12 dell'11 maggio 1995 evidenzio che è mio intendimento favorire l'applicazione degli incentivi previsti dalle norme indicate al maggior numero possibile di operatori del comparto turistico, proprio per ovviare alle innegabili difficoltà che il settore ha incontrato e continua ad incontrare a causa dell'emergenza epidemiologica.

Ovviamente questo mio proposito deve necessariamente tenere in considerazione la normativa di riferimento (provinciale e nazionale) e la disciplina comunitaria.

Al riguardo, rilevo che l'articolo 1 della legge della Provincia di Bolzano n. 12 del

1995 prevede l'applicazione della relativa disciplina a « chi fornisce servizio di alloggio in non più di otto camere o cinque appartamenti ammobiliati, ubicati in uno stesso edificio non classificato come bene strumentale » specificando, altresì, che la legge non riguarda « le locazioni di camere e appartamenti nel caso in cui il vitto e l'alloggio non vengono prestati in forma imprenditoriale, purché non venga svolta un'attività di promozione rispettivamente di intermediazione o non ci si avvalga della stessa, a condizione che entro l'arco di un anno non vengano conclusi più di quattro contratti d'affitto per camera rispettivamente appartamento ».

L'articolo 10 del decreto-legge n. 83/2014 e l'articolo 1 del decreto-legge n. 152/2021, prevedono il riconoscimento delle agevolazioni sopra indicate ai soggetti che svolgono attività imprenditoriale.

Quindi, fatta salva, ovviamente, ogni più specifica considerazione degli organi competenti a valutare le domande di ammissione ai benefici, la normativa di riferimento dovrebbe far propendere per la possibilità di riconoscere le agevolazioni anche ai soggetti che esercitano le attività di affittacamere disciplinate dalla legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 12 del 1995 che svolgono attività imprenditoriale.

ALLEGATO 4

5-07385 Zucconi: Sulle misure di ristoro per lavoratori e imprese del settore turistico anche attraverso la proroga di talune di quelle già adottate.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor presidente, onorevoli Deputati,

gli Onorevoli interroganti, in considerazione degli effetti pregiudizievoli causati a migliaia di aziende dal perdurare dell'emergenza pandemica, chiedono quali iniziative si intendano adottare per prorogare la cassa integrazione Covid e il credito d'imposta per i canoni di locazione relativi alle strutture turistico-recettive.

Al riguardo, rappresento di condividere entrambe le esigenze ed, infatti, ho dato mandato ai miei Uffici di prevedere – d'intesa con le altre Amministrazioni competenti – in un prossimo veicolo normativo a ciò dedicato:

la possibilità, per gli operatori economici del settore turistico, di usufruire del credito d'imposta di cui all'articolo 28 del decreto-legge n. 34/2020, convertito con legge n. 77/2020, sia per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo sia per quelli relativi all'affitto d'azienda, in relazione ai canoni versati nel periodo 1° gennaio - 30 giugno 2022;

la proroga della cassa integrazione Covid per il settore turistico, prevedendo un ulteriore periodo massimo di 13 settimane, fino al 31 marzo 2022, per i trattamenti di Assegno ordinario (ASO) e di

Cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD), in favore dei datori di lavoro del comparto turistico che sono costretti a interrompere o ridurre l'attività produttiva per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Sul tema, rappresento anche che nella legge di bilancio n. 234 del 2021, è stata:

fatta salva, per le imprese esercenti attività commerciali e le agenzie di viaggio e turismo, inclusi gli operatori turistici, la possibilità di utilizzare il Fondo di integrazione salariale (FIS) che garantisce l'assegno di solidarietà finanziato con i contributi del datore di lavoro;

disposta la modifica della CIGS (Cassa integrazione guadagni straordinaria), estendendola, con un unico massimale di euro 1.199,72, a tutti i settori e riconoscendola a tutte le imprese con più di 15 dipendenti per le causali di riorganizzazione aziendale, crisi aziendale e contratto di solidarietà;

prevista l'estensione del contratto di espansione alle imprese di minore dimensione, con proroga al 2023 e ampliamento del campo di applicazione anche alle imprese con almeno 50 addetti.

ALLEGATO 5

5-07386 Benamati: Sostegni alle imprese e ai lavoratori del settore turistico anche attraverso la proroga di talune misure già adottate.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor presidente, onorevoli Deputati,

con riferimento alle questioni poste dagli Onorevoli interroganti, condivido l'esigenza e l'opportunità di:

adottare, in modo condiviso con gli altri Paesi UE, un unico modello di Green Pass, per consentire lo svolgimento in sicurezza dei flussi turistici da e verso l'Italia, anche con riferimento alle attività del turismo invernale;

prorogare la durata temporale della Cassa integrazione Covid alle imprese turistiche colpite dal perdurare dell'emergenza epidemiologica.

Ritengo che sia assolutamente prioritario verificare le condizioni per adottare un unico certificato verde uguale per tutti i paesi dell'Unione Europea, per consentire gli spostamenti all'interno dell'Unione europea, anche per garantire il regolare svolgimento delle attività sciistiche ed il correlato indotto, fatte salve, ovviamente le valutazioni del Ministero della Salute e del Comitato Tecnico Scientifico.

Riguardo al secondo dei tempi posti dagli Onorevoli interroganti, ho dato mandato ai miei Uffici di prevedere – d'intesa con le altre Amministrazioni competenti – in un prossimo veicolo normativo a ciò dedicato:

la possibilità, per gli operatori economici del settore turistico, di usufruire del credito d'imposta di cui all'articolo 28 del decreto-legge n. 34/2020, convertito con legge n. 77/2020, sia per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo sia

per quelli relativi all'affitto d'azienda, in relazione ai canoni versati nel periodo 1° gennaio - 30 giugno 2022;

la proroga della cassa integrazione Covid per il settore turistico, prevedendo un ulteriore periodo massimo di 13 settimane, fino al 31 marzo 2022, per i trattamenti di Assegno ordinario (ASO) e di Cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD), in favore dei datori di lavoro del comparto turistico che sono costretti a interrompere o ridurre l'attività produttiva per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Rappresento, inoltre, che nella legge di bilancio n. 234 del 2021, è stata:

fatta salva, per le imprese esercenti attività commerciali e le agenzie di viaggio e turismo, inclusi gli operatori turistici, la possibilità di utilizzare il Fondo di integrazione salariale (FIS) che garantisce l'assegno di solidarietà finanziato con i contributi del datore di lavoro;

disposta la modifica della CIGS (Cassa integrazione guadagni straordinaria), estendendola, con un unico massimale di euro 1.199,72, a tutti i settori e riconoscendola a tutte le imprese con più di 15 dipendenti per le causali di riorganizzazione aziendale, crisi aziendale e contratto di solidarietà;

prevista l'estensione del contratto di espansione alle imprese di minore dimensione, con proroga al 2023 e ampliamento del campo di applicazione anche alle imprese con almeno 50 addetti.

ALLEGATO 6

5-07387 Masi: Sulle ulteriori iniziative da adottare per supportare la ripresa del settore.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli Deputati,

con riferimento al quesito posto dagli Onorevoli interroganti in merito alle iniziative di prossima adozione a supporto della ripresa strutturale del comparto turistico, rappresento, preliminarmente, che con mia lettera del 5 gennaio 2022 ho manifestato al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali l'importanza di garantire agli operatori del turismo il rifinanziamento e la proroga della cassa integrazione Covid-19 per il 2022 e, comunque, per il periodo di validità delle misure a contrasto della pandemia tuttora in vigore.

Al contempo, ho dato mandato ai miei Uffici di prevedere – d'intesa con le altre Amministrazioni competenti – in un prossimo veicolo normativo a ciò dedicato:

la proroga della cassa integrazione Covid per il settore turistico, prevedendo un ulteriore periodo massimo di 13 settimane, fino al 31 marzo 2022, per i trattamenti di Assegno ordinario (ASO) e di Cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD), in favore dei datori di lavoro del comparto turistico che sono costretti a interrompere o ridurre l'attività produttiva per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

la possibilità, per gli operatori economici del settore turistico, di usufruire del

credito d'imposta di cui all'articolo 28 del decreto-legge n. 34/2020, convertito con legge n. 77/2020, sia per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo sia per quelli relativi all'affitto d'azienda, in relazione ai canoni versati nei primi mesi del 2022;

l'esenzione dal versamento della prima rata dell'IMU per gli immobili adibiti ad uso turistico-ricettivo;

la proroga delle misure di sostegno finanziario alle imprese operanti nel comparto turistico previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Per quanto, poi, attiene alle criticità (evidenziate dagli Onorevoli interroganti) correlate alla limitazione della mobilità internazionale dovuta alle restrizioni e ai protocolli attivati per contenere i contagi, comunico di aver rappresentato al Ministro della salute, in data 14 gennaio 2022 l'opportunità di rafforzare il modello dei corridoi turistici « Covid-free », aprendone di nuovi e prorogando la validità di quelli già previsti dall'ordinanza del 29 settembre 2021, che consentano spostamenti in sicurezza dall'Estero verso l'Italia e dall'Italia verso l'Estero, anche in relazione a destinazioni tradizionalmente considerate quali apprezzate mete turistiche.

ALLEGATO 7

5-07388 Moretto: Strumenti a garanzia e valorizzazione degli investimenti territoriali fatti dalle imprese turistiche balneari.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli Deputati,

l'Onorevole interrogante, con particolare riferimento al litorale veneto, rappresenta l'esigenza di tutelare gli imprenditori che hanno investito sul territorio, salvaguardando i concessionari uscenti in caso di espletamento di procedure ad evidenza pubblica nelle more della riforma del sistema delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative.

Al riguardo, ferme restando le competenze di altre Amministrazioni ed, in particolare, del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, in materia di concessioni demaniali marittime, ritengo che l'esigenza evidenziata dall'Onorevole interrogante sia condivisibile e riguardi gli operatori economici dell'intero territorio nazionale.

Le questioni poste dall'interrogante riguardano il tema della compatibilità della normativa nazionale inerente alle concessioni demaniali marittime con finalità tu-

ristico-ricreative, con la disciplina europea dettata in materia di libera concorrenza.

Come noto, sul tema è recentemente intervenuta l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che, con le decisioni nn. 17 e 18 del 9 novembre 2021, ha stabilito che l'efficacia delle concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative non può estendersi oltre la data del 31 dicembre 2023.

Ciò premesso, concordo sull'esigenza di riformare il sistema delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, tenendo conto della posizione degli operatori economici che hanno sostenuto considerevoli spese per garantire adeguati servizi alla collettività.

Anche per garantire tale esigenza, è in corso un confronto con gli operatori del settore, finalizzato ad individuare il perimetro più corretto possibile per intervenire a livello legislativo riformando il settore senza pregiudicare gli operatori economici interessati, valorizzando gli investimenti posti in essere sul territorio.

ALLEGATO 8

5-07389 Squeri: Su ulteriori iniziative e sull'incremento di risorse a supporto dei settori turistici maggiormente danneggiati dalla pandemia, in particolare di quello invernale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor presidente, onorevoli Deputati,

con riferimento alle questioni poste dagli Onorevoli interroganti, riguardanti le misure adottate e quelle da porre in essere per sostenere e rilanciare il settore turistico nella difficile situazione pandemica, rappresento quanto segue.

L'articolo 1 del decreto-legge n. 152/2021, convertito, con modificazioni dalla legge n. 233/2021, prevede contributi a fondo perduto e credito d'imposta destinati alle imprese turistiche per interventi di incremento dell'efficienza energetica, riqualificazione antisismica, eliminazione delle barriere architettoniche, realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali e interventi di digitalizzazione.

Per rispondere agli Onorevoli interroganti, che chiedono una sollecita attuazione della norma citata, rappresento che a tale misura è stata già data attuazione pubblicando lo scorso 23 dicembre, sul sito internet del Ministero, l'avviso contenente le modalità applicative per l'erogazione degli incentivi indicati.

Per quanto, invece, attiene ad ulteriori misure utili per sostenere gli operatori economici del settore turistico in questa difficile fase pandemica, faccio presente che

l'articolo 1 della legge di bilancio n. 234/2021, prevede:

ai commi 366 e 367, l'istituzione del Fondo Unico Nazionale per il Turismo di parte corrente con una dotazione di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 40 milioni di euro per il 2024, al fine di realizzare interventi per la promozione e il rilancio del settore turistico, in sinergia con le misure previste dal PNRR e, in particolare, per attuare misure di salvaguardia degli operatori in grado di valorizzare le potenzialità del comparto per fronteggiare le crisi sistemiche o settoriali, concentrando le misure in favore degli operatori in condizioni limitanti l'ordinario svolgimento dell'attività;

ai commi 486 e 487, l'istituzione di un Fondo da destinare al sostegno degli operatori economici, con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2022, che sono destinati agli operatori economici del settore del turismo, dello spettacolo e dell'automobile gravemente colpiti dall'emergenza epidemiologica.

Ovviamente, ho dato mandato ai miei Uffici di valutare – d'intesa con le altre Amministrazioni competenti – ulteriori misure da inserire in un prossimo veicolo normativo, anche al fine di incrementare tali stanziamenti, in considerazione del perdurare della fase pandemica.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 228/2021, recante misure urgenti in materia di termini legislativi. C. 3431 Governo (Parere alla I e V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	186
DL 1/2022, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore. C. 3434 Governo (Parere alla I e V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	193
Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 3343 Governo (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	194
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	197
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	195
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL e UIL, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 745 Polverini, C. 864 Rizzetto, C. 915 Caiata e C. 2825 Caretta, recanti disposizioni in materia di prestazioni di lavoro accessorio	195
INTERROGAZIONI:	
5-07292 Tateo: Iniziative per la verifica della regolarità della procedura di cessazione dell'attività dell'azienda Tessile 2.0 di Martina Franca e del rispetto dei diritti dei dipendenti .	195
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	199
5-07316 Costanzo: Iniziative per accertare il rispetto dei diritti dei lavoratori dipendenti da cooperative di facchinaggio, con particolare riferimento a quelle utilizzate da Mondo Convenienza	195
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	201
5-07150 Tucci: Modalità di valutazione e risultati dell'operato professionale dei cosiddetti « navigator »	196
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	203

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 19 gennaio 2022. — Presidenza della presidente Romina MURA.

La seduta comincia alle 13.55.

DL 228/2021, recante misure urgenti in materia di termini legislativi.

C. 3431 Governo.

(Parere alla I e V Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Sebastiano CUBEDDU (M5S), *relatore*, intervenendo da remoto, rileva preliminarmente che il provvedimento consta di ventiquattro articoli e, data l'ampiezza delle materie oggetto di intervento, preannuncia che nella relazione si concentrerà essenzialmente sulle disposizioni più diretta-

mente riconducibili alle competenze della Commissione Lavoro.

Si sofferma sull'articolo 1, che riguarda il settore delle pubbliche amministrazioni. In particolare, il comma 1 proroga al 31 dicembre 2022 i termini per l'assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso le amministrazioni pubbliche e per la concessione, ove occorra, delle relative autorizzazioni ad assumere. Come si legge nella relazione illustrativa, la proroga è motivata dalla necessità di consentire il ricorso alle risorse non utilizzate per le assunzioni riferite ad anni precedenti, contando sulla disponibilità degli stanziamenti già accantonati da leggi precedenti ed evitando che vadano in economia.

Il comma 2 proroga alla medesima data le autorizzazioni alle assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2013 relative al comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della legge n. 228 del 2012. La relazione illustrativa precisa che si tratta di autorizzazioni, che gravano su un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 3, lettera *a*), proroga al 2022 la possibilità per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici, gli uffici giudiziari e il sistema delle università statali di disporre, anche per l'anno 2022, delle risorse per le assunzioni a tempo indeterminato riferite ad anni precedenti, che non sono state utilizzate nei tempi previsti. La relazione illustrativa sottolinea che tale disposizione è fondamentale per finanziare la mobilità nonché le assunzioni che successivamente saranno consentite, senza determinare preclusioni per chi vanta situazioni giuridiche rilevanti in riferimento all'assunzione.

Il comma 3, lettera *b*), proroga al 31 dicembre 2022 le autorizzazioni alle assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2014 del Comparto sicurezza e del Comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico. Anche in questo caso, la relazione illustrativa precisa che gli oneri delle autorizzazioni gravano su un apposito fondo istituito

presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 4 proroga al 31 dicembre 2022 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie e gli enti pubblici, finanziate con apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

Il comma 5, lettera *a*), proroga al 31 dicembre 2022 la possibilità per il Ministero dell'interno di effettuare le assunzioni, autorizzate dall'articolo 1, comma 313, della legge n. 145 del 2018, per le quali non sono state ancora indette le relative procedure concorsuali, utilizzando le risorse finanziarie stanziare, a regime, a decorrere dall'anno 2021. Come si legge nella relazione illustrativa, rispetto alle programmate assunzioni di 50 unità nella qualifica iniziale di accesso alla carriera prefettizia, di 25 unità nella qualifica iniziale di accesso alla dirigenza dell'Area Funzioni centrali, di 250 unità nell'Area III, posizione economica F1, e di 450 unità nell'Area II, posizione F2, risulta assunta una sola unità appartenente alla qualifica iniziale di accesso alla dirigenza dell'Area Funzioni centrali.

Il comma 5, lettera *b*), proroga al triennio 2022-2024 l'autorizzazione all'Avvocatura generale dello Stato ad assumere a tempo indeterminato sei unità di livello dirigenziale non generale, trentacinque unità appartenenti all'Area III, posizione economica F1, e cinquanta unità appartenenti all'Area II, posizione economica F2. A tale ultimo proposito, la norma corregge un errore materiale in base al quale le cinquanta unità da assumere sono state erroneamente inquadrate nella posizione economica F1, non corrispondente al titolo di studio richiesto. La copertura degli oneri per il differimento dell'autorizzazione ad assumere è recata dal comma 6.

Il comma 7 differisce al 31 dicembre 2022 il termine entro il quale si devono concludere le procedure concorsuali pub-

bliche previste al momento dell'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca dall'articolo 3, comma 3-ter, del decreto-legge n. 1 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2020. La relazione illustrativa sottolinea che, anche in ragione dell'evoluzione della situazione emergenziale, tali procedure stanno avendo tempi più lunghi per il loro svolgimento, rendendosi necessaria la proroga del termine per la loro conclusione.

Il comma 8, lettera a), n. 1), proroga al 31 dicembre 2022 l'applicabilità delle misure introdotte dall'articolo 259, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, per garantire lo svolgimento delle procedure dei concorsi indetti o da indirsi per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del personale dell'amministrazione penitenziaria e dell'esecuzione penale minorile ed esterna, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il perdurare dell'emergenza rende necessario, come si legge nella relazione illustrativa, il differimento del termine di applicazione di tali misure.

Il comma 8, lettera a), n. 2), proroga alla medesima data del 31 dicembre 2022 il termine per l'effettuazione delle assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco previste per l'anno 2020, riferite sia alle facoltà assunzionali ordinarie o da *turn-over*, relative alle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno 2019, sia alle facoltà assunzionali straordinarie fissate dalla legislazione di settore. Anche in questo caso, il differimento del termine si rende necessario, come sottolineato dalla relazione illustrativa, dal protrarsi delle difficoltà nella realizzazione dei piani assunzionali già autorizzati.

Il comma 8, lettera b), proroga al 31 marzo 2022 il termine di applicazione delle misure straordinarie relative al quadro delle misure di salvaguardia previste dall'articolo 260, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, in relazione all'emergenza epide-

miologica da COVID-19, con particolare riferimento al personale che frequenta ogni tipo di corso di formazione, anche a carattere universitario, rivolto al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il comma 9 differisce al 2022 la scadenza dell'autorizzazione al Ministero dell'economia e delle finanze a bandire procedure concorsuali per l'assunzione a tempo indeterminato di personale al fine di potenziare e accelerare le attività e i servizi svolti dalle ragionerie territoriali dello Stato, nonché di incrementare il livello di efficienza degli uffici e delle strutture della giustizia tributaria. La relazione illustrativa precisa che l'emergenza sanitaria in atto non ha consentito di avviare le procedure concorsuali.

I commi 10 e 11 prorogano al 2022 l'autorizzazione al Ministero dello sviluppo economico, di cui di cui all'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo n. 15 del 2019, ad assumere a tempo indeterminato, nei limiti dei posti disponibili in dotazione organica, trenta unità da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, selezionate attraverso apposito concorso pubblico. Come si legge nella relazione illustrativa, poiché le procedure concorsuali sono ancora in corso si rende necessaria la proroga della relativa autorizzazione di spesa, recata dall'articolo 1, comma 884, della legge n. 178 del 2020.

Per l'attuazione dell'intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata il 2 dicembre 2021 sullo schema di provvedimento recante il piano integrato di attività e organizzazione per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), il comma 12, lettera a), prevede: il differimento al 31 marzo 2022 del termine per l'adozione del Piano-tipo (n. 1); l'adozione del medesimo Piano-tipo con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione in luogo di un provvedimento del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio (n. 2); il differimento al 30 aprile 2022 della sospensione dell'applicazione delle sanzioni previste in

caso di mancato assolvimento degli adempimenti che sono assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione (n. 3).

Il comma 12, lettera *b*), proroga al 2022 il termine entro il quale il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a bandire procedure concorsuali per l'assunzione a tempo indeterminato di personale per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Tali procedure, come si legge nella relazione illustrativa, non sono ancora state avviate a causa della situazione di emergenza epidemiologica ancora in corso.

Il comma 13 differisce al 28 febbraio 2022 il termine di adozione del regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze con la modalità semplificata, di cui all'articolo 10 del decreto-legge n. 22 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2021. La relazione illustrativa precisa che il differimento si è reso necessario in considerazione delle numerose disposizioni legislative intervenute anche successivamente alla legge n. 108 del 2021, di conversione del decreto-legge n. 77 del 2020, che ha previsto, tra l'altro, l'istituzione di ulteriori strutture di livello dirigenziale generale presso l'amministrazione, modificandone la struttura organizzativa.

Il comma 14 proroga al 31 dicembre 2022 il termine delle autorizzazioni al Ministero dell'interno, rispettivamente, per l'assunzione di 10 unità dirigenziali di seconda fascia, di 199 unità dell'Area funzionale terza – F1 e di 149 unità dell'Area funzionale seconda – F2, e per l'indizione di procedure concorsuali per l'assunzione di 39 unità dell'Area funzionale terza – F1 e di n. 800 unità dell'Area funzionale seconda – F2. Per ambedue le autorizzazioni, come si legge nella relazione illustrativa, il Ministero è in attesa che il Dipartimento della funzione pubblica bandisca concorsi unici ai sensi dell'articolo 4, comma 3-*quinquies*, del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013.

Il comma 15 proroga al 31 dicembre 2022 la validità della graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservata al personale volontario del medesimo Corpo, approvata con decreto ministeriale n. 310 dell'11 giugno 2019.

Segnala che il comma 18 proroga al 31 dicembre 2022 il XII mandato, relativo al quadriennio 2018- 2022, dei delegati dei consigli di rappresentanza a tutela degli interessi collettivi dei militari, in considerazione, come si legge nella relazione illustrativa, dello stato di avanzamento dell'*iter* di approvazione delle norme sulle associazioni professionali di natura sindacale tra militari, che non rende opportuno avviare le procedure per il rinnovo degli organi elettivi della rappresentanza militare – che comporterebbero significativi impegni organizzativi e finanziari – il cui attuale mandato scadrà nel mese di luglio 2022. Ricorda che su tali norme, recate dall'Atto n. 675-B, la XI Commissione si è espressa lo scorso 21 dicembre.

Segnala che il comma 26, modificando il comma 446 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, proroga al 31 marzo 2022 il completamento delle procedure di assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili (LSU) e di pubblica utilità (LPU) della regione Calabria, avviate ai sensi dell'articolo 1, comma 207, terzo periodo, della legge n. 147 del 2013, mentre il comma 27, a decorrere dal 2022, estende alle assunzioni di lavoratori di pubblica utilità il finanziamento a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, finora riservato alle assunzioni di lavoratori socialmente utili.

Il comma 28 proroga al 30 giugno 2022 la durata degli incarichi di collaborazione al Ministero della cultura – già autorizzati ai sensi dell'articolo 24, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 253 del 2020 –, se inferiore, fino al limite di durata massima di quindici mesi e comunque non oltre il 30 giugno 2022. La relazione illustrativa precisa che inizialmente il conferimento di tali incarichi era

stato consentito a decorrere dalla data di pubblicazione dei bandi delle procedure concorsuali per l'assunzione di funzionari di Area III, posizione economica F1, dei profili tecnici già autorizzati dall'articolo 1, comma 338, della legge n. 145 del 2018. Successivamente, si è previsto che tale facoltà potesse essere esercitata già nelle more della pubblicazione di tali bandi. Tuttavia, a causa dei tempi di espletamento delle procedure, i contratti sono stati stipulati nel 2021, con la conseguenza che il termine di quindici mesi arriverebbe a compimento, per alcuni incarichi, nel 2022. In assenza della proroga in questione, si produrrebbe il duplice effetto negativo di disperdere professionalità da poco acquisite e formate, nonché di lasciare gli uffici periferici sforniti di personale, con ricadute negative sullo svolgimento delle funzioni di tutela e valorizzazione del paesaggio e del patrimonio culturale.

All'articolo 3, che reca proroghe di termini in materia economica e finanziaria, segnala il comma 2, che differisce al 30 giugno 2022 i termini per l'istituzione dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del turismo. La relazione illustrativa precisa che la proroga è necessaria per consentire la definizione del regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e la conclusione delle procedure concorsuali per dirigenti e funzionari appartenenti all'area III, posizione economica F1, attualmente ancora in corso. Il comma 6 autorizza la spesa per il pagamento nel 2022 delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dipendente del Ministero dello sviluppo economico addebitato alle attività ad alto contenuto specialistico, riguardanti anche i controlli obbligatori sulle apparecchiature radio in dotazione del naviglio marittimo ai fini della salvaguardia della vita e della sicurezza in mare.

Con riferimento all'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), segnala che i commi 4 e 5 dell'articolo 4 dispongono: il differimento al 2022 del termine di assunzione dei vincitori delle procedure concorsuali autorizzate, che, come si legge nella relazione illustrativa, sono ancora in corso di svolgi-

mento (lettera *a*); la proroga al 30 giugno 2022 dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa con scadenza entro il 31 dicembre 2021, nel limite di 30 unità, nonché dei contratti di prestazione di lavoro flessibile con scadenza entro il 31 dicembre 2021, nel limite di 39 unità, ad esclusione delle posizioni oggetto di procedura concorsuale, per consentire il completamento delle procedure medesime in corso di svolgimento (lettera *b*); la proroga al 1° luglio 2022 del divieto di stipulare contratti di lavoro autonomo ad esperti e contratti di lavoro flessibile (lettera *c*).

I commi 7 e 8 dispongono la proroga al 31 marzo 2022 del termine per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza. Contestualmente, si dispone la proroga alla medesima data dell'applicazione della normativa transitoria vigente che consente di cumulare il trattamento previdenziale già in godimento e la retribuzione connessa all'incarico.

All'articolo 5, che reca la proroga di termini in materia di istruzione, segnala il comma 3, che proroga al 2022 la facoltà del Ministero dell'istruzione di bandire un concorso per la copertura dei posti per l'insegnamento della religione cattolica che si prevede siano vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2021/2022 al 2023/2024.

All'articolo 6, che reca la proroga di termini in materia di università e ricerca e di esami di Stato, il comma 1 differisce all'anno accademico 2022-2023 il termine di validità delle graduatorie nazionali nel comparto dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), utili per il conferimento di incarichi di docenza a tempo indeterminato e determinato, di cui alla legge n. 143 del 2004. Come si legge nella relazione illustrativa, la norma rende di fatto ad esaurimento le uniche graduatorie (le cosiddette graduatorie « 143 ») rimaste

prive di tale caratteristica, che, invece riguarda sia le graduatorie precedenti sia quelle successive. Pertanto, in mancanza di tale intervento normativo, dal prossimo anno accademico chi è collocato in tali graduatorie perderebbe ogni diritto all'immissione in ruolo, a differenza di chi è collocato nelle graduatorie precedenti e in quelle successive.

Il comma 2 rinvia all'anno accademico 2023/2024 l'attuazione del regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto dell'AFAM. La relazione illustrativa precisa che il rinvio è necessario per coordinare i tempi di entrata in vigore del nuovo regolamento, in fase di approvazione, con l'attuale sistema di reclutamento. Contestualmente è prorogato al 31 dicembre 2022 il termine per la programmazione dei fabbisogni di personale delle istituzioni dell'AFAM, risultando, pertanto rinviate, come segnalato dalla relazione illustrativa, anche le abrogazioni disposte dal regolamento, le quali operano su disposizioni di legge relative a graduatorie nazionali e alla stabilizzazione del personale tecnico-amministrativo del comparto dell'AFAM, disposizioni che consentono di garantire le assunzioni necessarie fino all'entrata in vigore del regolamento stesso.

In considerazione del protrarsi dell'emergenza sanitaria, infine, il comma 4 proroga al 31 marzo 2022 l'applicazione della disciplina transitoria relativa allo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari.

L'articolo 7 reca la proroga di termini nel settore della cultura. In particolare, segnala che i commi 1, 2 e 3 prorogano di due anni la durata della segreteria tecnica di progettazione, istituita presso il Ministero della cultura e di cui si avvale l'ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016.

Con riferimento al settore della giustizia, l'articolo 8, comma 1, differisce al 31 dicembre 2022 il termine entro il quale i dirigenti di istituto penitenziario possono

svolgere le funzioni di dirigente dell'esecuzione penale esterna. La relazione illustrativa precisa che il differimento si è reso necessario in considerazione della mancata definizione dei concorsi pubblici finalizzati alla copertura dei posti vacanti nell'organico del ruolo di dirigente dell'esecuzione penale esterna. Analogamente e per lo stesso motivo, il comma 2 proroga al 31 dicembre 2022 la possibilità per i dirigenti di istituto penitenziario di svolgere le funzioni di direttore degli istituti penali per i minorenni. Il comma 3 proroga al 2022 la possibilità per gli uffici giudiziari di avvalersi dei servizi di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria forniti dal personale comunale sulla base di accordi o convenzioni da concludere in sede locale, autorizzati dal Ministero della giustizia, in applicazione e nei limiti della convenzione quadro sottoscritta nel 2015. Il comma 4, infine, proroga al 31 dicembre 2022 il divieto di assegnazione del personale dell'amministrazione della giustizia ad altre amministrazioni.

L'articolo 9 reca proroghe nei settori di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. In particolare, il comma 1 differisce al 31 dicembre 2022 il termine entro il quale le società di mutuo soccorso possono perfezionare la trasformazione in associazione di promozione sociale (APS) o in associazione del Terzo settore. Segnala che il comma 2 proroga al 31 dicembre 2022 la disposizione di cui all'articolo 1, comma 445, lettera h), della legge n. 145 del 2018, che limita la possibilità di comandare presso altre amministrazioni il personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), fatta eccezione per i comandi predisposti presso gli uffici di diretta collaborazione dei Ministri. Come si legge nella relazione illustrativa, permangono le ragioni alla base della norma prorogata, legate alla rilevante carenza di personale presso tutte le sedi dell'Ispettorato, non superabili in tempi brevi neanche grazie all'assunzione, presumibilmente alla metà dell'anno, di nuovo personale in esito ai concorsi in svolgimento. Inoltre, si rileva che sono molto numerose le richieste di comando presso altre amministrazioni pre-

sentate dai dipendenti dell'INL, in considerazione del fatto che il trattamento economico del personale dell'Ispettorato è tra i più bassi nel panorama delle pubbliche amministrazioni.

Con riferimento ai termini di prescrizione riferiti agli obblighi relativi alla contribuzione di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, il comma 3, lettera *a*), prevede che la disapplicazione dei termini di prescrizione fino al 31 dicembre 2022, prevista dal comma 10-*bis* dell'articolo 3 della legge n. 335 del 1995 con riferimento alle annualità fino al 2015, si applichi anche alle contribuzioni relative ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2017. Come si legge nella relazione illustrativa, la norma mira a superare il meccanismo scalare inverso, introdotto dalla norma che ha previsto la prescrizione dei periodi più recenti prima o contemporaneamente a quelli più remoti e realizzare un completo allineamento della medesima con le norme che regolano in generale la prescrizione della contribuzione previdenziale. In tal modo, le amministrazioni pubbliche potranno completare per tutti i periodi pregressi le necessarie attività di verifica della posizione contributiva dei propri dipendenti, sia ai fini pensionistici, sia per i trattamenti di previdenza, evitando anche l'insorgere di contenziosi per la mancata liquidazione dei trattamenti di previdenza in conseguenza dell'omesso versamento della contribuzione. Il comma 3, lettera *b*), e il comma 4 introducono una deroga alla disciplina generale relativa alla prescrizione degli obblighi contributivi, di cui ai commi 9 e 10 dell'articolo 3 della legge n. 335 del 1995, in favore delle amministrazioni pubbliche, che, fino al 31 dicembre 2022, possono dichiarare e adempiere agli obblighi relativi alla contribuzione di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovuti alla Gestione separata dell'INPS, in relazione ai compensi erogati per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e figure assimilate. Sono fatti salvi, infine, gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato. La relazione illustrativa precisa che la norma si rende necessaria per le

criticità sorte, che hanno generato un importante contenzioso.

Il comma 5, con finalità di coordinamento con le modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2022 (articolo 1, comma 207, lettera *e*), della legge n. 234 del 2021) alla disciplina del Fondo di integrazione salariale (FIS), di cui all'articolo 29 del decreto legislativo n. 148 del 2015, interviene sulla normativa relativa ai fondi bilaterali, allo scopo di eliminare la soglia dei 15 dipendenti che obbligava alla determinazione di un'aliquota di finanziamento non inferiore a quella del FIS. Tale modifica comporta l'omogeneizzazione della disciplina dei fondi bilaterali a quella del FIS, che prevede la determinazione dell'aliquota di finanziamento in ragione della dimensione di impresa non più parametrata a 15 dipendenti.

Segnala che il comma 7 proroga al 31 marzo 2022 il termine entro il quale l'INAIL può continuare ad avvalersi dei medici e degli infermieri con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, sulla base degli incarichi autorizzati dall'articolo 10 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, per esercitare i compiti attribuiti all'Istituto nel corso dell'emergenza pandemica.

Il comma 8 estende al 2022 l'ambito temporale dei finanziamenti a carico del Fondo Nuove competenze delle iniziative di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa ovvero per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori, con le quali parte dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi.

All'articolo 10, che reca la proroga di termini in materia di infrastrutture e mobilità sostenibili, segnala, in particolare, che il comma 1 differisce al 31 marzo 2022 il termine entro il quale la revisione periodica dei veicoli può essere effettuata dagli ispettori ministeriali autorizzati, a cui è riconosciuto, per lo svolgimento dell'attività, un compenso a carico esclusivo dei richiedenti la revisione.

All'articolo 11, che reca la proroga di termini in materia di transizione ecologica,

segnala il comma 4, che proroga di ulteriori sessanta giorni il regime transitorio, in scadenza lo scorso 31 dicembre, per la sorveglianza radiometrica sui prodotti semilavorati metallici, in vista dell'applicazione della disciplina recata dal decreto legislativo n. 101 del 2020, di attuazione della direttiva (UE) 2013/59/Euratom, che stabilisce norme di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti. Tale proroga, come le precedenti, è motivata, in primo luogo, dalla complessità della procedura di adozione del decreto ministeriale per la definizione delle modalità esecutive e dell'oggetto dei controlli radiometrici, nonché dei contenuti della formazione del personale addetto e delle condizioni di riconoscimento delle certificazioni dei controlli effettuati da Paesi terzi. In secondo luogo, la proroga permette di rinviare anche l'applicazione integrale dell'allegato XIX del decreto legislativo, il cui contenuto ha suscitato preoccupazione tra i soggetti interessati, che hanno segnalato talune criticità, tra le quali il significativo rallentamento delle attività portuali e aeroportuali, che andrebbe a incidere sul sistema logistico italiano, rendendolo meno concorrenziale rispetto ai *competitor* europei.

Infine, anticipa che, ai fini della predisposizione del parere di competenza, ritiene necessario segnalare alla Commissione di merito l'opportunità di introdurre una proroga della disposizione, applicata fino al 31 dicembre 2021, che reca l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero, allo scopo di garantire la continuità del trattamento economico ai lavoratori costretti ad assentarsi dal lavoro dopo tale data e impossibilitati a rendere la prestazione lavorativa in modalità agile.

Romina MURA, *presidente*, poiché nessuno intende intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 1/2022, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di

lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore.

C. 3434 Governo.

(Parere alla I e V Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Flora FRATE (IV), *relatrice*, segnala preliminarmente che il provvedimento, come si legge nella relazione illustrativa, mira a proseguire la strategia di contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 sul territorio nazionale, basata sul presupposto che la vaccinazione rappresenti uno strumento imprescindibile nella lotta alla pandemia, configurandosi come un'irrinunciabile opportunità di protezione individuale e collettiva.

Venendo al merito del decreto-legge, che consta di sei articoli, rileva che l'articolo 1, modificando il decreto-legge n. 44 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 76 del 2021, estende l'obbligo vaccinale, già previsto dall'articolo 3-ter del medesimo provvedimento in due dosi di vaccino e in una dose di richiamo, a tutti coloro che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età. Sono, in particolare, soggetti a tale obbligo, che sussiste fino al 15 giugno 2022, i cittadini italiani, i cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché i cittadini stranieri. Tale obbligo riguarda anche coloro i quali compiano il cinquantesimo anno di età in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto (comma 1, capoverso Articolo 4-*quater*). La norma, inoltre, introduce disposizioni per estendere l'impiego dei certificati vaccinali e di guarigione sui luoghi di lavoro. Infatti, a decorrere dal 15 febbraio 2022, l'accesso ai luoghi di lavoro per tutti coloro che sono soggetti all'obbligo vaccinale è subordinato al possesso e all'esibizione della certificazione verde di vaccinazione o di avvenuta guarigione, la cui verifica è attribuita ai datori di lavoro, pubblici e privati, nonché ai responsabili delle strutture in cui si svolge l'attività giudiziaria. I lavoratori privi della certificazione sono considerati assenti ingiustificati senza conseguenze discipli-

nari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro ma senza diritto alla retribuzione, fino alla presentazione della certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Fino a tale data, la norma prevede, per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, la possibilità per il datore di lavoro di sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso. In ogni caso, il datore di lavoro, per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, adibisce i soggetti che non possono vaccinarsi, a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2. La norma, infine, prevede l'applicazione di specifiche sanzioni amministrative per la violazione delle norme in esame (comma 1, capoverso Articolo 4-*quinquies*). Sempre in materia di sanzioni, il comma 1, capoverso Articolo 4-*sexies* prevede l'applicazione di una sanzione pecuniaria di 100 euro per coloro che non rispettano l'obbligo introdotto dal provvedimento. La competenza all'irrogazione è del Ministero della salute, che si avvale dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, che vi provvede, sulla base degli elenchi dei soggetti inadempienti all'obbligo vaccinale periodicamente predisposti e trasmessi dal medesimo Ministero, utilizzando i dati di cui dispone il Sistema Tessera Sanitaria sui soggetti che risultano vaccinati ed esenti dalla vaccinazione.

L'articolo 2, modificando il decreto-legge n. 44 del 2021, dispone l'estensione, dal 1° febbraio 2022, dell'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, già previsto per altre categorie di personale pubblico, al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori. Il compito della verifica del rispetto di tale obbligo è attribuito ai dirigenti e ai responsabili di tali istituzioni.

L'articolo 3, che modifica il decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, estende l'impiego della certificazione verde, al cui possesso è subordinato l'accesso ai servizi alla persona e ai pubblici uffici, ai servizi postali, a quelli bancari e finanziari, nonché a determinate attività commerciali e l'effettuazione di colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati negli istituti penitenziari per adulti e minori. Segnala, in particolare, al comma 1, lettera c), l'estensione alle imprese con più di quattordici dipendenti della possibilità, prevista per le imprese con un numero di dipendenti inferiore sulla base delle disposizioni introdotte dall'articolo 1 del provvedimento in esame, di sospendere il lavoratore privo della certificazione per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione.

L'articolo 4 reca disposizioni per la gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, introducendo misure applicabili agli alunni, ferma restando, per il personale, la disciplina dettata dall'articolo 1, comma 7-*bis*, del decreto-legge n. 33 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 74 del 2020.

L'articolo 5 garantisce, fino al 28 febbraio 2022, l'effettuazione gratuita di *test* antigenici rapidi presso le farmacie e le strutture sanitarie aderenti allo specifico protocollo alla popolazione scolastica frequentante la scuola secondaria di primo e secondo grado, sulla base di idonea prescrizione medica rilasciata dal pediatra di libera scelta o dal medico di medicina generale.

L'articolo 6, infine, reca l'entrata in vigore del decreto-legge.

Romina MURA, *presidente*, poiché nessuno intende intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Delega al Governo per la riforma fiscale.

C. 3343 Governo.

(Parere alla VI Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione. – Parere favorevole.*)

La Commissione riprende l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 gennaio 2022.

Camillo D'ALESSANDRO (IV), *relatore*, illustra la sua proposta di parere favorevole sul provvedimento (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 14.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.20.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 19 gennaio 2022.

Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL e UIL, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 745 Polverini, C. 864 Rizzetto, C. 915 Caiata e C. 2825 Caretta, recanti disposizioni in materia di prestazioni di lavoro accessorio.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 14.55.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 19 gennaio 2022. — Presidenza della presidente Romina MURA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Tiziana Nisini.

La seduta comincia alle 15.15.

5-07292 Tateo: Iniziative per la verifica della regolarità della procedura di cessazione dell'attività dell'azienda Tessile 2.0 di Martina Franca e del rispetto dei diritti dei dipendenti.

La sottosegretaria Tiziana NISINI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Daniele MOSCHIONI (LEGA), in qualità di cofirmatario dell'interrogazione, ringrazia la sottosegretaria per la puntualità e la precisione della risposta fornita. Si dichiara soddisfatto nell'apprendere del pronto interessamento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e delle altre Istituzioni interessate per accertare la fondatezza dei fatti segnalati e verificare la correttezza dell'operato dei soggetti coinvolti. Sottolinea che la vicenda ha ripercussioni molto vaste, basti pensare alla necessità che non si interrompa la corresponsione degli ammortizzatori sociali in godimento. Da un punto di vista generale, inoltre, la vicenda è, a suo giudizio, paradigmatica di una problematica ben più ampia, che ha la sua radice nell'eccessivo carico che grava sulle imprese, per la cui riduzione da anni la Lega si spende e fa proposte. Infatti, la necessità di limitare il più possibile i costi spinge molti imprenditori a delocalizzare la produzione dove i carichi finanziari sono più leggeri, con conseguenze negative sui lavoratori e sui territori. A suo avviso, pertanto, un'azione mirata alla riduzione del carico fiscale sulle imprese ridarebbe competitività agli imprenditori italiani, che nulla hanno da imparare dagli stranieri e che, al contrario, potrebbero con la loro tradizione e le loro capacità assumere un ruolo di *leadership*.

5-07316 Costanzo: Iniziative per accertare il rispetto dei diritti dei lavoratori dipendenti da cooperative di facchinaggio, con particolare riferimento a quelle utilizzate da Mondo Convenienza.

La sottosegretaria Tiziana NISINI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Jessica COSTANZO (MISTO-A), intervenendo da remoto, ringraziando la sottosegretaria, si dichiara soddisfatta nell'apprendere dell'intensa attività ispettiva condotta dall'Ispettorato nazionale del lavoro per l'accertamento della vicenda segnalata e di quella programmata su tutto il territorio nazionale per accertare le eventuali violazioni dei diritti dei dipendenti di cooperative. Ritiene tuttavia necessario introdurre

misure che evitino il riproporsi di tali irregolarità, mettendo mano ad una profonda riforma della disciplina delle società cooperative che, nel salvaguardarne lo spirito mutualistico, garantisca ai lavoratori il rispetto dei loro diritti, con particolare riferimento ai delicati passaggi dei cambi di appalto e alle problematiche connesse ai rapporti di somministrazione, ponendo fine al dilagante fenomeno delle cosiddette cooperative spurie.

5-07150 Tucci: Modalità di valutazione e risultati dell'operato professionale dei cosiddetti « navigator ».

La sottosegretaria Tiziana NISINI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Riccardo TUCCI (M5S), pur ringraziando la sottosegretaria, si dichiara deluso dalla risposta fornita. Infatti l'esclusione della competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella valutazione dell'operato dei cosiddetti « navigator » gli appare in contraddizione con la decisione del Governo di non prorogare i loro contratti – decisione superata grazie al MoVimento 5

Stelle, che ha ottenuto la proroga fino al prossimo 30 aprile. A suo giudizio, una decisione di tale tenore dovrebbe basarsi proprio su criteri di valutazione e misurazione di cui, come risulta dalla risposta della sottosegretaria, il Ministero non è in possesso. Auspica, pertanto, che il Governo si attrezzi al più presto con strumenti che permettano di verificare il lavoro svolto dai *navigator*, lavoratori che hanno superato un concorso non facile e che sono costretti ad operare in condizioni estremamente difficili, privi della strumentazione necessaria, specialmente nei centri per l'impiego del Meridione. A tale proposito, si augura che il Governo abbia la volontà di integrare la disciplina del Reddito di cittadinanza, proprio per assicurare la piena operatività dei centri per l'impiego e condizioni di lavoro migliori per i *navigator*, assicurando sul punto il forte impegno del MoVimento 5 Stelle.

Romina MURA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.50.

ALLEGATO 1

Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 3343 Governo.**PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 3343, recante: Delega al Governo per la riforma fiscale;

considerato che il disegno di legge è stato presentato dal Governo dopo l'approvazione del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e altri aspetti del sistema tributario, svolta dalle Commissioni Finanze della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

ricordato che il provvedimento è uno dei disegni di legge collegati alla manovra di bilancio per il triennio 2022-2024, a norma dell'articolo 7, comma 2, lettera f), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, elencati nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2021;

preso atto che la riforma del fisco, inserita nel PNRR come riforma di accompagnamento, è stata avviata con la legge di bilancio 2022, che ha destinato 8 miliardi di euro a interventi specifici su IRPEF e IRAP, in linea con le indicazioni del citato documento conclusivo dell'indagine conoscitiva;

rilevato che gli obiettivi fondamentali della riforma, che costituiscono i principi e i criteri direttivi generali per l'esercizio della delega, enunciati all'articolo 1, sono la crescita dell'economia, attraverso l'aumento dell'efficienza della struttura delle imposte e la riduzione del carico fiscale sui redditi derivanti dall'impiego dei fattori di produzione; la razionalizzazione e la semplificazione del sistema tributario, preservandone la progressività, da attuare anche attraverso la riduzione degli adempimenti a carico dei contribuenti e l'eliminazione dei cosiddetti « micro-tributi », con gettito tra-

scurabile per l'Erario; la riduzione dell'evasione e dell'elusione fiscale;

tenuto conto che sulla revisione del sistema di imposizione personale sui redditi, i cui principi e criteri direttivi specifici sono recati dall'articolo 2, la legge di bilancio 2022 è intervenuta modificando il sistema delle aliquote e rivedendo il sistema delle detrazioni, con particolare riferimento ai redditi da lavoro dipendente, da pensione e da lavoro autonomo;

considerato che gli articoli 3, 4 e 5 elencano i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega, rispettivamente, per la revisione dell'IRES e della tassazione del reddito di impresa, per la razionalizzazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e delle imposte indirette sulla produzione e sui consumi, nonché per il graduale superamento dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);

rilevato che l'articolo 6 reca i principi e criteri direttivi per modificare la disciplina relativa al sistema di rilevazione catastale, non prevista dal documento conclusivo dell'indagine conoscitiva, al fine di modernizzare gli strumenti di individuazione e di controllo delle consistenze dei terreni e dei fabbricati;

tenuto conto che gli articoli 7, 8 e 9 elencano i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega, rispettivamente, per la revisione delle addizionali comunali e regionali all'IRPEF, per la revisione del sistema nazionale della riscossione e per la codificazione delle disposizioni legislative vigenti in materia tributaria;

osservato che le risorse, previste dall'articolo 10 per il finanziamento della riforma, risultano essere state utilizzate dalla legge di bilancio 2022 per le modifiche al sistema di tassazione delle persone fisiche e che, pertanto, come disposto dal comma

2 dell'articolo 10 medesimo, i decreti legislativi dovranno trovare compensazione tra loro o al proprio interno,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

5-07292 Tateo: Iniziative per la verifica della regolarità della procedura di cessazione dell'attività dell'azienda Tessile 2.0 di Martina Franca e del rispetto dei diritti dei dipendenti.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'episodio segnalato mette in luce la responsabilità sociale delle aziende soprattutto nei periodi di difficoltà. Con la legge di bilancio 2022 sono introdotte misure volte a promuovere la responsabilità sociale delle imprese e il dialogo sociale nella gestione di crisi industriali che prevedano la chiusura di una sede o struttura autonoma da parte di datori di lavoro rientranti in una determinata soglia dimensionale.

L'atto di sindacato ispettivo riguarda la verifica della regolarità della procedura di cessazione dell'azienda tessile 2.0 di Martina Franca. A tal fine, il Ministero del lavoro ha chiesto informazioni all'ispettorato nazionale del lavoro e al Ministero dell'interno.

Al riguardo, la Prefettura di Taranto ha rappresentato che nelle scorse settimane, sono apparse notizie di stampa che hanno riportato versioni contrastanti, espresse dal Sindacato dei lavoratori e dai referenti aziendali, in ordine ai fatti verificatisi. La Società avrebbe infatti smentito quanto riferito dalle lavoratrici in ordine alla improvvisa « scomparsa » delle attrezzature da lavoro ed addirittura degli oggetti personali dei dipendenti, sostenendo di aver comunicato, in un incontro sindacale del 17 novembre 2021, le difficoltà economiche aziendali quale motivazione della decisione di recesso dall'affitto e di restituzione dell'immobile al proprietario.

L'organizzazione sindacale FILCTEM CGIL, interpellata sulla problematica dalla medesima Prefettura di Taranto, ha invece confermato la versione dei fatti riferita dalle dipendenti.

Secondo quanto rappresentato dalla Prefettura di Taranto, l'azienda aveva aperto l'opificio a Martina Franca tre anni fa, giungendo, in alcuni momenti, ad impie-

gare circa 15 lavoratori (con contratti a tempo determinato ed indeterminato).

Segnalo, altresì che dall'inizio della pandemia, la Società aveva fatto ricorso agli ammortizzatori sociali, data la consistente contrazione di commesse di lavoro. Risulta che la forza lavoro si era ridotta nell'ultimo periodo a tre unità lavorative.

In particolare, la società ha beneficiato, per la sede di Martina Franca, di due periodi di Cig Covid-19 per una durata temporale complessiva dal 30 agosto 2021 al 5 dicembre 2021.

In base ad ulteriori elementi di approfondimento acquisiti dalla Prefettura di Taranto, il 9 dicembre 2021 è stato presentato oralmente presso gli uffici della Guardia di Finanza di Martina Franca un esposto-denuncia nei confronti della Tessileduepuntozero s.r.l. da parte di due dipendenti che, nella circostanza, hanno asserito di « non lavorare più dal mese di settembre 2021, di non aver ricevuto gli ultimi stipendi, di non essere state ufficialmente licenziate e, pertanto, essendo ancora legate da un contratto di lavoro, di essere impossibilitate ad instaurarne uno nuovo ».

Le esponenti hanno aggiunto che « non avendo avuto alcuna risposta dall'amministratore *pro tempore*, più volte contattato, si recavano sul luogo di lavoro ed ivi giunte prendevano contezza del fatto che presso l'opificio non vi fosse più traccia della Tessileduepuntozero s.r.l. ».

La Guardia di Finanza ha riferito di aver trasmesso l'esposto-denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto per gli eventuali profili di competenza e, inoltre, che a seguito di una preliminare attività investigativa presso la sede operativa dell'azienda, è emerso che la società in argomento non è più effettiva-

mente allocata nella zona industriale di Martina Franca, dove è presente altra azienda dal 1° dicembre scorso. Da visura camerale effettuata dalla stessa Compagnia della Guardia di Finanza è poi risultato che l'azienda tessile in argomento ha trasferito la propria sede legale in Carovigno, provincia di Brindisi.

L'Ispettorato territoriale del lavoro di Taranto ha fatto presente che risulta solo un accertamento ispettivo presso la società in oggetto, attivato su istanza individuale di una lavoratrice e conclusosi con procedura di una conciliazione monocratica *ex* articolo 11 del decreto legislativo n. 124 del 2004.

Secondo le informazioni assunte *medio tempore* dal competente Ispettorato territoriale del lavoro di Taranto, i tre lavoratori impiegati nell'azienda risultano trasferiti dal 10 gennaio scorso nella sede di Carovigno (Br).

Tanto premesso, il Ministero del lavoro assicura la massima attenzione sull'evoluzione, della vicenda e si impegna a sostenere, per quanto di competenza, tutte le iniziative utili affinché i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici coinvolti siano doverosamente rispettati anche all'esito di ulteriori valutazioni di carattere ispettivo che verranno poste in essere da parte dell'ispettorato del lavoro in ordine alla vicenda segnalata.

ALLEGATO 3

5-07316 Costanzo: Iniziative per accertare il rispetto dei diritti dei lavoratori dipendenti da cooperative di facchinaggio, con particolare riferimento a quelle utilizzate da Mondo Convenienza.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione ai fatti citati ed alle questioni poste nell'interrogazione parlamentare, è doveroso preliminarmente rappresentare che il mancato pagamento delle competenze stipendiali all'apprendista della Veneta Logistic è stato risolto il 4 gennaio scorso sono stati infatti risolti alcuni problemi tecnici di competenza degli istituti di credito coinvolti nella vicenda.

Con riferimento alla problematica di carattere generale concernente i rapporti tra la società Mondo convenienza e le cooperative di facchinaggio di cui questa si avvale, è stato interpellato l'ispettorato nazionale del lavoro (INL).

Il fenomeno segnalato è noto all'INL ed è già da tempo interessato da apposite iniziative ispettive.

Da ultimo, in data 4 ottobre 2021, l'INL ha avviato una vigilanza straordinaria rivolta proprio alle aziende addette alla logistica e/o al trasporto operanti presso i magazzini con insegna « Mondo Convenienza ».

Tale iniziativa veniva avviata anche sulla base di segnalazioni e notizie in merito a denunciate condizioni di sfruttamento degli addetti al trasporto e montaggio di mobili.

Il trasporto, la consegna ed il montaggio dei mobili, ad eccezione delle ipotesi di ritiro diretto presso i magazzini da parte del cliente finale, sono affidati in appalto a diverse società esterne, costituite anche in forma di cooperativa, tra le quali risulta una massiccia « migrazione » del personale assunto con qualifica di facchino e/o addetto al trasporto/montaggio.

In particolare, la società Veneta Logistic Srl citata nell'interrogazione, operativa nelle province di Ravenna, Verona, Torino e Brescia, ha assorbito il personale della Movi-

mob soc. coop così come parte del personale della TSL Service soc.coop.

Si precisa, peraltro, che anche antecedentemente all'avvio della suddetta vigilanza straordinaria, erano state avviate diverse attività ispettive, alcune effettuate in congiunta con l'INPS, nei confronti di alcune società di logistica operanti presso i magazzini di Mondo Convenienza, con esiti che avevano evidenziato omissioni contributive e retributive connesse alle contestate irregolarità per omesse o infedeli registrazioni sul LUL e alle accertate violazioni in materia di orario di lavoro.

La citata vigilanza straordinaria avviata nel mese di ottobre 2021 ha interessato tutto il territorio nazionale con particolare riguardo alle regioni: Abruzzo, Lazio, Toscana, Sardegna, Umbria, Emilia-Romagna, Veneto, Piemonte, Liguria, Lombardia, Campania e Puglia.

Le verifiche ispettive si sono focalizzate in particolare sui seguenti fenomeni: lo sfruttamento lavorativo, la violazione della normativa in materia di orario di lavoro, l'applicazione di un CCNL meno oneroso (es. CCNL pulizie o multiservizi) in luogo del CCNL di riferimento (CCNL trasporto merci e logistica), le illecite esternalizzazioni ed elusione della normativa sugli appalti di servizi, anche mediante il ricorso a cooperative spurie, le violazioni in materia di salute e sicurezza, le violazioni in materia contributiva, assicurativa e fiscale.

Gli accertamenti ispettivi sono tutt'ora in corso ma, dai primi riscontri pervenuti dagli Uffici interessati, risulterebbero confermate alcune ipotesi di irregolarità segnalate.

La problematica segnalata dall'onorevole interrogante, in ordine ai suoi profili sistemici, è di assoluta rilevanza.

Dall'analisi dei risultati dell'attività di vigilanza, con particolare riferimento ad alcuni comparti produttivi, emergono diversi profili di violazioni della normativa lavoristica, sia in materia di condizioni di lavoro, sia con riferimento agli appalti illeciti e alla somministrazione fraudolenta di manodopera nonché all'indebito utilizzo dell'istituto cooperativistico.

In particolare, i fenomeni di esternalizzazione illecita, specie in riferimento ad appalti ad alta intensità di manodopera, vedono frequentemente il coinvolgimento di società di comodo, spesso strutturate in forma di società cooperativa che – in contrasto con la propria eminente funzione sociale e mutualistica – viene di fatto utilizzata come mero schema formale a fini elusivi.

Si tratta di fenomeni sempre più spesso strutturati e complessi, nei confronti dei quali l'azione di contrasto, per risultare più efficace, non può essere affidata alla sola attività ispettiva e all'applicazione di meccanismi sanzionatori.

È necessario dunque affiancare all'azione repressiva e di controllo una politica che favorisca l'evoluzione culturale degli imprenditori nell'ottica del rispetto della legalità.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha promosso l'istituzione di una *task force* composta dal Ministero del lavoro,

dall'INL, dall'INPS, dall'INAIL, dall'Agenzia delle entrate, dal Ministero dello sviluppo economico e dai rappresentanti degli altri Ministeri competenti.

È stato pertanto avviato il coordinamento delle attività di controllo e di repressione attraverso una strategia di informazione e di intervento integrata che consente di contrastare più efficacemente gli abusi anche in materia di appalti, di false cooperative e di somministrazione abusiva di manodopera, ma anche di attivare – attraverso politiche incentivanti – percorsi virtuosi di collaborazione con le imprese e gli operatori di settore.

Alla luce di tale confronto tra tutti i soggetti istituzionali e le parti sociali coinvolti, sarà certamente necessario valutare le opportune iniziative legislative che affrontino le gravi problematiche segnalate, con particolare riferimento ai lavori e servizi ad alta intensità di manodopera dove si verificano fenomeni di esternalizzazione irregolare.

Con riferimento alle iniziative di riforma del sistema cooperativo, rappresento poi che il MISE, competente in materia, ha comunicato di aver istituito presso l'ufficio di Gabinetto una commissione/gruppo di studio con il compito di riformare il vigente quadro normativo in tema di enti cooperativi.

ALLEGATO 4

5-07150 Tucci: Modalità di valutazione e risultati dell'operato professionale dei cosiddetti « navigator ».**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'atto di sindacato ispettivo concerne le attività svolte dai navigator e la valutazione del loro operato.

Nelle more dello svolgimento delle procedure di selezione e di assunzione delle unità di personale da destinare ai centri per l'impiego e al fine di rafforzare le politiche attive così come previsto dal PNRR – attraverso l'approvazione in Parlamento di un emendamento presentato nella fase di conversione del decreto-legge n. 152 del 2021 – la società ANPAL Servizi Spa è stata autorizzata a prorogare i contratti stipulati con il personale che opera presso le sedi territoriali delle regioni e delle province autonome per svolgere le attività di assistenza tecnica fino al 30 aprile 2022. La proroga dei contratti avviene nei limiti e a valere sulle risorse assegnate a ciascuna regione ai sensi dell'articolo 12, comma 3-bis, del decreto-legge n. 4 del 2019 e non ancora utilizzate per le assunzioni ivi previste.

Pertanto, Anpal Servizi S.p.A. opererà le proroghe dei contratti dei navigator in ciascuna regione previa verifica presso ciascuna regione che tale proroga agisca senza sovrapporsi alla data di completamento di tutte le assunzioni previste e nei limiti delle risorse disponibili.

I cosiddetti Navigator, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2019, « operano presso le sedi territoriali delle regioni » per la realizzazione di azioni di assistenza tecnica. Ai sensi della medesima disciplina, « le modalità di intervento con cui opera il personale dell'assi-

stenza tecnica » sono stabilite in convenzioni bilaterali che Anpal Servizi ha stipulato con le singole regioni nell'ambito del Piano Straordinario di potenziamento dei Centri per l'impiego (CPI) e delle politiche attive del lavoro adottato con il decreto del Ministro del lavoro del 28 giugno 2019.

Quindi l'attività dei navigator, in conformità con quanto previsto dalla norma e regolata sulle singole realtà regionali dalle convenzioni bilaterali, si configura come un contributo di assistenza tecnica per il potenziamento dei centri per l'impiego. Tale attività è di supporto a quella resa dai centri per l'impiego che sono i terminali operativi, unici titolari dell'erogazione dei servizi pubblici in favore delle persone in cerca di lavoro. Ne consegue che le attività dirette nei confronti dei destinatari svolte dai navigator nell'ambito di tale assistenza tecnica rientrano pienamente nelle prestazioni rese dai CPI.

Certamente non c'è nessun efficace collegamento tra reddito di cittadinanza e ricerca di un'occupazione per i soggetti percettori di reddito. Innanzitutto, occorre considerare che c'è stato un disallineamento tra l'erogazione del sostegno monetario e le iniziative per il lavoro.

Per quanto riguarda lo specifico quesito dell'onorevole interrogante, sentito anche l'Anpal, non appare possibile, oltre a non essere corretto, chiarire le singole attività dei navigator: pertanto la valutazione degli stessi non può essere disgiunta dal contesto delle attività e delle prestazioni unico, integrato e a totale titolarità dei CPI.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1972 D'Attis, recante « Interventi per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS e le epidemie infettive aventi carattere di emergenza ».	
Rappresentanti della Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani (FOFI)	204
Rappresentanti dell'Associazione nazionale per la lotta contro l'AIDS (ANLAIDS Onlus) e dell'Associazione solidarietà AIDS Onlus	204
SEDE CONSULTIVA:	
DL 228/2021: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. C. 3431 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	204
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	207
SEDE REFERENTE:	
DL 1/2022: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore. C. 3434 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	205
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	206

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 19 gennaio 2022.

Audizioni, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1972 D'Attis, recante « Interventi per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS e le epidemie infettive aventi carattere di emergenza ».

Rappresentanti della Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani (FOFI).

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.35 alle 13.50.

Rappresentanti dell'Associazione nazionale per la lotta contro l'AIDS (ANLAIDS Onlus) e dell'Associazione solidarietà AIDS Onlus.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.50 alle 14.25.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 19 gennaio 2022. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.

La seduta comincia alle 14.25.

DL 228/2021: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.

C. 3431 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 18 gennaio 2022.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri la relatrice, deputata Boldi, ha svolto la relazione e ha avuto inizio la discussione.

Chiede, quindi, se vi siano altri deputati che intendono intervenire.

Elena CARNEVALI (PD), nel ringraziare la relatrice per il lavoro svolto, rileva che il provvedimento che reca la proroga di termini legislativi, largamente atteso, contiene disposizioni assai eterogenee che in diversi casi consentono di sanare situazioni critiche alle quali non è stato possibile fornire una risposta in sede di approvazione della legge di bilancio.

Rientrano in quest'ambito, per quanto riguarda le competenze della Commissione Affari sociali, le disposizioni che prorogano l'utilizzo del personale sanitario in quiescenza per fare fronte all'emergenza sanitaria. Sottolinea che tale norma riveste un ruolo strategico, anche al fine di supportare adeguatamente la campagna vaccinale in atto per contrastare la diffusione del COVID-19.

Per quanto concerne il parere che la Commissione si accinge ad approvare, ritiene che esso debba contenere un riferimento alla necessità di prorogare le disposizioni che tutelano i lavoratori fragili attraverso l'equiparazione al ricovero ospedaliero del periodo di assenza dal servizio. Nel dichiararsi consapevole che tale intervento comporta oneri finanziari rilevanti, ne sottolinea, tuttavia, l'importanza, al fine di poter assicurare pienamente a tutti la tutela della salute, specialmente alle persone in condizioni di fragilità.

In relazione alle diverse tipologie di incarichi afferenti al settore sanitario, previste dagli articoli 2-*bis* e 2-*ter* del decreto-legge n. 18 del 2020, rileva che fortunatamente si sta prendendo atto della necessità di disporre di un livello adeguato di personale, anche a prescindere dall'attuale fase pandemica. Ribadisce, quindi, la necessità di prevedere investimenti al riguardo per

assicurare la piena funzionalità del Servizio sanitario nazionale, segnalando, in particolare, le esigenze del comparto della medicina di emergenza-urgenza.

Rossana BOLDI (LEGA), *relatrice*, ringrazia la deputata Carnevali per avere posto all'attenzione della Commissione alcuni temi, segnalando che essi trovano in parte riscontro nella proposta di parere che ha predisposto. Illustra, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 14.35.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 19 gennaio 2022. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.

La seduta comincia alle 14.35.

DL 1/2022: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore. C. 3434.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 gennaio 2022.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri si è aperta la discussione, con lo svolgimento degli interventi da parte di alcuni colleghi.

Nel ricordare che con la seduta odierna si concluderà la discussione sul provvedimento in esame, chiede se vi siano altri deputati che intendono intervenire.

Rossana BOLDI (LEGA) prospetta l'intenzione di intervenire in modo più diffuso e puntuale nell'ambito della discussione che si svolgerà in sede di esame degli emendamenti.

Elena CARNEVALI (PD), *relatrice*, ricollegandosi all'intervento svolto dall'onorevole Boldi nella seduta precedente, in cui chiedeva conto del criterio impiegato per la determinazione dell'età anagrafica in relazione alla quale è stata stabilita la vaccinazione obbligatoria, sottolinea la possibilità di consultare la relazione illustrativa del provvedimento in esame nella quale sono esposte in modo molto puntuale le ragioni a fondamento della scelta di prevedere la vaccinazione obbligatoria per persone che abbiano compiuto almeno cinquant'anni. Ribadisce, inoltre, quale considerazione personale, la correttezza di tale approccio ai fini dell'efficace gestione dell'emergenza epidemiologica specialmente se si tiene conto, in una prospettiva di sistema, sia della necessità di somministra-

zione del vaccino a persone non ancora vaccinate per libera scelta sia dell'avvio della campagna vaccinale rivolta ai bambini di età compresa fra i cinque e gli undici anni.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.50.

ALLEGATO

**DL 228/2021: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.
C. 3431 Governo.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 228 del 2021, recante « Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi » (C. 3431 Governo);

condivise, in particolare, le disposizioni recate dall'articolo 4, ai commi 1 e 2, con riferimento alla proroga della normativa transitoria che consente lo svolgimento di alcuni incarichi ai medici iscritti ai corsi di formazione specialistica o ai corsi di formazione in medicina generale, in considerazione dell'attuale carenza di medici e del permanere dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

espresso, altresì, apprezzamento per la proroga del termine per la trasformazione, senza devoluzione di patrimonio, delle Società di mutuo soccorso (SOMS) in Associazioni di promozione sociale (APS) o in altre associazioni del Terzo settore;

evidenziata, in ordine all'ulteriore proroga, fino al 30 giugno 2022, della sospensione dell'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di divieto di alcune procedure di sperimentazione su animali a fini scientifici – di cui al comma 6 dell'articolo 4 – l'insufficienza di tale differimento, che presumibilmente non consentirebbe di predisporre una nuova disciplina organica della materia che sia coerente con l'ordinamento dell'Unione europea;

rilevato altresì, con riferimento alla facoltà di conferimento di incarichi, con possibilità di cumulo tra remunerazione dell'incarico e trattamento pensionistico, a

dirigenti medici, veterinari e sanitari, nonché agli operatori socio-sanitari, collocati in quiescenza, di cui ai commi 7 e 8 del predetto articolo 4, che la proroga ivi prevista, al 31 marzo 2022, potrebbe essere ragionevolmente aumentata, stante il probabile protrarsi dell'esigenza di fare ricorso al personale in quiescenza;

ravvisata, inoltre, l'opportunità di introdurre nel provvedimento in oggetto ulteriori disposizioni recanti proroghe di termini di normative afferenti alle competenze della XII Commissione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di:

a) estendere la proroga di cui all'articolo 4, comma 6, oltre il termine del 30 giugno 2022, ritenuto inadeguato, per le ragioni indicate in premessa;

b) aumentare la durata della proroga di cui all'articolo 4, commi 7 e 8, oltre il termine del 31 marzo 2021, considerato troppo breve, alla luce del protrarsi dell'emergenza epidemiologica e della carenza di personale medico e sanitario, differendolo al 31 dicembre 2022;

c) introdurre nel testo del provvedimento in oggetto una norma volta a prevedere che la disposizione in materia di formazione continua in medicina di cui all'articolo 38-*bis* del decreto-legge n. 152

del 2021, che subordina l'efficacia delle polizze assicurative all'assolvimento dell'obbligo formativo ECM, entri in vigore a decorrere dal triennio formativo successivo a quello indicato dal predetto articolo (2023-2025), e dunque dal triennio formativo 2026-2028;

d) introdurre nel provvedimento in esame una norma che proroghi la disposizione di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2021, in materia di equiparazione al ricovero ospedaliero del periodo di assenza dal servizio per i lavoratori in condizioni di fragilità.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	209
DL 228/2021 recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. C. 3431 Governo (Parere alle Commissioni I e V) (<i>Esame e rinvio</i>)	209
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	210

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 19 gennaio 2022. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

La seduta comincia alle 13.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

DL 228/2021 recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.

C. 3431 Governo.

(Parere alle Commissioni I e V).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Luciano CILLIS (M5S), *relatore*, riferisce che la XIII Commissione è chiamata ad esprimere un parere, alle Commissioni riunite I Affari costituzionali e V Bilancio,

sul provvedimento in titolo recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi che si compone di 25 articoli.

Con riferimento ai profili di competenza della XIII Commissione segnala, in particolare, l'articolo 18 che prevede il rinvio al 30 aprile 2022 del termine previsto per l'adozione del decreto ministeriale che deve indicare i criteri per l'attuazione del monitoraggio delle operazioni di carico e scarico di cereali e farine di cereali, anziché entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio 2021, come originariamente previsto. A tal fine, l'articolo in commento, composto di un solo comma, novella il comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021).

Rammenta, in proposito, che i commi 139-143 dell'articolo 1 della citata legge n. 178 del 2020 hanno introdotto il monitoraggio – tramite un apposito registro telematico nell'ambito del SIAN – delle operazioni di carico e scarico di cereali e farine di cereali.

Nello specifico, il citato comma 139 prevede che, allo scopo di consentire un accurato monitoraggio delle produzioni cerealicole presenti sul territorio nazionale, chiunque detenga, a qualsiasi titolo, cereali e farine di cereali, sia tenuto a registrare, in

un apposito registro telematico istituito nell'ambito dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), tutte le operazioni di carico e scarico, se la quantità del singolo prodotto superi le 5 tonnellate annue. Le operazioni di carico e scarico per vendita o trasformazione di cereali e di sfarinati a base di cereali, di provenienza nazionale e unionale ovvero importate da Paesi terzi, devono essere registrate nel suddetto supporto telematico entro sette giorni lavorativi dall'effettuazione delle operazioni stesse (comma 140).

Evidenzia quindi che il comma 141, prima della novella in commento, prevedeva che le modalità di applicazione dei commi da 139 a 142, per i quali sono previsti oneri pari a 1 milione di euro per il solo anno 2021, fossero stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2021 (ossia entro il 1° gennaio 2021). Ora, la disposizione in commento, come anticipato, proroga al 30 aprile 2022 il termine per l'emanazione del predetto decreto ministeriale.

Rammenta, inoltre, che, ai sensi del comma 142 dell'articolo 1 della medesima legge di bilancio 2021, chiunque, essendo obbligato, non istituisca il predetto registro di cui al comma 139, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 20.000; si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro a chiunque non rispetti le modalità di tenuta telematica del registro stabilite con il

decreto di cui al comma 141. Nel caso in cui le predette violazioni riguardino quantitativi di cereali o farine di cereali non registrati superiori a 50 tonnellate, si applica la sanzione accessoria della chiusura dello stabilimento da sette a trenta giorni.

Nel preannunciare che proporrà alla Commissione di esprimere un parere favorevole sul provvedimento in esame, auspica che i gruppi parlamentari possano convergere al fine di proporre alcune necessarie modifiche normative alla disciplina vigente volte al concreto rilancio del settore cerealicolo.

Antonella INCERTI (PD) con riferimento all'auspicio espresso dal relatore ritiene che si possa intervenire anche in sede emendativa del provvedimento in esame, presso le Commissioni di merito, e non solo nell'ambito del parere da esprimere in sede consultiva.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta che verrà programmata dopo la prevista sospensione dei lavori.

La seduta termina alle 13.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.40 alle 13.45.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 228/2021: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. C. 3431 Governo (Parere alle Commissioni I e V) (<i>Esame e rinvio</i>)	211
DL 1/2022: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore. C. 3434 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	214
Modifica all'articolo 18-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di rilascio del permesso di soggiorno alle vittime del reato di costrizione o induzione al matrimonio. C. 3200 Ascari (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	216
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	217

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 19 gennaio 2022. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 13.30.

DL 228/2021: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.

C. 3431 Governo.

(Parere alle Commissioni I e V).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Francesca GALIZIA (M5S), *relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare, per i profili di competenza, ai fini del parere da rendere alle Commissioni I e V che esaminano il provvedimento in sede referente, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.

Evidenzia preliminarmente che il provvedimento, che si compone di 25 articoli, presenta – come di consueto per i decreti-legge di proroga termini – un contenuto eterogeneo, per cui si limiterà a illustrare brevemente, come di seguito riportato, raggruppandole per materia, le misure di interesse comunitario.

Per quanto attiene alla materia della sanità, segnala il comma 1 dell'articolo 4, che proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 il termine finale di applicazione della disciplina transitoria che consente l'assegnazione degli incarichi di medicina generale ai medici iscritti al relativo corso di formazione specialistica, in considerazione dell'attuale carenza di medici di base e nelle more di una revisione complessiva del relativo sistema di formazione. Ricorda in proposito che l'assegnazione degli incarichi ai medici ai sensi della deroga transitoria in esame, sotto il profilo della disciplina europea, costituisce una facoltà dello Stato membro (con riferimento agli iscritti ai corsi di formazione specifica in medicina generale), ai sensi dell'articolo 29 della diret-

tiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005.

Per quanto riguarda la materia della sperimentazione sugli animali, segnala l'articolo 4, comma 6, il quale, mediante una modifica all'articolo 42 del decreto legislativo n. 26 del 2014, dispone l'ulteriore proroga, dal 1° gennaio 2022 – termine da ultimo disposto dall'articolo 4, comma 5, del decreto-legge n. 183 del 2020) – al 30 giugno 2022, della sospensione dell'applicazione dei divieti di alcune procedure di sperimentazione su animali (xenotrapianti, sostanze d'abuso e possibilità di impiego di un animale procedure di sperimentazione successive alla prima solo in caso in cui queste siano classificate come « lievi » o « non risveglio », ovvero condotte in anestesia generale).

Ricorda che le sollecitazioni alle proroghe della sospensione dei richiamati divieti derivano in special modo dalle segnalazioni degli enti scientifici contrari all'interruzione della ricerca in tali settori, sollecitazioni recentemente espresse anche presso la Commissione nell'ambito dell'indagine conoscitiva in corso sulle procedure di infrazione. Ricorda infatti in proposito che la Commissione europea ha aperto a carico dell'Italia una procedura d'infrazione, tuttora in corso, per il recepimento non corretto della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, in base al rilievo per cui in sede di recepimento (con l'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26) sono stati introdotti divieti più rigorosi rispetto a quelli previsti dalla direttiva medesima.

Ricorda, inoltre, che il medesimo decreto legislativo di recepimento della citata direttiva ha previsto un monitoraggio per valutare l'effettiva disponibilità dei metodi alternativi durante il periodo di sospensione del divieto e consentire alle attività interessate opportuni tempi di adeguamento all'esito del monitoraggio. La relazione introduttiva informa in proposito che il Centro di riferimento per i metodi alternativi dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Lombardia ed Emilia-Romagna e il Consiglio Superiore di Sanità hanno evidenziato come, ad oggi, in questi campi di

ricerca non siano riconosciuti metodi alternativi scientificamente validi all'utilizzo di animali.

In materia di aiuti alle imprese segnala, in primo luogo, l'articolo 10 che, ai commi 2 e 3, proroga i termini per l'adozione del decreto ministeriale con cui dovranno essere definite le modalità di assegnazione delle risorse destinate alle imprese che operano nel settore ferroviario, a titolo di ristoro dei danni economici subiti a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché i termini per la rendicontazione da parte delle imprese beneficiarie. Ricorda in proposito che l'erogazione degli aiuti in questione è assoggettata alla dichiarazione di compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In proposito, la relazione introduttiva informa che, non essendosi ancora espressa la Commissione europea, non è stato possibile provvedere all'istruttoria per l'ammissione delle domande al contributo nei termini originariamente previsti, rendendosi quindi necessaria la proroga in oggetto.

Sempre in materia di aiuti di Stato, segnala altresì l'articolo 20, il quale, a seguito della proroga dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 del « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 » (Com. C(2020) 1863 *final* e ss. mod. e int.) disposta dalla Commissione europea con la sesta modifica al citato Quadro temporaneo, proroga i termini entro i quali – previa notifica e conseguente autorizzazione della Commissione UE – le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio – a valere sulle risorse proprie ed entro i limiti di indebitamento previsti dall'ordinamento contabile – hanno la facoltà di adottare regimi di aiuti alle imprese secondo i massimali e le modalità definiti dal citato Quadro temporaneo.

In particolare, l'articolo in esame proroga: a) dal 31 dicembre 2022 al 31 giugno 2023, il termine entro il quale le misure concesse sotto forma di strumenti rimborsabili (anticipi, garanzie, prestiti o altro)

possono essere convertite in altre forme di aiuto, come le sovvenzioni; *b*) di 6 mesi, al 30 giugno 2022, i regimi di aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti e di tassi d'interesse agevolati per i prestiti pubblici; *c*) di 6 mesi, al 30 giugno 2022, il termine entro il quale possono essere concessi gli aiuti sotto forma di sovvenzioni, per il pagamento dei salari dei dipendenti al fine di evitare i licenziamenti; *d*) di 6 mesi, al 30 giugno 2022 la concedibilità degli aiuti sotto forma di sostegno ai costi fissi non coperti dalle imprese, specificando, conseguentemente, che gli aiuti coprono i costi fissi non coperti nel periodo compreso tra 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2022 (anziché 31 dicembre 2021) e che il calo di fatturato nel periodo considerato (di almeno il 30 per cento) deve sempre essere rapportato al corrispondente periodo del 2019. Infine, è prorogata all'annualità 2022 il termine di concessione degli aiuti sotto forma di agevolazioni fiscali. Per tutte le fattispecie citate sono richiamati i limiti e le condizioni previste alle corrispondenti sezioni del citato Quadro temporaneo.

In tema di tutela dell'ambiente, segnala l'articolo 11, che ai commi 1 e 2 interviene sul termine di decorrenza degli obblighi in materia di etichettatura degli imballaggi ai sensi dell'articolo 219, comma 5, del Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152/2006), sospendendo ulteriormente (dopo una precedente sospensione già disposta dall'articolo 39 del decreto-legge n. 41/2021) l'applicazione di tali obblighi fino al 30 giugno 2022. Viene altresì previsto che i prodotti privi dei requisiti di etichettatura già posti in commercio o etichettati al 1° luglio 2022 possano essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte, demandando ad un decreto ministeriale la definizione di apposite linee guida tecniche per l'etichettatura degli imballaggi.

Ricorda in proposito che la disposizione oggetto di sospensione prevede che tutti gli imballaggi debbano essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione europea, al fine di facilitare la raccolta, il riutilizzo, il re-

cupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. Ricorda altresì che la materia degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggi è disciplinata da apposite direttive europee (direttiva 94/62/CE e successive modificazioni) che hanno altresì definito specifici obiettivi di riciclaggio per gli imballaggi. Osserva pertanto che è importante che la reiterata sospensione dei termini di applicazione della normativa in questione, benché funzionale a definire con apposita normativa secondaria l'assetto applicativo delle disposizioni, non si prolunghi eccessivamente.

In materia di energia, segnala l'articolo 11, comma 4, che proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2026 il periodo di godimento dei benefici, rappresentati da condizioni più vantaggiose dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica (cd. meccanismo di *import* virtuale, istituito dall'articolo 32 della legge n. 99/2009) riconosciuti alle imprese energivore nazionali a fronte del loro impegno a finanziare la realizzazione di alcune linee di interconnessione con l'estero (cd. *interconnector*). Conseguentemente, la norma prevede che ARERA aggiorni le proprie delibere in cui è previsto l'elenco dei Paesi esteri nei cui mercati gli Assegnatari possono acquistare l'energia elettrica oggetto del servizio di importazione virtuale.

In materia di controllo dei settori strategici, segnala in primo luogo l'articolo 17, che estende al 31 dicembre 2022 il termine di applicabilità della disciplina emergenziale dei poteri speciali del Governo nei settori di rilevanza strategica, legata agli effetti sul comparto industriale della pandemia da COVID-19. Al riguardo ricorda che il decreto-legge n. 23 del 2020 ha inciso sulla disciplina dei poteri speciali del Governo nei settori di rilevanza strategica (*golden power*), sia con modifiche alla disciplina strutturale, sia con l'introduzione di una disciplina emergenziale, legata alla pandemia da COVID-19. I termini di tale disciplina emergenziale sono già stati oggetto di proroghe ad opera del decreto-legge n. 137 del 2020 e del decreto-legge n. 56 del 2021.

Sempre nell'ambito degli interventi nei settori strategici, segnala inoltre l'articolo 21, che reca una serie di modifiche a disposizioni che riguardano la destinazione delle risorse finanziarie derivanti dai fondi sequestrati e acquisiti dalla società Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria a titolo di prezzo di sottoscrizione di prestiti obbligazionari, al fine – dichiarato nella relazione illustrativa – di consentire l'utilizzo delle maggiori risorse a disposizione, destinando le stesse anche alla finalità di decarbonizzazione ed elettrificazione del ciclo produttivo dell'acciaio, in coerenza con gli obiettivi del PNRR e del programma *Next Generation EU*. L'efficacia della misura è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

In conclusione, si riserva di esprimere una proposta di parere che, fatti salvi eventuali rilievi che emergano dal dibattito in Commissione, preannuncia favorevole.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 1/2022: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore. C. 3434 Governo.

(Parere alla XII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Filippo SENSI (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata a esaminare il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore. Osserva in primo luogo che si tratta dell'ultimo di una serie di provvedimenti emanati recentemente in rapida successione, al fine di contenere l'andamento crescente della curva pandemica. Nel richiamare il quadro normativo

su cui interviene il provvedimento in esame, fa presente che all'inizio della stagione invernale, in vista dell'incremento dei contagi, con il decreto-legge n. 172 del 26 novembre 2021 erano state previste misure di contenimento, quali l'estensione dell'obbligo di vaccinazione ad alcune categorie del pubblico impiego, l'ampliamento del novero di attività per accedere alle quali sono richieste le certificazioni verdi, l'esigenza in alcuni casi del cd. *green pass* « rafforzato » (ovvero conseguente all'avvenuta vaccinazione o guarigione), riducendone da dodici a nove mesi la relativa validità.

La rapida progressione della variante *Omicron* del virus, connotata da maggiore diffusività, ha richiesto tuttavia, ripetutamente, la revisione delle misure disposte, con il conseguente succedersi, in breve volgere di tempo, di tre ulteriori decreti-legge: il decreto-legge n. 221 del 24 dicembre 2021; il decreto-legge n. 229 del 30 dicembre 2021; il decreto-legge n. 1 del 7 gennaio 2022 in esame.

In particolare, il decreto-legge n. 221 del 24 dicembre 2021 ha, tra l'altro, posticipato di tre mesi (al 31 marzo 2022) lo stato di emergenza nazionale, riducendo ulteriormente a sei mesi la validità delle certificazioni verdi da vaccinazione (equiparandola a quella dei certificati verdi generati da guarigione); ha reintrodotta anche per la zona bianca e per i luoghi all'aperto, nonché per i mezzi di trasporto, l'obbligo di mascherina, in alcuni casi FFP2; ha esteso l'obbligo di utilizzo della certificazione verde 'rafforzata', disciplinato i controlli degli ingressi nel territorio nazionale e previsto prezzi calmierati per i test antigenici rapidi.

Il decreto-legge n. 229 del 30 dicembre 2021 ha esteso ulteriormente l'obbligo di utilizzo della certificazione verde 'rafforzata' per determinati servizi, attività e mezzi di trasporto, limitando inoltre la capienza di pubblico per le competizioni e gli eventi sportivi in zona bianca. Ha altresì disposto la disapplicazione della quarantena precauzionale per i possessori di *green pass* rafforzato che abbiano avuto contatti stretti con soggetti positivi al Covid-19, prevedendo un regime di autosorveglianza.

In tale quadro normativo interviene infine il decreto-legge n. 1 del 7 gennaio 2022 in esame, che si compone di 6 articoli, il primo dei quali estende, con decorrenza dal 1° febbraio 2022 e fino al 15 giugno 2022, a coloro che abbiano più di cinquanta anni di età, fatte salve le esclusioni per motivi sanitari, l'obbligo di vaccinazione, finora disposto solo per alcuni settori lavorativi, prevedendo altresì una sanzione amministrativa pecuniaria di 100 euro per coloro che alla data del primo febbraio non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario, o completato lo stesso nel rispetto dei termini previsti dal Ministero della salute o non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinate primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi.

Viene inoltre esteso l'ambito di applicazione dell'obbligo di accesso ai luoghi di lavoro con certificato verde COVID-19 « rafforzato » con riferimento ai soggetti di età superiore ai cinquanta anni (ferma restando la condizione della certificazione verde non rafforzata per i soggetti di età inferiore), in mancanza del quale i lavoratori sono considerati assenti ingiustificati e non è loro dovuta la retribuzione né ogni altro compenso.

L'articolo 2 estende tale obbligo al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori (salve, in tutti i casi, le esenzioni per specifiche ragioni cliniche).

L'articolo 3 amplia il novero di attività e servizi per l'accesso ai quali la certificazione verde (*non* 'rafforzata') è richiesta quale requisito (pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, determinate attività commerciali, colloqui con i detenuti) disciplinando altresì l'accesso alle strutture in cui si esercitano le funzioni giudiziarie.

L'articolo 4 reca specifiche disposizioni per la gestione dei casi di positività al virus nel sistema educativo, didattico e formativo, con previsioni differenziate a seconda del ciclo di istruzione e del numero di casi positivi.

In particolare precisa che per quanto riguarda i servizi educativi e scolastici per l'infanzia si prevede la sospensione delle

attività della sezione o del gruppo classe per la durata di almeno dieci giorni laddove emerga un caso confermato di positività al COVID-19.

Per quanto concerne le scuole primarie si prevede un regime differenziato a seconda del numero dei casi confermati di positività al COVID-19: con un caso si prevede un regime di sorveglianza mediante l'effettuazione di test antigenico o molecolare; con almeno due casi, si prevede l'adozione della didattica digitale integrata a distanza per almeno dieci giorni.

In relazione, infine, alle scuole secondarie di primo grado e di secondo grado e al sistema di istruzione e formazione professionale, con un caso confermato di positività al COVID-19 l'attività didattica prosegue in presenza osservando il regime di autosorveglianza con l'utilizzo delle mascherine di tipo FFP2; con due casi si applicano le regole di cui sopra per coloro in possesso del *green pass* rafforzato, con adozione, per tutti gli altri, dell'attività didattica a distanza per almeno dieci giorni. Con almeno tre casi si prevede, infine, di proseguire le attività nella forma della didattica digitale integrata a distanza per almeno dieci giorni.

In base all'articolo 5, nell'ambito delle attività connesse al tracciamento dei contagi di COVID-19, si dispone, sino al 28 febbraio 2022, l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi, presso le farmacie o presso le strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 105 del 2021, alla popolazione scolastica frequentante la scuola secondaria di primo e secondo grado, sulla base di idonea prescrizione medica rilasciata dal pediatra di libera scelta o dal medico di medicina generale. A tal fine è autorizzata una spesa di 92.505.000 euro.

L'articolo 6 dispone l'entrata in vigore del decreto il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ovvero dal giorno 8 gennaio 2022.

In conclusione, ravvisando limitati profili di competenza per la Commissione e l'assenza di criticità sotto il profilo della compatibilità del provvedimento con la normativa europea, si riserva di presentare

una proposta di parere che preannuncia favorevole, fatti salvi eventuali rilievi che emergano dal dibattito.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica all'articolo 18-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di rilascio del permesso di soggiorno alle vittime del reato di costrizione o induzione al matrimonio. C. 3200 Ascari.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Alessandro GIGLIO VIGNA (LEGA), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla I Commissione Affari costituzionali sulla proposta di legge, composta di un unico articolo con un unico comma, che include il reato di matrimonio forzato, di cui all'articolo 558-*bis* del codice penale, nell'elenco dei reati che prevedono il rilascio alla vittima del permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica, disciplinato dall'articolo 18-*bis* del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.

Rileva preliminarmente che la proposta, di iniziativa parlamentare, intende colmare una lacuna nel nostro ordinamento giuridico rinvenibile nell'assenza di riferimenti al citato reato di matrimonio forzato nel testo unico dell'immigrazione, e, in particolare, nell'articolo 18-*bis*, introdotto proprio per contrastare la violenza contro le donne. Non è stato, infatti, ancora inserito tra le fattispecie che consentono il rilascio del permesso di soggiorno l'essere vittima del reato di matrimonio forzato, un fenomeno che riguarda soprattutto le giovani donne che occorre tutelare, dando loro la

possibilità di emanciparsi dalla famiglia e dalla situazione in cui vertono.

Al fine di comprendere il quadro normativo in cui si colloca l'intervento legislativo, ricorda che l'articolo 558-*bis* del codice penale, introdotto dall'articolo 7 della legge n. 69 del 2019 (cosiddetto «Codice rosso») punisce con la reclusione da uno a cinque anni, chiunque con violenza o minaccia costringe una persona a contrarre matrimonio o unione civile e, approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell'autorità derivante dall'affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile.

In ragione della possibile dimensione ultranazionale del fenomeno, il reato è punito anche quando è commesso all'estero da un cittadino italiano o da uno straniero residente in Italia ovvero in danno di un cittadino italiano o di uno straniero residente in Italia, e la pena è aumentata se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni diciotto, con un ulteriore inasprimento se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni quattordici. La condotta punibile consiste nel costringere «altri», senza alcun requisito di età, a sposarsi o a contrarre un'unione civile e la *ratio* della fattispecie penale è quella di tutelare il libero consenso delle parti all'unione, evitando pressioni fisiche o psicologiche.

La norma adempie anche all'obbligo, sancito dall'articolo 37 della Convenzione di Istanbul, ratificata con la legge n. 77 del 2013, che richiede agli Stati firmatari di prevedere una sanzione penale per le condotte consistenti nel costringere un adulto o un minore a contrarre un matrimonio e nell'attirare un adulto o un minore nel territorio di uno Stato estero, diverso da quello in cui risiede, con lo scopo di costringerlo a contrarre un matrimonio.

In tale contesto, ricorda altresì che l'articolo 18-*bis* del testo unico immigrazione – introdotto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 93 del 2013 – prevede il rilascio del permesso di soggiorno alle vit-

time di atti di violenza in ambito domestico. La finalità del permesso di soggiorno è consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza. La citata disposizione prevede dunque il rilascio di un permesso di soggiorno allo straniero in presenza dei determinati presupposti: devono infatti essere riscontrate violenze domestiche o abusi nei confronti di uno straniero nel corso di operazioni di polizia, indagini o procedimenti penali per uno dei seguenti reati: maltrattamenti contro familiari e conviventi, ai sensi dell'articolo 572 del codice penale; lesioni personali, semplici e aggravate, ai sensi degli articoli 582 e 583 del codice penale; mutilazioni genitali femminili, ai sensi dell'articolo 583-bis del codice penale; sequestro di persona, ai sensi dell'articolo 605 del codice penale; violenza sessuale, ai sensi dell'articolo 609-bis del codice penale; atti persecutori, ai sensi dell'articolo 612-bis del codice penale; per uno qualsiasi dei delitti per i quali il codice di procedura penale prevede l'arresto obbligatorio in flagranza, ai sensi dell'articolo 380 del codice di procedura penale.

In presenza di questi presupposti si apre un procedimento che contempla la proposta o il parere favorevole dell'autorità giudiziaria procedente al questore di rilascio del permesso di soggiorno. A conclusione del procedimento il questore rilascia il permesso di soggiorno se ne ricorrono i presupposti. Tale permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica ha la durata di un anno e consente l'accesso ai servizi assistenziali ed allo studio, nonché l'iscrizione nell'elenco anagrafico previsto per i servizi alle persone in cerca di lavoro, o lo svolgimento di lavoro subordinato e autonomo, fatti salvi i requisiti minimi di età.

Il permesso è revocato in caso di condotta dello straniero incompatibile con le finalità del rilascio, ovvero quando vengono meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio. Segnala in particolare che l'inserimento della fattispecie del reato di matrimonio forzato di cui all'articolo 558-bis del codice penale tra quelle che consentono il rilascio del permesso di soggiorno alle vittime di particolari reati com-

porterà inoltre che nei confronti dello straniero condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno dei delitti di cui al comma 1 del citato articolo 18-bis – tra cui rientrerà il reato di matrimonio di forzato –, commessi in ambito di violenza domestica, possano essere disposte la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione ai sensi dell'articolo 13 del testo unico dell'immigrazione. È evidente pertanto, a suo avviso, che la previsione, per chi è condannato per aver commesso il reato di matrimonio forzato, di poter incorrere anche nella revoca del permesso di soggiorno e nell'espulsione, possa avere una funzione deterrente nei confronti della commissione del citato reato.

Da ultimo, rammenta che il comma 5 del citato articolo 18-bis precisa che le disposizioni sul permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica si applicano anche ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea e ai loro familiari. L'estensione dell'applicazione della disposizione ai cittadini comunitari è presumibilmente finalizzata a consentire a costoro, qualora siano vittime di violenza domestica, la permanenza nel territorio italiano anche in assenza dei requisiti previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 30 del 2007. Tale disposizione infatti consente il soggiorno dei cittadini comunitari per un periodo superiore ai tre mesi solamente se svolgono una attività lavorativa o sono in stato di disoccupazione involontaria.

In conclusione, si riserva di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito in Commissione.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 19 gennaio 2022.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.45 alle 13.50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	218
Audizione del dottor Alberto Cisterna	218
Audizione del Presidente del Tribunale di Catanzaro, dottor Rodolfo Palermo	218
COMITATO IV – INFLUENZA E CONTROLLO CRIMINALI SULLE ATTIVITÀ CONNESSE AL GIOCO NELLE SUE VARIE FORME	219

Mercoledì 19 gennaio 2022. – Presidenza del presidente MORRA.

La seduta comincia alle 15.08.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE fornisce informazioni sul regime di pubblicità dei lavori.

Audizione del dottor Alberto Cisterna.

Il PRESIDENTE introduce l'audizione del dottor Alberto Cisterna.

Il dottor CISTERNA svolge una relazione, parzialmente secretata, per illustrare rilievi e precisazioni sui fatti riferiti alla Commissione dal dottor Palamara nelle precedenti audizioni del 30 giugno e del 6 luglio 2021.

Intervengono, per porre quesiti e svolgere considerazioni e commenti, il PRESIDENTE, la deputata ASCARI (M5S) nonché i senatori LANNUTTI (Misto-IdV) e GRASSO (Misto-LeU-Eco).

Il dottor CISTERNA fornisce i chiarimenti richiesti.

Il PRESIDENTE ringrazia l'audito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle 17 è ripresa alle 17.13.

Audizione del Presidente del Tribunale di Catanzaro, dottor Rodolfo Palermo.

Il PRESIDENTE introduce l'audizione del dottor Rodolfo Palermo.

Il dottor PALERMO svolge una relazione, parzialmente secretata, su alcune criticità relative alla attuale situazione del Tribunale di Catanzaro, per la scarsità di risorse umane disponibili in organico rispetto all'estensione delle competenze e al numero dei procedimenti in corso.

Il PRESIDENTE interviene per porre quesiti e svolgere considerazioni e commenti.

Il dottor PALERMO fornisce i chiarimenti richiesti.

Il PRESIDENTE ringrazia l'audito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle 17.45 è ripresa alle 17.50.

Il PRESIDENTE, apprezzate le circostanze, rinvia ad altra seduta l'esame di una proposta di relazione sulle risultanze di due missioni svolte rispettivamente a

Catanzaro e Vibo Valentia e dichiara conclusa la seduta odierna.

La seduta termina alle 17.51.

**COMITATO IV – INFLUENZA E CONTROLLO
CRIMINALI SULLE ATTIVITÀ CONNESSE AL
GIOCO NELLE SUE VARIE FORME**

Mercoledì 19 gennaio 2022. – Coordinatore: ENDRIZZI (M5S).

Il Comitato si è riunito dalle 19.15 alle 03.30.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Seguito dell'esame della proposta di Relazione annuale di cui all'articolo 35, comma 1, della Legge n. 124 del 2007	220
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE IN MERITO ALLA PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI	220

Mercoledì 19 gennaio 2022. — Presidenza del presidente URSO.

La seduta comincia alle 14.45.

Seguito dell'esame della proposta di Relazione annuale di cui all'articolo 35, comma 1, della Legge n. 124 del 2007.

Il Comitato procede al seguito dell'esame della proposta di Relazione annuale in titolo.

Il PRESIDENTE, in qualità di Relatore, presenta una bozza aggiornata di elaborato della Relazione in titolo.

Intervengono, per alcune considerazioni ed osservazioni, il senatore Francesco CASTIELLO (M5S) e i deputati Enrico BORGHI (PD) e Maurizio CATTOI (M5S).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE IN MERITO ALLA PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Il PRESIDENTE rende alcune comunicazioni sulle quali interviene il deputato Enrico BORGHI (PD).

La seduta termina alle 15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	221
Seguito dell'esame della proposta di relazione sulla diffusione delle sostanze perfluoralchiliche (PFAS) (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	221

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	222
Audizione del Direttore dell'Ufficio delle Dogane di Salerno, Maurizio Pacelli	222

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 19 gennaio 2022. — Presidenza del presidente Stefano VIGNAROLI.

La seduta comincia alle 13.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Seguito dell'esame della proposta di relazione sulla diffusione delle sostanze perfluoralchiliche (PFAS).

(Seguito dell'esame e conclusione).

Stefano VIGNAROLI, *presidente e relatore*, ricorda che nella seduta dello scorso 25 novembre ha presentato, insieme ai deputati Braga e Zolezzi, una proposta di relazione in ordine alla quale sono state trasmesse proposte di modifica, talune delle quali sono state recepite nel testo che è

stato poi trasmesso ai componenti della Commissione.

Avverte, pertanto, che porrà direttamente in votazione il testo della proposta di relazione, come modificato.

Intervengono, quindi, in dichiarazione di voto, i deputati Alberto ZOLEZZI (M5S) e Chiara BRAGA (PD).

Stefano VIGNAROLI, *presidente e relatore*, pone in votazione il testo della proposta di relazione.

La Commissione approva all'unanimità la proposta di relazione.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, avverte che la presidenza si riserva di procedere al coordinamento formale del testo approvato, che sarà stampato come Doc. XXIII, n. 18.

AUDIZIONI

Mercoledì 19 gennaio 2022.

Sulla pubblicità dei lavori.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, avverte che, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso, i parlamentari possono partecipare all'odierna audizione in videoconferenza.

Avverte, altresì, che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione del Direttore dell'Ufficio delle Dogane di Salerno, Maurizio Pacelli.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del Direttore dell'Ufficio delle Dogane di Salerno, Maurizio Pacelli.

Maurizio PACELLI, *Direttore dell'Ufficio delle Dogane di Salerno*, svolge una relazione.

Interviene a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, Stefano VIGNAROLI, *presidente*.

Maurizio PACELLI, *Direttore dell'Ufficio delle Dogane di Salerno*, risponde ai quesiti posti.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, ringrazia l'intervenuto per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione di persone informate sui fatti (*Svolgimento e conclusione*) 223

AUDIZIONI

Mercoledì 19 gennaio 2022. — Presidenza della presidente Laura CAVANDOLI.

La seduta comincia alle 14.55.

Audizione di persone informate sui fatti.

(*Svolgimento e conclusione*).

Laura CAVANDOLI, *presidente*, propone che l'audizione si svolga in forma segreta.

(*La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica*).

Laura CAVANDOLI, *presidente*, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 16.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulla morte di David Rossi

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	224
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 19 gennaio 2022.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 13.40 alle 14.45.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (C. 3431 Governo) (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizione, osservazioni e raccomandazioni</i>)	3
Conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore (C. 3434 Governo) (Parere alla Commissione XII) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazioni e raccomandazione</i>)	6

COMMISSIONI RIUNITE (I e V)

SEDE REFERENTE:

DL 228/2021: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. C. 3431 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	9
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (III e XIV)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'Ambasciatore di Francia, Christian Masset, sulle priorità del semestre di presidenza francese del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio-30 giugno 2022)	10
--	----

COMMISSIONI RIUNITE (IV e X)

RISOLUZIONI:

7-00772 Ferrari: Iniziative a tutela degli interessi nazionali nell'eventuale cessione di Oto Melara e Wass e per il rafforzamento dell'industria e delle aziende strategiche per il comparto della Difesa e per la sicurezza nazionale.	
7-00777 Pagani: Iniziative a tutela degli interessi nazionali nell'eventuale cessione di Oto Melara e Wass e per il rafforzamento dell'industria e delle aziende strategiche per il comparto della Difesa e per la sicurezza nazionale (<i>Discussione congiunta e rinvio</i>)	11

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-07378 Ceccanti e Enrico Borghi: Iniziative per ripristinare un livello adeguato di sicurezza nella città di Alessandria	14
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	23
5-07379 Sarro e Novelli: Servizi erogati dagli uffici comunali istituiti nelle città di Trieste, Gorizia e Cividale del Friuli nell'ambito delle misure di tutela a favore della minoranza linguistica slovena	14
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	25

5-07380 Corneli: Criticità relative alla riorganizzazione dei servizi nell'ambito del processo di fusione dei comuni di Montesilvano, Pescara e Spoltore	15
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	27
5-07381 Ravetto: Misure per scongiurare il ripetersi di fenomeni di aggressioni e molestie nei confronti delle donne nella città di Milano	16
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	28
5-07382 Prisco ed altri: Iniziative per garantire la rappresentanza di tutti i cittadini nell'elezione dei sindaci metropolitani, alla luce della sentenza n. 240 del 2021 della Corte costituzionale	17
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	31
5-07383 D'Ettore e Mugnai: Iniziative per porre fine alla campagna intimidatoria da parte di estremisti <i>No Vax</i> nei confronti di titolari di cariche istituzionali	18
ALLEGATO 6 (Testo della risposta)	32
SEDE REFERENTE:	
Misure per la prevenzione dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista. Testo unificato C. 243 Fiano e C. 3357 Perego di Cremona (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	19
Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente. C. 3156-B cost., approvata, in seconda deliberazione, dal Senato con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, e approvata, in prima deliberazione, dal Senato, in un testo unificato, e dalla Camera (<i>Esame e conclusione</i>)	19

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione	34
Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. (C. 3431 Governo) (Parere alle Commissioni I e V) (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	34

SEDE CONSULTIVA:

Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo. (C. 875-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato) (Parere alla IV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	35
--	----

SEDE REFERENTE:

Accesso ai benefici penitenziari per i condannati per reati cosiddetti ostativi, di cui all'articolo 4-bis della legge sull'ordinamento penitenziario. Testo unificato C. 1951 Bruno Bossio, C. 3106 Ferraresi, C. 3184 Delmastro Delle Vedove e C. 3315 Paolini (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	37
Sui lavori della Commissione	38
Modifica all'articolo 58 del codice civile, in materia di dichiarazione di morte presunta dell'assente. Testo unificato C. 685 Zanotelli e C. 3345 Ascari (<i>Seguito esame e rinvio</i>) ...	38
ALLEGATO (<i>Proposte emendative presentate</i>)	40
Sui lavori della Commissione	39

III Affari esteri e comunitari

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza « La strategia dell'UE per la cooperazione nella regione indopacifica » (JOIN(2021)24 final) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i>)	41
--	----

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto forestale europeo riguardante lo stabilimento in Italia di un ufficio sulla forestazione urbana, con Allegato, fatto a Helsinki il 15 luglio 2021. C. 3318 Governo (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	42
ALLEGATO (<i>Emendamento approvato</i>)	48
Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci, firmato il 7 agosto 1999, fatto a Jerevan il 31 luglio 2018. C. 3322 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	42
Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021. C. 3423 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	43
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	47

IV Difesa

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	50
Variatione nella composizione della Commissione	50
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 14/2021, relativo al potenziamento e ammodernamento del <i>Joint Force Air Component Command (JFACC) nazionale</i> . Atto n. 334 (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	50
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	69
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 18/2021, concernente l'acquisizione di munizionamento per cannoni e lanciatori per razzi di contromisura elettromagnetica navali. Atto n. 335 (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	51
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	71
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 22/2021, relativo alla capacità <i>Multi Data Link (MDL)</i> della Difesa nell'ambito del progetto <i>Defence Information Infrastructure (DII)</i> e della sua evoluzione in <i>Defence Cloud</i> . Atto n. 336 (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	51
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	73
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 28/2021, concernente l'acquisizione di scorte di munizionamento Vulcano nella versione guidata e di unità portatili di controllo del fuoco per obici da 155 millimetri dell'Esercito italiano. Atto n. 337 (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	51
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	75
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 33/2021, concernente l'acquisizione di un'area addestrativa galleggiante per il Gruppo operativo incursori (GOI). Atto n. 338 (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	52
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato</i>)	77
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 04/2021, di integrazione del programma di A/R n. SMD 35/2019, relativo allo sviluppo ed omologazione di un sistema di difesa aerea di corto/medio raggio con una fornitura aggiuntiva di missili, lanciatori, corsi addestrativi e supporto logistico per il sistema <i>Medium Advanced Air Defence System (MAADS)</i> per l'Aeronautica militare. Atto n. 340 (<i>Esame e rinvio</i>)	52
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 15/2021, relativo alla SPIRA 2 – Programma <i>Air Expeditionary Task Force – Combat Service</i>	

Support (AETF-CSS) per <i>Initial Operating Capability</i> (IOC) velivoli 4 ^a /5 ^a generazione. Atto n. 341 (<i>Esame e rinvio</i>)	54
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 16/2021, relativo all'avvio di un piano di acquisizione di due nuovi cacciatorpediniere, incluso il munizionamento e il supporto tecnico-logistico decennale. Atto n. 342 (<i>Esame e rinvio</i>)	55
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 17/2021, riguardante l'acquisizione di un'unità navale per bonifiche subacquee (UBoS) e del relativo supporto tecnico-logistico comprensivo di scorte, dotazioni e supporto in servizio per il periodo di dieci anni successivo alla consegna dell'unità. Atto n. 343 (<i>Esame e rinvio</i>)	57
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 19/2021, relativo all'acquisizione e al sostegno logistico di mezzi, materiali ed equipaggiamenti per rinnovare la flotta di connettori tattici di superficie di tipo <i>Raiding Craft</i> disponibili in ambito Capacità nazionale di proiezione dal mare (CNPM). Atto n. 344 (<i>Esame e rinvio</i>)	58
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 20/2021, relativo all'acquisizione di 64 veicoli blindati anfibi (VBA) nelle varie versioni da assegnare ai reparti della Marina militare ed al relativo sostegno tecnico-logistico decennale. Atto n. 345 (<i>Esame e rinvio</i>)	60
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 26/2021, relativo all'acquisizione di 197 veicoli tattici medi multiruolo di seconda generazione (VTMM 2) in versione posto comando (PC) e 150 VTMM 2 nelle versioni specialistiche per le unità dell'Esercito italiano, comprensivi di supporto logistico decennale. Atto n. 346 (<i>Esame e rinvio</i>)	61
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 34/2021, relativo alla digitalizzazione dei sensori terrestri di difesa aerea <i>Fixed Air Defence Radar</i> (FADR), alla fornitura di corsi addestrativi e al supporto logistico per l'Aeronautica militare. Atto n. 347 (<i>Esame e rinvio</i>)	63
SEDE CONSULTIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	64
DL 228/2021: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. C. 3431 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Esame e rinvio</i>)	65
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	68
V Bilancio, tesoro e programmazione	
SEDE CONSULTIVA:	
Sui lavori della Commissione	79
Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale. C. 1870 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	79
Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare (« legge SalvaMare »). C. 1939-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	80
SEDE REFERENTE:	
Modifica del titolo VIII della parte seconda del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di enti locali in situazione di criticità finanziaria o di squilibrio eccessivo. C. 3149 Buompane (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	82

VI Finanze

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale in videoconferenza del dottor Carlo Comporti, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a componente della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB)	83
---	----

SEDE CONSULTIVA:

DL 228/2021: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. C. 3431 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione</i>)	83
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	92

DL 1/2022: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore. C. 3434 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	85
--	----

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 3343 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	87
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative presentate</i>)	93

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	90
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del dottor Carlo Comporti a componente della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB). Nomina n. 103 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	90
---	----

VII Cultura, scienza e istruzione

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	158
---	-----

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dell'istruzione, Patrizio Bianchi, sull'organizzazione delle attività scolastiche nell'attuale contesto di pandemia di Covid-19 (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	158
--	-----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE CONSULTIVA:

D.L. n. 228/2021: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. C. 3431 Governo (Parere alle Commissioni I e V) (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	159
---	-----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

SEDE CONSULTIVA:

DL 1/2022: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore. C. 3434 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	160
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	168
DL 228/2021: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. C. 3431 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione</i>)	161
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere della relatrice</i>)	169
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	170

Documento strategico della mobilità ferroviaria di passeggeri e merci. Atto n. 352 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	162
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	167

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

DL 228/2021: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. C. 3431 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	173
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	178
DL 1/2022: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore. C. 3434 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	173
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	179

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-07384 Vallasca: Sul perimetro applicativo di talune misure volte a rilanciare il settore del turismo	174
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	180
5-07385 Zucconi: Sulle misure di ristoro per lavoratori e imprese del settore turistico anche attraverso la proroga di talune di quelle già adottate	174
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	181
5-07386 Benamati: Sostegni alle imprese e ai lavoratori del settore turistico anche attraverso la proroga di talune misure già adottate	174
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	182
5-07387 Masi: Sulle ulteriori iniziative da adottare per supportare la ripresa del settore	175
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	183
5-07388 Moretto: Strumenti a garanzia e valorizzazione degli investimenti territoriali fatti dalle imprese turistiche balneari	175
ALLEGATO 7 (<i>Testo della risposta</i>)	184
5-07389 Squeri: Su ulteriori iniziative e sull'incremento di risorse a supporto dei settori turistici maggiormente danneggiati dalla pandemia, in particolare di quello invernale	175
ALLEGATO 8 (<i>Testo della risposta</i>)	185

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle proposte per la ripresa economica delle attività turistico-ricettive della Montagna invernale, in funzione delle riaperture previste a partire dalla stagione 2021/2022 (<i>Deliberazione di una proroga del termine</i>)	176
--	-----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle proposte per la ripresa economica delle attività turistico-ricettive della Montagna invernale, in funzione delle riaperture previste a partire dalla stagione 2021/2022.	
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'ENIT – Agenzia nazionale del turismo (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	176
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	177

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

DL 228/2021, recante misure urgenti in materia di termini legislativi. C. 3431 Governo (Parere alla I e V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	186
--	-----

DL 1/2022, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore. C. 3434 Governo (Parere alla I e V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	193
Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 3343 Governo (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	194
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	197
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	195
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL e UIL, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 745 Polverini, C. 864 Rizzetto, C. 915 Caiata e C. 2825 Caretta, recanti disposizioni in materia di prestazioni di lavoro accessorio	195
INTERROGAZIONI:	
5-07292 Tateo: Iniziative per la verifica della regolarità della procedura di cessazione dell'attività dell'azienda Tessile 2.0 di Martina Franca e del rispetto dei diritti dei dipendenti .	195
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	199
5-07316 Costanzo: Iniziative per accertare il rispetto dei diritti dei lavoratori dipendenti da cooperative di facchinaggio, con particolare riferimento a quelle utilizzate da Mondo Convenienza	195
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	201
5-07150 Tucci: Modalità di valutazione e risultati dell'operato professionale dei cosiddetti « navigator »	196
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	203
XII Affari sociali	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizioni, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1972 D'Attis, recante « Interventi per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS e le epidemie infettive aventi carattere di emergenza ».	
Rappresentanti della Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani (FOFI)	204
Rappresentanti dell'Associazione nazionale per la lotta contro l'AIDS (ANLAIDS Onlus) e dell'Associazione solidarietà AIDS Onlus	204
SEDE CONSULTIVA:	
DL 228/2021: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. C. 3431 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	204
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	207
SEDE REFERENTE:	
DL 1/2022: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore. C. 3434 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	205
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	206
XIII Agricoltura	
SEDE CONSULTIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	209

DL 228/2021 recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. C. 3431 Governo (Parere alle Commissioni I e V) (<i>Esame e rinvio</i>)	209
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	210

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

DL 228/2021: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. C. 3431 Governo (Parere alle Commissioni I e V) (<i>Esame e rinvio</i>)	211
DL 1/2022: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore. C. 3434 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	214
Modifica all'articolo 18- <i>bis</i> del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di rilascio del permesso di soggiorno alle vittime del reato di costrizione o induzione al matrimonio. C. 3200 Ascari (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	216
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	217

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

Sulla pubblicità dei lavori	218
Audizione del dottor Alberto Cisterna	218
Audizione del Presidente del Tribunale di Catanzaro, dottor Rodolfo Palermo	218
COMITATO IV – INFLUENZA E CONTROLLO CRIMINALI SULLE ATTIVITÀ CONNESSE AL GIOCO NELLE SUE VARIE FORME	219

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Seguito dell'esame della proposta di Relazione annuale di cui all'articolo 35, comma 1, della Legge n. 124 del 2007	220
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE IN MERITO ALLA PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI	220

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	221
Seguito dell'esame della proposta di relazione sulla diffusione delle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	221

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	222
Audizione del Direttore dell'Ufficio delle Dogane di Salerno, Maurizio Pacelli	222

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ CONNESSE ALLE COMUNITÀ DI TIPO FAMILIARE CHE ACCOLGONO MINORI

AUDIZIONI:

Audizione di persone informate sui fatti (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	223
---	-----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI DAVID
ROSSI**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	224
---	-----

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

PAGINA BIANCA



18SMC0172220